

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 novembre 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2021/1686 della Commissione, del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 per quanto riguarda la valutazione delle notifiche trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionali competenti e l'inclusione dei cicatrizzanti con codice ATC D03AX e forma farmaceutica «larve di mosca» nell'elenco dei medicinali che non presentano le caratteristiche di sicurezza (21CE2558)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione, del 14 settembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Madarasi birspálinka») (21CE2559)..... Pag. 4

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione, del 20 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa* (21CE2560)..... Pag. 6


Publicati nel n. L 332 del 21 settembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1689 della Commissione, del 17 settembre 2021, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero della Salute della Bulgaria che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi Ecolab P3-Torax 66/Еколаб P3-Торакс 66 ed Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)6693] (21CE2561)..... Pag. 19

Publicata nel n. L 333 del 21 settembre 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1690 della Commissione, del 20 settembre 2021, relativa alla proroga della misura adottata dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)6691] (21CE2562)..... Pag. 21

Publicata nel n. L 335 del 22 settembre 2021



Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione, del 12 luglio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica (21CE2563)..... Pag. 24

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1692 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna (21CE2564)..... Pag. 32

Decisione (PESC) 2021/1693 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/2010 a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (21CE2565)..... Pag. 35

Decisione (PESC) 2021/1694 del Consiglio, del 21 settembre 2021, a sostegno dell'universalizzazione, dell'attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) (21CE2566)..... Pag. 36

Decisione (PESC) 2021/1695 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (21CE2567)..... Pag. 44

Pubblicati nel n. L 334 del 22 settembre 2021

Regolamento (UE) 2021/1696 del Consiglio, del 21 Settembre 2021, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/840. del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 ("programma Pericles IV") (21CE2568)..... Pag. 46

Regolamento delegato (UE) 2021/1697 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento (21CE2569)..... Pag. 48


Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (21CE2570)..... Pag. 52

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione, del 22 settembre 2021, che modifica l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate (21CE2571)..... Pag. 87

Pubblicati nel n. L 336 del 23 settembre 2021

Raccomandazione (UE) 2021/1700 della Commissione, del 15 settembre 2021, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (21CE2572)..... Pag. 92

Pubblicata nel n. L 338 del 23 settembre 2021



<u>Regolamento (UE) 2021/1701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 settembre 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 per prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (21CE2573).....</u>	<i>Pag.</i> 144
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1702 della Commissione, del 12 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU (21CE2574).....</u>	<i>Pag.</i> 147
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti (21CE2575).....</u>	<i>Pag.</i> 172
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI (21CE2576)....</u>	<i>Pag.</i> 176
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (21CE2577).....</u>	<i>Pag.</i> 183
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione, del 14 luglio 2021, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (21CE2578).....</u>	<i>Pag.</i> 199
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1707 della Commissione, del 22 settembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (21CE2579).....</u>	<i>Pag.</i> 205
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1708 della Commissione, del 23 settembre 2021, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2021 alcuni quantitativi riportati nel 2020 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (21CE2580).....</u>	<i>Pag.</i> 208
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale (21CE2581).....</u>	<i>Pag.</i> 227
<u>Decisione (UE) 2021/1710 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (21CE2582).....</u>	<i>Pag.</i> 231
<u>Decisione (UE) 2021/1711 della Commissione, del 23 settembre 2021, relativa alla nomina dei membri del comitato che assiste la Commissione nella selezione dei candidati per l'esercizio delle funzioni di membri di corti o tribunali internazionali per gli investimenti (21CE2583).....</u>	<i>Pag.</i> 265
<i>Pubblicati nel n. L 339 del 24 settembre 2021</i>	
<u>Raccomandazione (UE) 2021/1712 del Consiglio, del 23 settembre 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (21CE2584).....</u>	<i>Pag.</i> 267
<i>Pubblicata nel n. L 341 del 24 settembre 2021</i>	



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1713 della Commissione, del 24 settembre 2021, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (<i>Gymnammodytes cicerelus</i> e <i>Gymnammodytes semisquamatus</i>) e del ghiozzo (<i>Aphia minuta</i> e <i>Crystallogobius linearis</i>) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (21CE2585).....</u>	Pag. 271
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1714 della Commissione, del 24 settembre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (21CE2586).....</u>	Pag. 275
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1715 della Commissione, del 24 settembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (21CE2587).....</u>	Pag. 313
<u>Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione, del 29 giugno 2021, che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (21CE2588).....</u>	Pag. 315
<u>Direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione, del 9 luglio 2021, che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva (21CE2589).....</u>	Pag. 318

Publicati nel n. L 342 del 27 settembre 2021

RETTIFICHE

<u> Rettifica della direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti (GU L67 del 5 marzo 2020) (21CE2590).....</u>	Pag. 322
<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (PESC) 2021/804 del Consiglio del 20 maggio 2021 che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (GU L180 del 21 maggio 2021) (21CE2591).....</u>	Pag. 323

Publicate nel n. L 336 del 23 settembre 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1686 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 per quanto riguarda la valutazione delle notifiche trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionali competenti e l'inclusione dei cicatrizzanti con codice ATC D03AX e forma farmaceutica «larve di mosca» nell'elenco dei medicinali che non presentano le caratteristiche di sicurezza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, i medicinali soggetti a prescrizione devono presentare le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), della medesima direttiva, a meno che non figurino nell'elenco compilato secondo la procedura di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva. Tale elenco deve essere redatto tenendo conto del rischio di falsificazione e del rischio derivante dalla falsificazione in relazione ai medicinali o a categorie di medicinali, applicando i criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.
- (2) A norma dell'articolo 47 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione ⁽²⁾, qualora in seguito a una notifica di cui all'articolo 46 di tale regolamento la Commissione o uno Stato membro ritenga, sulla base delle vittime o dei ricoveri ospedalieri di cittadini dell'Unione dovuti a un'esposizione ai medicinali falsificati, che sia necessario agire rapidamente per proteggere la salute pubblica, la Commissione deve valutare la notifica quanto prima e al più tardi entro 45 giorni. Al fine di conseguire meglio l'obiettivo di tale articolo, il riferimento ai cittadini dell'Unione dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle persone nell'Unione, poiché tutti gli eventi avversi che si verificano nell'Unione dovrebbero essere presi in considerazione e monitorati indipendentemente dalla cittadinanza.
- (3) A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/161, le competenti autorità nazionali possono informare la Commissione dei medicinali che non considerano a rischio di falsificazione.
- (4) L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161 contiene un elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza. La categoria di medicinali «cicatrizzanti con codice ATC D03AX» con forma farmaceutica «larve di mosca» non figura in tale elenco.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1).



- (5) Il 22 agosto 2019 l'autorità competente tedesca ha trasmesso alla Commissione una notifica nella quale indicava di ritenere che il medicinale soggetto a prescrizione BioBag (codice ATC D03AX e forma farmaceutica «larve di mosca») non fosse a rischio di falsificazione conformemente ai criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, e che il medicinale dovesse quindi essere esentato dall'obbligo di presentare le caratteristiche di sicurezza.
- (6) La Commissione ha valutato i rischi di falsificazione e i rischi derivanti dalla falsificazione del medicinale in questione tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE. In particolare, le caratteristiche specifiche e la breve durata di conservazione della forma farmaceutica «larve di mosca» fanno sì che il rischio di falsificazione sia trascurabile, e i suddetti criteri possono pertanto essere considerati soddisfatti.
- (7) La Commissione ha consultato il gruppo di esperti sull'atto delegato relativo alle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, che ha preso nota della brevissima durata di conservazione e del fatto che il medicinale contiene organismi viventi ⁽¹⁾.
- (8) È dunque opportuno includere la categoria di medicinali «cicatrizzanti con codice ATC D03AX» con forma farmaceutica «larve di mosca» nell'elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/161,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/161 è così modificato:

- 1) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Valutazione delle notifiche

Qualora in seguito a una notifica di cui all'articolo 46 la Commissione o uno Stato membro ritenga, sulla base delle vittime o dei ricoveri ospedalieri di persone nell'Unione dovuti a un'esposizione ai medicinali falsificati, che sia necessario agire rapidamente per proteggere la salute pubblica, la Commissione valuta la notifica quanto prima e al più tardi entro 45 giorni.»;

- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ Verbale della 29ª riunione del gruppo di esperti sull'atto delegato relativo alle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano: <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=20450&fromExpertGroups=true>.




ALLEGATO

All'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/161 è aggiunta la voce seguente:

Nome della sostanza attiva o della categoria di medicinali	Forma farmaceutica	Dosaggio	Osservazioni
«Cicatrizanti con codice ATC D03AX	Larve di mosca»		

21CE2558



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1687 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Madarasi birspálinka»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Ungheria del 6 marzo 2019 per la registrazione dell'indicazione geografica «Madarasi birspálinka».
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare l'indicazione «Madarasi birspálinka» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Madarasi birspálinka» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Madarasi birspálinka».


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 205 del 31.5.2021, pag. 13.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

21CE2559



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1688 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione ⁽²⁾ è applicato dall'agosto 2020 allo scopo di prevenire l'ulteriore diffusione e l'introduzione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) («l'organismo nocivo specificato»).
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 contiene una disposizione sui controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione. Tale disposizione fa riferimento ai controlli ufficiali da effettuare al punto di entrata nell'Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione ⁽³⁾. Nell'ambito del nuovo quadro per i controlli ufficiali istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito nuove norme sui controlli ufficiali eseguiti presso i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 ha abrogato la direttiva 2004/103/CE con effetto dal 14 dicembre 2020. È pertanto opportuno sostituire il riferimento a tale direttiva con un riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/2123.
- (3) Il 23 giugno 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha aggiornato la banca dati relativa alle piante ospiti sensibili alla *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*). È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
- (4) Per motivi di trasparenza e chiarezza è opportuno indicare, per ciascuno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, il DOI (*digital object identifier*, identificatore digitale di un oggetto) che consente l'accesso diretto agli articoli scientifici che descrivono tali metodi di prova.


⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2).

⁽³⁾ Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).



- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

1) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell'Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate presso il posto di controllo frontaliere di primo arrivo nell'Unione o presso un punto di controllo nei casi e nelle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione.»;

- 2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 4) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

**Elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell'organismo nocivo specificato
("piante ospiti")**

Acacia

Acer

Adenocarpus lainzii

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus roseus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.


Chionanthus



Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura
Cistus
Citrus
Clematis cirrhosa L.
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash *Coffea*
Conium maculatum L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A.Rich.
Coronilla
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus
Digitaria
Diospyros kaki L.f.
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum
Elaeagnus angustifolia L.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.
Erysimum hybrids
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fagus crenata Blume
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus carica L.
Fortunella
Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista
Ginkgo biloba L.




Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe
Helianthus
Helichrysum
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.
Hibiscus
Humulus scandens (Lour.) Merr.
Ilex aquifolium L.
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Lavatera cretica
Ligustrum lucidum L.
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa
Lonicera japonica Thunb.
Lupinus aridorum
Lupinus villosus
Magnolia grandiflora L.
Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Mimosa
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Morus



Myoporum insulare R. Br.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Olea
Osteospermum ecklonis DC.
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium
Perovskia abrotanoides
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phoenix
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala grandiflora
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Psidium
Pteridium aquilinum
Pyrus
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus
Rhus
Robinia pseudoacacia L.
Rosa



Rosmarinus
Rubus
Ruta *chalapensis*
Salvia *mellifera* Greene
Salvia *officinalis*
Salvia *rosmarinus*
Sambucus
Santolina *chamaecyparissus* L.
Santolina *magonica*
Sapindus *saponaria* L.
Sassafras
Setaria *magna* Griseb.
Solidago *fistulosa* Mill.
Solidago *virgaurea* L.
Sorghum *halepense* (L.) Pers.
Spartium
Stewartia *pseudocamellia*
Strelitzia *reginae* Aiton
Streptocarpus
Symphyotrichum *divaricatum* (Nutt.) G.L.Nesom
Teucrium *capitatum* L.
Trifolium *repens* L.
Ulex
Ulmus
Vaccinium
Vinca
Vitis
Westringia *fruticosa* (Willd.) Druce
Westringia *glabra* R.Br.
Xanthium *strumarium* L.»



ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

**Elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato
("piante specificate")**

Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa*


Acer
Ambrosia artemisiifolia L.
Calicotome spinosa (L.) Link
Cercis occidentalis Torr.
Cistus monspeliensis L.
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Coffea
Erysimum
Genista lucida L.
Juglans regia L.
Lupinus aridorum
Magnolia grandiflora L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Morus
Nerium oleander L.
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala myrtifolia L.
Psidium
Prunus
Rhamnus alaternus L.
Salvia rosmarinum
Rubus rigidus Sm.
Rubus ursinus Cham. & Schldl.
Ruta chalapensis
Sambucus
Spartium junceum L.
Streptocarpus
Teucrium capitatum L.
Ulmus americana L.
Vaccinium corymbosum
Vinca
Vitis

Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*

Acacia
Acer griseum (Franch.) Pax



Acer pseudoplatanus L.
Acer rubrum L.
Adenocarpus lainzii
Alnus rhombifolia Nutt.
Ambrosia
Ampelopsis cordata Michx.
Anthyllis hermanniae L.
Artemisia
Athyrium filix-femina
Asparagus acutifolius L.
Baccharis halimifolia L.
Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poir.) Link
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carya
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chionanthus
Cistus
Clematis cirrhosa L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A. Rich.
Coronilla
Cytisus
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum
Elaeagnus angustifolia L.
Encelia farinosa Gray ex Torr.
Erigeron
Erodium moschatum
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.




Hebe
Helianthus
Helichrysum
Hibiscus syriacus
Ilex aquifolium L.
Iva annua L.
Koeleruteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Lavatera cretica
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera
Lupinus aridorum
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros
Myrtus communis L.
Nerium oleander
Olea
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.
Pelargonium
Perovskia abrotanoides
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia
Phlomis fruticosa L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Polygala myrtifolia L.
Polygala grandiflora
Prunus
Pteridium aquilinum
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus
Robinia pseudoacacia L.
Rosa
Rosmarinus
Rubus



Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis
Salvia rosmarinus
Sambucus
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica
Sapindus saponaria L.
Solidago virgaurea L.
Spartium
Strelitzia reginae Aiton
Ulex
Ulmus
Vaccinium
Vinca
Westringia fruticosa Guerin.
Xanthium strumarium L.

Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*

Acacia
Amaranthus retroflexus L.
Asparagus acutifolius L.
Catharanthus roseus (L.) G. Don
Chenopodium album L.
Cistus albidus L.
Cistus creticus L.
Citrus
Coffea
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe
Heliotropium europaeum L.
Hibiscus
Laurus nobilis L.
Lavandula
Myoporum insulare Br.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea europaea L.
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.



Pelargonium
Phillyrea latifolia L.
Pistacia vera
Polygala myrtifolia L.
Prunus
Rhamnus alaternus L.
Spartium junceum L.
Ulmus parviflorus
Vinca minor L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra Br.»



ALLEGATO III

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa* e delle sue sottospecie**A. Prove per lo screening e l'individuazione della presenza della *Xylella fastidiosa***

1. PCR in tempo reale sulla base di Harper *et al.*, 2010 (e erratum 2013) ⁽¹⁾;
2. amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) sulla base di primer sviluppati da Harper *et al.* 2010 (e erratum 2013) ⁽²⁾;
3. PCR in tempo reale sulla base di Ouyang *et al.*, 2013 ⁽³⁾;
4. PCR convenzionale sulla base di Minsavage *et al.* 1994 ⁽⁴⁾.

B. Analisi molecolari per l'identificazione delle sottospecie di *Xylella fastidiosa*

1. Tipizzazione MLST (*Multi Locus Sequence Typing*) sulla base di Yuan *et al.*, 2010, per la determinazione di tutte le sottospecie ⁽⁵⁾;
2. PCR sulla base di Hernandez-Martinez *et al.*, 2006, per la determinazione delle sottospecie *fastidiosa*, *multiplex* e *sandyi* ⁽⁶⁾;
3. PCR sulla base di Pooler & Hartung, 1995, per la determinazione della sottospecie *pauca* ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ DOI: 10.1094/PHYTO-06-10-0168.

⁽²⁾ DOI: 10.1094/PHYTO-06-10-0168.

⁽³⁾ DOI: 10.1371/journal.pone.0081647.

⁽⁴⁾ DOI:10.1094/Phyto-84-456.

⁽⁵⁾ DOI: 10.1094/PHYTO-100-6-0601.

⁽⁶⁾ DOI: 10.1094/PD-90-1382.

⁽⁷⁾ DOI: 10.1007/BF00294703».

21CE2560



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1689 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

relativa alla proroga della misura adottata dal ministero della Salute della Bulgaria che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi Ecolab P3-Торпax 66/Еколаб P3-Торпак 66 ed Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021)6693]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2020 il ministero della Salute della Bulgaria («l'autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi Ecolab P3-Торпax 66/Еколаб P3-Торпак 66 ed Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 come prodotti per la disinfezione delle superfici fino al 14 giugno 2021 («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. L'11 marzo 2020 la malattia da coronavirus (COVID-19) è stata dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'uso di prodotti per la disinfezione delle superfici con comprovata attività virucida per disinfettare le strutture pubbliche e i luoghi di lavoro è stato raccomandato dall'autorità competente come misura preventiva contro la diffusione della COVID-19.
- (3) Ecolab P3-Торпax 66/Еколаб P3-Торпак 66 ed Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 contengono cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio come principio attivo. Il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio è approvato per l'uso nei biocidi per la disinfezione delle superfici del tipo di prodotto 2 («disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali») e del tipo di prodotto 4 («settore dell'alimentazione umana e animale») quali definiti all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) Ecolab P3-Торпax 66/Еколаб P3-Торпак 66 ed Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 hanno una comprovata attività virucida contro i virus con involucro secondo la norma europea EN 14476.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (5) Dall'inizio della pandemia di COVID-19 i prodotti disinfettanti in Bulgaria hanno registrato una domanda estremamente elevata, che ha portato a una carenza senza precedenti nell'approvvigionamento di tali prodotti sul mercato bulgaro. La COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica in Bulgaria ed è fondamentale disporre di un numero sufficiente di prodotti disinfettanti per limitarne la diffusione.
- (6) L'11 maggio 2021 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata per l'autorizzazione della proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata presentata a causa dei timori che la COVID-19 possa mettere in pericolo la salute pubblica anche dopo il 14 giugno 2021 e tenendo conto del fatto che l'autorizzazione di ulteriori prodotti disinfettanti sul mercato è fondamentale per limitare il pericolo derivante dalla COVID-19.
- (7) Secondo l'autorità competente la COVID-19 continua a rappresentare un pericolo per la salute pubblica e tale pericolo non può ancora essere affrontato in modo adeguato in Bulgaria, nonostante le misure che richiedono l'uso di mascherine facciali, il distanziamento fisico e la vaccinazione contro la COVID-19, in condizioni di fornitura limitata dei vaccini.
- (8) Inoltre, secondo l'autorità competente, l'autorizzazione di ulteriori prodotti disinfettanti sul mercato consentirebbe anche di mantenere un mercato dei prodotti disinfettanti diversificato al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da una potenziale penuria di tali prodotti.
- (9) Poiché la COVID-19 continua a rappresentare un pericolo per la salute pubblica e tale pericolo non può essere adeguatamente contenuto in Bulgaria in assenza di ulteriori prodotti disinfettanti autorizzati sul mercato, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
- (10) Dato che la misura non è più in vigore dal 14 giugno 2021, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ministero della Salute della Bulgaria può prorogare fino al 17 dicembre 2022 l'autorizzazione alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi Ecolab P3-Торпax 66/Еколаб P3-Топакс 66 ed Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 come prodotti per la disinfezione delle superfici.

Articolo 2

Il ministero della Salute della Bulgaria è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 15 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

21CE2561



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1690 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2021****relativa alla proroga della misura adottata dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2021)6691]

(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 maggio 2020 l'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta (*Malta Competition and Consumer Affairs Authority*, «l'autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino al 9 novembre 2020 («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità al suolo degli aeromobili è un fattore che aggrava la contaminazione microbiologica.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.
- (4) Il 12 maggio 2021 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull'argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. Essendo un'isola, Malta dipende fortemente dal traffico aereo sia per il trasporto passeggeri sia per il trasporto merci.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di inconvenienti legati alla sicurezza verificatisi in seguito al trattamento con tale prodotto.
- (6) Secondo l'autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.
- (7) Il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a metà del 2022. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
- (9) Dato che la misura non è più in vigore dal 9 novembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta può prorogare fino al 14 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).



Articolo 2


L'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta è destinataria della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 10 novembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

21CE2562



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1691 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2021****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce talune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni concernenti alcune norme di produzione specifiche. Le registrazioni possono essere pertinenti ai fini della tracciabilità, del controllo interno della qualità e della valutazione della conformità alle norme dettagliate di produzione biologica stabilite in tale allegato.
- (2) Fatte salve le disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 10, lettera c), all'articolo 34, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, è necessario specificare più dettagliatamente le prescrizioni minime relative alla tenuta delle registrazioni in ciascun settore produttivo trattato dalle varie parti dell'allegato II di tale regolamento.
- (3) È altresì necessario introdurre alcuni elementi specifici al fine di garantire la coerenza e una base armonizzata per la tenuta delle registrazioni, fattore considerato cruciale per consentire agli operatori di fornire le prove dell'effettiva applicazione delle norme di produzione biologica.
- (4) Le modifiche apportate dal presente regolamento non pregiudicano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite in altri atti dell'Unione, come per esempio quelli riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, i mangimi e la sicurezza dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute dei vegetali, la protezione fitosanitaria e il materiale riproduttivo vegetale. Pertanto, ai fini del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli elementi complementari che consentono la verifica della conformità alle norme di produzione biologica dovranno essere registrati dagli operatori che già soddisfano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite da altri atti dell'Unione, senza bisogno di duplicazioni. Alcune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni sono però ripetute nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848, quale modificato dal presente regolamento, poiché interessano gli operatori di paesi terzi.
- (5) Per quanto riguarda le norme di produzione vegetale, ai fini della registrazione di dati sull'uso di concimi e ammendanti, è necessario inserire alcuni parametri per l'applicazione, dal momento che l'uso di concimi nella produzione biologica è soggetto a restrizioni quantitative e qualitative, di cui si deve tener conto quando le misure agronomiche non sono sufficienti per soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.



- (6) Nella produzione biologica l'uso di prodotti fitosanitari e di prodotti per la pulizia e la disinfezione, come i biocidi e i detersivi, è soggetto a restrizioni ed è limitato ai casi in cui le misure preventive non hanno impedito l'insorgenza e la diffusione di organismi nocivi e malattie, e in ogni caso ai prodotti e alle sostanze autorizzati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾ e (CE) n. 852/2004 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario esigere che gli operatori registrino le condizioni di applicazione dettagliate quando devono ricorrere all'uso di un prodotto fitosanitario, un biocida o un detersivo per dimostrare, se del caso, la conformità alle restrizioni applicabili nonché il rispetto della frequenza raccomandata e del periodo precedente la raccolta.
- (7) Poiché gli appezzamenti agricoli possono avere caratteristiche differenti e ospitare differenti colture, le condizioni agronomiche possono variare. Di conseguenza, quando si applicano fattori di produzione esterni, il loro impiego varia da un appezzamento all'altro. È pertanto opportuno registrare i fattori di produzione esterni in relazione all'appezzamento in cui il fattore di produzione viene impiegato, per consentire agli operatori di monitorare l'efficacia e fornire registrazioni idonee ai fini della tracciabilità nonché, se del caso, i documenti giustificativi concernenti eventuali deroghe alle norme di produzione vegetale, ottenute ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848.
- (8) Per quanto riguarda la raccolta di piante selvatiche e dei relativi prodotti, è necessario esigere che gli operatori tengano registrazioni delle specie interessate nonché delle quantità e dei periodi di raccolta in un habitat naturale specifico per consentire la tracciabilità e la verifica della conformità alle condizioni dell'habitat naturale.
- (9) Quanto alle norme di produzione animale, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c) e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.
- (10) Fatte salve le prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dell'origine degli animali introdotti nell'azienda e conservare i precedenti registri veterinari di tali animali, per poter garantire la tracciabilità e dimostrare la conformità alle condizioni specifiche di cui all'allegato II, parti II e III, del regolamento (UE) 2018/848.
- (11) Inoltre per documentare la conformità alle esigenze nutrizionali specifiche di ciascuna specie e alle pertinenti norme nutrizionali stabilite per i differenti gruppi di animali nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dei regimi di alimentazione e dei periodi di pascolo.
- (12) Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni e all'identificazione, di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (UE) 2016/429 e (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in vista delle limitazioni specifiche sancite dalle norme di produzione biologica è opportuno stabilire alcune prescrizioni specifiche per la tenuta delle registrazioni relative ai trattamenti veterinari nonché alla pulizia e disinfezione degli edifici, degli impianti e degli animali, per consentire agli operatori di dimostrare all'autorità competente o all'organismo di controllo che le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, consentendo d'altra parte di verificare l'efficacia e il rispetto di specifici periodi di sospensione.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


⁽⁵⁾ Regolamento (CE) N. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).



- (13) Fatti salvi i requisiti di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷), per consentire la rintracciabilità e la verifica della conformità alle norme di produzione biologica, comprese quelle sui periodi di conversione per le varie specie, è necessario che gli operatori tengano registrazioni dettagliate su ogni animale che giunge nell'azienda o la lascia.
- (14) Tra le prescrizioni relative alla stabulazione e alle pratiche zootecniche per il pollame, alcune si applicano specificamente a determinati sistemi di allevamento, per quanto riguarda il rispetto di un periodo di vuoto sanitario. È opportuno conservare i pertinenti documenti giustificativi, in modo da consentire un adeguato monitoraggio.
- (15) Data la rilevanza dell'ubicazione degli apiari in aree che dovrebbero garantire la disponibilità di nettare e polline da coltivazioni biologiche o da aree naturali non contaminate o ancora da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale per evitare la contaminazione degli apiari, è necessario che gli operatori tengano una mappa delle aree usate, nonché registrazioni degli eventuali fattori di produzione esterni utilizzati e delle operazioni effettuate sulle arnie.
- (16) Quanto alle norme di produzione degli animali di acquacoltura, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe, per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.
- (17) In particolare, l'uso di fattori di produzione esterni è soggetto alle restrizioni di cui al regolamento (UE) 2018/848 e dev'essere registrato, come nel caso dei concimi o dei nutrienti utilizzati nella produzione biologica di alghe, che possono essere impiegati solo qualora siano autorizzati a norma dell'articolo 24 di tale regolamento, sono limitati agli impianti al chiuso e possono essere applicati solo a determinate condizioni. Gli operatori dovrebbero pertanto registrare tali usi per dimostrare la conformità alle condizioni applicabili.
- (18) È altresì necessario stabilire prescrizioni di tenuta delle registrazioni specifiche, relative al novellame a fini di riproduzione o di ingrasso, in particolare per quanto riguarda il momento preciso della sua comparsa durante il ciclo di produzione degli animali e un periodo iniziale di conversione.
- (19) I regimi di alimentazione degli animali di acquacoltura sono concepiti per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali di ciascuna specie nei vari stadi di sviluppo. Considerando quindi le dettagliate disposizioni sulle materie prime per mangimi autorizzate, comprese quelle di origine non biologica, è opportuno tenere registrazioni dei regimi di alimentazione di ciascuna specie interessata, con dati per le varie fasi dello sviluppo.
- (20) L'assistenza sanitaria degli animali di acquacoltura si basa sulla prevenzione e il monitoraggio del benessere degli animali. È pertanto necessario tenere registrazioni delle varie azioni adottate per limitare nella misura del possibile il ricorso a trattamenti veterinari, che sono soggetti a rigorose restrizioni in termini di frequenza e numero, a seconda della durata del ciclo di vita della specie interessata. Occorre stabilire le corrispondenti prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni.
- (21) Pratiche zootecniche adeguate determinano il benessere degli animali. Nel contesto dell'acquacoltura, la qualità dell'acqua e i limiti alla densità di allevamento nonché i pertinenti parametri chimico-fisici sono fondamentali per il benessere degli animali. È pertanto necessario tenere registrazioni di tali dati, nonché del tipo e dei tempi degli interventi effettuati per monitorare il mantenimento delle condizioni ottimali per gli animali di acquacoltura e le misure adottate per rispettare le norme di produzione biologica nelle diverse fasi dello sviluppo di tali animali. Nell'acquacoltura biologica l'aerazione è consentita, ma l'uso dell'ossigeno è limitato a casi specifici. È pertanto opportuno tenere registrazioni di questi tipi di interventi.
- (22) Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono alimenti biologici trasformati e/o mangimi biologici trasformati dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda le misure precauzionali adottate per garantire l'integrità dei prodotti biologici, le condizioni specifiche per l'utilizzo di fattori di produzione esterni e di prodotti per la pulizia e la disinfezione. Inoltre per consentire l'adeguata verifica

(⁷) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



dell'equilibrio tra fattori di produzione e volumi di produzione gli operatori dovrebbero tenere a disposizione dati sui fattori di produzione utilizzati e, nel caso di prodotti composti, la composizione/formula completa nonché, se del caso, i documenti giustificativi delle autorizzazioni per l'utilizzo di ingredienti agricoli non biologici ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848.

- (23) Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono vino biologico dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda eventuali prodotti e sostanze esterni utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione.
- (24) Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono lievito biologico dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda i prodotti e le sostanze utilizzati nella produzione del lievito e per la pulizia e la disinfezione.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848.
- (26) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1. La parte I è così modificata:

a) al punto 1.9.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, la quantità applicata nonché la coltura e gli appezzamenti interessati.»;

b) al paragrafo 1.10.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive, la quantità applicata, la coltura e gli appezzamenti interessati, nonché gli organismi nocivi e le malattie da controllare.»;

c) al punto 1.11 è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso.»;

d) al punto 1.12 è aggiunta la seguente frase:

«In particolare gli operatori tengono registrazioni di altri eventuali fattori di produzione esterni utilizzati su ciascun appezzamento e, se del caso, conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione, ottenute ai sensi del punto 1.8.5.»;

e) al punto 2.2 è aggiunto il seguente comma:

«Gli operatori tengono registrazioni del periodo e dell'ubicazione della raccolta, delle specie interessate e della quantità di piante selvatiche raccolte.»;

2. la parte II è così modificata:

a) al punto 1.1 è aggiunto il seguente comma:

«Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione animale, ottenute ai sensi dei punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).»;

b) è inserito il seguente punto 1.3.4.5:

«1.3.4.5. Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi dell'origine degli animali, in modo da identificarli conformemente a sistemi adeguati (per singolo animale o per gruppo/patrimonio/arnia), e registri veterinari degli animali introdotti nell'azienda, la data di arrivo e il periodo di conversione.»;


c) è inserito il seguente punto 1.4.4:

«1.4.4. Registrazione dei regimi di alimentazione

Gli operatori tengono registrazioni dei regimi di alimentazione e, se del caso, del periodo di pascolo. In particolare tengono registrazioni del nome del mangime, compresa qualsiasi forma di mangime utilizzata, ad esempio mangime composto, delle proporzioni delle varie materie prime per mangimi nelle razioni e della proporzione di mangimi provenienti dalla propria azienda o dalla stessa regione e, se del caso, dei periodi di accesso alle aree di pascolo e dei periodi di transumanza in caso di limitazioni; conservano inoltre i documenti giustificativi dell'applicazione dei punti 1.4.2 e 1.4.3.»;

d) al punto 1.5.1.6. è aggiunta la seguente frase:

«Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui il prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso.»;



e) è inserito il seguente punto 1.5.2.7:

«1.5.2.7. Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di eventuali trattamenti applicati e, in particolare, dell'identificazione degli animali trattati, della data del trattamento, della diagnosi, della posologia, del nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, della prescrizione per le cure veterinarie, nonché del periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali come biologici.»;

f) è inserito il seguente punto 1.7.12:

«1.7.12. Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di eventuali operazioni specifiche effettuate, nonché le motivazioni dell'applicazione dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10. Per quanto riguarda gli animali che lasciano l'azienda, si registrano, se del caso, i dati seguenti: età, numero degli animali, peso degli animali da macello, adeguata identificazione (per singolo animale o per gruppo/patrimonio/arnia), data di partenza e destinazione.»;

g) al punto 1.9.4.4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procede a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto è lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione. L'operatore tiene registrazioni o conserva i documenti giustificativi dell'applicazione di tale periodo. Tali requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno.»;

h) è inserito il seguente punto 1.9.6.6:

«1.9.6.6. Obblighi di tenuta delle registrazioni

Gli operatori conservano una mappa su scala adeguata o le coordinate geografiche dell'ubicazione delle arnie, da fornire all'autorità di controllo o all'organismo di controllo per dimostrare che le aree accessibili alle colonie soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: nome del prodotto usato, date, quantità e arnie in cui il prodotto è usato.

Unitamente all'identificazione delle arnie nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario, nonché il periodo dello spostamento.

Tutte le misure applicate sono annotate nel registro dell'apiario, compresa l'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura. Sono registrate anche la quantità e le date della raccolta di miele.»;

3. La parte III è così modificata:

a) è inserito il seguente punto 1.11:

«1.11. Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione per gli animali di acquacoltura, ottenute ai sensi del punto 3.1.2.1, lettere d) ed e).»;

b) al punto 2.2.2, lettera c), è aggiunta la seguente frase:


«Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto e la quantità applicata con informazioni su lotti/vasche/bacini interessati.»;

c) al punto 2.3.2 è aggiunta la seguente frase:


«Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto e la quantità applicata con informazioni su lotti/vasche/bacini interessati.»;

d) è inserito il seguente punto 3.1.2.4:

«3.1.2.4. Gli operatori tengono registrazioni dell'origine degli animali, in modo da identificare gli animali/i gruppi di animali, la data di arrivo e il tipo di specie, le quantità, la qualifica di prodotto biologico o non biologico e il periodo di conversione.»;




- e) è inserito il seguente punto 3.1.3.5:
- «3.1.3.5. Gli operatori tengono registrazioni degli specifici regimi di alimentazione, con particolare riguardo per il nome e la quantità del mangime e l'uso di mangimi aggiuntivi, nonché per i rispettivi animali/gruppi di animali alimentati.»
- f) è inserito il seguente punto 3.1.4.3:
- «3.1.4.3. Registrazione della profilassi
- Gli operatori tengono registrazioni delle misure di profilassi applicate, fornendo dettagli sul fermo degli impianti, la pulizia e il trattamento delle acque, nonché su eventuali trattamenti veterinari e altre cure antiparassitarie applicati, e in particolare su data del trattamento, diagnosi, posologia, nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, prescrizione per le cure veterinarie, nonché sul periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti di acquacoltura come biologici.»
- g) al punto 3.1.5.3 è aggiunto il seguente comma:
- «Gli operatori tengono registrazioni delle misure di monitoraggio e manutenzione riguardanti il benessere degli animali e la qualità dell'acqua. Nel caso di fertilizzazione di stagni e laghi, gli operatori tengono registrazioni dell'applicazione di concimi e ammendanti, comprendenti la data di applicazione, il nome del prodotto, la quantità applicata e l'ubicazione dell'applicazione in questione.»
- h) al punto 3.1.6.5 è aggiunto il seguente comma:
- «Gli operatori tengono registrazioni di tali usi, indicando se sono state applicate ai sensi delle lettere a), b) o c).»
4. la parte IV è così modificata:
- a) al punto 1.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure;»
- b) è inserito il seguente punto 1.7:
- «1.7. Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti le autorizzazioni per l'utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati ai sensi dell'articolo 25, se hanno ottenuto o utilizzato tali autorizzazioni.»
- c) al punto 2.2.3 è aggiunta la seguente frase:
- «Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso.»
- d) è inserito il seguente punto 2.3:
- «2.3. Gli operatori tengono registrazioni di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di alimenti. In caso di produzione di prodotti composti, la composizione/formula completa, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione, è tenuta a disposizione dell'autorità competente o dell'organismo di controllo.»
5. la parte V è così modificata:
- a) al punto 1.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure;»
- b) al punto 2.4 è aggiunta la seguente frase:
- «Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso.»
- c) è inserito il seguente punto 2.5:
- «2.5. Gli operatori tengono registrazioni di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di mangimi. In caso di produzione di prodotti composti, la composizione/formula completa, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione, è tenuta a disposizione dell'autorità competente o dell'organismo di controllo.»



6. nella parte VI è inserito il seguente punto 2.3:
 - «2.3. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di eventuali prodotti e sostanze utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché, se del caso, l'ubicazione dell'uso.»;
7. nella parte VII è inserito il seguente punto 1.5:
 - «1.5. Gli operatori tengono registrazioni di eventuali prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di lieviti nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso.».

21CE2563



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1692 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2021

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui esse provengano da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono, in particolare, gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è rispettivamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il 6 settembre 2021 il Botswana ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il focolaio, localizzato nel distretto di Kgatleng di tale paese terzo, è stato confermato il 27 agosto 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



- (6) Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato V, parte 1, all'allegato XIV, parte 1, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.
- (7) Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato. È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne di ratiti.
- (8) Le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle nell'allegato V, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, e nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) nell'allegato V, parte 1, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:


«BW Botswana	BW-0	Ratti riproduttori e ratti da reddito	BPR	P1	C	27.8.2021	
		Pulcini di un giorno di ratti	DOR	P1	C	27.8.2021	
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di ratti	HER	P1	C	27.8.2021*;	

2) nell'allegato XIV, parte 1, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW Botswana	BW-0	Carni fresche di ratti	RAT	P1	C	27.8.2021*;
-----------------	------	------------------------	-----	----	---	-------------

3) nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW Botswana	BW-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	D	Non autorizzato	MPST».



DECISIONE (PESC) 2021/1693 DEL CONSIGLIO
del 21 settembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2018/2010 a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2010 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2018/2010 prevede un periodo di trentasei mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 di tale decisione, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3 di tale decisione.
- (3) L'Organizzazione degli Stati americani (OAS) ha chiesto una proroga di cinque mesi, fino al 31 maggio 2022, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/2010, per tenere conto del ritardo nell'attuazione delle attività del progetto a norma della decisione (PESC) 2018/2010 dovuto all'impatto della pandemia di COVID-19.
- (4) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/2010 fino al 31 maggio 2022 può essere realizzato senza conseguenze per quanto riguarda le risorse finanziarie.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2 della decisione (PESC) 2018/2010 è sostituito dal seguente:

- «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 maggio 2022.».


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 27).



DECISIONE (PESC) 2021/1694 DEL CONSIGLIO**del 21 settembre 2021****a sostegno dell'universalizzazione, dell'attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 («strategia globale dell'UE») mette in evidenza che l'Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.
- (2) La strategia globale dell'UE rileva che l'Unione appoggia con determinazione l'universalizzazione, la piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
- (3) Uno di tali strumenti, vale a dire la convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati («CCW»), disciplina l'uso nei conflitti armati di alcune armi convenzionali che si ritiene causino sofferenze eccessive ai combattenti o danni indiscriminati ai civili.
- (4) L'Unione intende contribuire all'universalizzazione, attuazione e rafforzamento della CCW affinché questa resti un elemento forte ed efficace del sistema multilaterale di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
- (5) La sesta conferenza di revisione della CCW, prevista per dicembre 2021, determinerà le priorità della CCW per i prossimi anni, nonché le strategie e i meccanismi per tradurre tali priorità in azione.
- (6) L'Unione intende contribuire all'efficace attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni della sesta conferenza di revisione della CCW,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'Unione sostiene i progetti seguenti:

- 1) Preparazione e seguito della sesta conferenza di revisione della CCW;
- 2) Sostegno all'universalizzazione della CCW;
- 3) Agevolazione delle discussioni su questioni inesplorate, emergenti e trasversali di rilevanza per la CCW.

Una descrizione dettagliata di tali progetti è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.



2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).

L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1 è pari a 1 603 517,64 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo finanziario di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'UNODA. Tale accordo stabilisce che l'UNODA deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in modo adeguato all'entità di tale contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà a tal fine e della data di conclusione di tale accordo.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa una valutazione che deve essere effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN



ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Progetto a sostegno dell'universalizzazione, dell'attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) — HR(2021) 124

MOTIVAZIONE E CONTESTO

La convenzione del 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW), meglio nota come «convenzione su certe armi convenzionali», è entrata in vigore il 2 dicembre 1983. Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della convenzione e dei protocolli allegati.

La CCW è uno strumento fondamentale del diritto internazionale umanitario, composto da una convenzione «ombrello» che definisce l'ambito di applicazione generale e le norme di funzionamento e da cinque protocolli allegati, ciascuno dei quali vieta o disciplina un tipo specifico di armi. Ciascun protocollo è anche uno strumento giuridico a sé stante con propri membri aderenti e, in alcuni casi, propri meccanismi di attuazione.

La convenzione si è dimostrata un meccanismo flessibile capace di affrontare un'ampia gamma di sfide emergenti nei mezzi e nei metodi di guerra, contribuendo in tal modo alla codificazione e al progressivo sviluppo del diritto internazionale umanitario (DIU). In particolare, tale flessibilità ha consentito alla convenzione di aggiungere nuovi protocolli — il protocollo IV sulle armi laser accecanti nel 1996 e il protocollo V relativo ai residui bellici esplosivi nel 2003 — ai tre protocolli originari adottati nel 1980. Nel 2001, inoltre, l'ambito di applicazione della convenzione e dei relativi protocolli è stato ampliato per essere applicato ai conflitti armati non internazionali. Oltre a ciò, in seno a un gruppo di esperti governativi sono state discusse varie questioni non contemplate dai protocolli, fra cui recentemente le tecnologie emergenti nel settore dei sistemi di armi letali autonomi (SALA).

1. PROGETTI

1.1. Progetto 1: preparazione e seguito della sesta conferenza di revisione

1.1.1. Finalità del progetto

La sesta conferenza di revisione della CCW, prevista per dicembre 2021, offre alle alte parti contraenti l'opportunità di effettuare un riesame globale del funzionamento e dello status della convenzione e dei relativi protocolli, nonché di valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle decisioni recenti. Le alte parti contraenti dovrebbero inoltre definire le priorità della convenzione per i prossimi anni, come pure le strategie e i meccanismi per tradurre tali priorità in azioni. Molti ritengono che il 2021 sia un momento cruciale per determinare la via da seguire per la CCW.

Il numero limitato di giorni assegnati alla riunione del comitato preparatorio e alla conferenza stessa, l'ampia gamma di questioni inerenti alla convenzione che potrebbero essere affrontate dalla conferenza, unitamente al fatto che la pandemia di COVID-19 ha inciso sulla possibilità di condurre il consueto processo di consultazione in preparazione di una tappa così importante per una conferenza di revisione, sono tutti aspetti che sottolineano la necessità di integrare il processo formale con un sostegno al considerevole lavoro di preparazione della conferenza. Inoltre, la varietà dei settori coinvolti nel garantire il rispetto dell'attuazione della CCW (militare, umanitario, diplomatico, scientifico) rende non solo auspicabili, ma anche necessari ai fini di una conferenza di revisione significativa i dialoghi multilaterali fra i soggetti interessati che apportano le competenze tecniche a livello nazionale e regionale prima della conferenza.



Al fine di mantenere lo slancio per una preparazione sostanziale della sesta conferenza di revisione, il presente pilastro mira, in stretto coordinamento con i funzionari incaricati della CCW a Ginevra, a fare il punto dei lavori intrapresi negli ultimi anni, compresa una valutazione dei progressi compiuti e delle questioni in sospeso. Le attività in questo senso aiuterebbero le alte parti contraenti a: i) acquisire una conoscenza aggiornata degli sviluppi rilevanti per la convenzione e ciascuno dei relativi protocolli; ii) individuare le lacune e le sfide nell'attuazione della CCW e le modalità per affrontarle; iii) definire tempestivamente possibili temi che potrebbero essere presi in considerazione durante la conferenza di revisione; iv) elaborare le relative posizioni nazionali e regionali, nonché eventuali proposte da esaminare in sede di conferenza. L'obiettivo è massimizzare la possibilità di discussioni più informate e approfondite e, di conseguenza, di risultati sostanziali in occasione della sesta conferenza di revisione.

La conferenza di revisione è altresì un'occasione per valutare e sviluppare ulteriormente gli strumenti, le fonti d'informazione e i meccanismi esistenti per l'attuazione della CCW, quali le relazioni annuali nazionali sulla convenzione in generale, sul protocollo II modificato e sul protocollo V. Riconoscendo il valore delle informazioni fornite nelle relazioni sulle politiche e sulle azioni a livello nazionale, nonché sulla cooperazione e l'assistenza internazionali, la quinta conferenza di revisione del 2016 ha incaricato i presidenti delle riunioni annuali delle alte parti contraenti di incoraggiare l'aumento dei tassi di stesura delle relazioni. Tuttavia, i tassi restano generalmente inferiori al 60 %, mentre rimane in sospeso un'analisi sistematica e qualitativa delle relazioni. Un altro esempio è la strategia tesa a promuovere l'assistenza tecnica internazionale e a rafforzare le capacità nazionali di contrasto alle minacce degli ordigni esplosivi improvvisati (IED). Ne fanno parte il questionario volontario del 2015, la cui versione riveduta sarà presentata nel 2021, e la dichiarazione sugli IED del 2016, incentrata su prevenzione, scambio di informazioni, attenuazione delle minacce e educazione ai rischi.

A seguito della conferenza di revisione si terranno discussioni per elaborare, in stretto coordinamento con i funzionari incaricati della CCW, strategie e azioni di follow-up per attuare le decisioni adottate nel corso della conferenza. Tali discussioni cercheranno di sostenere le alte parti contraenti nell'individuazione di modalità pratiche per monitorare gli sforzi di attuazione a livello nazionale e regionale per il periodo di cinque anni fino alla settima conferenza di revisione.


1.1.2. Risultati attesi del progetto

- a) Dialoghi multilaterali fra i soggetti interessati al fine di condividere un'ampia gamma di opinioni sul rispetto della CCW.
- b) Comune comprensione tra le alte parti contraenti dei settori prioritari per la preparazione della conferenza di revisione.
- c) Accresciuta consapevolezza e un maggior numero di contributi degli esperti nazionali della CCW.
- d) Maggiore comprensione da parte dei delegati della CCW delle problematiche legate all'attuazione a livello nazionale e regionale e dei modi per affrontare tali difficoltà.
- e) Opportunità per le alte parti contraenti di elaborare e chiarire proposte da presentare in occasione della sesta conferenza di revisione.
- f) Sostegno ai funzionari incaricati nella preparazione sostanziale della sesta conferenza di revisione e nell'attuazione delle decisioni della conferenza.

1.1.3. Descrizione del progetto

Prima e dopo la sesta conferenza di revisione si terranno fino a quattro riunioni tematiche riguardanti:

- i) questioni già discusse nell'ultima conferenza di revisione del 2016 che richiedono ulteriore analisi;
- ii) recenti sviluppi rilevanti per gli articoli principali e i cinque protocolli della CCW;
- iii) opzioni per aiutare i funzionari incaricati nell'attuazione delle decisioni adottate durante la sesta conferenza.



Il tema principale di ciascuna riunione sarà stabilito tramite consultazioni preliminari tra i funzionari incaricati della CCW e le alte parti contraenti. Le riunioni avranno lo scopo di facilitare il dialogo tra le alte parti contraenti. Includeranno presentazioni di esperti e offriranno ai rappresentanti di diversi settori, tra cui il governo, la società civile e il mondo accademico, l'opportunità di scambiare opinioni. In particolare, le riunioni sulla seconda serie di tematiche aiuteranno le alte parti contraenti a prepararsi al riesame di ciascun articolo e protocollo della convenzione nel corso della conferenza di revisione. Più concretamente, alle alte parti contraenti saranno forniti gli elementi per determinare se un articolo della convenzione o i relativi protocolli possano beneficiare di un riesame più approfondito, di un'azione di follow-up o di una modifica, alla luce delle tendenze e delle sfide attuali. Dopo ogni riunione sarà redatta una sintesi delle discussioni.

Se si dispone di tempo sufficiente, prima della conferenza di revisione saranno organizzati seminari regionali o subregionali per consentire agli operatori nazionali di partecipare a discussioni di follow-up sugli elementi emersi nelle riunioni tematiche in gruppi più piccoli. Il pubblico destinatario sarà costituito da diplomatici, rappresentanti del settore della difesa e agenzie nazionali di azione antimine delle alte parti contraenti. Saranno invitati anche le organizzazioni regionali e gli Stati firmatari. Verrà inoltre presa in considerazione l'idea di una campagna d'informazione specifica rivolta alle alte parti contraenti che non hanno partecipato ai recenti processi della CCW, al fine di massimizzare l'inclusione di posizioni diverse e ottenere una migliore comprensione delle sfide cui fanno fronte tali Stati. I seminari mirano a promuovere intese comuni su questioni fondamentali e a condividere informazioni sugli sforzi intrapresi a livello nazionale e regionale per l'attuazione della CCW: tutto ciò può contribuire alla concettualizzazione di proposte da esaminare in occasione della conferenza di revisione ⁽¹⁾.

Inoltre, i seminari potrebbero aiutare le alte parti contraenti a valutare l'efficienza degli strumenti o delle guide per l'attuazione della CCW esistenti e a determinare la necessità di averne di nuovi per sostenere ulteriormente gli sforzi nazionali in tal senso, come, fra l'altro, uno scambio di informazioni più attivo tra gli Stati. Si possono ad esempio dedicare delle sessioni all'esame degli elementi comuni e delle tendenze evidenziati dalle relazioni annuali nazionali sul rispetto della CCW, del protocollo II modificato e del protocollo V, nonché allo studio di modalità per contribuire all'abbinamento tra gli Stati che necessitano di assistenza tecnica e quelli disposti a fornirla. Inoltre, le sessioni potrebbero esaminare l'efficacia e le eventuali lacune della strategia di contrasto agli IED nel quadro della CCW, sulla base dell'individuazione delle sfide in ambito di regolamentazione, preparazione e capacità di risposta alla minaccia degli IED a livello nazionale e regionale. A tale riguardo, il progetto cercherà di migliorare la sistematizzazione e la digitalizzazione delle informazioni standardizzate fornite nelle relazioni nazionali, il che può aumentare l'accessibilità delle informazioni e la trasparenza, nonché l'analisi e il processo decisionale basati sui dati.

1.2. Progetto 2: sostegno all'universalizzazione

1.2.1. Finalità del progetto

La CCW ha 125 alte parti contraenti e quattro Stati (Egitto, Nigeria, Sudan e Vietnam) che hanno firmato ma non ratificato la convenzione. Nonostante la sua adattabilità e la sua rilevanza per un'ampia serie di pressanti questioni globali, il tasso di universalizzazione della CCW è inferiore al 50 % in alcune regioni, il che limita la portata geografica di adesione alle sue norme e incide sull'inclusività e sulla diversità delle prospettive nelle principali discussioni.

Il piano d'azione per promuovere l'universalità della CCW adottato dalla terza conferenza di revisione è stato sostenuto con successo dall'azione comune 2007/528/PESC dell'UE del 23 luglio 2007, che ha portato all'aumento del numero delle alte parti contraenti della CCW da 100 nel 2006 a 110 nel 2009 ⁽²⁾. Nel corso della quinta conferenza di revisione del 2016, le alte parti contraenti della CCW hanno riconosciuto che l'universalizzazione è cruciale per il successo della convenzione e hanno chiesto ai funzionari incaricati di prendere in considerazione l'elaborazione di un nuovo piano d'azione (CCW/CONF.V/10). Il progetto mira ad aiutare gli Stati che non sono parti ad acquisire una comprensione più approfondita dello scopo e del funzionamento della convenzione, nonché dei vantaggi derivanti dall'adesione, e a incoraggiarli a partecipare

⁽¹⁾ Se le condizioni non consentono l'organizzazione di seminari regionali o subregionali prima della conferenza di revisione, essi saranno presi in considerazione come attività successive alla conferenza per dare seguito all'attuazione delle decisioni della stessa. Le conclusioni e i suggerimenti emersi dalle discussioni regionali saranno condivisi con i delegati a Ginevra per contribuire all'elaborazione da parte loro di un piano a tal fine.

⁽²⁾ Quattro Stati dell'Africa, due del Medio Oriente e del Mediterraneo, uno dell'Asia centrale, uno dell'America latina e dei Caraibi e due dell'Europa.



maggiormente alle riunioni della CCW e alle pertinenti attività. Esso intende analizzare le sfide per la promozione dell'universalità della convenzione e assistere i funzionari incaricati e gli Stati nella conduzione di campagne d'informazione in modo coordinato, continuativo e innovativo. Inoltre, il progetto prevede di ampliare e sostenere la rete di esperti e operatori a livello nazionale che continuerà a dialogare con la comunità della CCW al di là del ciclo di progetto. In tal modo potrà fare opera di sensibilizzazione e divulgazione sulla CCW nei consessi regionali e nazionali, sfruttando fra l'altro ogni opportunità di adesione alla convenzione di Stati che non sono alte parti contraenti. A sua volta, tale rete amplierà la rosa di relatori da cui attingere per le riunioni di esperti della CCW.

Dato che al momento di aderire alla convenzione gli Stati debbono acconsentire ad essere vincolati da almeno due dei protocolli e questo fa sì che i membri aderenti a ciascun protocollo siano diversi, il progetto sosterrà anche l'universalizzazione dei protocolli della convenzione ⁽³⁾.

1.2.2. Risultati attesi del progetto

- a) Contributo alla definizione di un approccio strategico all'universalizzazione, coordinato tra i funzionari incaricati e le alte parti contraenti.
- b) Maggiore comprensione della CCW da parte delle autorità e degli esperti nazionali competenti.
- c) Creazione di una rete di esperti e operatori per proseguire l'impegno nel quadro degli sforzi di universalizzazione e attuazione della CCW a livello nazionale o regionale.
- d) Un maggior numero di Stati che non sono alte parti contraenti impegnati ad aderire alla CCW e a partecipare alle sue attività.
- e) Adesione alla CCW e ai relativi protocolli più equilibrata dal punto di vista geografico.
- f) Sviluppo di elementi da sottoporre all'esame dei funzionari incaricati in vista dell'eventuale elaborazione di un piano d'azione aggiornato sull'universalizzazione.

1.2.3. Descrizione del progetto

Si terranno fino a sei seminari subregionali sull'universalizzazione. Conformemente all'ultimo piano d'azione sull'universalizzazione ⁽⁴⁾, saranno considerati prioritari gli Stati che non sono parti colpiti dal problema delle mine e dei residui bellici esplosivi e le regioni con bassi livelli di adesione, come suggerito di seguito:

Regione	Subregioni interessate
Africa	Tutte
Asia e Pacifico	Sud-est asiatico Pacifico
Europa orientale	Caucaso
America latina e Caraibi	Caraibi

La durata e il contenuto dei seminari saranno adattati ai contesti, alle priorità e alle capacità subregionali, compreso l'impatto dei diversi tipi di armi rientranti nell'ambito di competenza della CCW. Il progetto sarà attuato in stretto coordinamento con i tre centri regionali dell'UNODA in Africa, in Asia e nel Pacifico e in America latina e nei Caraibi.

Data l'importanza delle competenze militari e dell'azione umanitaria ai fini dell'attuazione della convenzione, saranno invitati non solo esperti di politica diplomatica, ma anche rappresentanti del settore della difesa e delle agenzie nazionali di sminamento e di lotta agli esplosivi. I seminari cercheranno inoltre di coinvolgere le alte parti contraenti della CCW della rispettiva regione per consentire uno scambio tra pari, nonché rappresentanti delle organizzazioni regionali. Ove possibile, saranno invitati i funzionari incaricati della CCW e i delegati a Ginevra dei corrispondenti Stati non aderenti.

⁽³⁾ Protocollo I relativo alle schegge non individuabili (118 alte parti contraenti), protocollo II modificato sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni, modificato il 3 maggio 1996 (106 alte parti contraenti), protocollo III sul divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie (115 alte parti contraenti), protocollo IV sulle armi laser accecanti (109 alte parti contraenti) e protocollo V relativo ai residui bellici esplosivi (96 alte parti contraenti). Il protocollo II originario adottato nel 1980 è ancora in vigore con 95 alte parti contraenti, alcune delle quali non hanno aderito alla versione modificata.

⁽⁴⁾ Piano d'azione accelerato sull'universalizzazione della convenzione e dei protocolli allegati (CCW/CONF.IV/4/Add.1).



Per gli Stati che non sono alte parti contraenti che si mostrano interessati ad aderire alla CCW durante i seminari subregionali può essere organizzato un dialogo specifico per paese con un gruppo più ampio di soggetti interessati. Tutti i partecipanti ai seminari saranno inoltre ricontattati verso la fine del progetto per ottenere un riscontro ed esaminare i progressi compiuti.

Saranno poi organizzate discussioni in piccoli gruppi tra le alte parti contraenti di un determinato protocollo e le parti che hanno aderito alla convenzione ma non al protocollo in questione, in modo che le prime possano rispondere alle preoccupazioni e alle domande delle seconde in merito all'attuazione e al rispetto del protocollo a livello nazionale. L'obiettivo è promuovere l'universalità non solo della CCW nel suo complesso, ma anche dei protocolli.

Vari materiali educativi e divulgativi sulla CCW saranno raccolti o predisposti nonché resi disponibili sulla pagina dedicata del sito web dell'UNODA. Il progetto muoverà dal successo delle attività di universalizzazione condotte nel quadro dell'azione comune 2007/528/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 2007 volta a sostenere la CCW, nonché di iniziative analoghe intraprese da altre convenzioni sul disarmo con sede a Ginevra, e dagli insegnamenti appresi da tali esperienze.

1.3. Progetto 3: agevolazione delle discussioni su questioni inesplorate, emergenti e trasversali di rilevanza per la CCW

1.3.1. Finalità del progetto

Il progetto mira a individuare e discutere, in stretto coordinamento con i funzionari incaricati della CCW, questioni non sufficientemente esplorate, emergenti e trasversali di rilevanza per la convenzione a integrazione del processo formale. Le attività offriranno alle alte parti contraenti della CCW un forum informale, con sede a Ginevra, per esaminare tali questioni attraverso uno scambio multilaterale fra i soggetti interessati che porti a una migliore comprensione dei collegamenti tra le diverse questioni e garantisca la complementarità degli sforzi all'interno dei settori e tra di essi.

1.3.2. Risultati attesi del progetto

- a. Dialoghi multilaterali fra soggetti interessati globali e interregionali per dare seguito a questioni non sufficientemente esplorate durante le riunioni della CCW e in altri consessi.
- b. Elaborazione di risultati e documenti finali che illustrino le questioni sollevate e discusse e, se del caso, comprendano obiettivi e raccomandazioni per ulteriori azioni al fine di fornire un contributo sostanziale alle riunioni della CCW, in particolare alle riunioni di esperti.
- c. Creazione di una rete comprendente esperti, operatori, organizzazioni internazionali e regionali, mondo accademico, società civile, industria e giovani per avviare discussioni sulla CCW.
- d. Diffusione di iniziative, eventi e risultati analitici relativi alla CCW e ad essa pertinenti nell'ambito della suddetta rete e tra un pubblico più vasto.
- e. Promozione di una maggiore diversità di genere tra gli esperti che partecipano alle riunioni della CCW e alle relative discussioni.

1.3.3. Descrizione del progetto

È già possibile individuare una serie di attività, mentre altre emergeranno a seguito delle decisioni della sesta conferenza di revisione una volta che il progetto sarà stato avviato. Su queste premesse, il progetto individuerà questioni che attualmente sono ancora poco esplorate, ma meritano di essere ulteriormente analizzate e discusse. Sulla base di tale processo, si terrà una serie di tavole rotonde ibride e seminari/webinar animati dal mondo accademico e dall'industria, in cui esperti e operatori potranno discutere al fine di evidenziare ed esaminare ulteriormente tali questioni. Tra i suggerimenti tematici figurano, tra l'altro, l'evoluzione della convenzione, gli approcci innovativi per conseguire la finalità e gli obiettivi della convenzione e dei suoi protocolli, nonché la partecipazione significativa delle donne alle decisioni in materia di disarmo, politica e programmazione. In aggiunta, e nella misura del possibile, saranno organizzati eventi collaterali su tali temi a Ginevra a margine delle riunioni della CCW.



Saranno inoltre individuati gli attori chiave nei governi, nelle organizzazioni internazionali e regionali, nel mondo accademico, nella società civile, nei gruppi giovanili e nell'industria, come pure le loro iniziative esistenti e previste che potrebbero arricchire le deliberazioni sulla CCW, allo scopo di contribuire ai futuri sforzi di attuazione. Su tale base saranno raccolte e diffuse informazioni sui prossimi eventi e iniziative organizzati dagli attori chiave, nonché sui risultati e sulle conclusioni di studi e ricerche pertinenti per la CCW.

I risultati e gli esiti di tutte le attività svolte nell'ambito del progetto saranno raccolti, tradotti — ove possibile e ritenuto utile — e messi a disposizione del pubblico, anche per coinvolgere nuovi soggetti interessati in modo geograficamente e linguisticamente inclusivo. Infine, se possibile e opportuno, saranno progettate attività di follow-up, nel corso delle quali saranno consultati i principali soggetti interessati, quali attuali ed ex funzionari incaricati della CCW.

2. METODOLOGIA

Le attività del presente progetto saranno condotte principalmente online e i materiali saranno predisposti e distribuiti in formato digitale. Eccezioni degne di nota sono le attività per le quali la presenza fisica è possibile e non sostituibile con modalità remote, o per le quali un formato in presenza sarebbe più efficiente in termini di costi rispetto a quello virtuale. Inoltre, le sintesi delle riunioni tematiche e delle discussioni di esperti saranno raccolte e messe a disposizione delle alte parti contraenti della CCW e di altri soggetti interessati sul sito web del progetto.

3. RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'UNODA presenterà all'alto rappresentante e alla Commissione una relazione finanziaria e descrittiva finale contenente, tra l'altro, gli insegnamenti tratti, nonché una breve relazione con cadenza semestrale sui progressi compiuti.

4. DURATA

La durata proposta dell'attuazione del progetto è di 24 mesi.

5. VISIBILITÀ DELL'UE

Saranno adottate tutte le misure appropriate per pubblicizzare il fatto che le attività svolte sono state finanziate dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. La visibilità del contributo dell'Unione sarà garantita con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della presente decisione, nonché la conoscenza del sostegno dell'Unione alla presente decisione e dei risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dai progetti figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

6. AGENZIA ESECUTIVA

L'attuazione del presente progetto sarà affidata all'UNODA, conformemente all'accordo di contributo che dovrà essere concluso tra la Commissione europea e l'UNODA.

Il progetto sarà attuato in stretta cooperazione e coordinamento con i tre centri regionali dell'UNODA in Africa, in Asia e nel Pacifico e in America latina e nei Caraibi. Si cercheranno attivamente opportunità di attività congiunte o di follow-up con partner quali l'UNIDIR, il CICR e l'UNMAS e altre organizzazioni, se del caso, al fine di evitare duplicazioni, moltiplicare l'impatto di ogni sforzo e massimizzare la diffusione dei risultati.

21CE2566



DECISIONE (PESC) 2021/1695 DEL CONSIGLIO**del 21 settembre 2021****che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/615 ⁽¹⁾.
- (2) Il 29 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/906 ⁽²⁾, che ha modificato la decisione (PESC) 2019/615.
- (3) L'8 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/579 ⁽³⁾, che ha modificato la decisione (PESC) 2019/615.
- (4) La decisione (PESC) 2019/615 prevede un periodo di attuazione di 30 mesi, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per le attività di cui all'articolo 1 («periodo di attuazione»).
- (5) L'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) ha chiesto un'ulteriore proroga del periodo di attuazione fino al 15 gennaio 2022 a causa della crisi mondiale della COVID-19 e delle sue conseguenze sull'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/615.
- (6) Le attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/615 possono essere proseguite fino al 15 gennaio 2022 senza conseguenze sul piano delle risorse finanziarie.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/615,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


All'articolo 5 della decisione (PESC) 2019/615, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 15 gennaio 2022.».

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2019/615 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 105 del 16.4.2019, pag. 25).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/906 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/615, sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 36).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/579 del Consiglio, dell'8 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 21).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

21CE2567



REGOLAMENTO (UE) 2021/1696 DEL CONSIGLIO

del 21 Settembre 2021

che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 ("programma Pericles IV")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,


deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria ("programma Pericles IV") che si applica negli Stati membri in conformità dei trattati. L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo 133 non si applicano agli Stati membri con deroga.
- (2) Lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericles IV dovrebbero tuttavia essere uniformi in tutta l'Unione. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta ufficiale.
- (3) Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno nel settore politico pertinente e per consentire l'attuazione del programma Pericles IV a partire dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021,

⁽¹⁾ Approvazione del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV") (GU L 186 dell' 27.5.2021, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (UE) 2021/840 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti come definiti all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ^(¹).

I soggetti di tali Stati membri sono considerati ammissibili ai finanziamenti quando sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/840

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2021.

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1697 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2021****che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 7, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione può riconoscere le autorità di controllo e gli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici importati e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi.
- (2) Sulla scorta dell'esperienza acquisita dalla Commissione nella supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo che operano nei paesi terzi, e al fine di assicurare la solidità dei controlli effettuati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo e di garantire l'integrità dei prodotti biologici importati dai paesi terzi, occorre rafforzare la capacità delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di eseguire controlli efficaci sugli operatori che producono prodotti biologici nei paesi terzi. Per conseguire questo obiettivo dovrebbero essere introdotti criteri aggiuntivi per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.
- (3) In particolare, l'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 dispone che le autorità di controllo e gli organismi di controllo abbiano la capacità di eseguire controlli al fine di garantire che per i prodotti biologici e per i prodotti in conversione siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Poiché tali controlli sono essenziali per garantire il rispetto del regolamento (UE) 2018/848, non si dovrebbe autorizzare un'autorità di controllo o un organismo di controllo a delegare compiti di controllo. Tuttavia per concedere la necessaria flessibilità alle autorità di controllo o agli organismi di controllo, è opportuno che il campionamento non sia incluso nel divieto di delegare tali compiti.
- (4) In caso di violazioni gravi o ripetute riguardo alla certificazione degli operatori o ai controlli e agli interventi eseguiti dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, o quando l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non ha adottato azioni correttive appropriate e tempestive, la Commissione dovrebbe poter revocarne il riconoscimento. Nell'interesse della trasparenza, quindi, dovrebbero essere stabiliti criteri per la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.



- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.
- (6) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo sono riconosciuti in conformità del paragrafo 1, per il controllo dell'importazione delle categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, se soddisfano i seguenti criteri:

- a) sono legalmente stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo;
- b) hanno la capacità di eseguire controlli al fine di garantire che per i prodotti biologici e per i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c), e di cui al presente articolo, senza delegare compiti di controllo; ai fini del presente punto, i compiti di controllo eseguiti da persone che lavorano in virtù di un contratto individuale o di un accordo formale che le pone sotto il controllo gestionale e le procedure delle autorità di controllo o degli organismi di controllo incaricati, non sono considerati una delega, e il divieto di delegare compiti di controllo non si applica al campionamento;
- c) offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei loro compiti di controllo; in particolare, dispongono di procedure volte ad assicurare che il personale che esegue i controlli e altre azioni non presenti alcun conflitto di interessi, e che gli operatori non siano ispezionati dagli stessi ispettori per più di tre anni consecutivi;
- d) nel caso degli organismi di controllo, sono accreditati ai fini del loro riconoscimento conformemente al presente regolamento da un solo organismo di accreditamento secondo la norma armonizzata pertinente "Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- e) dispongono dell'esperienza, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie a svolgere compiti di controllo e di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto;
- f) hanno la capacità e la competenza per svolgere le loro attività di certificazione e di controllo in conformità dei requisiti del presente regolamento e in particolare del regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (*) per ogni tipo di operatore (singolo operatore o gruppo di operatori) in ogni paese terzo e per ogni categoria di prodotti per cui desiderano essere riconosciuti;
- g) hanno procedure e disposizioni per assicurare l'imparzialità, la qualità, la coerenza, l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli e di altre azioni da loro eseguite;
- h) dispongono di sufficiente personale qualificato ed esperto in modo che i controlli e altre azioni possano essere eseguiti efficacemente e in tempo utile;
- i) dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire controlli e altre azioni efficacemente e in tempo utile;
- j) dispongono di procedure tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere i propri compiti;
- k) hanno competenze, formazione e procedure interne adatte a svolgere controlli efficaci, comprese le ispezioni, sugli operatori, nonché sul sistema di controlli interni di un eventuale gruppo di operatori;



- l) il loro precedente riconoscimento per un paese terzo e/o per una categoria di prodotti specifici non è stato revocato conformemente al paragrafo 2 bis o il loro accreditamento non è stato revocato o sospeso da un organismo di accreditamento secondo le sue procedure di sospensione o di revoca stabilite conformemente alla norma internazionale pertinente, in particolare la norma 17011 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) — Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità, durante i 24 mesi precedenti:
- i) la loro domanda di riconoscimento per lo stesso paese terzo e/o per la stessa categoria di prodotti, tranne nel caso in cui il precedente riconoscimento sia stato revocato conformemente al paragrafo 2 bis, lettera k);
 - ii) la loro richiesta di estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento a un ulteriore paese terzo conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, tranne nel caso in cui il precedente riconoscimento sia stato revocato conformemente al paragrafo 2 bis, lettera k), del presente articolo;
 - iii) la loro richiesta di estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento a un'ulteriore categoria di prodotti conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1698;
- m) nel caso delle autorità di controllo, sono organi della pubblica amministrazione del paese terzo per il quale chiedono il riconoscimento;
- n) soddisfano gli obblighi procedurali di cui al capo I del regolamento delegato (UE) 2021/1698; e
- o) soddisfano gli eventuali criteri aggiuntivi che possono essere stabiliti in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7.

2 bis. La Commissione può revocare il riconoscimento di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo per un paese terzo e/o una categoria di prodotti specifici se:

- a) uno dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2 non è più soddisfatto;
- b) la Commissione non ha ricevuto la relazione annuale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 entro il termine specificato in tale articolo o le informazioni incluse nella relazione annuale sono incomplete, imprecise o non conformi ai requisiti stabiliti in tale regolamento;
- c) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non mette a disposizione o non comunica tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico di cui al paragrafo 4, al sistema di controllo da esso applicato, all'elenco aggiornato degli operatori o dei gruppi di operatori o ai prodotti biologici che rientrano nell'ambito di applicazione del suo riconoscimento;
- d) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non comunica alla Commissione entro 30 giorni di calendario le modifiche apportate al suo fascicolo tecnico di cui al paragrafo 4;
- e) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non fornisce le informazioni richieste dalla Commissione o da uno Stato membro entro i termini stabiliti, oppure le informazioni sono incomplete, imprecise o non conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2021/1698 e in un atto di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 8, oppure non collabora con la Commissione, in particolare durante le indagini su una non conformità;
- f) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non accetta un esame o un audit in loco avviato dalla Commissione;
- g) il risultato dell'esame o dell'audit in loco indica che vi è un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo oppure l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non è in grado di attuare tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione dopo l'esame o l'audit in loco, nella proposta di piano di azione presentata alla Commissione;
- h) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non adotta adeguate misure correttive in risposta alle non conformità e alle violazioni osservate entro un termine stabilito dalla Commissione in base alla gravità della situazione, che non può essere inferiore a 30 giorni di calendario;



- i) se un operatore cambia autorità di controllo o organismo di controllo, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non comunica alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo gli elementi pertinenti del fascicolo relativo ai controlli dell'operatore, compresa la documentazione scritta, entro un termine massimo di 30 giorni di calendario dopo aver ricevuto la richiesta di trasferimento dall'operatore o dalla nuova autorità di controllo o dal nuovo organismo di controllo;
- j) sussiste il rischio che il consumatore sia tratto in inganno quanto alla vera natura dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del riconoscimento; o
- k) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non ha certificato alcun operatore per 48 mesi consecutivi nel paese terzo per il quale è riconosciuto.

(*) Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2569



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1698 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2021**

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 3, e con l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione può riconoscere le autorità di controllo e gli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici importati e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi.
- (2) Al fine di garantire la parità di trattamento tra le autorità e gli organismi di controllo che presentano una domanda di riconoscimento alla Commissione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi procedurali da rispettare nel richiedere un primo riconoscimento o nel richiedere l'estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento già ottenuto a un paese terzo o a una categoria di prodotti aggiuntivi. In particolare, il presente regolamento dovrebbe specificare le informazioni da includere nel fascicolo tecnico che fa parte della domanda di riconoscimento.
- (3) Il capo VI del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce le disposizioni relative ai controlli degli operatori certificati e altri obblighi di tali operatori nell'Unione, non si applica agli operatori dei paesi terzi. Inoltre la produzione biologica nell'Unione è soggetta a controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali effettuati conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Al fine quindi di garantire un approccio coerente, il regolamento dovrebbe stabilire norme relative ai controlli sugli operatori dei paesi terzi eseguiti dalle autorità e dagli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 che siano simili alle pertinenti disposizioni del capo VI di tale regolamento e del regolamento (UE) 2017/625. Occorre inoltre stabilire disposizioni che trattino taluni aspetti dei controlli specifici della certificazione degli operatori dei paesi terzi, ad esempio per quanto riguarda la verifica delle partite destinate all'importazione nell'Unione.


⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).



- (4) Per quanto riguarda i gruppi di operatori, dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 risulta che le disposizioni di tale regolamento relative ai gruppi di operatori si applicano anche ai gruppi di operatori dei paesi terzi. È opportuno quindi chiarire che le disposizioni di cui agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2018/848 si applicano ai gruppi di operatori dei paesi terzi.
- (5) Per consentire alla Commissione di esercitare la sua supervisione sulle autorità di controllo e sugli organismi di controllo riconosciuti competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi, essi devono presentare alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sulle loro attività di controllo e sull'attuazione delle norme di produzione biologica. Il presente regolamento dovrebbe specificare le informazioni da includere in tale relazione annuale.
- (6) Ai fini dell'applicazione delle norme dettagliate di produzione sulla produzione di alghe e di animali d'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 2018/848 e in particolare all'allegato II di tale regolamento, è opportuno istituire alcune procedure per l'esecuzione di tali obblighi da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nei paesi terzi.
- (7) Le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero istituire procedure per assicurare lo scambio di informazioni tra loro e la Commissione e con altre autorità di controllo e organismi di controllo, con l'organismo di accreditamento e con gli Stati membri. Tale comunicazione dovrebbe avvenire tramite un sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione, che permette lo scambio elettronico di documenti e informazioni.
- (8) Oltre alle norme sulle non conformità di cui al regolamento (UE) 2018/848, occorre prevedere lo svolgimento di indagini su casi sospetti e accertati di non conformità e stabilire gli obblighi a tale riguardo, compresa la necessità di elaborare un catalogo di misure.
- (9) Dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 si evince che le disposizioni relative alle misure precauzionali e alle misure da adottare in caso di non conformità sospetta o accertata contenute in tale regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso si applicano ai paesi terzi. È opportuno quindi stabilire le regole necessarie per quanto riguarda i paesi terzi e la loro situazione specifica.
- (10) Il capo III del regolamento (UE) 2018/848, e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, stabiliscono norme sul periodo di conversione e sul riconoscimento retroattivo di periodi precedenti. La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. Il periodo di conversione richiesto inizia non prima che l'operatore interessato abbia comunicato l'attività all'autorità di controllo o all'organismo di controllo. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, un periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione. Si dovrebbero specificare i documenti che gli operatori dei paesi terzi devono presentare all'autorità o all'organismo di controllo ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente.
- (11) È inoltre necessario stabilire alcuni obblighi di comunicazione per quanto riguarda le norme generali di produzione, nonché determinate deroghe o autorizzazioni specifiche in conformità del regolamento (UE) 2018/848.
- (12) Per analogia con le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione ⁽ⁱ⁾ per quanto riguarda gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe specificare le condizioni alle quali può essere concessa la deroga per le circostanze calamitose che si verificano nei paesi terzi, e il ruolo e gli obblighi dell'autorità o dell'organismo di controllo a tale riguardo.

⁽ⁱ⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).



- (13) Le norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 si riferiscono a determinati compiti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri. Poiché tali norme si applicano per analogia alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici importati e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi, è opportuno chiarire che determinati riferimenti alle autorità competenti o agli Stati membri dovrebbero essere letti come riferimenti alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.
- (14) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I


OBBLIGHI PROCEDURALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AUTORITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 1

Obblighi di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/848

1. Un'autorità di controllo o un organismo di controllo presenta la domanda di riconoscimento di cui all'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 utilizzando il modello messo a disposizione dalla Commissione. Solo le richieste complete saranno prese in considerazione.
2. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 contiene le informazioni seguenti in una delle lingue ufficiali dell'Unione:
 - a) le informazioni seguenti sull'autorità o sull'organismo di controllo:
 - i) nome;
 - ii) indirizzo per la corrispondenza;
 - iii) numero telefonico;
 - iv) punto di contatto email;
 - v) per gli organismi di controllo, il nome del loro organismo di accreditamento;
 - b) una panoramica delle attività previste dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, compresa un'indicazione dei prodotti biologici, con i relativi codici della nomenclatura combinata (NC) conformemente al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*), distribuiti per categoria di prodotti come stabilito all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, che sono destinati ad essere importati nell'Unione conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 nel primo anno di attività successivo al riconoscimento da parte della Commissione;
 - c) una descrizione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo per quanto riguarda:
 - i) la sua struttura e dimensione;
 - ii) il suo sistema di gestione delle tecnologie dell'informazione (IT);
 - iii) le sue eventuali filiali;
 - iv) il suo tipo di attività, comprese le eventuali attività delegate;
 - v) il suo organigramma;
 - vi) la sua gestione della qualità;
 - d) le procedure di certificazione, in particolare per la concessione o il rifiuto, la sospensione o la revoca del certificato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848;

(*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



- e) la traduzione delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento in lingue comprensibili per gli operatori incaricati dei paesi terzi per i quali l'autorità di controllo o l'organismo di controllo chiede il riconoscimento;
 - f) i documenti che dimostrano che i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 sono soddisfatti, in particolare una copia del certificato di accreditamento, rilasciato dall'organismo di accreditamento, che riguarda tutte le categorie di prodotti per i quali è richiesto il riconoscimento;
 - g) le procedure che descrivono in dettaglio il funzionamento e l'attuazione delle misure di controllo, da istituire conformemente al presente regolamento, comprese, se del caso, le specificità dei controlli per il gruppo di operatori;
 - h) un catalogo delle misure da adottare in caso di non conformità accertata, come previsto dall'articolo 22 del presente regolamento;
 - i) una copia della relazione di valutazione più recente di cui all'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848, redatta dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente, contenente le informazioni di cui all'allegato I, parte A, del presente regolamento, compresa una relazione di un audit in affiancamento effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda di riconoscimento, e che fornisca le garanzie seguenti:
 - i) che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo è stato valutato in modo soddisfacente in merito alla sua capacità di garantire che i prodotti importati da paesi terzi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), lettera b), punto i), e lettera c), e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848;
 - ii) che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha la capacità e le competenze per attuare efficacemente gli obblighi di controllo e soddisfare i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento, in ciascun paese terzo per il quale richiede il riconoscimento;
 - j) la prova che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha notificato le proprie attività alle autorità competenti del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;
 - k) l'indirizzo di un sito web, con un contenuto disponibile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione e comprensibile anche per gli operatori incaricati, in cui è possibile reperire l'elenco di cui all'articolo 17, lettera a), del presente regolamento;
 - l) l'impegno dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo a consentire l'accesso a tutti i suoi uffici e impianti a esperti indipendenti designati dalla Commissione e a tenere a disposizione e a comunicare tutte le informazioni relative alle proprie attività di controllo nel paese terzo interessato;
 - m) una dichiarazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di non essere stato oggetto di revoca da parte della Commissione, o di revoca o sospensione da parte di un organismo di accreditamento, nei 24 mesi precedenti la domanda di riconoscimento per il paese terzo e/o la categoria di prodotti per cui chiede il riconoscimento. Questo requisito non si applica in caso di revoca ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 bis, lettera k), del regolamento (UE) 2018/848;
 - n) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo o dall'organismo di accreditamento.
3. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo fornisce qualsiasi ulteriore informazione richiesta dalla Commissione ai fini del suo riconoscimento.
4. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2 o 3 siano incomplete, obsolete o insoddisfacenti, essa spinge la richiesta di riconoscimento.

Articolo 2

Estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento

Un'autorità di controllo o un organismo di controllo riconosciuto a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 può presentare una domanda di estensione dell'ambito di applicazione del suo riconoscimento a un ulteriore paese terzo o a un'ulteriore categoria di prodotti, utilizzando il modello messo a disposizione dalla Commissione.



La richiesta di estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento consiste in un aggiornamento delle parti pertinenti del fascicolo tecnico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con le opportune informazioni sul paese terzo aggiuntivo o sulla categoria aggiuntiva di prodotti oggetto dell'estensione dell'ambito di applicazione.

CAPO II

SUPERVISIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE


Articolo 3

Requisiti generali per la supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

1. Le attività di supervisione della Commissione nei confronti delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 si concentrano sulla valutazione delle prestazioni operative delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, tenendo conto dei risultati del lavoro degli organismi di accreditamento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.
2. L'intensità e la frequenza delle attività di supervisione svolte dalla Commissione sono adattate in funzione del rischio di non conformità a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848.
3. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 mantengono la capacità di soddisfare le condizioni e i criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), lettera b), punto i), e lettera c), e all'articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento, indicati nel fascicolo tecnico al momento del loro riconoscimento. Essi mantengono inoltre la capacità e le competenze di attuare gli obblighi, le condizioni e le misure di controllo di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento.

A tal fine essi dimostrano:

- a) di aver effettivamente realizzato le proprie attività secondo le condizioni e i criteri di cui al primo comma; e
 - b) la conformità delle loro procedure operative e l'efficacia delle loro misure di controllo.
4. Ai fini della relazione annuale, gli organismi di controllo assicurano che gli audit in affiancamento siano effettuati conformemente all'allegato I, parte B, sezioni 1 e 2, del presente regolamento e alle norme seguenti:
- a) l'intervallo tra due audit in affiancamento non deve superare i quattro anni;
 - b) il numero di audit in affiancamento effettuati per la prima richiesta di riconoscimento non è preso in considerazione ai fini del calcolo del numero totale di audit in affiancamento da effettuare durante i quattro anni di cui alla lettera a);
 - c) è effettuato un audit in affiancamento supplementare:
 - i) ogni due anni nei paesi terzi in cui è prodotto o trasformato il prodotto ad alto rischio di cui all'articolo 8;
 - ii) per ogni 10 paesi terzi riconosciuti. Tale audit in affiancamento supplementare è effettuato entro quattro anni;
 - d) ulteriori audit in affiancamento sono eseguiti su richiesta della Commissione o dell'organismo di accreditamento sulla base di un'analisi dei rischi, in particolare dei fattori seguenti:
 - i) il numero di ispettori;
 - ii) il numero di operatori;
 - iii) il tipo di attività svolte dagli operatori;
 - iv) il numero di audit in affiancamento effettuati dall'organismo di accreditamento;
 - v) le irregolarità riguardanti gli organismi di controllo;



- vi) il numero di gruppi di operatori certificati e la loro dimensione;
- vii) i risultati critici per gli organismi di controllo o per l'ispettore o gli ispettori specifici;
- viii) la natura dei prodotti e il rischio di frode;
- ix) feedback della Commissione basato sulla relazione annuale precedente dell'organismo di controllo;
- x) sospetti di frode da parte degli operatori.
- xi) il volume dei prodotti importati da un paese terzo nell'Unione e l'attività dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo in paesi terzi riconosciuti.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo presentano, su richiesta della Commissione, la documentazione relativa alla loro procedura di analisi dei rischi.

6. Ai fini della supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione, quest'ultima può essere assistita da due Stati membri che fungono da correlatori per l'esame dei fascicoli tecnici presentati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo ai fini del primo riconoscimento o dell'estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento, per la gestione e la revisione dell'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti e per la valutazione delle prestazioni operative, comprese le relazioni annuali, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.

7. La Commissione può ripartire le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica.

Articolo 4

Relazione annuale

Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorità di controllo o l'organismo di controllo presenta una relazione annuale alla Commissione.

Tale relazione annuale illustra le attività dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo nell'anno precedente, conformemente all'allegato II.

Essa è presentata in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese se la lingua ufficiale scelta non è l'inglese.

Articolo 5

Esami e audit in loco

1. La Commissione organizza regolarmente esami e/o audit in loco basati sul rischio delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per valutare la qualità e l'efficacia dei controlli eseguiti da ciascuna autorità di controllo o organismo di controllo. Tali esami e audit possono essere coordinati con l'organismo di accreditamento competente. Durante gli esami e gli audit in loco la Commissione può essere accompagnata da esperti indipendenti.

2. La Commissione può richiedere, eventualmente, ulteriori informazioni, compresa la presentazione di una o più relazioni ad hoc di esame in loco redatte da esperti indipendenti da essa designati.

3. Gli esami e gli audit in loco possono prevedere:

- a) una visita agli uffici o ai locali delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, dei loro servizi esternalizzati e degli operatori o gruppi di operatori sotto il loro controllo, nell'Unione e nei paesi terzi;
- b) un esame dei documenti pertinenti che descrivono la struttura, il funzionamento e la gestione della qualità delle autorità di controllo o degli organismi di controllo;
- c) un esame documentale dei fascicoli del personale, comprese le prove delle loro competenze, i registri relativi alla formazione, le dichiarazioni di conflitto di interessi e i registri di valutazione e supervisione del personale;



- d) un controllo dei fascicoli degli operatori o dei gruppi di operatori per verificare il trattamento delle non conformità e dei reclami, la frequenza minima di controllo, l'utilizzo di un approccio basato sul rischio nella conduzione delle ispezioni, la realizzazione di visite di follow-up e di visite senza preavviso, la politica di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi di controllo e autorità di controllo;
- e) un audit di controllo, che è l'ispezione di operatori o gruppi di operatori per verificare il rispetto delle procedure standard di controllo e di valutazione dei rischi dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e per verificare la sua efficacia, tenendo conto dell'evoluzione della situazione degli operatori dall'ultima ispezione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
- f) un audit in affiancamento, che è la valutazione della prestazione dell'ispezione fisica in loco effettuata da un ispettore dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo.

Articolo 6

Controlli di tracciabilità

La Commissione può eseguire controlli di tracciabilità su prodotti o partite che rientrano nell'ambito di applicazione del riconoscimento di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.

Per rintracciare gli ingredienti o le fasi di produzione di un prodotto biologico, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità competenti o alle autorità di controllo o agli organismi di controllo coinvolti nel controllo dei prodotti che rientrano nella loro supervisione.

La Commissione può effettuare controlli di tracciabilità sulla base della valutazione annuale dei rischi da essa effettuata, dei reclami pervenuti alla Commissione o agli Stati membri, o in modo casuale.

La Commissione esegue i controlli di tracciabilità secondo un calendario da essa definito, che viene comunicato in tempo utile alle autorità competenti, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo interessati.

Articolo 7


Richiesta ad hoc della Commissione

La Commissione può, in qualsiasi momento, partendo da un'analisi sostanziale che ne dimostri la necessità, trasmettere richieste di informazioni ad hoc a un'autorità di controllo o a un organismo di controllo.

Articolo 8

Elenco dei prodotti ad alto rischio

Le autorità di controllo e gli organismi di controllo operanti in relazione a paesi terzi applicano le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 8, secondo comma, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento in relazione ai prodotti ad alto rischio provenienti dai paesi terzi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione.



CAPO III


CONTROLLI SU OPERATORI E GRUPPI DI OPERATORI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO*Articolo 9***Disposizioni generali**

1. I controlli effettuati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo per la verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848 da parte degli operatori e dei gruppi di operatori nei paesi terzi comprendono:

- a) la verifica dell'applicazione di misure preventive e precauzionali di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848, in ogni fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
- b) nei casi in cui l'azienda disponga di unità di produzione non biologica o in conversione, la verifica delle registrazioni e delle misure o procedure o soluzioni in atto per garantire la chiara ed efficace separazione tra unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, nonché tra i rispettivi prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze e i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica. Tale verifica comprende i controlli sugli appezzamenti per i quali un periodo precedente è stato riconosciuto retroattivamente come parte del periodo di conversione, e i controlli sulle unità di produzione non biologiche;
- c) nei casi in cui prodotti biologici, in conversione e non biologici sono raccolti simultaneamente dagli operatori, sono preparati o conservati nella stessa unità, nella stessa area o negli stessi locali di preparazione, o sono trasportati ad altri operatori o unità, la verifica delle registrazioni e delle misure, procedure o soluzioni in atto per garantire che le operazioni siano effettuate in maniera separata nello spazio o nel tempo, che sia effettuata una pulizia adeguata e che siano attuate misure volte a impedire la sostituzione dei prodotti, che i prodotti biologici e in conversione siano identificati in qualsiasi momento, che i prodotti biologici, in conversione e non biologici siano immagazzinati, prima e dopo le operazioni di preparazione, separatamente nello spazio o nel tempo tra loro, e che sia garantita la tracciabilità di ogni lotto proveniente dai singoli appezzamenti agricoli al centro di raccolta.

2. I controlli da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per la verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848 sono eseguiti periodicamente su tutti gli operatori e i gruppi di operatori nei paesi terzi, in base al rischio e con frequenza adeguata, durante l'intero processo in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione sulla base della probabilità di non conformità definita all'articolo 3, punto 57, del regolamento (UE) 2018/848, che è determinata tenendo conto degli elementi seguenti:

- a) il tipo, le dimensioni, compresi gli appezzamenti agricoli aggiunti di recente, e la struttura degli operatori e dei gruppi di operatori, nonché il numero di nuovi membri che si uniscono al gruppo di operatori;
- b) l'ubicazione e la complessità delle attività o delle operazioni degli operatori e dei gruppi di operatori;
- c) la durata del periodo di tempo in cui gli operatori e i gruppi di operatori si sono occupati di produzione, preparazione e distribuzione biologica;
- d) i risultati dei controlli effettuati conformemente al presente articolo, in particolare per quanto riguarda la conformità al regolamento (UE) 2018/848;
- e) nel caso di un gruppo di operatori, i risultati delle ispezioni interne eseguite secondo le procedure documentate del sistema di controlli interni del gruppo di operatori;
- f) se l'azienda dispone di unità di produzione non biologiche o in conversione;
- g) il tipo, la quantità e il valore dei prodotti;
- h) il rischio di commistione di prodotti o di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati;
- i) l'applicazione di deroghe o eccezioni alle norme da parte di operatori o gruppi di operatori;
- j) i punti critici per la non conformità in ogni fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
- k) le attività di appalto;



- l) se gli operatori o i gruppi di operatori hanno cambiato la loro autorità di controllo o l'organismo di controllo certificante;
- m) qualsiasi informazione che indichi la probabilità che i consumatori possano essere indotti in errore;
- n) qualsiasi informazione che possa indicare la non conformità al regolamento (UE) 2018/848.

3. L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione ⁽⁵⁾ e gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione ⁽⁶⁾ si applicano mutatis mutandis ai controlli relativi ai gruppi di operatori dei paesi terzi.

4. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo effettua una verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848 per tutti gli operatori e i gruppi di operatori almeno una volta all'anno. La verifica della conformità include un'ispezione fisica in loco.

5. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo si assicura di effettuare ogni anno almeno il 10 % dei controlli supplementari rispetto a quelli di cui al paragrafo 4. Di tutte le ispezioni fisiche in loco effettuate dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, almeno il 10 % è senza preavviso.

6. I controlli effettuati a titolo di follow-up di una non conformità sospetta o accertata non sono considerati come controlli supplementari di cui al paragrafo 5.

7. Ogni anno l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ispeziona nuovamente almeno il 5 % dei membri di un gruppo di operatori, ma non meno di 10 membri. Se il gruppo di operatori ha 10 membri o meno, tutti i membri sono ispezionati nuovamente.

8. L'ispezione fisica in loco e il campionamento sono effettuati dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo nei momenti più appropriati per verificare la conformità sui punti critici di controllo.

Per i prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo effettua almeno due ispezioni fisiche in loco all'anno di operatori o gruppi di operatori. Una di queste ispezioni fisiche in loco è senza preavviso.

9. Se gli operatori o i gruppi di operatori gestiscono più unità o locali di produzione, compresi centri di acquisto e di raccolta, tutte le unità o i locali di produzione, compresi i centri di acquisto e di raccolta, utilizzati per i prodotti non biologici sono anch'essi soggetti agli obblighi di controllo di cui al paragrafo 4.

10. Il rilascio o il rinnovo del certificato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 si basa sui risultati della verifica di conformità di cui al presente articolo.

Articolo 10


Controlli per la certificazione di operatori o gruppi di operatori

1. Prima di accettare di certificare operatori o gruppi di operatori, un'autorità di controllo o un organismo di controllo si assicura che gli operatori o i gruppi di operatori abbiano fornito quanto segue:


- a) un documento sotto forma di dichiarazione firmata, in cui sono indicati:
 - i) una descrizione dell'unità di produzione biologica e/o in conversione e, se del caso, delle unità di produzione non biologiche e delle attività da svolgere conformemente al regolamento (UE) 2018/848;

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 25).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6).



- ii) le misure pertinenti da adottare a livello dell'unità biologica e/o in conversione e/o dei locali e/o delle attività per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/848;
 - iii) le misure precauzionali da adottare per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da adottare in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione;
- b) una conferma che gli operatori o i gruppi di operatori non sono stati certificati da un altro organismo di controllo per attività svolte nello stesso paese terzo riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui gli operatori o i gruppi di operatori operino in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione;
- c) una conferma, da parte dei membri di un gruppo di operatori, di non essere stati certificati singolarmente per la stessa attività per un determinato prodotto coperto dalla certificazione del gruppo di operatori a cui appartengono;
- d) un impegno firmato con il quale gli operatori o i gruppi di operatori si impegnano a:
- i) concedere all'autorità di controllo o all'organismo di controllo l'accesso a tutte le parti di tutte le unità di produzione e a tutti i locali a fini di controllo, così come alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;
 - ii) fornire all'autorità o all'organismo di controllo ogni eventuale informazione utile ai fini dei controlli;
 - iii) presentare, su richiesta dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità;
 - iv) informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti;
 - v) accettare il trasferimento del fascicolo relativo ai controlli in caso di cambiamento dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di cinque anni, da parte dell'ultima autorità di controllo o dell'ultimo organismo di controllo;
 - vi) informare immediatamente l'autorità di controllo o l'organismo di controllo in caso di ritiro dalla produzione biologica;
 - vii) nel caso in cui gli appaltatori degli operatori o dei gruppi di operatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo o organismi di controllo differenti, accettare lo scambio di informazioni con tali autorità di controllo o organismi di controllo;
 - viii) svolgere le attività conformemente alle norme di produzione biologica;
 - ix) accettare l'applicazione delle misure correttive stabilite dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo in caso di non conformità.
2. Prima di certificare operatori o gruppi di operatori, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo verifica:
- a) che gli operatori o i gruppi di operatori siano conformi ai capi II, III e IV del regolamento (UE) 2018/848 e all'articolo 36 di tale regolamento. La verifica prevede almeno un'ispezione fisica in loco;
 - b) che, se gli operatori o i gruppi di operatori appaltano una qualsiasi delle loro attività a terzi, sia gli operatori o i gruppi di operatori sia i terzi a cui sono state appaltate tali attività siano stati certificati da autorità di controllo o da organismi di controllo riconosciuti che confermano la loro conformità ai capi II, III e IV e all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, a meno che gli operatori o i gruppi di operatori non informino l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente che essi rimangono responsabili per quanto riguarda la produzione biologica e che non hanno trasferito tale responsabilità all'appaltatore. In tali casi l'autorità di controllo o l'organismo di controllo verifica la conformità delle attività appaltate ai capi II, III e IV e all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, nel contesto delle attività di controllo che effettua sugli operatori o gruppi di operatori che hanno appaltato le loro attività.



3. Oltre a qualsiasi altro elemento che può essere considerato pertinente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, prima di certificare operatori o gruppi di operatori precedentemente certificati da un'altra autorità di controllo o organismo di controllo, la nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo valuta le informazioni seguenti che devono essere trasmesse dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo precedente:

- a) lo stato e la validità della certificazione, compresi i casi di riduzione dell'ambito di applicazione, di sospensione e di revoca come indicato nella norma ISO/IEC 17065 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
- b) relazioni di ispezioni eseguite nei tre anni precedenti;
- c) l'elenco delle non conformità e le misure messe in atto per porvi rimedio, e il fatto che tutte le non conformità sono state risolte;
- d) le deroghe concesse o le richieste di deroga in corso di trattamento da parte della precedente autorità di controllo o organismo di controllo;
- e) informazioni relative a qualsiasi controversia in corso rilevante per la certificazione degli operatori o dei gruppi di operatori.

Se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo precedente non trasmette le informazioni come richiesto nell'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo, o in caso di dubbi sulle informazioni trasmesse, la nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo non rilascia il certificato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 agli operatori o ai gruppi di operatori finché tale nuova autorità di controllo o nuovo organismo di controllo non abbia fugato i propri dubbi mediante altri mezzi di controllo.


4. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo non certifica operatori o gruppi di operatori cui è stato revocato il riconoscimento dalla loro precedente autorità di controllo o organismo di controllo negli ultimi due anni, a meno che il riconoscimento della precedente autorità di controllo o organismo di controllo sia stato revocato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2018/848 per il paese terzo e la categoria di prodotti specifici.

Articolo 11

Metodi e tecniche di controllo

1. I metodi e le tecniche di controllo applicati da un'autorità di controllo o da un organismo di controllo prevedono quanto segue:

- a) una verifica delle mappe o degli schizzi con i punti cardinali e la geolocalizzazione delle unità e dei locali di produzione da ispezionare fisicamente, forniti dagli operatori o dai gruppi di operatori, per controllare che siano aggiornati;
- b) un'ispezione, se del caso, di quanto segue:
 - i) unità di produzione, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il controllo dell'operatore o del gruppo di operatori;
 - ii) animali, vegetali e merci, compresi i semilavorati, le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o la cura degli animali, nonché le sostanze autorizzate per l'uso nella produzione biologica;
 - iii) tracciabilità, etichettatura, presentazione, pubblicità e materiali di imballaggio pertinenti;
- c) un esame dei documenti, dei registri di tracciabilità e di altri registri, pratiche e procedure pertinenti per la valutazione della conformità al regolamento (UE) 2018/848. Sono compresi i documenti che accompagnano gli alimenti, i mangimi e qualsiasi sostanza o materiale in entrata o in uscita da uno stabilimento;
- d) colloqui con gli operatori e con il loro personale;
- e) campionamento e analisi di laboratorio;
- f) esame del sistema di controllo che gli operatori e i gruppi di operatori hanno messo in atto, compresa una valutazione della sua efficacia;
- g) esame delle non conformità riscontrate durante le ispezioni precedenti e delle misure adottate dagli operatori o dai gruppi di operatori per porvi rimedio;
- h) qualsiasi altra attività necessaria per individuare casi di non conformità.




2. Il controllo fisico annuale in loco di cui all'articolo 9, paragrafo 4, comprende un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa degli operatori o dei gruppi di operatori, effettuato mediante verifiche dei documenti contabili e di qualsiasi altro elemento pertinente ritenuto necessario dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo.
3. Ai fini del controllo della tracciabilità e del controllo del bilancio della massa, la selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo oggetto di verifica si basa su una valutazione del rischio da parte dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo.
4. Oltre a qualsiasi altro elemento pertinente ritenuto necessario dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, il controllo della tracciabilità riguarda gli elementi seguenti, giustificati da documenti adeguati, compresa la contabilità di magazzino e finanziaria:
- il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto;
 - il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti;
 - il certificato del fornitore in conformità di un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848;
 - le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848;
 - l'identificazione adeguata del lotto;
 - nel caso di trasformatori, le informazioni necessarie per consentire la tracciabilità interna e garantire il carattere biologico degli ingredienti.
5. Il controllo del bilancio della massa riguarda gli elementi seguenti, giustificati da documenti adeguati, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria, se pertinenti:
- la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti;
 - la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati nei locali anche al momento dell'ispezione fisica in loco;
 - la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità degli operatori o dei gruppi di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di immagazzinaggio del destinatario;
 - nel caso di operatori o gruppi di operatori che acquistano o vendono i prodotti senza immagazzinarli o manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti;
 - la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente;
 - la resa stimata o effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso;
 - il numero e/o il peso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente;
 - ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
 - la produzione totale dell'azienda in termini di prodotti biologici e non biologici.

Articolo 12

Campionamento, metodi utilizzati per il campionamento e selezione dei laboratori per l'analisi dei campioni

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo preleva campioni da analizzare per individuare l'utilizzo di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione alle norme di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
2. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo effettua il campionamento su almeno il 5 % del numero di singoli operatori sotto il suo controllo. Per un gruppo di operatori, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo effettua il campionamento su almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo.



3. La selezione degli operatori o dei gruppi di operatori presso i quali devono essere prelevati i campioni si basa sulla valutazione del rischio, compresa la probabilità di non conformità alle norme di produzione biologica, tenendo conto di tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.
4. Oltre al tasso minimo di campionamento di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo preleva e analizza campioni in ogni caso in cui si sospetti l'utilizzo di prodotti e sostanze o tecniche non autorizzati per la produzione biologica, a meno che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo non ritenga che siano disponibili prove sufficienti senza campionamento.
5. Per i prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo preleva, oltre al tasso di campionamento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, almeno un campione sul campo della coltura ogni anno. Tale campione è prelevato dalle colture in campo, nel momento più opportuno per individuare l'uso potenziale di sostanze non autorizzate secondo la valutazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo. Per gli operatori che non coltivano colture, è prelevato un campione pertinente di materia prima in entrata o di prodotto intermedio o prodotto trasformato.
6. L'autorità di controllo e l'organismo di controllo si assicurano che i laboratori utilizzati siano conformi a quanto segue:
- siano laboratori accreditati che soddisfano i requisiti applicabili della norma ISO/IEC 17025 su «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura»;
 - i loro organismi di accreditamento siano firmatari dell'accordo di reciproco riconoscimento della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC);
 - abbiano una capacità sufficiente di analisi e test e possano garantire che i campioni siano sempre testati con i metodi pertinenti inclusi nell'ambito di applicazione del loro accreditamento;
 - per quanto riguarda l'analisi dei residui di pesticidi, siano accreditati per la spettrometria di gas e liquidi per essere in grado di coprire l'elenco dei residui di pesticidi monitorati nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione ⁽⁷⁾.
7. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo può delegare compiti di campionamento ad altre autorità di controllo o organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione o organismi accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 per la «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

Articolo 13

Procedure documentate di controllo

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo eseguono i controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori secondo procedure documentate.

Tali procedure documentate riguardano:

- una dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere;
- i compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale;
- la strategia, le procedure e la metodologia di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, comprese le analisi di laboratorio, i test e l'interpretazione e la valutazione dei risultati e le decisioni conseguenti;
- la cooperazione e la comunicazione con altre autorità di controllo, altri organismi di controllo e la Commissione;
- una procedura per valutare il rischio legato agli operatori o ai gruppi di operatori e per effettuare ispezioni fisiche in loco e campionamenti;

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).



- f) la verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;
 - g) qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il funzionamento efficace dei controlli, anche in relazione alla formazione degli ispettori e alla valutazione delle loro competenze;
 - h) per i gruppi di operatori, l'efficacia del sistema di controlli interni.
2. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo:
- a) adottano misure correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 1 rilevano carenze; e
 - b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Documentazione scritta dei controlli

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo elaborano la documentazione scritta di ogni controllo che effettuano per verificare la conformità al regolamento (UE) 2018/848. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo conservano tale documentazione per cinque anni a partire dal giorno della decisione sulla certificazione da parte dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo.

Essa comprende, in particolare:

- a) una descrizione dell'obiettivo dei controlli;
 - b) i metodi e le tecniche di controllo applicati;
 - c) l'esito dei controlli, in particolare i risultati della verifica degli elementi elencati agli articoli 11 e 12 del presente regolamento; e
 - d) le azioni che l'operatore o il gruppo di operatori interessati è tenuto a intraprendere a seguito dei controlli eseguiti dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo, con l'indicazione del termine per intraprendere le azioni.
2. La documentazione scritta è controfirmata dall'operatore o dal membro ispezionato del gruppo di operatori a titolo di conferma della ricezione di tale documentazione scritta. Una copia di tale documentazione è conservata dall'operatore o dal membro ispezionato del gruppo di operatori su supporto cartaceo o elettronico.

Articolo 15

Requisiti di controllo specifici per la produzione di alghe e di animali d'acquacoltura

1. Al fine di determinare l'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo garantisce che gli operatori o i gruppi di operatori che producono alghe o animali d'acquacoltura comunichino all'autorità di controllo o all'organismo di controllo l'attività in questione.
2. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che la produzione biologica di alghe o di animali d'acquacoltura avvenga in un luogo esente da rischi di contaminazione, conformemente all'allegato II, parte III, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo si assicura che siano state adottate adeguate misure di separazione in conformità del punto 1.2. di detta parte III.
3. Ai fini dell'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che la frazione vegetale dell'alimentazione è biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'acquacoltura biologica o da attività di pesca certificate come sostenibili, in linea con gli orientamenti della FAO del 2009 per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca provenienti da attività di cattura in mare.
4. Ai fini dell'allegato II, parte III, punto 3.1.4.2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura di disporre di informazioni su tutti i trattamenti e verifica che tali trattamenti siano effettuati conformemente ai requisiti di tale regolamento.



5. Ai fini dell'autorizzazione dell'uso di seme selvatico ai sensi dell'allegato II, parte III, punto 3.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo garantisce il rispetto delle lettere a), b) e c) di tale punto.

Articolo 16

Verifica delle partite destinate all'importazione nell'Unione

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente verifica la conformità al regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento delle partite destinate all'importazione nell'Unione. Tale verifica comprende controlli documentali sistematici e, se del caso in base a una valutazione del rischio, controlli fisici, prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

2. Ai fini del presente articolo, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente è:

- a) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo del produttore o del trasformatore del prodotto in questione; o
- b) se l'operatore o il gruppo di operatori che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore del prodotto, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione, quale definita all'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848.

L'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente è riconosciuto a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 per i prodotti interessati e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, eventualmente, in cui è stata effettuata l'ultima operazione ai fini della preparazione.

3. I controlli documentali di cui al paragrafo 1 mirano a verificare:

- a) la tracciabilità dei prodotti e degli ingredienti;
- b) che il volume dei prodotti inclusi nella partita sia in linea con i controlli del bilancio della massa dei rispettivi operatori o gruppi di operatori secondo la valutazione effettuata dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo;
- c) i documenti di trasporto pertinenti e i documenti commerciali (comprese le fatture) dei prodotti;
- d) in caso di prodotti trasformati, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti siano stati prodotti da operatori o gruppi di operatori certificati in un paese terzo da un'autorità di controllo o un organismo di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, o di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 o da un paese terzo riconosciuto a norma degli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2018/848, oppure siano stati prodotti e certificati nell'Unione a norma di tale regolamento.

Tali controlli documentali si basano su tutti i documenti pertinenti, compreso il certificato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, l'ultimo registro delle ispezioni, il piano di produzione del prodotto in questione e i registri tenuti dagli operatori o dai gruppi di operatori, i documenti di trasporto disponibili, i documenti commerciali e finanziari e qualsiasi altro documento ritenuto pertinente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo.

4. In relazione alla valutazione del rischio che precede i controlli fisici di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente tiene conto dei criteri seguenti:

- a) i criteri pertinenti elencati all'articolo 9, paragrafo 2;
- b) se nella catena di distribuzione dei prodotti sono coinvolti diversi operatori che non si occupano del magazzino della movimentazione fisica dei prodotti biologici;
- c) i prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8;
- d) ogni altro criterio ritenuto pertinente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo.



5. Per le partite di prodotti biologici sfusi, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente redigere un piano di viaggio nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), includendo tutti i locali da utilizzare durante il viaggio dal paese terzo di origine o di esportazione all'Unione.

6. Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente esegue controlli fisici sistematici e preleva almeno un campione rappresentativo di ciascuna partita. Inoltre l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dispone di una documentazione completa della tracciabilità degli operatori o dei gruppi di operatori e del prodotto, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, fatture incluse. Su richiesta della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo invia tale documentazione di tracciabilità nonché i risultati dell'analisi di campionamento all'autorità di controllo o all'organismo di controllo dell'importatore e all'autorità competente dello Stato membro in cui la partita è verificata.

7. In caso di sospetto di non conformità, la Commissione o l'autorità competente di uno Stato membro possono chiedere all'autorità di controllo o all'organismo di controllo competente di mettere a disposizione senza indugio l'elenco di tutti gli operatori e di tutti i gruppi di operatori della catena di produzione biologica di cui fa parte la partita, e delle loro autorità di controllo o organismi di controllo.

CAPO IV

ALTRE AZIONI CHE DEVONO ESSERE ESEGUITE DALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO E DAGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 17

Elenco degli operatori e altre informazioni pertinenti da rendere disponibili al pubblico

L'autorità di controllo o l'organismo di controllo mette a disposizione sul proprio sito web, in almeno una lingua ufficiale dell'Unione, le informazioni seguenti:

- a) un elenco di operatori certificati e gruppi di operatori certificati, contenente:
 - i) per gli operatori, il loro nome e indirizzo;
 - ii) per i gruppi di operatori, il nome e l'indirizzo del gruppo e il numero dei suoi membri;
 - iii) informazioni relative ai certificati, in particolare, il numero del certificato, la categoria dei prodotti coperti dalla certificazione, lo stato e la validità della certificazione, compresi i casi di riduzione dell'ambito di applicazione, di sospensione e revoca come indicato nella norma ISO/IEC 17065;
- b) nel caso degli organismi di controllo, informazioni aggiornate sul loro accreditamento, compreso un link all'ultimo certificato di accreditamento rilasciato dal loro organismo di accreditamento.


L'elenco di cui alla lettera a) è immediatamente aggiornato dopo ogni cambiamento dello stato della certificazione. In caso di revoca, le informazioni di cui alla lettera a), punto iii), sono conservate nell'elenco per cinque anni dopo la revoca.

Articolo 18

Banca dati di operatori e gruppi di operatori

L'autorità di controllo o l'organismo di controllo mantiene una banca dati elettronica aggiornata degli operatori e dei gruppi di operatori. Tale banca dati contiene le informazioni seguenti:

- a) nome e indirizzo degli operatori o dei gruppi di operatori. Nel caso di un gruppo di operatori, la dimensione del gruppo, il nome e l'indirizzo di ogni membro del gruppo;
- b) informazioni riguardanti l'ambito di applicazione della certificazione, il numero del certificato, lo stato e la validità del certificato;
- c) lo stato degli operatori o dei gruppi di operatori, se in conversione (compreso il periodo di conversione) o biologico;



- d) il livello di rischio degli operatori o dei gruppi di operatori a norma dell'articolo 9;
- e) in caso di attività di appalto sotto il controllo degli operatori o di gruppi di operatori certificati, nome e indirizzo del terzo o dei terzi appaltatori;
- f) le coordinate geografiche e la superficie di tutte le unità e i locali di produzione;
- g) i rapporti d'ispezione e i risultati delle analisi di campionamento, nonché i risultati di qualsiasi altro controllo effettuato, compresi i controlli eseguiti sulle partite;
- h) non conformità e misure applicate;
- i) comunicazioni mediante il sistema di cui all'articolo 20, paragrafo 1;
- j) le deroghe concesse e i relativi documenti giustificativi conformemente alle prescrizioni del presente regolamento; e
- k) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo.

Le informazioni sono conservate dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo per 5 anni. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo mette tali informazioni a disposizione della Commissione su richiesta.

Articolo 19

Obblighi di informazione

1. Dopo il riconoscimento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo comunica alla Commissione, in tempo utile e non oltre 30 giorni di calendario, le modifiche apportate al contenuto del suo fascicolo tecnico.
2. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo tiene a disposizione e comunica, su richiesta della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri, tutte le informazioni relative alle proprie attività di controllo nel paese terzo.
3. I documenti giustificativi relativi alla domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 e quelli richiesti a norma del presente regolamento sono tenuti dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo a disposizione della Commissione e degli Stati membri per i cinque anni successivi all'anno in cui hanno avuto luogo i controlli o sono stati rilasciati il certificato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 e le prove documentali.

Articolo 20

Sistemi e procedure per lo scambio di informazioni

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo utilizza il Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) per lo scambio di informazioni con la Commissione, con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo, e con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati.
2. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo adotta le opportune misure e stabilisce procedure documentate per garantire scambi tempestivi di informazioni con la Commissione e con altre autorità di controllo e altri organismi di controllo.
3. Se un documento o una procedura, previsti dall'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, o dagli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto articolo, richiede la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti permettono di identificare ogni persona e garantiscono che l'integrità del contenuto dei documenti, anche per quanto riguarda le diverse fasi della procedura, non possa essere alterata, in conformità del diritto dell'Unione, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (*).

(*) Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).



Articolo 21

Scambio di informazioni fra la Commissione, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo condivide immediatamente le informazioni con la Commissione, con altre autorità di controllo e organismi di controllo, e con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati su qualsiasi sospetto di non conformità che pregiudichi l'integrità dei prodotti biologici o in conversione.
2. Se un'autorità di controllo o un organismo di controllo riceve una notifica dalla Commissione, dopo che quest'ultima ha ricevuto una notifica da uno Stato membro a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 in merito a sospette o accertate non conformità che compromettono l'integrità di prodotti biologici o in conversione importati, essa svolge un'indagine a norma dell'articolo 22 del presente regolamento. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo informa la Commissione e lo Stato membro che ha inviato la notifica iniziale (Stato membro notificante), utilizzando il modello che figura nell'allegato III del presente regolamento. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo risponde entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve tale notifica e comunica le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell'indagine, nonché ogni eventuale altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante.
3. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo notificato fornisce ulteriori informazioni necessarie se richiesto dallo Stato membro notificante.
4. Qualora operatori o gruppi di operatori e/o i loro appaltatori siano soggetti a controlli eseguiti da diverse autorità di controllo o organismi di controllo, tali autorità di controllo o organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti sulle operazioni che rientrano nelle loro attività di controllo.
5. Qualora operatori o gruppi di operatori e/o i loro appaltatori cambino la loro autorità di controllo o il loro organismo di controllo, la nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo chiede il fascicolo relativo ai controlli dell'operatore o del gruppo di operatori interessato all'autorità di controllo o all'organismo di controllo precedente. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo precedente trasmette, entro 30 giorni, alla nuova autorità di controllo o al nuovo organismo di controllo il fascicolo relativo ai controlli dell'operatore o del gruppo di operatori interessato e la documentazione scritta di cui all'articolo 14, lo stato della certificazione, l'elenco dei casi di non conformità e le corrispondenti misure adottate dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo precedente.

La nuova autorità di controllo o il nuovo organismo di controllo garantisce che i casi di non conformità registrati nella relazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo precedente siano stati risolti dagli operatori o dai gruppi di operatori.

6. Qualora operatori o gruppi di operatori siano sottoposti a un controllo della tracciabilità e del bilancio della massa, le autorità di controllo e gli organismi di controllo si scambiano le informazioni pertinenti che consentono di completare tali verifiche.

Articolo 22

Norme aggiuntive sugli interventi da adottare in caso di non conformità

1. Oltre alle misure di cui all'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/848 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, se un'autorità di controllo o un organismo di controllo sospetta o riceve informazioni comprovate, anche da parte di altre autorità di controllo o di altri organismi di controllo, sul fatto che un prodotto che potrebbe non essere conforme al regolamento (UE) 2018/848, ma che riporta termini riferiti alla produzione biologica, sia destinato a essere importato da un paese terzo ai fini della sua commercializzazione all'interno dell'Unione, o se tale autorità di controllo o organismo di controllo è informata o informato da un operatore di un sospetto di non conformità a norma dell'articolo 27 di tale regolamento:
 - a) tale autorità o organismo conduce immediatamente un'indagine al fine di verificare la conformità al regolamento (UE) 2018/848 o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma di tale regolamento; tale indagine deve essere completata il prima possibile, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso;




- b) vieta l'importazione da tale paese terzo ai fini dell'immissione del prodotto interessato sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o in conversione in attesa dei risultati dell'indagine di cui alla lettera a). Prima di adottare tale decisione provvisoria, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo offre all'operatore o al gruppo di operatori la possibilità di formulare osservazioni.
2. Se i risultati dell'indagine di cui al paragrafo 1, lettera a), non mostrano alcuna non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti biologici o in conversione, si autorizza l'utilizzo dei prodotti in questione o l'etichettatura come prodotti biologici o in conversione.
3. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo elabora un catalogo di misure da adottare in caso di non conformità accertata. Tale catalogo di misure si basa sugli elementi specificati nell'allegato IV del presente regolamento e comprende almeno:
- a) un elenco dei casi di non conformità, con un riferimento alle norme specifiche del regolamento (UE) 2018/848 o degli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento. Tale elenco comprende almeno le non conformità elencate nella parte B dell'allegato IV del presente regolamento;
 - b) la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie: di scarsa entità, grave e critica come indicato nella parte A dell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto almeno dei criteri seguenti:
 - i) l'applicazione delle misure precauzionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, le misure pratiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento e l'affidabilità dei controlli propri effettuati dall'operatore o dal gruppo di operatori conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento;
 - ii) l'impatto sull'integrità dei prodotti biologici o in conversione;
 - iii) la capacità del sistema di tracciabilità di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento e il divieto di importare da un paese terzo per immettere il prodotto o i prodotti sul mercato dell'Unione con riferimento alla produzione biologica;
 - iv) la risposta dell'operatore o del gruppo di operatori a precedenti richieste dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
 - c) le misure da applicare per ogni non conformità.
4. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo documenta i risultati delle indagini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 23

Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità

1. In caso di non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti biologici o in conversione in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ad esempio a causa dell'uso di prodotti, sostanze o tecniche non autorizzati o di commistione con prodotti non biologici, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo garantisce che, oltre alle misure che devono essere adottate a norma del presente articolo, paragrafi 2 e 3, non sia fatto alcun riferimento alla produzione biologica di cui al capo IV del regolamento (UE) 2018/848 nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o produzione del prodotto destinato a essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione.
2. Se la non conformità è accertata, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo:
- a) adottano ogni provvedimento necessario per determinare l'origine e l'entità di tale non conformità e per accertare le responsabilità dell'operatore o del gruppo di operatori; e
 - b) adottano opportune misure atte a garantire che l'operatore o il gruppo di operatori ponga rimedio alla non conformità e ne prevenga ulteriori episodi.

Nel decidere le misure da adottare, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo tiene conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore o del gruppo di operatori in materia di conformità.



3. Nell'agire conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo adotta tutte le misure che ritiene appropriate per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, tra cui:

- a) l'applicazione del catalogo di misure di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento;
- b) la garanzia che l'operatore o il gruppo di operatori aumenti la frequenza dei propri controlli;
- c) la garanzia che certe attività dell'operatore o del gruppo di operatori siano soggette a controlli maggiori o sistematici da parte dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo.

4. In caso di non conformità grave o ripetuta o persistente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo garantisce che, oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3, all'operatore o al gruppo di operatori sia vietato, per un determinato periodo, immettere sul mercato dell'Unione prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il suo certificato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 sia di conseguenza sospeso o revocato.

5. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo comunica per iscritto all'operatore o al gruppo di operatori la sua decisione relativa all'azione o alla misura da adottare ai sensi del presente articolo, unitamente alle motivazioni di tale decisione.

Articolo 24

Controlli da eseguire per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

1. Prima di concedere il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo si assicura che l'operatore presenti i documenti indicati di seguito comprovanti che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate o non sono state contaminate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, conformemente al regolamento (UE) 2018/848:

- a) le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso, nonché le coordinate di geolocalizzazione;
- b) qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo.

2. Inoltre l'autorità di controllo o l'organismo di controllo procede nel modo seguente:

- a) esegue un'analisi dettagliata dei rischi basata su prove documentali per valutare se un appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell'estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo conserva i documenti sull'analisi dei rischi;
- b) preleva campioni di terreno e/o di piante da ogni appezzamento agricolo, in linea con i risultati dell'analisi dei rischi di cui alla lettera a), compresi gli appezzamenti agricoli che presentano il rischio di essere contaminati;
- c) redige un rapporto d'ispezione in una delle lingue ufficiali dell'Unione, corredato di fotografie degli appezzamenti, a seguito di un'ispezione fisica dell'operatore, compresi gli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo, al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte, ma prima che l'operatore abbia adottato eventuali misure in materia di coltivazione.

3. Sulla base delle informazioni fornite dall'operatore in conformità del paragrafo 1, e dopo aver completato le fasi di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo redige una relazione scritta finale. Tale relazione include una giustificazione del motivo per cui il periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come parte del periodo di conversione. Essa specifica inoltre l'inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano di questo riconoscimento retroattivo di un periodo.



4. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo comunica immediatamente alla Commissione, agli Stati membri e, nel caso di un organismo di controllo, al suo organismo di accreditamento, ogni eventuale riconoscimento retroattivo concesso. Per ogni riconoscimento retroattivo concesso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo fornisce la relazione scritta finale di cui al paragrafo 3.

5. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo garantisce che l'operatore al quale si applica il riconoscimento retroattivo concesso conservi le prove documentali relative a tale riconoscimento, nonché le prove documentali sull'utilizzo degli appezzamenti agricoli oggetto di tale riconoscimento, per tre anni.

Articolo 25

Autorizzazioni per l'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico

1. Prima di concedere autorizzazioni per l'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.2, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo valuta le informazioni che seguono e redige una motivazione per ogni deroga concessa:

- a) denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino);
- b) varietà;
- c) peso totale dei semi o numero di piante interessate;
- d) disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione;
- e) documentazione o una dichiarazione dell'operatore che dimostri che i requisiti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.2, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati soddisfatti.

2. Per ciascuna autorizzazione all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.2, del regolamento (UE) 2018/848 l'autorità di controllo o l'organismo di controllo include le informazioni pertinenti nella relazione annuale di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 26

Deroghe per quanto riguarda l'utilizzo di animali e di novellame d'acquacoltura non biologici


1. Prima di concedere deroghe per quanto riguarda l'utilizzo di specie animali non biologiche (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli e pollame) conformemente all'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo valuta le informazioni seguenti e redige una motivazione per ogni deroga:

- a) denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino, ad esempio specie e genere);
- b) razze e linee genetiche;
- c) finalità produttive: carne, latte, uova, duplice finalità o riproduzione;
- d) numero totale di animali;
- e) disponibilità delle specie di animali biologici pertinenti;
- f) documentazione o una dichiarazione dell'operatore che dimostri che sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848.

2. Per ciascuna specie animale non biologica (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli e pollame), l'autorità di controllo o l'organismo di controllo include le informazioni pertinenti sulle deroghe concesse conformemente all'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848 nella relazione annuale di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. Prima di concedere deroghe per quanto riguarda l'utilizzo di novellame di acquacoltura non biologico conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo valuta le informazioni che seguono e redige una motivazione per ogni deroga:

- a) specie e genere (nome comune e nome latino);



- b) razze e linee genetiche, se del caso;
- c) fase di vita (uova, avannotti o novellame) disponibile per la vendita come biologico;
- d) quantità disponibile stimata dall'operatore;
- e) numero totale degli esemplari di novellame;
- f) disponibilità delle specie di acquacoltura biologica pertinenti;
- g) documentazione o una dichiarazione dell'operatore che dimostri che i requisiti di cui all'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati soddisfatti.

4. Per ciascuna deroga concessa per quanto riguarda l'uso di novellame di acquacoltura non biologico di cui all'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo include le informazioni pertinenti nella relazione annuale di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 27

Relazione sull'autorizzazione provvisoria per l'utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati

L'autorità di controllo o l'organismo di controllo notifica immediatamente alla Commissione, agli Stati membri, agli organismi di accreditamento e ad altre autorità di controllo e organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 qualsiasi autorizzazione provvisoria concessa per l'utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento. Tale notifica si comunica, presentando la motivazione nell'apposito modulo messo a disposizione dalla Commissione, che tale autorizzazione è stata concessa conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.

CAPO V

DEROGHE AL REGOLAMENTO (UE) 2018/848 IN CIRCOSTANZE CALAMITOSE

Articolo 28

Riconoscimento delle circostanze calamitose

Ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, affinché una situazione possa configurarsi quale «circostanza calamitosa» derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da qualsiasi situazione analoga, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo può riconoscere una situazione quale «circostanza calamitosa» sulla base di una dichiarazione, se disponibile, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo in cui tale situazione si verifica. Se tale dichiarazione non è disponibile, ogni eventuale riconoscimento da parte dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo si basa su dati forniti da organizzazioni ufficiali che giustificano le circostanze calamitose.

Articolo 29

Condizioni per la concessione delle deroghe

1. In seguito al riconoscimento di cui all'articolo 28, un'autorità di controllo o un organismo di controllo può, previa identificazione degli operatori interessati nella zona in questione, o su richiesta del singolo operatore o del membro del gruppo di operatori interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2146 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni siano applicabili:

- a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;



- b) a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e
- c) al singolo operatore o al membro del gruppo di operatori interessato.

2. L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l'operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.

3. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo notificano immediatamente alla Commissione, agli Stati membri e, nel caso di un organismo di controllo, al suo organismo di accreditamento, le deroghe da essi concesse a norma del presente regolamento mediante il sistema di cui all'articolo 20, paragrafo 1. In particolare l'autorità di controllo o l'organismo di controllo indica il nome dell'operatore o degli operatori interessati, il periodo della deroga, il tipo di produzione o, se del caso, gli appezzamenti agricoli, la motivazione della deroga e include una dichiarazione dell'autorità competente del paese terzo di cui all'articolo 28. Qualora tale dichiarazione non sia disponibile, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ne giustifica la mancata inclusione e fornisce i dati pertinenti su cui si basa il riconoscimento.

4. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo garantisce che qualsiasi operatore al quale si applichino le deroghe concesse conservi le prove documentali relative a tali deroghe, nonché le prove documentali sul loro utilizzo, durante il loro periodo di applicazione. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo verifica la conformità dell'operatore o degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 30

Riferimenti alle autorità competenti e agli Stati membri nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848

1. I riferimenti alle autorità competenti nei punti seguenti dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 si intendono fatti alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento:

- a) il punto 1.7.2 e il primo paragrafo del punto 1.7.3 della parte I;
- b) i punti 1.3.4.3, 1.3.4.4.3, 1.6.7, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, 1.9.4.1 e 1.9.4.2 della parte II;
- c) i punti 3.1.2.1 e 3.1.3.1 della parte III.

Le informazioni di cui alla parte II, punto 1.9.4.1, sono inviate esclusivamente alla Commissione.


2. Il riferimento agli Stati membri di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 è inteso come riferimento alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2022.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO I

Contenuto della relazione di valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i)

PARTE A

Una relazione di valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), si compone di una relazione di esame di documenti e registri, di una relazione di valutazione in loco e di una relazione di audit in affiancamento e può contenere qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente.

1. Relazione di esame dei documenti e dei registri

La relazione di esame dei documenti e dei registri contiene gli elementi indicati di seguito:

1.1. valutazione di quanto segue:

- a) struttura e dimensioni;
- b) sistema di gestione delle tecnologie dell'informazione (IT);
- c) succursali;
- d) tipo di attività, comprese le attività di appalto diverse dall'ispezione e dal campionamento;
- e) organigramma;
- f) gestione della qualità;

1.2. valutazione delle procedure per gli scambi di informazioni tra la sede centrale e le succursali, e i laboratori appaltatori, nonché con la Commissione, gli Stati membri, altre autorità di controllo e altri organismi di controllo;

1.3. valutazione delle conoscenze e delle qualifiche del personale per quanto riguarda la legislazione dell'Unione sulle norme e sui controlli della produzione biologica;

1.4. verifica che il regime linguistico scelto e i documenti emessi dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo siano comprensibili per gli operatori o i gruppi di operatori incaricati, in particolare le procedure interne per il personale coinvolto nel processo di certificazione o nei controlli;

1.5. valutazione dei programmi di formazione continua e monitoraggio efficace da parte dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo delle competenze acquisite durante la formazione;

1.6. valutazione dell'esperienza e della competenza del personale sulla/e categoria/e di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 soggetta/e ai controlli e in ciascun paese terzo oggetto del riconoscimento, compresa la posizione professionale degli ispettori interessati e il loro rapporto contrattuale con l'organismo di controllo;

1.7. valutazione delle procedure interne relative alle attività di controllo nei confronti degli operatori e dei gruppi di operatori, se presenti, e delle competenze specifiche e della formazione richieste per gli ispettori dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che controllano il sistema di controlli interni dei gruppi di operatori;

1.8. una descrizione e una valutazione delle prestazioni del sistema di controllo da mettere in atto per ogni paese terzo, comprese, se del caso, le specificità dei controlli per i gruppi di operatori;

1.9. qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall'organismo di accreditamento.

2. Relazione di valutazione in loco


Una relazione di valutazione in loco da parte dell'organismo di accreditamento o, se del caso, dell'autorità competente, contiene gli elementi indicati di seguito.

2.1. Una relazione di valutazione dell'ufficio o degli uffici in cui si prendono le decisioni in merito alla certificazione, contenente le informazioni seguenti:

- a) il risultato del controllo dei fascicoli di tutte le categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 per le quali si chiede il riconoscimento e la conferma che l'organismo di controllo ha correttamente attuato i requisiti relativi al controllo nei confronti degli operatori e dei gruppi di operatori come previsto al capo III del presente regolamento, in particolare agli articoli 9 e 10;



- b) la valutazione del catalogo di misure da adottare in caso di non conformità accertata;
 - c) la valutazione delle procedure di analisi dei rischi ai fini delle ispezioni, comprese le ispezioni senza preavviso;
 - d) la valutazione della strategia, della procedura e della metodologia di campionamento;
 - e) la valutazione della comunicazione con la Commissione e altre autorità di controllo e altri organismi di controllo;
 - f) le conclusioni dei colloqui con il personale di controllo e certificazione riguardo alle sue prestazioni e competenze nei compiti di certificazione e controllo;
 - g) la conferma che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dispone dei mezzi per attuare il sistema di controllo in linea con il presente regolamento in ogni paese terzo per il quale chiede il riconoscimento, in particolare di un numero sufficiente di ispettori per eseguire eventuali controlli fisici in ogni fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, a seconda dei casi, in funzione della sua valutazione dei rischi, delle ispezioni o campionamenti supplementari e dei documenti in lingue comprensibili per gli operatori incaricati, quando tali documenti sono destinati agli operatori o ai gruppi di operatori;
 - h) la conferma della capacità e delle competenze dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di eseguire i propri compiti per ogni paese terzo per il quale chiede il riconoscimento, tenendo conto, in particolare, del numero previsto di operatori o di membri del gruppo di operatori, del volume dei prodotti esportati, della natura e dell'origine dei prodotti, compresa la valutazione dei fascicoli degli operatori e degli ispettori.
- 2.2. Una relazione di audit in affiancamento effettuato in conformità della parte B, contenente gli elementi seguenti:
- a) il nome dell'operatore, dell'ispettore oggetto dell'audit e del valutatore dell'organismo di accreditamento;
 - b) informazioni generali sull'audit in affiancamento, come ad esempio il luogo, l'ora, il piano o le parti dell'audit nonché l'esperienza dell'operatore o del gruppo di operatori riguardo alle norme di produzione biologica;
 - c) il campo di applicazione dell'ispezione;
 - d) la preparazione e le conoscenze dell'ispettore, come ad esempio la pianificazione del lavoro, le istruzioni di lavoro, i documenti e il materiale messi a disposizione dell'ispettore, le conoscenze dell'ispettore sulla pertinente categoria di prodotti, la valutazione della solidità del piano del sistema biologico dell'operatore o del sistema di controlli interni del gruppo di operatori, la verifica dei conflitti di interessi, le conoscenze sul regolamento (UE) 2018/848, la conoscenza delle procedure interne del suo organismo di controllo per quanto riguarda il funzionamento o l'attuazione del sistema di controllo e del processo di certificazione;
 - e) le prestazioni dell'ispettore, come l'importanza della durata dell'ispezione, la valutazione del colloquio, la verifica di precedenti non conformità, la raccolta di informazioni pertinenti, l'autorità e le capacità analitiche, la tecnica di conversazione e di interrogazione, l'efficacia delle competenze linguistiche, la conoscenza delle condizioni e delle pratiche agricole locali, le pratiche di trasformazione nel paese in questione e le competenze sociali;
 - f) la qualità dell'ispezione fisica della struttura/dell'azienda/dell'unità, come ad esempio la metodologia e la qualità della lista di controllo dell'ispezione utilizzata, le informazioni fornite dall'operatore nel piano del sistema biologico, la solidità dei controlli del bilancio della massa e della tracciabilità, la metodologia utilizzata per il campionamento e l'ispezione delle aree critiche;
 - g) i risultati, lo stato delle non conformità rilevate e le misure correttive applicate;
 - h) la valutazione delle non conformità individuate dal valutatore dell'organismo di accreditamento ma non rilevate dall'ispettore;
 - i) la qualità e la completezza del colloquio condotto in occasione della cessazione del servizio;
 - j) la valutazione complessiva dell'efficacia dell'ispezione;
 - k) l'elenco delle non conformità rilevate, la descrizione e la sequenza temporale delle misure correttive che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo deve attuare per risolverle;
 - l) nel caso di un gruppo di operatori, una sezione specifica contenente una descrizione e una valutazione dell'efficacia del sistema di controlli interni; e




- m) una valutazione globale della capacità e dell'affidabilità dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo per svolgere le attività di certificazione, tenendo conto l'esito della valutazione eseguita in conformità della sezione 2.1. Qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente, comprese, ad esempio, le relazioni e le conclusioni di ulteriori audit in affiancamento.

PARTE B

1. L'audit in affiancamento di cui al punto 2.2 della parte A è:
 - a) effettuato dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente;
 - b) basato su un'analisi dei rischi e documenta l'intera attività oggetto dell'audit in affiancamento;
 - c) eseguito fisicamente e può essere eseguito a distanza solo se così deciso dalla Commissione.
2. Oltre a quanto previsto nella Sezione 1, l'audit in affiancamento è eseguito:
 - a) per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 per la quale è richiesto il riconoscimento. Tutte le non conformità rilevate dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente sono completamente risolte rispettivamente dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo e confermate dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente;
 - b) per ogni categoria di prodotti in un paese terzo diverso, se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo richiede o ha già ottenuto il riconoscimento per più di un paese terzo; e
 - c) in via prioritaria in gruppi di operatori, nel caso in cui l'autorità di controllo o l'organismo di controllo certifichi gruppi di operatori.
3. Per un'autorità di controllo o un organismo di controllo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ e incluso nell'elenco istituito a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, le informazioni di cui alla parte A, punto 2.2, del presente allegato provengono dagli audit in affiancamento effettuati:
 - a) durante gli ultimi due anni dal loro organismo di accreditamento o dall'autorità competente ai fini del loro riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 per ciascuna categoria di prodotti per la quale l'autorità di controllo o l'organismo di controllo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848; e
 - b) in un paese terzo per il quale l'autorità di controllo o l'organismo di controllo è riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Tuttavia per ciascuno di questi audit in affiancamento l'organismo di accreditamento o l'autorità competente conferma che tutte le non conformità sono state completamente risolte dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo.


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).




ALLEGATO II

Requisiti generali e specifici per la relazione annuale di cui all'articolo 4

1. La relazione annuale aggiorna tutti gli elementi contenuti nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La relazione annuale contiene le informazioni dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo da aggiornare ai fini della relazione annuale e include il nome e il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'email e l'indirizzo del sito web, che comprende un link diretto, con un facile accesso dalla pagina iniziale, all'elenco aggiornato degli operatori o dei gruppi di operatori.
3. Ai fini della relazione annuale, il fascicolo tecnico è completato con quanto segue:
 - a) le attività di controllo dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo svolte nel paese terzo o nei paesi terzi nell'anno precedente, per categoria di prodotti, di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, comprese le informazioni sul numero di operatori e gruppi di operatori, nonché sul numero dei loro membri (compresi gli appaltatori, se gli operatori o i gruppi di operatori non sono responsabili di questi ultimi), soggetti ai controlli eseguiti da tale autorità o organismo al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivisi per paese terzo e categoria di prodotti;
 - b) l'impegno che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha eseguito i necessari aggiornamenti della traduzione delle norme di produzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento o di qualsiasi altro documento pertinente richiesto ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 o del presente regolamento;
 - c) qualsiasi aggiornamento delle procedure interne, compreso il sistema di certificazione e di controllo istituito dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo in conformità del presente regolamento;
 - d) un link al sito web dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, con le informazioni richieste a norma dell'articolo 17;
 - e) una relazione annuale di valutazione dell'ufficio o degli uffici in cui vengono prese le decisioni in merito alla certificazione, come indicato nell'allegato I, parte A, punto 2.1:
 - i) garantendo che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo sia stato valutato in modo soddisfacente dall'organismo di accreditamento o dall'autorità competente nell'anno precedente sulla sua capacità di garantire che i prodotti importati da paesi terzi siano conformi al regolamento (UE) 2018/848;
 - ii) confermando che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha ancora la capacità e le competenze per attuare i requisiti, le condizioni e le misure di controllo di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento, in ciascun paese terzo per il quale è riconosciuto;
 - iii) includendo qualsiasi informazione aggiornata della relazione di valutazione annuale per quanto riguarda i risultati e una valutazione di quanto segue:
 - le verifiche dei fascicoli degli operatori o dei gruppi di operatori;
 - l'elenco delle non conformità, così come il numero di non conformità in relazione al numero di operatori o gruppi di operatori certificati;
 - la gestione delle non conformità e dei reclami eventuali, con una spiegazione delle misure correttive attuate dagli operatori o dai gruppi di operatori per la risoluzione duratura delle loro non conformità;
 - il catalogo di misure e la sua attuazione;
 - la procedura di analisi dei rischi;
 - il piano di rischio annuale;
 - la strategia, la procedura e la metodologia di campionamento;
 - le modifiche a qualsivoglia procedura;



- lo scambio di informazioni con altre autorità di controllo, organismi di controllo e la Commissione;
 - la competenza del personale coinvolto nel processo di ispezione e certificazione;
 - i programmi di formazione;
 - le conoscenze e la competenza del nuovo personale;
 - l'efficacia e l'affidabilità dell'attività oggetto dell'audit in affiancamento e una valutazione globale delle prestazioni dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
 - altri elementi che l'organismo di accreditamento o l'autorità competente considera rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2018/848;
- iv) confermando, per quanto riguarda le estensioni dell'ambito di applicazione del riconoscimento a ulteriori paesi terzi o categorie di prodotti nell'anno precedente, la capacità e le competenze dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di eseguire controlli conformemente al presente regolamento in ogni nuovo paese terzo o per ogni nuova categoria di prodotti interessati, se vi sono operatori o gruppi di operatori attivi.
4. La relazione annuale include le informazioni indicate di seguito sui casi di non conformità e sulle misure adottate:
- a) il numero di ispezioni fisiche in loco con e senza preavviso;
 - b) il numero dei campioni raccolti durante le ispezioni con e senza preavviso e, se del caso, le azioni intraprese;
 - c) il numero di campioni raccolti a causa di sospetti, reclami o durante le indagini di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), comunicato attraverso l'OFIS (Sistema informativo sull'agricoltura biologica) a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, (caso OFIS);
 - d) il numero di casi OFIS di sospetta o accertata non conformità;
 - e) il numero di non conformità riscontrate, suddivise in non conformità di scarsa entità, gravi e critiche secondo le classificazioni delle non conformità dei prodotti biologici o in conversione di cui all'allegato IV;
 - f) le misure di cui all'allegato IV adottate nei confronti degli operatori o dei gruppi di operatori nei casi di non conformità.
5. Se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha certificato operatori o gruppi di operatori di un'altra autorità di controllo o organismo di controllo, la relazione annuale dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo ricevente indica per ogni operatori o gruppo di operatori trasferito:
- a) il nome dell'operatore o del gruppo di operatori, la sua ubicazione geografica e il suo numero di certificato precedente;
 - b) il nome della sua precedente autorità di controllo o organismo di controllo;
 - c) la data di trasferimento del fascicolo relativo ai controlli;
 - d) l'elenco e la natura delle non conformità aperte e delle misure richieste dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo precedente, se presenti;
 - e) le misure messe in atto dall'operatore o dal gruppo di operatori per garantire che le non conformità non si ripetano, e la data o le date dell'ispezione o delle ispezioni effettuate dalla nuova autorità di controllo o organismo di controllo per verificare che le misure correttive siano state attuate correttamente;
 - f) l'indicazione se l'operatore o il gruppo di operatori è stato coinvolto in casi OFIS.
6. Per quanto riguarda i prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8, sono fornite le informazioni seguenti:
- a) l'elenco degli operatori o dei gruppi di operatori responsabili dei prodotti ad alto rischio;
 - b) per ogni operatore o gruppo di operatori:
 - i) le ispezioni effettuate, indicando la data di ogni ispezione;



- ii) il campionamento e le analisi effettuate;
 - iii) le non-conformità riscontrate;
 - iv) le misure applicate;
 - v) per ogni operatore o gruppo di operatori che ha cambiato l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, le misure correttive e/o le sanzioni applicate nel caso siano state rilevate non conformità nella relazione dell'autorità o dell'organismo di controllo precedenti;
- c) per ogni partita che mostra una non conformità:
- i) il riferimento al certificato di ispezione per le partite importate;
 - ii) la panoramica dei risultati delle analisi di campionamento che indicano la presenza di residui di sostanze non autorizzate;
 - iii) le indagini e le misure di follow-up adottate dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo in caso di commistione o di residui di sostanze non autorizzate riscontrati nella partita, compresa la decisione relativa alla partita nonché la conferma che gli operatori hanno adottato misure correttive.
7. Per le autorizzazioni all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.2, del regolamento (UE) 2018/848, sono fornite le informazioni seguenti:
- a) denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino);
 - b) varietà;
 - c) numero di deroghe e peso totale dei semi o numero di piante oggetto di deroga;
 - d) numero di operatori e gruppi di operatori che hanno ottenuto un'autorizzazione.
8. Per le deroghe concesse conformemente all'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848 per ciascuna specie animale non biologica (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli, pollame), sono fornite le informazioni seguenti:
- a) denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino, ad esempio specie e genere);
 - b) razze e linee genetiche;
 - c) finalità produttive: carne, latte, uova, duplice finalità o riproduzione;
 - d) numero di deroghe e numero totale di animali oggetto di deroga;
 - e) numero di operatori e gruppi di operatori a cui è stata concessa una deroga.
9. Per le autorizzazioni concesse per l'uso di novellame d'acquacoltura non biologico conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, sono fornite le informazioni seguenti:
- a) specie e genere (nome comune e nome latino);
 - b) razze e linee genetiche, se del caso;
 - c) numero totale di deroghe e consistenza degli esemplari di novellame per ogni specie;
 - d) numero di operatori e gruppi di operatori che hanno ottenuto un'autorizzazione.
10. La relazione annuale contiene qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dall'autorità di controllo, dall'organismo di controllo o dall'organismo di accreditamento per soddisfare un requisito specifico del regolamento (UE) 2018/848.



ALLEGATO III

Modello OFIS di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Modello per una risposta standard a una notifica internazionale standard di non conformità sospetta o accertata

A. Indagine

- 1) Quale o quali autorità competenti e/o organismi di controllo sono/erano incaricati dell'indagine?
- 2) Descrivere la cooperazione tra i diversi operatori e l'autorità o le autorità competenti o, se del caso, l'autorità o le autorità di controllo e/o l'organismo o gli organismi di controllo coinvolti, nei diversi paesi coinvolti (se del caso):
- 3) Quali metodi/procedure di indagine sono stati utilizzati?

Ad esempio, gli operatori interessati sono stati sottoposti a un controllo specifico?

Sono stati prelevati e analizzati campioni?

- 4) Qual è l'esito dell'indagine?

Quali sono i risultati delle ispezioni/analisi (se del caso)?

L'origine della non conformità/del sospetto di non conformità/del problema segnalato è stata chiarita?

Come valuta la gravità della non conformità/del sospetto di non conformità/di altri problemi segnalati?

- 5) L'origine della contaminazione/non conformità/del sospetto di non conformità/altri problemi segnalati e le responsabilità dei soggetti sono state chiaramente identificate e stabilite?

Esprimere un commento sull'origine della contaminazione/non conformità/di altri problemi sollevati e sulla responsabilità dei soggetti:

- 6) Negli ultimi tre anni gli operatori identificati sono stati coinvolti in altri casi di non conformità/sospetto di non conformità/altri problemi?

Formulare un commento sugli operatori individuati in altri casi di non conformità/sospetto di non conformità/altri problemi negli ultimi tre anni:

B. Misure e sanzioni:

- *1) Quali misure preventive e correttive sono state adottate (ad esempio per quanto riguarda la distribuzione/circolazione del prodotto sul mercato dell'Unione e sui mercati dei paesi terzi)?

- *2) Quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti degli operatori e/o dei prodotti interessati in caso di non conformità/sospetto di non conformità/altro problema? (*):

*Modalità dei provvedimenti adottati (provvedimento scritto, avvertimento ecc.)

La certificazione del produttore/trasformatore è stata limitata, sospesa o revocata?


Data di entrata in vigore dei provvedimenti (se del caso) (GG/MM/AAAA):

Durata dei provvedimenti (se del caso) (in mesi):

Autorità di controllo e/o organismo di controllo che ha adottato e applicato i provvedimenti (se del caso):

- 3) Sono previste ulteriori ispezioni presso gli operatori interessati?
- 4) Quali altre misure intende mettere in atto l'autorità di controllo o l'organismo di controllo per evitare il verificarsi di casi analoghi?

(*) Misura ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento.




C. **Altre informazioni:**

D. **Allegati:**

Commenti alla risposta:

Punti di contatto

* *Campi obbligatori.*



ALLEGATO IV

Catalogo di misure di cui all'articolo 22, paragrafo 3

PARTE A

Elementi per lo sviluppo e l'applicazione del catalogo di misure

1. A norma della parte B, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo può classificare i casi di non conformità come di scarsa entità, gravi o critici sulla base dei criteri di classificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), qualora si applichi una o più delle situazioni seguenti:
- a) il caso di non conformità è di scarsa entità quando:
- i) le misure precauzionali adottate dall'operatore sono proporzionate e appropriate, e i controlli messi in atto dall'operatore sono efficienti secondo la valutazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
 - ii) la non conformità non compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;
 - iii) il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile impedire che il prodotto venga importato da un paese terzo per immetterlo sul mercato dell'Unione con riferimento alla produzione biologica;
- b) il caso di non conformità è grave quando:
- i) le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti secondo la valutazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
 - ii) la non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;
 - iii) l'operatore non ha corretto tempestivamente una non conformità di scarsa entità;
 - iv) la tracciabilità può localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile impedire che il prodotto venga importato da un paese terzo per immetterlo sul mercato dell'Unione con riferimento alla produzione biologica;
- c) il caso di non conformità è critico quando:
- i) le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti secondo la valutazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
 - ii) la non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;
 - iii) l'operatore non corregge precedenti non conformità gravi od omette ripetutamente di correggere altre categorie di non conformità; e
 - iv) non vi sono informazioni dal sistema di tracciabilità per localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella fornitura e non è possibile impedire che i prodotti siano importati da un paese terzo per immetterli sul mercato dell'Unione con riferimento alla produzione biologica.

2. Misure

Le autorità di controllo o gli organismi di controllo possono applicare una o più delle misure seguenti in modo proporzionato alle categorie di casi di non conformità elencate:

Categoria di non conformità	Misura
Di scarsa entità	Presentazione da parte dell'operatore, entro i termini stabiliti di un piano d'azione per la correzione della o delle non conformità




Grave	<p>Nessun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intero lotto o ciclo di produzione interessato (colture o animali interessati) a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848</p> <p>Divieto di importazione da un paese terzo ai fini dell'immissione sul mercato dell'Unione di tale prodotto come produzione biologica per un determinato periodo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848</p> <p>Nuovo periodo di conversione obbligatorio</p> <p>Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato</p> <p>Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo in atto per garantire la conformità</p>
Critica	<p>Nessun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intero lotto o produzione interessati (colture o animali interessati) a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848</p> <p>Divieto di importazione da un paese terzo ai fini dell'immissione sul mercato dell'Unione di tale prodotto come produzione biologica per un determinato periodo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848</p> <p>Nuovo periodo di conversione obbligatorio</p> <p>Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato</p> <p>Sospensione del certificato</p> <p>Revoca del certificato</p>

PARTE B

Elenco dei casi di non conformità e corrispondente classificazione obbligatoria da inserire nel catalogo di misure

Non conformità	Categoria
Deviazione significativa nel calcolo dei fattori e del volume di produzione (bilancio della massa)	Grave
Assenza di registri e documenti finanziari che dimostrino la conformità al regolamento (UE) 2018/848	Critica
Omissione intenzionale di informazioni che genera registrazioni incomplete	Critica
Falsificazione di documenti connessi alla certificazione di prodotti biologici	Critica
Rietichettatura intenzionale di prodotti declassati come biologici	Critica
Miscelazione intenzionale di prodotti biologici con prodotti in conversione o non biologici	Critica
Uso intenzionale di sostanze o prodotti non autorizzati nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	Critica



Uso intenzionale di OGM	Critica
L'operatore nega all'autorità di controllo o all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo o alla sua contabilità, compresi i documenti finanziari, o nega all'autorità di controllo o all'organismo di controllo il prelievo di campioni	Critica

21CE2570



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1699 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2021****che modifica l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e le condizioni che disciplinano le modalità secondo le quali tali certificati accompagnano le partite di tali prodotti.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede restrizioni di polizia sanitaria generali relative alla spedizione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di specie sensibili da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni a norma della legislazione dell'Unione in campo veterinario o a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave che figura nell'allegato I della direttiva 92/119/CEE ⁽⁴⁾. Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 introduce, tra l'altro, un nuovo insieme di norme per la prevenzione e il controllo di determinate malattie.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. L'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento delegato prevede che i sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni istituita dove è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A al fine di prevenire un'ulteriore diffusione della malattia, e spostati al di fuori di essa, devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente in conformità alla parte II, capo II, di tale regolamento delegato.


⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).



- (4) Il regolamento (UE) n. 142/2011 prevede norme per l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale. L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede che le partite di sottoprodotti di origine animale debbano essere accompagnate durante il trasporto dai documenti commerciali o dai certificati sanitari di cui all'allegato VIII, capo III, di tale regolamento. La normativa sui sottoprodotti di origine animale è un insieme completo di norme, in particolare relative alla classificazione, alla raccolta, al trasporto e alla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno introdurre un nuovo modello di certificato, di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687, nell'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (6) Dovrebbe essere introdotto un adeguato periodo transitorio per consentire agli Stati membri e ai portatori di interessi di adeguarsi alle nuove norme in materia di movimenti di sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il seguente punto 7:

«7. Modello di certificato sanitario

Modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate

Parte I: informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi Numero/i dei documenti di accompagnamento		
			I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento		
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	I.10. Paese di destinazione	I.11. Regione di destinazione
	I.12. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		
	I.14. Luogo di carico Codice postale/Regione		I.15. Data e ora della partenza		
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Numero/i di identificazione		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro		
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice della merce (codice SA)		
			I.20. Numero/Quantità		
	I.21. Temperatura dei prodotti		I.22. Numero di colli		
	I.23. Identificazione del contenitore/numero del sigillo		I.24. Tipo di imballaggio		
	I.25. Merce certificata per:				
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice		I.29. Tempo previsto per il trasporto			
I.30. Ruolino di marcia Sì No					
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)		Quantità			



Sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>(1) (1)II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali detenuti:</p> <p>(1) [abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di:</p> <p>(1) [..... (indicare il nome della pertinente malattia di categoria A) secondo le istruzioni dell'autorità competente conformemente al regolamento (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione mediante</p> <p>(1) [i metodi da 1 a 5.]]</p> <p>(1) oppure[incenerimento.]]</p> <p>(1) oppure[coincenerimento.]]</p> <p>(1) oppure[..... (indicare il nome della pertinente malattia emergente) secondo le istruzioni dell'autorità competente conformemente alle misure di emergenza adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429 e sono destinati alla trasformazione mediante</p> <p>(1) [i metodi da 1 a 5.]]</p> <p>(1) oppure[incenerimento.]]</p> <p>(1) oppure[coincenerimento.]]</p> <p>(1) oppure [non sottoposti ad abbattimento da parte dell'autorità competente a fini della prevenzione e del controllo di malattie di categoria A o di malattie emergenti, detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di malattie animali conformemente</p> <p>(1) [al regolamento delegato (UE) 2020/687,]</p> <p>(1)oppure [a misure speciali temporanee di controllo delle malattie di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/429,]</p> <p>⁽¹⁾oppure [a misure di emergenza adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429,]</p> <p>e i sottoprodotti di origine animale sono spostati da tale zona soggetta a restrizioni nel rispetto delle condizioni di cui⁽²⁾, ai fini</p> <p>(1) [della trasformazione mediante i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo II, e in caso di insilaggio di sottoprodotti ottenuti da animali acquatici di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera K, del regolamento (UE) n. 142/2011.]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [della trasformazione o del trattamento mediante i metodi di cui all'allegato X, all'allegato XI o all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [della produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [della trasformazione in compost o biogas di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.]]</p> <p>(1)oppure II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali selvatici di specie elencate trovati morti o abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di (indicare il nome della pertinente malattia di categoria A) secondo le istruzioni dell'autorità competente ⁽³⁾ conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione mediante</p> <p>⁽¹⁾ [i metodi da 1 a 5.]]</p> <p>(1) oppure [incenerimento.]]</p> <p>(1) oppure [coincenerimento.]]</p> <p>Note Parte I: — Caselle I.9 e I.11: cancellare la dicitura non pertinente. — Caselle I.12, I.13 e I.17: numero di riconoscimento o di registrazione. — Casella I.14: completare se diverso da "I.1. Speditore".</p>		



	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>— Casella I.25: per la “trasformazione”, il “trattamento” o la “lavorazione”</p> <p>— Casella I.31: natura del prodotto: “i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687”. Categoria: “Categoria 1”, “Categoria 2” o “Categoria 3”.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Inserire il numero dell’articolo o degli articoli pertinenti, il titolo e la data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</i> dell’atto giuridico pertinente adottato dalla Commissione che stabilisce tali condizioni o il riferimento all’atto giuridico o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall’autorità competente che stabiliscono tali condizioni.</p> <p>(3) Cfr. la legislazione speciale sulla prevenzione delle malattie trasmissibili.</p>		
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>N. UVL:</p> <p>Firma:»</p>		

21CE2571



RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1700 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2021****sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 («regolamento (UE) 2021/821»), che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/821 istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
- (2) Un sistema efficace, uniforme e coerente di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è necessario per promuovere la sicurezza internazionale e dell'UE nonché per garantire sia l'adempimento degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea (UE), in particolare in materia di non proliferazione, sia la promozione di condizioni di parità tra gli operatori dell'UE.
- (3) Approcci e pratiche comuni in materia di programmi interni di conformità possono contribuire a un'applicazione uniforme, efficiente, efficace e coerente dei controlli in tutta l'UE.
- (4) Considerando la crescente importanza dei controlli delle esportazioni all'interno di mercati integrati, i rapidi progressi scientifici e tecnologici, il ruolo degli organismi di ricerca e dei ricercatori e il modo in cui il settore europeo della ricerca e dell'innovazione può attrarre investimenti pubblici e privati da tutto il mondo, l'efficacia dei controlli delle esportazioni dipende in gran parte dalla consapevolezza degli istituti di ricerca e dagli sforzi che questi compiono attivamente per rispettare le restrizioni all'esportazione. A tal fine gli istituti di ricerca possono predisporre una serie di politiche e procedure interne nota anche come «programma interno di conformità».
- (5) La presente raccomandazione fornisce un quadro di riferimento per aiutare gli organismi di ricerca e i ricercatori, i responsabili della ricerca e il personale addetto alla conformità a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso nonché a facilitare il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali.
- (6) La presente raccomandazione fornisce inoltre un quadro di riferimento a sostegno delle autorità competenti degli Stati membri nell'elaborazione di programmi specifici di divulgazione e nella valutazione dei rischi legati alle attività di ricerca, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale relativa alle autorizzazioni di esportazione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

(1) G.U. L. 206 dell'11.6.2021, pag. 1.




- (7) La presente raccomandazione è stata oggetto di esame approfondito da parte del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso nel 2019 e nel 2020 e tiene conto delle osservazioni ricevute durante una consultazione pubblica tenutasi nell'ultimo trimestre del 2020.
- (8) La presente raccomandazione non dovrebbe essere vincolante e gli organismi di ricerca e i ricercatori non sono sollevati dalla responsabilità di adempiere i propri obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/821, mentre la Commissione dovrebbe garantire che la presente raccomandazione rimanga pertinente nel corso del tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda agli Stati membri e agli esportatori, compresi gli organismi di ricerca e i ricercatori, di tenere conto degli orientamenti non vincolanti di cui all'allegato della presente raccomandazione al fine di adempiere i propri obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/821.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2021


Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo



ALLEGATO

INDICE

Introduzione	
Glossario	
Sezione 1	Introduzione per la dirigenza
Sezione 2	Informazioni per i ricercatori
	2.1 Introduzione
	2.2 Ambiti e scenari di ricerca che potrebbero richiedere l'esecuzione dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso
	2.3. Elementi principali del sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE
	2.3.1 Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso
	2.3.2 Come leggere il testo dei codici dei prodotti a duplice uso?
	2.3.3 Controlli dei software (sottocategoria D)
	2.3.4 Controlli della tecnologia (sottocategoria E)
	2.3.5 Esenzioni dai controlli dei prodotti a duplice uso
	2.3.6 Attività sottoposte ad autorizzazione
	2.3.7 Tipologie di autorizzazione
	2.3.8 Controlli dell'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi
	2.3.9 Campanelli d'allarme (bandierine rosse)
	2.3.10 Controlli dell'assistenza tecnica
	2.3.11 Controlli delle esportazioni e misure restrittive (sanzioni)
	2.3.12 Domande frequenti
Sezione 3	Istituzione e revisione di un programma interno di conformità per la ricerca riguardante prodotti a duplice uso
	3.1 Valutazione del rischio
	3.2 Gli elementi fondamentali di un ICP
	3.2.1 Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità
	3.2.2 Struttura organizzativa, responsabilità e risorse
	3.2.3 Formazione e sensibilizzazione
	3.2.4 Processo e procedure di verifica delle esportazioni
	3.2.5 Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive
	3.2.6 Tenuta dei registri e documentazione
	3.2.7 Sicurezza fisica e delle informazioni
Appendici	
Appendice 1	Settori di ricerca che hanno maggiori probabilità di essere soggetti ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso
Appendice 2	Situazioni di ricerca che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni
Appendice 3	Elenco dei campanelli d'allarme (bandierine rosse)
Appendice 4	Domande utili per la creazione dell'ICP di un organismo di ricerca
Appendice 5	Diagramma di flusso degli obblighi di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso
Appendice 6	Esempi di una possibile struttura organizzativa della conformità in un organismo di ricerca
Appendice 7	Sintesi degli obblighi di licenza per i prodotti a duplice uso
Appendice 8	Livelli di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Levels)
Appendice 9	Riferimenti e contatti



Introduzione

I presenti orientamenti sono stati elaborati al fine di aiutare gli organismi di ricerca ⁽¹⁾ e i relativi ricercatori, responsabili della ricerca e personale addetto alla conformità a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, e a facilitare il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative dell'UE e nazionali.

I presenti orientamenti sono strutturati in tre sezioni e contengono una serie di appendici. Le tre sezioni sono da intendersi come indipendenti l'una dall'altra. Pertanto, se si effettua una lettura globale delle tre sezioni, si risconterà una certa sovrapposizione delle spiegazioni fornite; ciò è intenzionale. Le sezioni da 1 a 3 sono state redatte per le categorie di destinatari seguenti:

- la sezione 1 fornisce un'introduzione per il livello o i livelli dirigenziali degli organismi di ricerca e sottolinea l'importanza dell'impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità nell'attuazione di misure interne di conformità proporzionate ed efficaci;
- la sezione 2 contiene informazioni rivolte ai ricercatori, ivi comprese informazioni di base sui controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, una spiegazione degli elenchi di controllo e il potenziale impatto sulle attività legate alla ricerca;
- la sezione 3 fornisce orientamenti specifici rivolti al personale addetto alla conformità su come istituire e modificare un programma interno di conformità.

I presenti orientamenti sono adottati ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (di seguito «regolamento UE sui prodotti a duplice uso»). La Commissione si riserva la possibilità di aggiornare i presenti orientamenti in futuro alla luce dell'evoluzione delle circostanze, anche in occasione di revisioni pertinenti del sistema di controllo delle esportazioni dell'UE.

Nei presenti orientamenti, gli esempi che fanno riferimento al testo dei codici dei prodotti a duplice uso hanno carattere illustrativo. Sono ricavati dall'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso nell'ultima versione aggiornata del 2020. Consultare l'ultimo aggiornamento dell'allegato I per la classificazione aggiornata.

Qualora, dopo aver letto le informazioni contenute nei presenti orientamenti, un organismo di ricerca avesse domande sulle condizioni di esportabilità della propria ricerca pertinente o avesse ulteriori domande relative ai presenti orientamenti, è invitato a contattare l'autorità nazionale competente del proprio Stato membro di stabilimento ⁽²⁾.

I presenti orientamenti si basano sugli orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità relativi ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso pubblicati nell'agosto 2019 ⁽³⁾, sugli attuali orientamenti per il mondo accademico redatti dagli Stati membri dell'UE e sulle migliori pratiche degli organismi di ricerca.

I presenti orientamenti tengono conto delle osservazioni ricevute dalla Commissione nell'ambito della consultazione pubblica mirata tenutasi nel quarto trimestre del 2020 ⁽⁴⁾. In tale occasione il progetto di orientamenti ha ricevuto valutazioni molto positive e sono stati presentati alcuni suggerimenti particolarmente utili. In particolare, ne è stata migliorata la struttura eliminando alcune sovrapposizioni e sono state aggiunte ulteriori spiegazioni sul tema dei controlli dei software.

GLOSSARIO

Questo glossario fornisce spiegazioni o definizioni dei termini ricorrenti utilizzati nei presenti orientamenti. Le voci contrassegnate con l'asterisco (*) sono tratte dalle definizioni del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Le descrizioni delle voci senza asterisco (*) non vanno intese come definizioni giuridicamente vincolanti.

⁽¹⁾ Ai fini dei presenti orientamenti, gli organismi di ricerca sono entità che svolgono attività di ricerca nel settore accademico o della ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituite secondo il diritto pubblico o privato) o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in modo indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Tale termine include università, collegi universitari, accademie delle scienze, centri di ricerca applicata e laboratori.


⁽²⁾ L'elenco delle autorità competenti figura nell'appendice 9.

⁽³⁾ Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione, del 30 luglio 2019, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009, pubblicata il 5 agosto 2019 (GU L 205 del 30.7.2019, pag. 15); cfr. anche: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019H1318>.


⁽⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla consultazione pubblica sono disponibili all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=292.




Termine	Descrizione/definizione
Allegato I, allegato II o allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso	Allegato I, allegato II o allegato IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Gli allegati sono aggiornati ogni anno mediante un atto delegato della Commissione. Per l'ultimo aggiornamento cfr. https://eur-lex.europa.eu .
Armi di distruzione di massa (ADM)	Materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari e loro vettori in grado di uccidere un gran numero di esseri umani.
Autorizzazione	Licenza
Comitato Zangger	Il Comitato Zangger gestisce una <i>Trigger List</i> (elenco di prodotti sensibili) che comporta l'applicazione di misure di salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica come condizione per la fornitura di prodotti legati al nucleare. Cfr. anche: http://zanggercommittee.org/ .
Controlli onnicomprensivi	Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi in base alle condizioni, in particolare di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.
Convenzione sulle armi biologiche	Convenzione sull'interdizione della messa a punto, della produzione e dell'immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione.
Convenzione sulle armi chimiche	Convenzione sull'interdizione della messa a punto, della produzione, dell'immagazzinamento e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
Destinatario	Il primo destinatario all'estero del prodotto o dei prodotti da esportare. Qualora il prodotto sia destinato a rimanere presso il primo destinatario, questi coinciderà con l'utilizzatore finale.
Di pubblico dominio*	Tecnologia o software resi disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione (le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono a «tecnologie» o «software» di essere considerati «di pubblico dominio»).
Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE	L'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nel quale figurano le attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. L'elenco viene aggiornato ogni anno. Per l'ultimo aggiornamento cfr. https://eur-lex.europa.eu/ .
Embargo sugli armamenti*	Un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Esportatore*	Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che: <ul style="list-style-type: none"> — sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione; — decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione.



	<p>Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione.</p> <p>Qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽¹⁾.</p>
Esportazione*	<ul style="list-style-type: none"> — Un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione; — una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata; — un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; — la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale.
Gruppo Australia	Regime di controllo delle esportazioni di attrezzature di produzione, materiali e tecnologie di tipo chimico e biologico. Cfr. anche: https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/index.html .
Gruppo dei fornitori nucleari	Regime di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie legati al nucleare. Cfr. anche: https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/ .
Intesa di Wassenaar	Regime multilaterale di controllo delle esportazioni per il controllo delle armi convenzionali e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. Cfr. anche: https://www.wassenaar.org/ .
Livelli di maturità tecnologica	I livelli di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Levels) costituiscono un sistema di misurazione del livello di maturità di una data tecnologia che non è limitato a una specifica disciplina.
Organismi di ricerca	Entità che svolgono attività di ricerca nel settore accademico o della ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituite secondo il diritto pubblico o privato) o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in modo indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Tale termine include università, collegi universitari, accademie delle scienze, centri di ricerca applicata e laboratori.
Prodotti a duplice uso*	I prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.
Prodotti a duplice uso compresi negli elenchi	Prodotti a duplice uso che sono compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.



Prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi	Prodotti a duplice uso che non sono compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso e che possono diventare soggetti a controlli all'esportazione (controlli onnicomprensivi). Ne fanno parte anche i prodotti che sono (di poco) al di sotto delle soglie tecniche di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.
Prodotti di sorveglianza informatica*	Prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.
Programma interno di conformità (ICP)*	Politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utilizzatori finali e gli usi finali.
Proliferazione	Flusso di prodotti (inclusi i software e le tecnologie) da paesi che li possiedono a paesi che non li possiedono e che intendono accedere agli stessi per utilizzarli in programmi di realizzazione di armi di distruzione di massa.
Regime di non proliferazione nel settore missilistico	Regime di controllo delle esportazioni per il controllo dei vettori (veicoli aerei senza equipaggio e missili) di armi nucleari, chimiche o biologiche di distruzione di massa. Cfr. anche: https://mtrc.info/ .
Regimi di controllo delle esportazioni	Accordi multilaterali volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, biologiche e chimiche e dei loro vettori, nonché a prevenire l'accumulo destabilizzante di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso, per esempio istituendo elenchi di prodotti che dovrebbero essere oggetto di controllo. I regimi di controllo delle esportazioni sono il gruppo dei fornitori nucleari, il comitato Zangger, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il gruppo Australia e l'intesa di Wassenaar.
Ricerca scientifica di base*	Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.
Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) n. 1540	Risoluzione delle Nazioni Unite che mira ad impedire l'acquisizione da parte di soggetti non statuali di armi nucleari, biologiche e chimiche, dei loro vettori e dei relativi materiali.
Sanzioni	Misure restrittive adottate nei confronti di Stati, entità o individui. Possono essere inflitte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure adottate autonomamente dall'Unione europea o, a livello nazionale, da uno Stato membro dell'UE.
Tecnologia*	Informazioni specifiche necessarie allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di beni. L'informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.
Territorio doganale dell'Unione	Il territorio doganale dell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾ («il codice doganale dell'Unione»).



Trasferimento all'interno dell'Unione o trasferimento	Movimento o trasmissione di un prodotto a duplice uso elencato nell'allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso da un fornitore in uno Stato membro dell'UE a un destinatario in un altro Stato membro dell'UE.
Trattato di non proliferazione nucleare	Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.
Utilizzatore finale	Il destinatario finale all'estero del prodotto o dei prodotti da esportare.

(¹) G.U. L. 343 del 29.12.2015, pag. 1.
(²) G.U. L. 269 del 10.10.2013, pag. 1.

SEZIONE 1

Introduzione per la dirigenza

Gli organismi di ricerca hanno un forte interesse a perseguire l'innovazione a vantaggio della collettività e a collaborare a livello internazionale come base per il progresso della ricerca. Il fiorente settore europeo della ricerca e dell'innovazione attrae investimenti pubblici e privati da tutto il mondo. Tra le molte collaborazioni autentiche e trasparenti volte a perseguire significativi progressi scientifici e tecnologici, si possono celare offerte estere di collaborazione, inviti e scambi informali con secondi fini, vale a dire miranti ad accedere a ricerche che vertono su prodotti a duplice uso per scopi diversi da quelli dichiarati. Ciò potrebbe portare i ricercatori e gli organismi di ricerca a violare inavvertitamente le norme in materia di esportazione. Su internet sono pubblicati casi documentati da cui si evince l'importanza di effettuare controlli della tecnologia nei settori tecnologici correlati alla proliferazione e di adottare provvedimenti di ripristino della conformità in relazione ai ricercatori o agli organismi di ricerca.

I controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso sono stati introdotti per disciplinare le attività concernenti prodotti (come materiali, attrezzature, software e tecnologie) che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e che possono essere associati alla produzione di prodotti militari convenzionali o alla proliferazione di armi nucleari, radiologiche, chimiche o biologiche, note anche come armi di distruzione di massa, nonché i relativi vettori quali missili e droni. Tali controlli possono anche essere integrati da misure nazionali su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi adottate per motivi di sicurezza pubblica o timori legati al rispetto dei diritti umani.

La cooperazione tra gli organismi di ricerca e i governi è essenziale per contribuire agli obiettivi di sicurezza dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri, agli obblighi di sicurezza e agli impegni di non proliferazione internazionali quali la strategia europea in materia di sicurezza, i regimi di controllo delle esportazioni, la convenzione sulle armi biologiche, la convenzione sulle armi chimiche, il trattato di non proliferazione nucleare e la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1540. Gli organismi di ricerca svolgono un ruolo importante nel conseguimento di tali obiettivi attraverso il rafforzamento della consapevolezza dei rischi e l'adozione di misure conseguenti. Il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso non è l'unico strumento strategico che contribuisce a questi obiettivi; ve ne sono anche altri, quali per esempio il controllo dei visti e le sanzioni, che hanno obiettivi e metodi specifici e che non sono trattati nei presenti orientamenti.

I controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso comportano sfide specifiche per gli organismi di ricerca, legate all'importanza di condividere i risultati della ricerca e associate all'imperativo di «pubblicare o soccombere» che caratterizza l'ecosistema della ricerca. La sensibilizzazione su questi controlli è un aspetto importante per prevenire e ridurre i rischi connessi alla non conformità. Il livello di esperienza nell'attuazione e nella gestione di tali misure di conformità da parte degli organismi di ricerca che operano nell'UE varia notevolmente. Le autorità competenti dell'UE si sono impegnate a fornire orientamenti agli organismi di ricerca su come rafforzare le loro misure interne di conformità.

Fermo restando che gli organismi di ricerca necessitano di tempo per predisporre e attuare tali misure, un approccio sistematico e proporzionato alle misure interne di conformità per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è essenziale per garantire il rispetto del regolamento UE sui prodotti a duplice uso e delle disposizioni nazionali complementari.

Spetta al singolo organismo di ricerca determinare come meglio attuare le misure interne di conformità e quali procedure operative interne applicare per i singoli ricercatori. A tal fine, si potrà scegliere di istituire nuove strutture di controllo delle esportazioni o di incorporare tali misure in strutture (esistenti) quali gli organi consultivi. Un programma interno di conformità (ICP) per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è spesso solo una parte del sistema generale di conformità dell'organismo di ricerca.



Molte attività di ricerca svolte dagli organismi di ricerca non sono soggette a verifiche associate al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, in primo luogo se la ricerca non riguarda nessuno dei prodotti compresi nell'elenco UE dei prodotti a duplice uso, in secondo luogo se la ricerca non riguarda specificamente tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione atte a conseguire o ampliare le funzioni o i livelli di prestazione sottoposti ad autorizzazione di cui all'elenco UE dei prodotti a duplice uso e, infine, se la ricerca può essere definita come «ricerca scientifica di base» o «di pubblico dominio» ai sensi del regolamento UE sui prodotti a duplice uso o costituisce l'informazione minima necessaria per le domande di brevetto.

Tuttavia nessun organismo di ricerca che si rispetti vuole essere coinvolto nell'uso improprio di (risultati delle) ricerche utilizzabili ai fini della proliferazione. E ciò non ha solo a che vedere con l'obbligo di rispettare i controlli delle esportazioni, ma è anche nell'interesse dell'organismo stesso. Pertanto è importante che gli organismi di ricerca adottino misure interne proporzionate ed efficaci per ridurre al minimo il rischio di non conformità. Qualora sia rilevata una non conformità, la mancata adozione di tali misure può far ricadere la responsabilità legale sull'istituzione. È necessario l'impegno dell'alta dirigenza per sottolineare l'importanza e il valore da attribuire a un'efficace osservanza delle norme e per fornire risorse adeguate a garantire gli impegni di conformità.

SEZIONE 2

Informazioni per i ricercatori

2.1. Introduzione

I controlli dell'UE sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso sono stati istituiti per prevenire l'accumulo indesiderato di prodotti militari convenzionali e la proliferazione di armi nucleari, radiologiche, chimiche e biologiche, note anche come armi di distruzione di massa (ADM), e i loro vettori come missili e droni. Inoltre questi controlli possono essere integrati da misure nazionali su prodotti a duplice uso non compresi nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, adottate per motivi di sicurezza pubblica o timori legati al rispetto dei diritti umani. Poiché i prodotti a duplice uso sono prevalentemente utilizzati per scopi civili, la possibilità di un loro utilizzo improprio spesso non è immediatamente percepibile. Tuttavia nelle mani sbagliate essi rappresentano una minaccia alla pace internazionale e agli interessi in materia di sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Gli organismi di ricerca sovente nutrono preoccupazioni in merito alla percezione pubblica della ricerca con possibili applicazioni militari. Nel contesto della ricerca, il concetto di «duplice uso» è spesso inteso in senso lato e include le applicazioni civili e militari (non) desiderate della ricerca o i suoi potenziali usi impropri per scopi contrari all'etica.

Tuttavia, con riferimento al sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE, al termine «duplice uso» è attribuito un significato più ristretto. Tale termine si riferisce a prodotti (inclusi i software e le tecnologie) che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Per ulteriori informazioni in merito alla gamma dei prodotti a duplice uso elencati e di quelli non compresi negli elenchi, cfr. la sottosezione 2.3.2 e l'appendice 1.


Ciascun soggetto, che si tratti di una persona fisica o giuridica, ha l'obbligo giuridico, ogniqualvolta tratta prodotti a duplice uso, di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti. Detti obblighi giuridici non coincidono con eventuali motivazioni etiche o autolimitazioni introdotte per prevenire o mitigare i rischi e i potenziali danni di un uso illecito della ricerca riguardante prodotti a duplice uso, ma possono sovrapporsi a tali motivazioni o autolimitazioni.

I presenti orientamenti hanno come oggetto la «ricerca riguardante prodotti a duplice uso»: prodotti a duplice uso che vengono utilizzati durante la ricerca, o attività di ricerca che producono un risultato in qualsiasi forma ^(*1*) che soddisfi le specifiche tecniche di un prodotto a duplice uso compreso nell'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso dell'UE o, se esistente, in un elenco nazionale complementare. In un numero limitato di occorrenze sono inclusi i casi in cui si teme che l'uso finale (o l'utilizzatore finale) dei prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi possa avere scopi militari o legati alle ADM. È importante sottolineare che l'autorizzazione non è necessaria per tutte le attività di ricerca riguardanti prodotti a duplice uso. La sottosezione 2.3.6 precisa in quali casi è necessaria un'autorizzazione.

2.2. Ambiti e scenari di ricerca che potrebbero richiedere l'esecuzione dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso

Lo scopo dei controlli delle esportazioni non è quello di sottoporre a censura i risultati della ricerca scientifica, ma di prevenire abusi in materia di sicurezza legati al trasferimento all'estero di beni o conoscenze sensibili. Gli scienziati e gli istituti di ricerca sono vincolati dalle stesse disposizioni legislative vigenti per l'industria manifatturiera e per qualunque altro soggetto. Prima di esportare beni o trasferire informazioni, gli esportatori e

^(*1*) Per esempio, la diffusione, la pubblicazione, la presentazione, la comunicazione e la collaborazione, in formato cartaceo o elettronico, in cui i risultati della ricerca sono comunicati a persone diverse dagli autori.



gli intermediari di informazioni hanno il dovere di verificare se le loro azioni richiedono l'approvazione preventiva da parte delle autorità competenti. È evidente che nel contesto della ricerca questo richiede un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza (internazionale e quelle di libertà accademica, ma anche delle pressioni per un accesso aperto (*Open Access*) ai risultati e ai dati della ricerca:

- la libertà accademica è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁶⁾. Tuttavia ciò non esime i ricercatori e gli organismi di ricerca dall'obbligo di rispettare le norme poste a tutela degli interessi di sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri ⁽⁷⁾;
- la spinta verso l'accesso aperto, richiesta da alcuni programmi di finanziamento, intende migliorare l'accesso ai risultati e ai dati della ricerca e il loro riutilizzo. Tuttavia questi obiettivi di accesso aperto non esentano i ricercatori e gli organismi di ricerca nemmeno dall'obbligo di sottoporre a vaglio preventivo le pubblicazioni e gli insiemi di dati proposti alla luce delle disposizioni di controllo (della tecnologia) stabilite nel regolamento UE sui prodotti a duplice uso e di agire di conseguenza.

Le discipline della ricerca nell'ambito della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria hanno maggiori probabilità di essere soggette ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso rispetto alle attività accademiche nei campi delle scienze umane, sociali ed economiche.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di ricerche che potrebbero richiedere l'esecuzione dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso:

- *modifica della gamma di ospiti del virus della dermatite nodulare contagiosa dei bovini al fine di includervi serbatoi umani;*
- *sensori per telecamere a immagini multispettrali per la raccolta di dati sulle colture;*
- *tecnologia laser di arricchimento dell'uranio di nuova generazione come potenziale alternativa per l'arricchimento industriale con l'uso di uranio gassoso nelle centrifughe;*
- *stampa 3D di materiali energetici;*
- *prototipo di drone con sistema di irradiazione per la lotta contro il virus dell'encefalite equina orientale; e*
- *mezzo sottomarino scientifico autonomo per la raccolta automatica di dati in acque profonde.*

L'appendice 1 fornisce alcuni esempi di ambiti di ricerca che possono essere soggetti a controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso in quanto il relativo elenco di controllo dell'UE comprende prodotti appartenenti a tali settori tecnologici. Per esempio, la ricerca relativa alla fisica nucleare e all'ingegneria nucleare può riguardare reattori nucleari, attrezzature e componenti di reattori nucleari appositamente progettati o realizzati o materiali nucleari inclusi nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Ciò non significa che tutte le relative ricerche riguardino necessariamente prodotti a duplice uso compresi negli elenchi ⁽⁸⁾, né che sia necessaria un'autorizzazione per svolgerle.

L'appendice 2 pone in evidenza alcuni scenari di ricerca ricorrenti cui potrebbero applicarsi i controlli sulle esportazioni:

- attività di insegnamento ⁽⁹⁾, consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso con ricercatori stranieri in visita all'interno del territorio doganale dell'Unione ⁽¹⁰⁾;

⁽⁶⁾ Articolo 13 della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» pubblicata il 7 giugno 2016 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389) (http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj).


⁽⁷⁾ Vi possono inoltre essere norme nazionali in materia di libertà accademica e relativi limiti.

⁽⁸⁾ Per quanto riguarda il materiale nucleare, per esempio, l'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso prevede un'eccezione per quantitativi di quattro grammi o meno di uranio naturale o di uranio impoverito se contenuti in un componente sensibile di strumenti.

⁽⁹⁾ Di norma le attività di insegnamento non trattano ricerche riguardanti prodotti a duplice uso. I contenuti didattici utilizzati per l'insegnamento sono generalmente già di pubblico dominio e sono pertanto esentati dai controlli delle esportazioni. Tuttavia non sarebbe corretto esentare automaticamente la categoria dell'insegnamento dall'esame del controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Per esempio: possono essere soggetti al controllo delle esportazioni materiali didattici non disponibili nel pubblico dominio e importanti per la progettazione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di un impianto di arricchimento dell'uranio o di ritrattamento del combustibile nucleare.

In molti casi i controlli delle esportazioni non si applicano alle attività di insegnamento. Tuttavia l'insegnamento a cittadini di paesi terzi all'interno del territorio doganale dell'Unione può rientrare nella nozione di «assistenza tecnica» di cui ai regolamenti UE sulle misure restrittive e sulle sanzioni o di cui alle misure nazionali di controllo delle esportazioni.

⁽¹⁰⁾ Il controllo dei visti per i ricercatori stranieri in visita presso organismi di ricerca dell'UE è spesso eseguito separatamente dai controlli delle esportazioni interni degli organismi di ricerca e da quelli effettuati da varie autorità competenti.



- attività di insegnamento, consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- organizzazione di conferenze/riunioni/seminari (virtuali) o partecipazione come relatore a conferenze/riunioni/seminari (virtuali) all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione in merito a ricerche riguardanti prodotti a duplice uso;
- pubblicazione di articoli su tecnologie a duplice uso comprese negli elenchi;
- presentazione di informazioni per domande di brevetto e informazioni brevettate; e
- esportazione di prodotti fisici (beni) a duplice uso, ivi inclusi prototipi e attrezzature di laboratorio di seconda mano.

In ciascuno di questi scenari è importante determinare anche se i prodotti, il tipo di attività, gli usi finali o le entità e i paesi coinvolti siano soggetti a misure restrittive o sanzioni a livello dell'UE o nazionali.

In questi scenari le motivazioni personali, la fonte di finanziamento della ricerca, la natura dei partner di ricerca e gli scopi della stessa sono irrilevanti al fine di determinare se la ricerca riguardante prodotti a duplice uso raggiunga le soglie di controllo tecniche.

I controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso possono essere applicati in diverse fasi del ciclo di vita della ricerca: nella fase di finanziamento della ricerca, domanda di progetto, redazione del contratto, diffusione dei risultati della ricerca ecc. La sezione 3 fornisce ulteriori dettagli su come impostare una procedura sistematica di verifica delle esportazioni ai diversi livelli durante il ciclo di vita della ricerca.

2.3. Elementi principali del sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE

2.3.1. Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso

Il sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE è disciplinato dal regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

L'allegato I di detto regolamento contiene l'elenco UE dei prodotti a duplice uso. Tutti i prodotti compresi nell'allegato I sono soggetti a licenza per l'esportazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione. L'allegato IV del regolamento contiene un piccolo sottoinsieme dell'allegato I, costituito da prodotti più sensibili che sono soggetti a licenza anche per i trasferimenti all'interno dell'Unione.

L'allegato I (e quindi anche l'allegato IV) è dinamico, in modo tale da tenere conto dei progressi tecnologici nel tempo, e i controlli delle esportazioni dell'UE riflettono gli impegni concordati nell'ambito dei regimi di controllo delle esportazioni. Per questo motivo l'elenco è aggiornato ogni anno. È importante consultare sempre l'ultima versione dell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso ⁽¹⁾.

Ciascun prodotto a duplice uso ha un codice di classificazione. Il codice è composto da una combinazione di numeri e da una lettera (che identificano la categoria, la sottocategoria e la voce di controllo individuale) ed è fondamentale per la classificazione dei prodotti e dei documenti autorizzativi. Il codice di classificazione non è casuale; esso identifica la natura del prodotto e l'origine del controllo tramite il regime di controllo delle esportazioni corrispondente (cfr. la figura 1).

La figura 1 illustra il significato del codice di classificazione di prodotto a duplice uso.

Il codice di classificazione di prodotto a duplice uso 9A012.a. si riferisce a veicoli aerei senza equipaggio (o droni) sottoposti ad autorizzazione, con specifiche tecniche e apparecchiature e componenti associati:

- «9» significa che il prodotto appartiene alla categoria 9 (materiale aerospaziale e propulsione);
- «A» significa che il prodotto appartiene alla sottocategoria A (sistemi, apparecchiature e componenti). Pertanto un drone completo che soddisfi le specifiche tecniche di cui al codice 9A012 sarà elencato nella sottocategoria A;
- «012» significa che il prodotto proviene dall'elenco di controllo dell'intesa di Wassenaar;
- «.a.» è la voce di sottocontrollo individuale per droni completi.

⁽¹⁾ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/>, il sito web della propria autorità competente per il controllo delle esportazioni di riferimento o una fonte interna all'organismo di ricerca per l'ultima versione dell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.




Figura 1




La classificazione dei prodotti a duplice uso si basa su criteri tecnici oggettivi, e il relativo uso e utilizzatore finale non influisce su detta classificazione tecnica. Di conseguenza il fatto che il prodotto sia destinato esclusivamente ad usi civili o se ne preveda un uso militare è irrilevante per la classificazione del prodotto e per l'esistenza dell'obbligo di licenza. L'uso finale e le parti coinvolte rivestono però un ruolo determinante ai fini del rilascio della licenza. Cfr. la sottosezione 2.3.9 e l'appendice 3 per ulteriori informazioni sui controlli in merito all'uso finale e all'utilizzatore finale.

i prodotti a duplice uso sono generalmente distinti dai prodotti militari. I prodotti militari sono beni (come sistemi, apparecchiature, componenti, materiali, software o tecnologie) in gran parte appositamente progettati o modificati per uso militare. I prodotti militari sono elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli elenchi nazionali degli Stati membri⁽¹³⁾. A differenza del sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso dell'UE, il sistema di controllo per i prodotti militari è disciplinato dai singoli Stati membri. L'uso finale militare (dichiarato) di un risultato o di un'attività di ricerca non rende automaticamente tale prodotto appositamente progettato o modificato per uso militare. Tuttavia tale uso finale può costituire un indicatore e rappresenta ovviamente un'informazione utile ai fini della classificazione dei prodotti militari e della valutazione della domanda di licenza.

Per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, è importante ricordare quanto segue:

- *le dieci categorie costituiscono il consolidamento degli elenchi di controllo di quattro regimi di controllo delle esportazioni (gruppo dei fornitori nucleari, regime di non proliferazione nel settore missilistico, gruppo Australia e Intesa di Wassenaar) e della convenzione sulle armi chimiche. Ogni categoria è ulteriormente divisa in sottocategorie e in voci di controllo individuali. In generale i prodotti elencati nelle sottocategorie B, C, D ed E si ricollegano a prodotti elencati nella sottocategoria A. In alcuni casi sono previsti appositi controlli autonomi nell'ambito di queste sottocategorie. Le dieci categorie e le cinque sottocategorie costituiscono una prima suddivisione dell'elenco e possono facilitare la consultazione mediante le voci di controllo pertinenti;*
- *i prodotti a duplice uso sono generalmente distinti dai prodotti militari. I prodotti militari sono beni (come sistemi, apparecchiature, componenti, materiali, software o tecnologie) appositamente progettati o modificati per uso militare. Le specifiche tecniche per i prodotti a duplice uso sono spesso più dettagliate di quelle per i prodotti militari. Il significato dell'espressione «appositamente progettato per uso militare» o «modificato per uso militare» è in gran parte determinato dall'autorità competente, che non sempre coincide con l'autorità competente per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso;*

⁽¹³⁾ Tra gli esempi di prodotti militari figurano apparecchiature per la direzione del tiro e apparecchiature per la visione termica, armi, munizioni, veicoli da guerra, aerei da guerra con o senza equipaggio, navi da guerra (di superficie e subacquee), congegni di mira, corazzature o equipaggiamenti di protezione, alcuni prodotti chimici come agenti nervini, esplosivi e propellenti.



- i prodotti specificati nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso includono sia prodotti nuovi che usati (di seconda mano);
- il codice di classificazione che compare nell'elenco dei prodotti a duplice uso è diverso dal codice doganale delle merci (sistema armonizzato o nomenclatura combinata) ⁽¹³⁾. Questa distinzione è particolarmente importante per la classificazione di prodotti fisici, quali apparecchiature, materiali e componenti;
- l'elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE contiene beni materiali (che includono apparecchiature, materiali e componenti), ma anche beni immateriali come i software o le tecnologie sotto forma di dati tecnici o di assistenza tecnica; i beni immateriali possono essere trasferiti in forma materiale (per esempio diapositive cartacee o dispositivi fisici di archiviazione dati) o in formato elettronico, visivo od orale (detto anche formato immateriale) ⁽¹⁴⁾;
- i controlli della tecnologia sono della massima importanza. Se i proliferatori riescono a ottenere un prodotto fisico a duplice uso, potrebbero essere in grado di copiarne alcune parti, ma non saranno necessariamente in grado di produrre altri prodotti. Se però acquisiscono la tecnologia che consente di sviluppare o produrre il prodotto, possono produrne nei quantitativi desiderati. Inoltre mentre i prodotti fisici possono essere esportati temporaneamente, l'esportazione di tecnologia è quasi impossibile da recuperare e deve essere considerata definitiva;
- un'autorizzazione rilasciata per un prodotto include anche la tecnologia minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione dello stesso.

2.3.2. Come leggere il testo dei codici dei prodotti a duplice uso?

L'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso è vasto e non c'è una soluzione unica ed efficace per reperire rapidamente ogni singolo prodotto a duplice uso elencato. In un nuovo esercizio di classificazione, finalizzato a classificare correttamente i nostri beni o la nostra tecnologia a duplice uso, è importante consultare accuratamente l'ultima versione dell'allegato I per trovare la voce di controllo più pertinente e quindi più specifica per il prodotto in questione. In caso di dubbio o di più codici di classificazione possibili, consultare il responsabile della conformità dell'organismo di ricerca o, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro.

Molte voci di controllo sono accompagnate da varie note (nota, nota tecnica o N.B.) per facilitare la classificazione esatta del prodotto. Tali note chiariscono ulteriormente l'ambito dei controlli (ivi inclusi esempi o esenzioni dai controlli) o contengono rimandi ad altre parti dell'allegato I o dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE ⁽¹⁵⁾. Le note sono parte integrante della classificazione del prodotto e quindi non devono essere considerate illustrative.

L'elenco comprende una serie di definizioni generali ⁽¹⁶⁾ identificate con « » (virgolette doppie) e una di definizioni locali identificate con ' ' (virgolette singole). Tali definizioni possono differire dai termini utilizzati nel gergo commerciale o scientifico.

⁽¹³⁾ Una tavola di concordanza tra i codici dell'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso e i codici doganali delle merci (codici NC) è fornita dalla Commissione ed è disponibile sulla pagina internet della DG Commercio dedicata al duplice uso. Tuttavia la classificazione delle merci secondo l'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso dell'UE, basata esclusivamente sui codici doganali (la cosiddetta tavola di concordanza), non è sufficiente, a causa del diverso grado di concordanza di ciascun codice NC al corrispondente codice di classificazione di prodotto a duplice uso: nel caso in cui si utilizzi la tavola di concordanza, è necessario verificare se il prodotto soddisfa effettivamente le specifiche tecniche del codice di classificazione di prodotto a duplice uso correlato.

⁽¹⁴⁾ Per esempio: il codice 2B350.e. sottopone ad autorizzazione determinate colonne di distillazione. La colonna di distillazione di per sé è un prodotto fisico. I dati tecnici relativi alla progettazione di tale colonna di distillazione possono rientrare nella categoria della tecnologia immateriale sottoposta ad autorizzazione. Detta tecnologia immateriale può essere messa a disposizione di un soggetto di un paese terzo in un formato materiale (copia cianografica o disegno tecnico su carta) o in formato immateriale (cianografia o disegno trasmessi tramite posta elettronica, ispezione visiva online/registrata o descrizione orale al telefono).

⁽¹⁵⁾ Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nel quale figurano le attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. L'elenco comune delle attrezzature militari è aggiornato ogni anno in linea con le modifiche dell'elenco delle munizioni dell'intesa di Wassenaar.

⁽¹⁶⁾ Questa serie di definizioni generali si trova nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso alla voce «Definizioni dei termini usati nel presente allegato». Le definizioni locali sono fornite in prossimità della voce di controllo.



Esempio 1: 1C351.a.57

1C351 Agenti patogeni per gli animali e l'uomo e «tossine», come segue:

- a. virus, naturali, potenziati o modificati, nella forma di «colture vive isolate» o in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

.....
57. coronavirus correlato alla sindrome respiratoria acuta grave (coronavirus correlato alla SARS) ⁽¹⁷⁾;
.....

Nota: 1C351 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini» o le «immunotossine».

Esempio 2: 1A004.d

1A004 Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione non appositamente progettati per uso militare, come segue:

- d. apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l'individuazione automatica della presenza di residui di «esplosivi» facenti uso di tecniche di 'rivelazione di tracce' (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).

Nota tecnica:

Per 'rivelazione di tracce' si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.

Nota 1: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.

Nota 2: 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.
.....

2.3.3. Controlli dei software (sottocategoria D)

Nel contesto del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, il software è definito come una raccolta di uno o più «programmi» ⁽¹⁸⁾ o «microprogrammi» ⁽¹⁹⁾ fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. In molti casi i controlli dei software si riferiscono al software progettato o modificato per lo sviluppo, la produzione o l'uso di prodotti elencati in altri punti dell'elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE. Vi sono tuttavia anche controlli specifici (stand-alone) riservati ai software.

Esempio:

6D001 comprende il controllo del «software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature, tra le altre, specificate in 6A008 (sistemi, apparecchiature ed assiemi radar specifici e loro componenti appositamente progettati).

7D005 comprende i «software» appositamente progettati per decriptare il codice di misura dei «sistemi di navigazione via satellite» progettati per uso governativo.

⁽¹⁷⁾ Questo esempio non pregiudica un'ulteriore classificazione dell'agente SARS-CoV-2, causa della situazione pandemica della COVID-19. Al momento della stesura dei presenti orientamenti, il SARS-CoV-2 è stato considerato sufficientemente distinto dal punto di vista genetico dal SARS-CoV per non rientrare nel codice 1C351.a.57.

⁽¹⁸⁾ Un «programma» è una sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.

⁽¹⁹⁾ Un «microprogramma» è una sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.



Punti chiave per la definizione di software

La definizione di software indica che, per essere compreso negli elenchi, il software deve esistere in un certo momento su un supporto tangibile di espressione. Il software stesso può essere trasferito con mezzi sia materiali sia immateriali.

La definizione di software è da leggere congiuntamente alla nota sul software nucleare della categoria 0 e alla nota generale sul software delle categorie da 1 a 9.

In relazione al software per la sicurezza dell'informazione (specificato nella categoria 5, parte 2) è importante sottolineare che l'intera nota sul software nucleare e parte della nota generale sul software non sono applicabili e pertanto non possono essere utilizzate per l'esenzione dal controllo.

2.3.4. Controlli della tecnologia (sottocategoria E)

I controlli della tecnologia sono effettuati per garantire che la conoscenza, il know-how e l'esperienza relativi ai prodotti sensibili non siano inavvertitamente forniti per l'uso in programmi che sollevano timori legati a questioni militari, di ADM, di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.

Determinare se la ricerca riguarda prodotti a duplice uso può essere (molto) difficile. La ricerca innovativa non si presta agevolmente alla categorizzazione nell'ambito delle voci di controllo esistenti. Un'adeguata comprensione delle definizioni di «tecnologia», delle note sulla tecnologia e delle note di cessazione dei controlli relative alla «ricerca scientifica di base» e al «pubblico dominio» è essenziale per orientarsi tra i controlli della tecnologia.

Nel contesto del regolamento UE sui prodotti a duplice uso per «tecnologia» si intendono informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», alla «produzione» o all'«utilizzo» dei beni. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. Il riferimento alle 'informazioni specifiche necessarie' ha lo scopo di indirizzare il controllo della tecnologia su quella parte della tecnologia che porta un prodotto a raggiungere o superare le soglie di prestazione elencate. Per le categorie da 1 a 9, soltanto queste informazioni specifiche devono essere considerate come tecnologia a duplice uso compresa nell'elenco. Lo scopo della definizione di «necessarie» è quello di concentrare i controlli della tecnologia sulla tecnologia specifica che rende un prodotto soggetto a licenza. È importante che la tecnologia a duplice uso compresa nell'elenco rimanga sottoposta ad autorizzazione anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

L'ambito delle «informazioni specifiche necessarie» non è definito. In generale, le informazioni seguenti non sono considerate abbastanza specifiche da rientrare nella definizione di tecnologia:

- scheda di dati di sicurezza, scheda di dati di sicurezza del materiale o scheda di dati di sicurezza del prodotto;
- opuscoli, cataloghi e loro estratti che, nella loro rispettiva forma, sono destinati o potrebbero essere destinati a un numero indefinito di parti interessate e che sono messi a disposizione delle stesse senza modifiche individuali del loro contenuto;
- diagrammi schematici, diagrammi a blocchi, diagrammi di processo (privi di dati di dettaglio);
- dati tecnici di prestazione, indicatori chiave di prestazione;
- dati di connessione elettrica e meccanica e di consumo;
- caratteri di etichettatura;
- elenchi di parti se non è possibile fare riferimento ai disegni;
- norme e standard che sono generalmente accessibili e non specifici di un prodotto aziendale;
- articoli tratti da riviste di settore e pubblicazioni simili;
- descrizioni generali di processi e procedure (nel caso di impianti di produzione);
- specifiche di consegna (per esempio per prodotti chimici e altre materie ausiliarie);
- foto (non contenenti informazioni dettagliate sulle dimensioni geometriche, i materiali utilizzati e i componenti elettrici/elettronici);
- disegni esplosi e di elevazione privi di dati dimensionali dettagliati;
- disegni in sezione (schematici e privi di dati significativi e dettagliati);
- dimensioni esterne.




Illustrazione della soglia «necessaria»

3E001 si riferisce alla tecnologia sottoposta ad autorizzazione per lo «sviluppo» o la «produzione» dei circuiti integrati elencati specificati, tra l'altro, in 3A001.a.

3A001.a.5.a.5 si riferisce a circuiti integrati con convertitore analogico-numerico con una risoluzione uguale o superiore a 16 bit e con una frequenza di campionamento superiore a 65 mega campioni al secondo (MSPS).

Un documento ⁽²⁰⁾ che descrive nel dettaglio i parametri di progettazione o le fasi di progettazione necessarie per raggiungere (o superare) la soglia dei 65 mega campioni al secondo da solo non contiene la tecnologia che è specificatamente responsabile dello sviluppo del prodotto sottoposto ad autorizzazione 3A001.a.5.a.5 e quindi non contiene la tecnologia «necessaria» ai sensi della nota generale sulla tecnologia. Il documento non specifica infatti come raggiungere o superare il parametro della «risoluzione a 16 bit».

Un manuale che descrive la tecnica di produzione di circuiti integrati con convertitore analogico-numerico con una risoluzione uguale o superiore a 16 bit e con una frequenza di campionamento superiore a 65 mega campioni al secondo (MSPS) non contiene la tecnologia «necessaria» per produrre un prodotto sottoposto ad autorizzazione.

Nelle due situazioni di cui sopra, si ritiene che il documento e il manuale non contengano la tecnologia sottoposta ad autorizzazione necessaria per lo sviluppo o la produzione di prodotti elencati col codice 3A001.a.5.a.5 in quanto non contengono le informazioni specifiche relative ai due parametri tecnici descritti in 3A001.a.5.a.5.

Esempio:

1E001 sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati da 1A002 fino a 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B o 1C.

Applichiamolo a 1C216.

1C216 specifica i controlli per l'acciaio Maraging. Questo prodotto è sottoposto ad autorizzazione nella categoria 1, pertanto è di applicazione la nota generale sulla tecnologia. Di conseguenza la tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione nell'ambito di 1E001 è quella «necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di acciaio Maraging con le specifiche di 1C216.

Cosa non è sottoposto ad autorizzazione nell'ambito di 1E001?

Risultati di ricerca che forniscono dettagli su:

- questo tipo di acciaio Maraging, ma senza fornire informazioni dettagliate su come sviluppare o produrre questo tipo di acciaio Maraging;
- un quadro storico dei metodi di produzione esistenti (di pubblico dominio) di questo tipo di acciaio Maraging;
- un processo innovativo di produzione dell'acciaio Maraging che non raggiunga le soglie previste in 1C216 (e 1C116).

Cosa è sottoposto ad autorizzazione nell'ambito di 1E001?

Risultati di ricerca che forniscono dettagli su:

- processi di sviluppo o di produzione esistenti che non sono ancora di pubblico dominio e non costituiscono una ricerca scientifica di base;
- un processo di sviluppo o di produzione dell'acciaio Maraging innovativo (non ancora di pubblico dominio) che raggiunga le soglie previste in 1C216 e che non costituisca una ricerca scientifica di base.

⁽²⁰⁾ O una presentazione, una e-mail, una conversazione telefonica ecc.



Punti chiave per la definizione di tecnologia

- Per tecnologia si intendono le informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», alla «produzione» o all'«utilizzo» dei prodotti a duplice uso compresi negli elenchi. Ciò significa che, per essere classificati come tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi, i dati tecnici o l'assistenza tecnica devono contenere informazioni specifiche necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni specificati nelle categorie da 0 a 9. Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non definisce il significato di «informazioni specifiche». È invece definito il significato dei termini sviluppo, produzione e utilizzazione.
- La definizione di tecnologia è da leggersi congiuntamente alla nota sulla tecnologia nucleare della categoria 0 e alla nota generale sulla tecnologia (delle categorie da 1 a 9).
- Per la categoria 0 (prodotti nucleari), la tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi è costituita dalle informazioni specifiche direttamente associate ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0. Si tratta di una descrizione generale; quindi la gamma di tecnologia nucleare sottoposta ad autorizzazione è più ampia rispetto alla tecnologia sottoposta ad autorizzazione delle categorie da 1 a 9.
- Per le categorie da 1 a 9, solamente la parte di «tecnologia» che è «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di beni sottoposti ad autorizzazione nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione secondo le disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie. È definita «necessaria» quella parte di informazioni che è specificatamente responsabile del raggiungimento o dell'estensione dei livelli di prestazione, delle caratteristiche o delle funzioni sottoposte ad autorizzazione dall'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso. Tali livelli di prestazioni, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione sono generalmente molto specifici ed elevati; ciò limita di conseguenza la tecnologia che raggiunge la soglia «necessaria». Ciò pertanto limita anche la tecnologia alla quale si potrebbe cercare di applicare le note di cessazione dei controlli «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio».

Si fa presente che alcuni programmi di finanziamento della ricerca richiedono la verifica del duplice uso al momento della presentazione della domanda di sovvenzione. È una buona prassi che si basa su meccanismi di revisione interna per individuare, nella fase iniziale del programma o del progetto di ricerca, quali attrezzature o materiali coinvolti, o risultati previsti (come le pubblicazioni), potrebbero richiedere un'ulteriore verifica dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Qualora siano identificati tali (potenziali) problemi di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, sarà necessario adottare le azioni conseguenti nel corso e al termine del programma o progetto di ricerca.

L'esportatore è tenuto a valutare adeguatamente la tecnologia per determinare se raggiunge la soglia per il controllo dei prodotti a duplice uso. Grazie alla loro esperienza e conoscenza della propria ricerca, i ricercatori sono i soggetti più adatti a classificare adeguatamente la propria ricerca, eventualmente con il supporto di personale amministrativo dotato di formazione specifica e a conoscenza della struttura dell'elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE. Avviene di rado che intere presentazioni o pubblicazioni raggiungano la soglia per la qualifica di tecnologia sottoposta ad autorizzazione. Possono raggiungere tale soglia alcune sottosezioni o brevi estratti. Solo queste parti richiederanno autorizzazione; se il ricercatore o l'organismo di ricerca ha necessità di orientamenti in merito, può contattare la propria autorità nazionale competente. Ciò permette al ricercatore o all'organismo di ricerca di effettuare una scelta informata riguardo a quali parti vadano incluse nella domanda di licenza di esportazione prima di essere trasmesse o pubblicate.

2.3.5. Esenzioni dai controlli dei prodotti a duplice uso


Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso contiene una serie di esenzioni dai controlli, che stabiliscono a quali condizioni un certo prodotto elencato non è soggetto a controllo. In tal caso, sebbene tale prodotto soddisfi i requisiti tecnici, non necessiterà di una licenza per l'esportazione o il trasferimento. È importante osservare che le esenzioni dai controlli possono essere applicate esclusivamente ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi.

Le esenzioni dai controlli sono sostanzialmente di due tipi. Il primo tipo è costituito dalle esenzioni specificamente legate a determinati prodotti a duplice uso compresi negli elenchi.

Esempi

La nota 2 relativa a 2B001 precisa che questa voce di controllo non si applica alle macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di protesi dentarie.

La nota 2 relativa a 5A002.a. non sottopone ad autorizzazione i prodotti se le funzioni di «sicurezza dell'informazione» sono limitate a funzionalità senza fili per la «rete personale», che applicano solamente standard crittografici pubblicati o commerciali.



Il secondo tipo è costituito da esenzioni dai controlli sistematiche per i software e le tecnologie. Queste note di cessazione dei controlli sono inserite nella nota sul software nucleare, nella nota sulla tecnologia nucleare, nella nota generale sul software e nella nota generale sulla tecnologia di cui all'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

Solo i «software» o la «tecnologia» a duplice uso compresi negli elenchi possono beneficiare delle esenzioni dai controlli menzionate nelle note sul software e sulla tecnologia. È quindi fondamentale determinare se la ricerca riguarda prodotti a duplice uso e, in tal caso, quali parti soddisfino la voce di controllo del software o della tecnologia rispettivamente nelle sottocategorie D ed E congiuntamente alle note sul software e alle note sulla tecnologia.

- La nota sul software nucleare sottolinea che non è sottoposta ad autorizzazione la quantità minima di «codice oggetto» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti inclusi nella categoria 0 di cui è stata autorizzata l'esportazione.
- La nota generale sul software include tre esenzioni dai controlli per i software specificati nelle categorie da 1 a 9:
 - software che è generalmente disponibile al pubblico (vale a dire che è venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio ed è progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore);
 - software che è già di pubblico dominio; o
 - la quantità minima di «codice oggetto» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti di cui è stata autorizzata l'esportazione.

In relazione al software per la sicurezza dell'informazione (specificato nella categoria 5, parte 2) è importante sottolineare che l'intera nota sul software nucleare e parte della nota generale sul software non sono applicabili e pertanto non possono essere utilizzate per l'esenzione dal controllo.

Per la tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi vi sono tre possibili esenzioni dai controlli: «tecnologia» risultante dalla «ricerca scientifica di base», «tecnologia» che è già «di pubblico dominio» e quantità minima di informazioni necessaria per le domande di brevetto. L'ultima esenzione non si applica alla tecnologia di categoria 0.

Nella parte seguente dei presenti orientamenti si analizzeranno le esenzioni per «ricerca scientifica di base», «pubblico dominio» e quelle relative alla quantità minima di informazioni necessaria per le domande di brevetto.

Punti chiave per la nota di esenzione dai controlli «ricerca scientifica di base» per la tecnologia


Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso definisce la «ricerca scientifica di base» come lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

Anche se non esplicitamente, tale definizione fa riferimento alla ricerca fondamentale, escludendo così dalle esenzioni dai controlli la ricerca non fondamentale o la ricerca applicata. Questa definizione pone problemi di attuazione, a causa del fatto che è rimasta invariata per molti anni e della natura evolutiva dell'ecosistema della ricerca.

È importante tenere presente che la terminologia può rappresentare un problema in questo caso: la classificazione scientifica di un progetto di ricerca come «ricerca di base» non è necessariamente o automaticamente conforme alla definizione di «ricerca scientifica di base» contenuta nel regolamento UE sui prodotti a duplice uso. In caso di dubbio il personale addetto alla conformità dell'organismo o l'autorità competente potranno contribuire alla classificazione.

La ricerca scientifica di base esclude dai controlli soltanto la tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi. Non si applica invece a prodotti (beni) fisici come attrezzature e materiali.

In sostanza, l'esenzione si applica all'effettivo risultato della ricerca e non all'intenzione di produrre risultati di ricerca (nella fase di finanziamento della ricerca). Si tratta di una distinzione cruciale al fine di valutare l'applicazione di questa nota di cessazione.



Di seguito si forniscono due criteri per aiutare a determinare se la nota di cessazione dei controlli «ricerca scientifica di base» è pertinente: il livello di maturità tecnologica e la prevalenza di finanziamenti da fonte industriale. Nessuno dei due criteri determina se la nota di cessazione dei controlli debba essere applicata. Ciò deve essere deciso caso per caso attraverso le procedure interne di verifica delle esportazioni e, se del caso, consultando l'autorità competente.

- Il livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) è una scala (da 1 a 9) originariamente sviluppata dalla National Aeronautics and Space Administration degli Stati Uniti (NASA) e successivamente utilizzata da altre amministrazioni, istituzioni o agenzie per valutare lo stato di sviluppo delle tecnologie spaziali. Oggi il TRL è comunemente usato nel mondo della ricerca, nonché nell'ambito dei programmi europei di ricerca e innovazione, per valutare la maturità di mercato delle tecnologie nuove ed emergenti. Ai fini dei controlli delle esportazioni, i risultati di ricerca derivanti da ricerche con TRL 1 e 2 sono generalmente considerati ricerca scientifica di base. La classificazione dei prodotti di ricerca derivanti dai TRL 3 e 4 come ricerca scientifica di base deve invece essere valutata caso per caso. I risultati della ricerca derivanti da ricerche con TRL superiore a 4 non sono considerati ricerca scientifica di base. Cfr. l'appendice 8 per una descrizione dei vari livelli di maturità tecnologica.
- Presenza di finanziamenti da parte dell'industria (sponsor): la ricerca finanziata da un partner industriale esterno ha maggiori probabilità di sfociare in uno sviluppo commerciale, indipendentemente dal fatto che il progetto sia stato avviato da un soggetto industriale o da un ente pubblico. Inoltre in molti casi (tramite accordi contrattuali) il finanziatore industriale (o sponsor) ha la possibilità di riesaminare le pubblicazioni (o presentazioni) e di formulare osservazioni al riguardo prima della loro pubblicazione, nonché di richiedere l'uso esclusivo (temporaneo) dei risultati della ricerca. Questi tipi di collaborazione possono essere indicativi del fatto che il risultato della ricerca non sarà classificabile come ricerca scientifica di base. In alcuni casi può effettivamente avvenire che l'industria finanzi la ricerca fondamentale senza imporre vincoli sulle pubblicazioni o altri risultati della ricerca. In questi casi sarà possibile valutare l'esenzione dai controlli della ricerca scientifica di base se tale ricerca riguarda una tecnologia a duplice uso compresa negli elenchi e il livello di TRL è abbastanza basso.

Punti chiave per la nota di cessazione dei controlli «pubblico dominio» per il software o la tecnologia

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso definisce l'espressione «di pubblico dominio» come segue: «tecnologia» o «software» **resi disponibili senza restrizioni** per un'ulteriore diffusione (le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono a «tecnologie» o «software» di essere considerati «di pubblico dominio»).

In sostanza il regolamento esclude dai controlli il software e la tecnologia a duplice uso compresi negli elenchi che chiunque può ottenere.

Nei presenti orientamenti dell'UE si sottolinea che il software o la tecnologia a duplice uso sottoposti ad autorizzazione che non sono ancora di pubblico dominio non possono essere esclusi dai controlli in base alla nota di cessazione dei controlli «di pubblico dominio». La definizione si riferisce chiaramente al software o alla tecnologia resi disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione. L'intenzione di rilasciare il (codice oggetto del) software o (della) tecnologia nel pubblico dominio non è sufficiente per ottenere l'esenzione dai controlli. Ciò significa che un futuro risultato della ricerca (software, pubblicazione, materiale per conferenze ecc. open source) può beneficiare di questa esenzione dai controlli solo se il software o la tecnologia a duplice uso compresi negli elenchi che tale risultato contiene sono già di pubblico dominio. Pertanto l'eventuale rilascio di tale risultato della ricerca senza autorizzazione potrebbe costituire una violazione dei controlli delle esportazioni.

La specificazione 'senza restrizioni' deve essere intesa nel senso che l'accesso non è limitato a un gruppo ristretto di persone. Se l'informazione è resa accessibile solo a seguito di una decisione individuale del suo detentore o proprietario, ciò significa che non tutti hanno la possibilità di accedere a tale informazione, che pertanto non può essere considerata di pubblico dominio.

Le restrizioni giuridiche, per esempio le restrizioni relative ai diritti d'autore, prive di rilevanza ai sensi della normativa sul controllo delle esportazioni non influiscono sull'idoneità all'esenzione dai controlli. Allo stesso modo, misure quali la richiesta di un corrispettivo o della registrazione preventiva per l'accesso non sono considerate restrizioni, purché il pagamento del corrispettivo o la registrazione siano aperti a tutti.



Lo sviluppo open source è spesso effettuato a livello mondiale da comunità che collaborano. Le tecnologie o il software open source che vengono pubblicati e messi a disposizione del pubblico senza restrizioni possono beneficiare dell'esenzione dai controlli a titolo di pubblico dominio. La tecnologia per lo sviluppo di «software di intrusione» può essere esclusa dai controlli laddove sia nel contesto della «divulgazione di vulnerabilità» o «risposta a un ciberincidente». Cfr. l'ultima versione dell'allegato I per le definizioni applicabili.

Se un ricercatore fa riferimento o informazioni sensibili relative alla proliferazione provenienti da altre fonti che sono già di pubblico dominio o integra tali informazioni, ciò non rende automaticamente il risultato della ricerca un software o una tecnologia a duplice uso sottoposti ad autorizzazione. Il fatto che tale software o tecnologia a duplice uso compresi negli elenchi siano diventati di pubblico dominio senza una licenza rappresenta una violazione delle norme sul controllo delle esportazioni, ma la relativa responsabilità non può essere imputata al ricercatore in questione.

Punti chiave per l'esenzione dai controlli della tecnologia che rappresenta la 'quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto'

La nota generale sulla tecnologia contiene un'esenzione per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. Tale quantità minima di informazioni necessarie per presentare le domande di brevetto è pertanto esente dai controlli delle esportazioni. L'esenzione dai controlli non fa distinzione tra domande di brevetto a livello nazionale, europeo o internazionale. Una volta che le informazioni sul brevetto sono pubblicate e di pubblico dominio, non sono più soggette ai controlli delle esportazioni.

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non fornisce una definizione dell'espressione 'quantità minima di informazioni necessarie'. Questa espressione è generalmente intesa come l'insieme delle informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di presentazione della domanda stabiliti dall'Ufficio europeo dei brevetti o dagli uffici brevetti degli Stati membri dell'UE.

2.3.6 Attività sottoposte ad autorizzazione

Non tutte le attività di ricerca che riguardano prodotti a duplice uso necessitano di una licenza. Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso include cinque diversi tipi di attività per cui è necessaria un'autorizzazione. La sezione 2.3.7 spiega in dettaglio le tipologie di licenza vigenti per ciascuna di queste attività.


Le due tipologie di licenza che seguono costituiscono obblighi di autorizzazione costanti:

- un'autorizzazione di esportazione è necessaria per il movimento o il trasferimento al di fuori del territorio doganale dell'Unione di qualsiasi prodotto a duplice uso elencato nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso;
- un'autorizzazione di trasferimento è necessaria per il movimento o il trasferimento di prodotti all'interno del territorio doganale dell'Unione solo per i prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

I tre obblighi di autorizzazione seguenti si applicano caso per caso:

- un'autorizzazione di transito è necessaria per i prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- un'autorizzazione di servizi di intermediazione è necessaria per l'intermediazione di prodotti tra paesi terzi effettuata dall'interno del territorio doganale dell'Unione;
- un'autorizzazione è obbligatoria per la fornitura di assistenza tecnica relativa a prodotti a duplice uso.

Il transito o l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi e la fornitura di assistenza tecnica per i prodotti a duplice uso compresi negli elenchi possono essere vietati o essere sottoposti ad autorizzazione, rispettivamente, se il prodotto è o può essere destinato, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Spetta all'autorità competente decidere se è necessaria un'autorizzazione o se il transito è vietato. Alcuni Stati membri dell'UE hanno adottato misure nazionali relative



ai controlli del transito, dell'intermediazione o della fornitura di assistenza tecnica per i prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi. La Commissione europea pubblica e aggiorna periodicamente un elenco delle misure nazionali adottate dagli Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2021/821 ⁽²¹⁾.

Alcuni prodotti non soddisfano le specifiche tecniche dell'allegato I, ma sono comunque sensibili in termini di proliferazione a causa delle loro potenzialità tecniche o dei timori derivati dal loro uso finale. Le operazioni riguardanti tali prodotti e che comportano sospetti relativi al loro uso finale potrebbero essere soggette all'obbligo di autorizzazione di esportazione. Tali controlli di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi sono detti 'controlli onnicomprensivi' (cfr. anche la sottosezione 2.3.8).

L'appendice 5 fornisce un diagramma per la determinazione dei requisiti di licenza ai sensi del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.

2.3.7. Tipologie di autorizzazione

Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso prevede le tipologie di autorizzazioni seguenti:


- autorizzazioni di esportazione specifiche per uno o più prodotti a duplice uso, concesse a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo;
- autorizzazioni globali di esportazione per uno o più prodotti a duplice uso, che possono essere valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;
- autorizzazioni per grandi progetti per uno o più prodotti a duplice uso, che possono essere valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala;
- autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA), che hanno lo scopo di semplificare l'esportazione di specifici prodotti a duplice uso verso determinati paesi di destinazione e sono concesse a tutti gli esportatori stabiliti nell'UE che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso elencati negli allegati da II bis a II septies. Gli allegati da II bis a II nonies corrispondono alle otto EUGEA disponibili (da EUGEA 001 a EUGEA 008);
- autorizzazioni generali di esportazione nazionali (NGEA), che sono autorizzazioni semplificate aggiuntive per specifici prodotti a duplice uso esportati verso determinati paesi di destinazione, secondo quanto definito dalla legislazione nazionale. Tali autorizzazioni si applicano solo agli esportatori stabiliti nel rispettivo Stato membro dell'UE ⁽²²⁾;
- autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica dal territorio doganale dell'Unione al territorio di un paese terzo, all'interno del territorio di un paese terzo o a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione;
- autorizzazione di servizi di intermediazione per una determinata quantità di prodotti a duplice uso specifici circolanti tra due o più paesi terzi;
- autorizzazione di transito per i prodotti a duplice uso non unionali che sono solamente in transito nell'UE;
- autorizzazione al trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV da uno Stato membro dell'UE a un altro.

Gli Stati membri dell'UE possono integrare questi obblighi di autorizzazione con obblighi di licenza o divieti nazionali.

Un'autorizzazione dell'UE (la concessione della licenza) è valida in tutti i 27 Stati membri dell'UE e può essere utilizzata per esportare i prodotti da qualsiasi punto del territorio doganale dell'Unione. La validità delle licenze è determinata da ogni Stato membro.

⁽²¹⁾ Comunicazione recante informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Disponibile sulla pagina internet della DG Commercio dedicata al duplice uso (<https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>).

⁽²²⁾ Un elenco delle NGEA valide è disponibile all'indirizzo <https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158576.htm>.



EsempiPubblicazione

Il ricercatore A intende pubblicare un articolo su una rivista americana. L'articolo descrive una tecnologia che figura nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso (più specificamente 3E001 in relazione allo sviluppo di analizzatori di segnale 3A002.c) e sarà disponibile anche al di fuori degli Stati Uniti d'America (USA) dopo la sua pubblicazione.

3E001 in relazione a 3A002.c figura tra i prodotti elencati nell'EUGEA 001. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi di destinazione autorizzati dall'EUGEA 001. Tuttavia il ricercatore A non può utilizzare l'EUGEA 001 per inviare l'articolo all'editore americano in quanto l'esportatore sa che l'articolo non rimarrà nel paese EUGEA 001 in cui sarà esportato. È questo il punto cruciale. L'articolo sarà reso disponibile in tutto il mondo, fatto di cui il ricercatore A è consapevole.

Poiché non può essere utilizzata l'EUGEA 001, è importante che il ricercatore o l'organismo di ricerca contatti l'autorità competente per discutere in che modo allentare l'obbligo di licenza (per esempio individuando ed eventualmente modificando od omettendo le specifiche sezioni che contengono la tecnologia sottoposta ad autorizzazione, o limitando l'accesso a tali sezioni specifiche) e, qualora la mitigazione non fosse realizzabile, come soddisfare l'obbligo di licenza (per esempio tramite una domanda di licenza individuale). Cfr. la sottosezione 2.3.4 per maggiori informazioni sull'individuazione della tecnologia sottoposta ad autorizzazione.

Esportazione di apparecchiature di controllo dimensionale di seconda mano

Il dipartimento di ricerca B intende vendere un sistema di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni usato a un'università del Brasile. L'attrezzatura figura in elenco alla voce 1B001.f.1.

I prodotti 1B001.f.1. non sono inclusi nelle EUGEA (EUGEA 003: esportazione dopo riparazione/sostituzione; EUGEA 004: esportazione temporanea per mostre o fiere) che includono il Brasile come destinazione. Pertanto il dipartimento di ricerca B deve presentare domanda di licenza individuale in quanto si tratta di un'operazione verso un unico utilizzatore finale.

2.3.8. Controlli dell'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi

Alcuni prodotti non soddisfano le specifiche tecniche dell'allegato I, ma sono comunque sensibili in termini di proliferazione a causa delle loro potenzialità tecniche o dei timori destati dal loro uso finale.

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, le autorità nazionali possono imporre un obbligo di autorizzazione per i prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato I se vi è un (sospetto) collegamento con l'utilizzo in un programma di ADM, un (sospetto) scopo militare in un paese soggetto ad embargo sugli armamenti ⁽²³⁾ o un (sospetto) utilizzo del prodotto come componente di apparecchiature militari che sono state esportate senza autorizzazione o in violazione di un'autorizzazione. Questa disposizione è nota come «controllo onnicomprensivo»; in un caso di questo tipo, laddove si sospetti il possibile utilizzo dei prodotti in uno dei modi sopra descritti, si raccomanda di contattare l'autorità nazionale di riferimento per ulteriori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi può essere soggetta all'obbligo di autorizzazione se si è stati informati dall'autorità competente o si è a conoscenza — sulla base della dovuta diligenza effettuata — del fatto che l'uso finale dei prodotti può destare timori legati alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione. Un elenco di tali misure nazionali è redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale. È disponibile anche sul sito internet della Commissione europea ⁽²⁴⁾.

L'appendice 7 riassume gli obblighi di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso.

⁽²³⁾ Attualmente i paesi seguenti sono soggetti a embargo sugli armamenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE sui prodotti a duplice uso: cfr. <https://www.sanctionsmap.eu>.

⁽²⁴⁾ <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>.



2.3.9 *Campanelli d'allarme (bandierine rosse)*

Prestare attenzione ai segnali di richieste di informazioni o di collaborazioni sospette è fondamentale al fine di contrastare i rischi di proliferazione delle ADM, dei relativi vettori e dell'accumulo destabilizzante di armi convenzionali. Si raccomanda fortemente di condividere tali informazioni sospette con il referente interno per la conformità. In alcuni casi la condivisione di informazioni con l'autorità competente per il controllo delle esportazioni può essere obbligatoria ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali.

Nell'appendice 3 figura un elenco di «bandierine rosse» per aiutare i ricercatori o il personale addetto alla conformità a effettuare una valutazione iniziale dell'applicabilità dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Tale elenco raggruppa i campanelli d'allarme in base alla tipologia di ricerca, all'uso finale e all'utilizzatore finale, alla modalità di spedizione e alle condizioni di finanziamento, finanziarie e contrattuali. Detto elenco è particolarmente utile per i prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi (per determinare se possano risultare applicabili i controlli onnicomprensivi). È buona prassi consultare tale elenco anche in fase di raccolta delle informazioni necessarie durante il processo di presentazione della domanda di licenza per prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione.

2.3.10. *Controlli dell'assistenza tecnica*

Vi sono due tipi di controlli dell'assistenza tecnica, uno disciplinato dal regolamento sui prodotti a duplice uso e uno disciplinato dal diritto nazionale degli Stati membri dell'UE.

A norma del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, la tecnologia può assumere la forma di assistenza tecnica orale quale istruzione, formazione, trasmissione di conoscenze e competenze tecniche o servizi di consulenza, anche per telefono o mediante mezzi elettronici. Pertanto l'istruzione fornita a un collega che opera in un istituto di ricerca di un paese terzo può costituire assistenza tecnica. L'assistenza tecnica deve essere abbastanza specifica da raggiungere le soglie tecnologiche di cui all'allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso.

Oltre alla tecnologia a duplice uso sotto forma di assistenza tecnica elencata all'allegato I del regolamento dell'UE sui prodotti a duplice uso, l'assistenza tecnica comprende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico destinato a una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi o in relazione a scopi militari in destinazioni soggette a un embargo sugli armamenti.

2.3.11. *Controlli delle esportazioni e misure restrittive (sanzioni)*

Sia i controlli delle esportazioni sia le sanzioni impongono divieti o restrizioni. Mentre i controlli delle esportazioni si concentrano su prodotti (non) compresi negli elenchi e sulla verifica delle esportazioni caso per caso, le sanzioni assumono la forma di divieti di viaggio, congelamenti dei beni e divieti di mettere risorse economiche a disposizione di specifiche persone ed entità e/o di misure settoriali (come la limitazione di alcuni prodotti e servizi a paesi specifici, in alcuni casi a tutti gli utilizzatori finali in un paese specifico). I presenti orientamenti non forniscono informazioni specifiche sulle sanzioni dell'UE.

Cfr. la mappa delle sanzioni dell'UE per una panoramica di tutte le sanzioni dell'UE attualmente in vigore e l'elenco delle persone ed entità interessate: <https://www.sanctionsmap.eu/>.


Per informazioni generali sulle sanzioni dell'UE cfr. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en.

Ulteriori orientamenti possono essere forniti a livello nazionale.

2.3.12. *Domande frequenti*

Chi è l'esportatore a norma del regolamento UE sui prodotti a duplice uso?

La definizione di esportatore comprende sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Pertanto l'esportatore può essere un ricercatore per proprio conto o l'organismo di ricerca per conto del ricercatore. La definizione di esportatore si applica non solo alle operazioni di esportazione, ma a tutte le attività sottoposte ad autorizzazione dal regolamento UE sui prodotti a duplice uso, ivi compresi i trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV. Spetta all'organismo di ricerca definire internamente il soggetto che presenterà la domanda di licenza.



Si noti che l'identificazione dell'esportatore è diversa dall'identificazione dell'esportazione. Qualora un ricercatore ospite proveniente da un paese terzo abbia accesso per esempio a tecnologia sottoposta ad autorizzazione in un campus universitario ubicato nel territorio doganale dell'Unione, non ha luogo alcuna esportazione. Qualora invece lo stesso ricercatore rientri nel suo paese terzo di provenienza portando con sé la tecnologia sottoposta ad autorizzazione, ha luogo un'esportazione per la quale è richiesta una licenza approvata e valida. In questo caso è necessario presentare una domanda di licenza prima di effettuare l'esportazione. L'ultima persona all'interno del territorio doganale dell'Unione che decide in merito al trasferimento della tecnologia sottoposta ad autorizzazione al di fuori dell'UE è tenuta a presentare la domanda di licenza. La decisione su chi possa presentare tale domanda spetta a ciascuno Stato membro dell'UE. Il richiedente potrebbe essere il ricercatore in visita dal paese terzo, ma in molti casi dovrà avere un rappresentante stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione. Indipendentemente da chi sia l'esportatore, si verifica una violazione dei controlli delle esportazioni qualora la tecnologia sottoposta ad autorizzazione esca dal territorio doganale dell'Unione senza una licenza approvata e valida.

Se una pubblicazione contiene tecnologia sottoposta ad autorizzazione, l'autore, l'università o l'editore scientifico sono tenuti a presentare domanda di licenza?

In questo caso l'elemento cruciale è che una persona fisica o giuridica deve richiedere una licenza e pertanto agisce in qualità di esportatore. L'identità di tale persona dipende dalla politica interna o dall'accordo contrattuale tra l'autore della pubblicazione e l'editore scientifico. Nel caso in cui l'editore sia stabilito al di fuori dell'UE, l'ultima persona all'interno dell'UE che decide in merito al trasferimento della tecnologia sottoposta ad autorizzazione al di fuori dell'UE è tenuta a presentare domanda di licenza.

Un dipendente di un organismo di ricerca che si trovi all'estero per lavoro può accedere a distanza a tecnologie o software sottoposti ad autorizzazione situati sul server di un organismo di ricerca con sede nell'UE?

I dipendenti che accedono dall'estero alla tecnologia o al software sottoposti ad autorizzazione durante una visita di lavoro devono generalmente richiedere una licenza prima del viaggio. In questo caso alcuni Stati membri dell'UE ⁽²⁵⁾ considerano come fattore determinante se la tecnologia o il software controllati siano accessibili all'estero da altre persone (oltre al/ai dipendente/i).

Qual è il soggetto tenuto a presentare la domanda di licenza nel caso di un consorzio di ricerca composto da partner di vari Stati membri dell'UE e paesi terzi?

L'esportatore, e quindi il soggetto che deve presentare la domanda di licenza, è il partner contrattuale del destinatario nel paese terzo che ha facoltà di determinare l'invio o la trasmissione dei prodotti dal territorio doganale dell'UE (per i prodotti di cui all'allegato I). In altre parole l'obbligo di richiedere la licenza prima della spedizione dei prodotti a duplice uso può ricadere sul partner del consorzio o sul soggetto capofila del consorzio, in funzione degli accordi contrattuali tra i partner del consorzio e il capofila dello stesso.

SEZIONE 3


Istituzione e revisione di un programma interno di conformità per la ricerca riguardante prodotti a duplice uso

Il ruolo di ogni programma interno di conformità (ICP) è di affrontare e mitigare sistematicamente uno o più tipi di rischio al fine di garantire l'ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa o assunti volontariamente da un organismo.

In un ambiente di ricerca, l'istituzione di misure di conformità per garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di controllo delle esportazioni è un processo lungo e impegnativo.

La sezione che segue delinea tutti i principali elementi di cui un organismo di ricerca dovrebbe tener conto nel progettare e rivedere il proprio sistema interno di conformità per le esportazioni dei prodotti a duplice uso.

⁽²⁵⁾ Cfr. l'appendice 9 per i recapiti delle autorità competenti o contattare il responsabile della conformità all'interno dell'organismo di ricerca per determinare la situazione nello Stato membro dell'UE pertinente.



3.1. Valutazione del rischio

Un organismo di ricerca, al momento di valutare se e in quale misura è interessato dai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, deve effettuare una valutazione iniziale del rischio esaminando i parametri seguenti: ⁽²⁶⁾

- 1) l'oggetto delle sue attività (per esempio le discipline e gli ambiti di ricerca in cui opera). Per una descrizione sommaria degli ambiti di ricerca che hanno maggiori probabilità di essere interessati dai controlli delle esportazioni, cfr. l'appendice 1;
- 2) il tipo e la portata di queste attività (per esempio la ricerca sul campo, l'apprendimento online e a distanza e l'ammontare di collaborazioni internazionali e partecipazioni estere nelle sue attività);
- 3) lo stato attuale delle politiche istituzionali e delle procedure standardizzate (per esempio il tipo di struttura organizzativa, le misure di attenuazione dei rischi per la sicurezza esistenti e gli atteggiamenti predominanti del personale).

Tali parametri devono essere valutati con riferimento agli obblighi giuridici imposti dalla normativa nazionale e dell'UE in materia di controllo delle esportazioni ⁽²⁷⁾. Al termine di questa valutazione iniziale del rischio, l'organismo di ricerca sarà in grado di determinare il proprio profilo di rischio specifico per i prodotti a duplice uso. In questo modo l'organismo potrà individuare gli ambiti delle sue attività di ricerca che devono essere coperti dall'ICP (ambito di applicazione del suo sistema interno di conformità e delle esportazioni) e definire tale programma in funzione delle circostanze specifiche dell'organismo (per esempio struttura, procedure istituzionali e risorse disponibili).

La valutazione iniziale del rischio è utile alla progettazione e all'attuazione di misure ICP che siano efficaci, proporzionate e adeguate al profilo specifico dell'organismo. Spesso è preferibile iniziare l'esame dalle attività e dagli ambiti di ricerca che richiedono un'azione immediata nonché dai settori in cui è facile identificare la presenza di prodotti a duplice uso. Nella fase successiva, l'ICP può essere ampliato in modo da includere ulteriori rischi e procedure di attenuazione degli stessi più solide. L'integrazione delle misure di conformità interna relative ai prodotti a duplice uso nelle politiche e procedure istituzionali esistenti è spesso un elemento cruciale per realizzare efficienze e sinergie.

Gli organismi di ricerca dovrebbero puntare a realizzare un ambiente giuridico e di ricerca dinamico in cui i rischi siano determinati o riesaminati periodicamente; pertanto le misure interne di conformità dipendono dall'evoluzione degli elenchi di controllo e dalle attività che l'organismo di ricerca intraprende di volta in volta. Una valutazione e una classificazione più approfondite dei materiali, delle attrezzature, del software e della tecnologia usati o prodotti in una ricerca sono effettuate nell'ambito della sezione «processo e procedure di verifica delle esportazioni» di cui al quarto elemento fondamentale.

3.2. Gli elementi fondamentali di un ICP

La presente sezione si basa sulla raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione, del 30 luglio 2019, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009.

Essa presenta un adeguamento degli elementi fondamentali dell'ICP volto a renderli più idonei all'uso nei contesti di ricerca. Il presente adeguamento si basa sui riscontri forniti dalla comunità della ricerca e si articola nelle sottosezioni indicate di seguito.

- 1) Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità
- 2) Struttura organizzativa, responsabilità e risorse
- 3) Formazione e sensibilizzazione
- 4) Processo e procedure di verifica delle esportazioni
- 5) Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive
- 6) Tenuta dei registri e documentazione
- 7) Sicurezza fisica e delle informazioni

L'appendice 4 fornisce un elenco di controllo per ciascun elemento fondamentale, volto a sostenere l'elaborazione di un ICP o, in una fase successiva, la revisione di un ICP esistente.

⁽²⁶⁾ C. Charatsis, *Interferences between non-proliferation and science: 'exporting' dual-use know-how and technology in conformity with security imperatives*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (Centro comune di ricerca — Commissione europea e università di Liegi), dicembre 2017, pagg. 153-155. Per un esempio di valutazione iniziale del rischio in un ambiente di ricerca, cfr. il capitolo 8 della medesima pubblicazione.

⁽²⁷⁾ Una panoramica degli obblighi di controllo delle esportazioni a livello dell'UE figura nella sezione 2 dei presenti orientamenti.



3.2.1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

L'impegno e il sostegno dell'alta dirigenza nei confronti di un ICP sono importanti per ragioni sia simboliche sia pratiche. Una dichiarazione ufficiale di impegno a garantire la conformità alla normativa sul controllo delle esportazioni da parte dell'organo/della funzione apicale dell'organismo può contribuire a sensibilizzare il personale, accrescere l'importanza attribuita a tali misure di conformità e aumentare le risorse umane e tecniche messe a disposizione da altri dipartimenti dell'organismo.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

Come in ogni organizzazione, l'impegno dell'alta dirigenza mira ad accrescere la legittimazione delle misure di conformità e a creare o migliorare una cultura organizzativa che promuove le esigenze di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. In un ambiente di ricerca, l'impegno dell'alta dirigenza è essenziale per incoraggiare e sostenere attivamente l'attuazione di un ICP.

Poiché gli organismi di ricerca e in particolare le università sono spesso caratterizzati da modelli di struttura organizzativa decentrati, potrebbe essere utile che tale impegno sia espresso a livello di facoltà, dipartimento o istituto (per esempio dai singoli presidi di facoltà/direttori di istituto). Tale approccio può essere particolarmente adatto per gli organismi che hanno solo pochi dipartimenti potenzialmente interessati dai controlli delle esportazioni.

La dichiarazione d'impegno si concretizza in una dichiarazione scritta e nel sostegno da parte dell'alta dirigenza, che si traduce nell'assicurare adeguate risorse organizzative, umane e tecniche per l'ICP dell'organismo. Tale dichiarazione d'impegno invita tutto il personale interessato a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e degli Stati membri e ad adottare le precauzioni necessarie ogniqualvolta si utilizzino input sottoposti ad autorizzazione o si producano risultati della ricerca sensibili e che potrebbero essere sottoposti ad autorizzazione.

Quali sono le misure da adottare?

Redigere una dichiarazione d'impegno che attesti che tutto il personale (scientifico e amministrativo) rispetta tutte le disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e applica le misure di attenuazione previste nelle politiche e procedure dell'organismo. Specificare le possibili conseguenze in caso di non conformità per l'organismo e gli individui coinvolti.

Comunicare con chiarezza e regolarità la dichiarazione d'impegno a tutto il personale potenzialmente interessato (anche a quello che non riveste alcun ruolo nei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso) al fine di sensibilizzare e promuovere una cultura di rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Valutare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili (elettronici o cartacei) per pubblicizzare la dichiarazione e le fonti di informazioni sulle procedure interne di conformità dell'organismo ⁽²⁸⁾.


3.2.2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

Ciascun organismo di ricerca è unico e di conseguenza non esiste un unico modo per organizzare le procedure di conformità e assegnare le rispettive responsabilità. Tuttavia adottare un insieme ben definito di procedure e responsabilità per la conformità delle esportazioni può aiutare l'organismo a raggiungere i propri obiettivi di conformità e migliorare il modello di gestione nel suo insieme.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

In un contesto di ricerca, vi sono diversi tipi di responsabilità da considerare. Di norma tali responsabilità saranno condivise sia dal personale amministrativo sia da quello scientifico.

⁽²⁸⁾ Gli organismi di ricerca potrebbero anche valutare l'opportunità di pubblicare la dichiarazione su siti internet pubblici e interni, nei codici di condotta e nello statuto del personale per informare i dipendenti in merito all'importanza dei controlli degli scambi commerciali e alle conseguenze della non conformità per la comunità di ricerca e l'università.



Il primo tipo di responsabilità è costituito dalla responsabilità generale dell'applicazione delle politiche di conformità dell'organismo, che compete alla dirigenza dello stesso. Questa responsabilità può includere l'approvazione delle domande di licenza, la verifica dell'assegnazione di risorse adeguate ai compiti di conformità e l'accertamento che le misure di conformità in atto siano revisionate e aggiornate regolarmente. In alcuni Stati membri tale funzione deve essere svolta da un esponente dell'alta dirigenza.

Il secondo tipo di responsabilità richiede l'istituzione di una funzione per la conformità delle esportazioni, responsabile dello sviluppo e/o dell'attuazione delle misure di conformità dell'organismo. Tra i compiti di questa funzione possono figurare: rispondere alle domande in materia di controllo delle esportazioni e decidere se una domanda di licenza è pertinente e quali misure di attenuazione sono necessarie per una data attività. La funzione di controllo delle esportazioni può anche aiutare il personale a comprendere le condizioni della licenza, applicare le verifiche di dovuta diligenza e mantenere un archivio adeguato.

Di norma questa responsabilità è assunta da un dipartimento con esperienza nella gestione degli obblighi giuridici e nell'interazione con il personale dell'organismo e i collaboratori esterni ⁽²⁹⁾. Ciascun organismo di ricerca dovrebbe avere almeno un responsabile della conformità delle esportazioni. Se possibile, la funzione di controllo delle esportazioni dovrebbe essere libera da conflitti di interesse. Inoltre dovrebbe avere un accesso diretto all'alta dirigenza e l'obbligo di riferire alla stessa.

Inoltre potrebbe essere necessario nominare dei punti di contatto in vari dipartimenti dell'organismo che possano sensibilizzare e fornire indicazioni al personale amministrativo e scientifico ogniqualvolta si presenti un problema pertinente e, se del caso, trasmettere le domande e le richieste alla funzione di controllo delle esportazioni.

Il terzo tipo di responsabilità riguarda l'attuazione delle misure concrete che il personale scientifico deve adottare per garantire il rispetto degli obblighi di conformità dell'organismo. Questa funzione comporta compiti quali individuare i progetti che potrebbero necessitare di una licenza, applicare controlli sull'uso finale/utilizzatore finale e attivare le previste misure di attenuazione e procedure di approvazione durante lo svolgimento delle attività di ricerca. Posto che tutto il personale interessato deve aderire alle procedure di conformità dell'organismo nell'ambito del proprio lavoro, la responsabilità di individuare i progetti sensibili e applicare i controlli richiesti spetta di norma al capo del progetto. Spesso si tratta della persona che ottiene il finanziamento e coordina il progetto all'interno dell'organismo, la quale in alcuni contesti di ricerca è denominata «coordinatore scientifico».

Il personale amministrativo (per esempio dell'ufficio acquisti e legale) può gestire alcuni compiti di conformità secondo le disposizioni delle politiche di conformità. Tale personale può appartenere alla funzione di conformità delle esportazioni o semplicemente collaborare strettamente con essa.

Il personale amministrativo potrebbe essere in grado di rilevare problemi che sono sfuggiti all'attenzione del personale di ricerca. In questo modo il personale amministrativo adeguatamente formato potrebbe agire anche come «guardiano» qualora le altre misure protettive si rivelassero insufficienti ⁽³⁰⁾.


L'appendice 6 offre due esempi di una possibile struttura organizzativa della conformità in contesti di ricerca.

Quali sono le misure da adottare?

Determinare quali parti dell'organismo sono pertinenti ai fini del rispetto dei controlli delle esportazioni. Identificare e nominare la/e persona/e cui è affidata la responsabilità generale e assegnare almeno una persona alla funzione di conformità delle esportazioni. A seconda delle esigenze dell'organismo, tale persona potrebbe dover espletare le mansioni relative al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso solo a tempo parziale.

⁽²⁹⁾ A seconda della struttura dell'organismo, l'esperienza nella gestione di tali compiti sarà con ogni probabilità detenuta da uno dei dipartimenti seguenti: «ufficio per la conformità», «ufficio legale», «ufficio per la ricerca», «dipartimento della sicurezza» o «ufficio per il trasferimento tecnologico». I termini specifici qui utilizzati sono esempi di denominazioni frequentemente utilizzate da vari organismi di ricerca. Pertanto il suddetto elenco di dipartimenti è puramente esemplificativo e non esaustivo.

⁽³⁰⁾ Per esempio, in fase di verifica di contratti e accordi, il personale amministrativo adeguatamente formato può individuare eventuali obblighi contrattuali che potrebbero causare problemi a livello di controllo delle esportazioni (per esempio restrizioni all'accesso ai risultati della ricerca), alludere a temi di ricerca applicata sensibili e/o fare insorgere sospetti sugli utilizzatori/usi finali e sulle destinazioni/nazionalità interessate. Inoltre il settore amministrativo può riscontrare e segnalare alla funzione di conformità delle esportazioni discrepanze rispetto alle condizioni delle licenze di esportazione o ad altri obblighi ICP nel corso dello svolgimento di progetti e di attività di ricerca.



Considerare tutti i diversi tipi di responsabilità e di funzioni in materia di conformità. Definire chiaramente i processi e le responsabilità per il personale sia amministrativo sia scientifico. Iniziare dai dipartimenti che svolgono ricerche in un settore critico e ampliare gradatamente il raggio d'azione ad altri dipartimenti meno sensibili in parallelo con l'evoluzione del sistema di conformità. Aver cura di definire la delega di poteri (per esempio in caso di malattia o di ferie) e di nominare funzioni di riserva, ove possibile.

Assicurarsi che siano assegnate all'ICP risorse adeguate e tenere conto delle conoscenze e competenze necessarie di natura giuridica e tecnica. Si raccomanda di redigere descrizioni scritte delle mansioni.

Essere pronti a sfruttare appieno le competenze e l'esperienza già disponibili in vari settori dell'organismo. Consultarsi con i colleghi di diversi dipartimenti (per esempio ufficio acquisti, sicurezza e legale) sui modi in cui le politiche e le procedure disponibili potrebbero incorporare gli obblighi di conformità delle esportazioni. Valutare l'opportunità di introdurre, in collaborazione con gli addetti all'assistenza informatica, strumenti e procedure online per facilitare l'attuazione delle misure interne di conformità.

Codificare le politiche e le procedure dell'organismo in materia di conformità delle esportazioni, compresa la principale catena di responsabilità, in manuali/guide e metterle a disposizione dell'organismo online o in formato cartaceo. Cercare di usare un linguaggio il più preciso e chiaro possibile. Valutare l'opportunità di includere esempi e casi pratici come quelli indicati nei presenti orientamenti o in fonti nazionali.

Assicurarsi che il personale scientifico e amministrativo sappia quale procedura seguire e chi è il punto di contatto per ogni quesito sui controlli delle esportazioni.

3.2.3. *Formazione e sensibilizzazione*

La formazione e la sensibilizzazione sono elementi importanti di ogni ICP e dovrebbero essere commisurate alla situazione specifica di ciascun organismo di ricerca. La sensibilizzazione è considerata il primo passo per consentire al personale scientifico e amministrativo di comprendere i rischi per la sicurezza e di ottemperare alle proprie responsabilità ai sensi della normativa sul controllo delle esportazioni e dell'ICP dell'organismo. La formazione comprende corsi specializzati adattati alle funzioni e al personale dell'organismo interessati dai controlli delle esportazioni.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?


Gli organismi di ricerca devono considerare iniziative di sensibilizzazione e formazione a diversi livelli, attraverso vari mezzi e con obiettivi differenti.

In primo luogo, è importante fornire un'introduzione generale al tema del controllo delle esportazioni a tutto il personale di ricerca e agli studenti potenzialmente interessati, in modo tale da sensibilizzarli e promuovere una cultura della responsabilità in tutto l'organismo. Ciò può essere realizzato attraverso l'inclusione di riferimenti agli obiettivi dei controlli delle esportazioni e alle relative misure interne nei codici di condotta, nelle pagine internet sull'etica e sull'integrità della ricerca, nonché nei corsi generali sulla sicurezza che vengono tenuti periodicamente ⁽³⁾.

In secondo luogo, è opportuno predisporre attività generali di formazione e di sensibilizzazione per il personale scientifico appartenente ai dipartimenti dell'organismo individuati come pertinenti ai fini dei controlli delle esportazioni nella fase di valutazione iniziale del rischio e nelle rivalutazioni successive. Lo scopo di tali attività di formazione è di fare in modo che il personale familiarizzi con gli obblighi di controllo delle esportazioni e assicurarsi che esso sia in grado di intraprendere le azioni necessarie al sorgere di un problema o di un timore nella progettazione, pianificazione ed esecuzione della propria ricerca.

In terzo luogo, è opportuno erogare una formazione mirata al personale amministrativo che si occupa dell'attuazione delle diverse procedure di controllo interno, come quelle relative alla sicurezza, agli acquisti, al trasferimento di tecnologia, ai contratti e alle collaborazioni di ricerca. Allo stesso modo, occorre organizzare una formazione specializzata per il personale di ricerca che è regolarmente impegnato nell'attuazione dei controlli delle esportazioni a causa del suo coinvolgimento in progetti sensibili che richiedono particolare attenzione e misure di controllo.

⁽³⁾ Un organismo di ricerca e in particolare un'università potrebbero adottare ulteriori iniziative, come includere una sezione dedicata alla sensibilizzazione sui temi della non proliferazione e del controllo delle esportazioni nei programmi di studio delle discipline più sensibili.



Un organismo di ricerca può svolgere tipologie molto diverse di ricerca e gli elenchi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso riguardano un'ampia gamma di prodotti e tecnologie. Per questo è necessario valutare l'opportunità di predisporre materiali formativi e approcci su misura per partecipanti appartenenti a diversi dipartimenti e dotati di competenze ed esperienze professionali diverse.

Data la natura dinamica della normativa in materia di controllo delle esportazioni e degli sviluppi in questo settore, la formazione dovrebbe essere erogata su base annuale e il personale che ha la responsabilità principale del funzionamento dell'ICP dovrebbe aggiornare regolarmente gli strumenti e i materiali informativi disponibili.

Verificare con l'autorità nazionale se sono disponibili risorse aggiuntive quali l'iscrizione a sessioni informative e bollettini informativi, orientamenti nazionali e corsi di formazione.

Quali sono le misure da adottare?

Fornire una formazione obbligatoria e periodica a tutto il personale potenzialmente coinvolto in attività di esportazione sottoposta ad autorizzazione di prodotti a duplice uso, al fine di sensibilizzarlo in merito al tema del controllo delle esportazioni e diffondere una cultura della responsabilità nell'intero organismo.

Ove possibile, utilizzare le iniziative di formazione già esistenti, come i corsi introduttivi per il personale neoassunto, incorporandovi riferimenti alle misure e ai requisiti di conformità alle norme sulle esportazioni. Seguire lo stesso approccio per quanto riguarda gli statuti del personale e il materiale didattico già in uso.

Garantire tramite strumenti di sensibilizzazione (quali alberi decisionali, pagine Intranet, note informative e di conferma delle procedure relative ai controlli delle esportazioni) che tutto il personale interessato sia al corrente di tutte le politiche e misure interne in materia di controlli delle esportazioni. Utilizzare materiali contenenti informazioni sulle pertinenti norme dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, sugli elenchi di controllo e sulle misure restrittive, nonché sulle misure nazionali e sugli embarghi. Valutare la possibilità di mettere a disposizione di tutto il personale coinvolto strumenti di facile uso (sviluppati internamente o forniti da risorse esterne) per facilitare la consultazione di detti documenti giuridici e dei relativi aggiornamenti. Ove possibile, valutare la possibilità di erogare formazione personalizzata al personale amministrativo e scientifico.

Ove opportuno, valutare la possibilità di sfruttare le occasioni di formazione a livello nazionale o dell'UE in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Integrare gli insegnamenti tratti da valutazioni delle prestazioni, audit, segnalazioni e misure correttive, ove possibile, nei corsi di formazione o nei programmi di sensibilizzazione sulle esportazioni offerti. Al contempo, prendere nota di eventuali risultanze relative a un funzionamento inadeguato delle misure di conformità in vigore.

3.2.4. Processo e procedure di verifica delle esportazioni

Questo elemento contiene misure interne che l'organismo dovrebbe attuare per assicurare che nessuna "esportazione" sia effettuata senza la licenza richiesta o in violazione di eventuali restrizioni o divieti di esportazione pertinenti.

Nel processo di verifica delle esportazioni si raccolgono e analizzano le informazioni pertinenti relative agli aspetti seguenti: classificazione del prodotto, valutazione del rischio dell'attività, determinazione della licenza e relativa domanda e controlli successivi al rilascio della licenza. Nel corso delle fasi menzionate di seguito, l'organismo di ricerca deve definire e gestire un processo di verifica delle esportazioni tenendo conto dei diversi tipi di attività intraprese, delle politiche e procedure istituzionali esistenti e delle sfide specifiche legate al profilo di rischio dell'organismo.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

Il processo di verifica delle esportazioni è al centro delle misure interne di conformità dell'organismo. L'attuazione di questo elemento deve essere condivisa dal personale amministrativo e scientifico, poiché i loro ruoli di conformità esercitano un effetto di rafforzamento reciproco sul funzionamento di un ICP. L'obiettivo è quello di istituire procedure di verifica che specifichino le azioni necessarie per assicurare la conformità alle norme in materia di controllo delle esportazioni e alle politiche di controllo interno dell'organismo. A seconda dell'ambito di applicazione e del grado più o meno sensibile della ricerca intrapresa, il processo di verifica del controllo delle esportazioni può applicarsi a varie attività:

- esportazione di prodotti (attraverso mezzi di trasferimento fisici);



- stipula di accordi (principalmente con partner internazionali) ⁽³²⁾;
- brevettazione/concessione di licenze sui risultati della ricerca;
- pubblicazioni (per esempio articoli, materiali per conferenze, software);
- trasmissioni elettroniche (compresa la messa a disposizione di prodotti online);
- assunzione di personale e accoglienza di visitatori (aspetto principalmente relativo alle sanzioni);
- viaggi all'estero.

Un organismo di ricerca può valutare la possibilità di adeguare le proprie politiche e procedure istituzionali relative a tutte le attività sopra menzionate attraverso la predisposizione di controlli e verifiche delle esportazioni. Nella maggior parte dei casi, gli istituti di ricerca non universitari dispongono di procedure centralizzate che possono essere adattate in modo da recepire tali procedure di verifica e attenuazione dei rischi. Le università possono scegliere di seguire lo stesso approccio, adattandolo alle proprie esigenze.

In un organismo di ricerca e in particolare in un'università, le attività soggette al controllo delle esportazioni possono essere svolte nel quadro sia di collaborazioni formali con partner esterni sia di scambi informali. In quest'ultimo caso, gli scambi possono avvenire principalmente a livello di singoli ricercatori. Pertanto il processo di verifica delle esportazioni deve considerare entrambe le eventualità e introdurre procedure di verifica e controlli per determinare se una specifica attività di ricerca comporta l'«esportazione» di un prodotto sottoposto ad autorizzazione.

I singoli ricercatori devono essere in grado di individuare e segnalare problemi di controllo delle esportazioni nel corso delle proprie attività di ricerca. Tale esercizio può essere svolto ricorrendo a strumenti generici, come per esempio gli alberi decisionali, che guidino i ricercatori nelle azioni da intraprendere per individuare possibili problemi legati al controllo delle esportazioni ⁽³³⁾. Inoltre i processi istituzionali che autorizzano le suddette attività potrebbero essere integrati da procedure e controlli mirati. Per esempio, un organismo di ricerca potrebbe inserire nel suo sistema online per l'approvazione dei viaggi all'estero una nota informativa e l'obbligo per i ricercatori di eseguire verifiche relative al controllo delle esportazioni prima di presentare una richiesta ⁽³⁴⁾.

In aggiunta le procedure di verifica delle esportazioni dovrebbero essere incluse nella fase di pianificazione di un progetto di ricerca e prima della stipula di un accordo formale con altri organismi partner. Già in questa fase la definizione degli obiettivi del progetto e della fonte di finanziamento potrebbero avere delle implicazioni sotto il profilo del controllo delle esportazioni.

Un problema legato al controllo delle esportazioni può insorgere in varie fasi della vita del progetto. In alcuni casi un'autorizzazione di controllo delle esportazioni potrebbe acquisire pertinenza solo nella fase finale del progetto di ricerca, quando l'organismo di ricerca/il ricercatore decide di condividere un risultato sottoposto ad autorizzazione delle esportazioni con una parte terza, per esempio attraverso un accordo di licenza. Questo fatto evidenzia l'importanza di introdurre le verifiche relative al controllo delle esportazioni in diverse procedure istituzionali.

In altre situazioni, in particolare nel caso di collaborazioni con partner internazionali, una ricerca può comportare la divulgazione di tecnologie sensibili e la spedizione di risultati sottoposti ad autorizzazione delle esportazioni in varie fasi del progetto. Pertanto, per i progetti segnalati come sensibili, è opportuno aggiungere controlli delle esportazioni e misure di attenuazione lungo tutta la durata del progetto. È importante che questo aspetto sia specificato nell'accordo sottoscritto con altri organismi.

In tutti i casi discussi sopra le procedure di verifica delle esportazioni da istituire devono tenere conto degli aspetti seguenti:

- classificazione dei prodotti, ivi inclusi software e tecnologie;
- valutazione del rischio dell'attività;
- controlli su destinazioni ed entità sensibili o soggette a embarghi o a sanzioni ⁽³⁵⁾;

⁽³²⁾ Questo ambito include accordi di finanziamento e contratti di cooperazione, protocolli d'intesa ecc.

⁽³³⁾ Tale strumento potrebbe essere pubblicato online, nel sito interno dell'organismo, per esempio nella sezione riguardante l'integrità della ricerca o il rispetto delle norme di sicurezza. Ciò può essere di una certa utilità anche in termini di sensibilizzazione.

⁽³⁴⁾ Va osservato che non tutti gli organismi di ricerca dispongono di politiche istituzionali per l'autorizzazione di tutte le attività che possono comportare rischi relativi al controllo delle esportazioni. Inoltre gli scambi e le collaborazioni informali non sono di norma autorizzati tramite un meccanismo istituzionale.

⁽³⁵⁾ Le destinazioni e le entità sensibili non sono soggette a embarghi o sanzioni, ma la spedizione o la trasmissione alle stesse di (determinati) prodotti a duplice uso può essere critica in taluni casi, per esempio a causa di timori relativi alla proliferazione o alla tutela dei diritti umani. I governi degli Stati membri possono adottare un approccio proprio a questo riguardo. In caso di dubbio, si raccomanda di contattare la propria autorità competente.



- verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati;
- verifica del rischio di sviamento di destinazione;
- controlli onnicomprensivi su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.

Se il risultato della classificazione dei prodotti e della valutazione del rischio dell'attività porta alla conclusione che l'attività è sottoposta ad autorizzazione, è necessario esaminare gli ulteriori aspetti seguenti:

- individuazione della licenza (autorizzazione) necessaria (per esempio per l'esportazione, l'intermediazione, il trasferimento o il transito) e presentazione della relativa domanda ⁽³⁶⁾; e
- controlli successivi al rilascio della licenza, compresi il controllo della spedizione e il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione.

In pochi casi potrebbe essere stabilito che l'organismo o il singolo ricercatore debba astenersi da una determinata attività o che un progetto o un impegno con un organismo partner non possa avere luogo. Ciò può avvenire per esempio se una parte coinvolta è inclusa in un elenco ristretto oggetto di sanzioni o qualora l'organismo ritenga che vi sia un elevato rischio che il risultato della ricerca sia utilizzato per scopi nefandi in un paese terzo. Analogamente, è possibile che l'autorità competente neghi (ossia respinga) una domanda di autorizzazione di esportazione in conformità della normativa vigente in materia di controllo delle esportazioni, per esempio se a seguito di valutazione ha individuato un rischio di proliferazione.

In caso di dubbi o sospetti nel corso del processo di verifica delle esportazioni, in particolare relativi ai risultati dei controlli sulle parti coinvolte e sugli usi finali dichiarati o alla verifica del rischio di sviamento di destinazione, si raccomanda di consultare l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui ha sede l'organismo.

Quali sono le misure da adottare?

Istituire procedure di verifica delle esportazioni che permettano all'organismo di effettuare una valutazione del rischio che comprenda tutte le diverse attività potenzialmente sensibili e fonti di rischio. Tali procedure devono permettere ai singoli ricercatori, studenti, capi di progetto e personale amministrativo di contribuire alla valutazione dei rischi in materia di controllo delle esportazioni relativi alle attività dell'organismo.

Ove possibile, adeguare le politiche e procedure istituzionali in modo che includano verifiche relative al controllo delle esportazioni sulle attività potenzialmente sensibili (spedizione, stipula di accordi, pubblicazione, condivisione online ecc.) e prevedere misure di attenuazione per i progetti segnalati come sensibili.

Considerare l'uso di strumenti generici di valutazione del rischio (per esempio diagrammi di flusso ⁽³⁷⁾, nonché di tecniche di estrazione dei dati ⁽³⁸⁾ e altri software per la verifica di prodotti, progetti e attività collegate sulla base degli elenchi di controllo delle esportazioni e degli elenchi di entità e destinazioni soggette a restrizioni.


Classificazione dei prodotti

Questo aspetto della procedura di verifica mira a determinare se un prodotto utilizzato o realizzato nel quadro di una ricerca rientra nell'ambito degli elenchi di controllo o se un progetto di ricerca comporterà l'utilizzo di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

⁽³⁶⁾ Si noti che la sezione 2.3.7 elenca i diversi tipi di autorizzazioni che potrebbero applicarsi a un'attività specifica. A seconda delle destinazioni e dei prodotti legati a un'attività sottoposta ad autorizzazione, un organismo di ricerca può ricorrere a procedure di licenza semplificate come quelle previste dalle EUGEA.

⁽³⁷⁾ Nell'appendice 5 figura un esempio di diagramma di flusso dei requisiti di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso. Gli organismi potrebbero considerare la possibilità di realizzare internamente altri diagrammi di flusso e strumenti online che rispondano meglio alle loro esigenze.

⁽³⁸⁾ La Commissione ha realizzato uno strumento di estrazione dei testi che può aiutare gli organismi di ricerca a valutare la propria produzione scientifica precedente per individuare articoli, brevetti o risultati di progetti finanziati dall'UE, già prodotti e pubblicati, il cui contenuto avrebbe potuto essere a duplice uso. In questo modo gli organismi di ricerca possono indirizzare meglio le proprie attività di sensibilizzazione interna e rafforzare le proprie misure di conformità. Per ulteriori informazioni, cfr. la piattaforma TIM sul duplice uso: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/text-mining/tim-dual-use_en.



Ciò avviene confrontandone le caratteristiche tecniche con gli elenchi di controllo dell'UE e nazionali dei prodotti a duplice uso. Ove applicabile, determinare se il prodotto è soggetto a misure restrittive (sanzioni ed embarghi) imposte dall'UE o dallo Stato membro dell'UE in cui ha sede l'organismo ⁽³⁹⁾.

Si ricorda che il software e la tecnologia che soddisfano le specifiche di controllo potrebbero risultare esenti qualora si applichino le esenzioni relative a «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio» (cfr. la sezione 2.3.5).

Occorre cercare di determinare se il progetto previsto utilizzerà prodotti sottoposti ad autorizzazione e stabilire se i suoi contributi raggiungeranno le soglie specificate nell'elenco di controllo. Per i progetti classificati ad alto rischio, prevedere controlli di verifica delle esportazioni durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Prestare particolare attenzione alla classificazione dei componenti e dei pezzi di ricambio a duplice uso nonché alla classificazione dei software e della tecnologia a duplice uso che possono essere trasferiti tramite posta elettronica oppure essere resi disponibili attraverso un servizio «cloud» all'estero.

Come misura precauzionale, considerare la possibilità di verificare se nei laboratori e nei depositi dell'organismo sono presenti prodotti a duplice uso che rientrano nell'ambito degli elenchi di controllo. La loro presenza può essere un indicatore di sensibilità rispetto al controllo delle esportazioni. Esaminare la possibilità di specificare nel registro delle scorte se un prodotto (sia questo nuovo, usato o di ricambio) ha pertinenza in termini di duplice uso e pertanto richiede un trattamento speciale in caso di esportazione.

Consultare i capi del progetto e gli esperti disponibili per raccogliere informazioni sul possibile uso improprio dei prodotti a duplice uso nel contesto delle armi militari convenzionali o delle ADM.

Nel corso di collaborazioni con aziende o altri organismi di ricerca, è buona prassi chiedere loro informazioni aggiuntive sui parametri tecnici e sulle condizioni di esportabilità e la classificazione di materiali, componenti e sottosistemi che saranno utilizzati dall'organismo.

Come previsto dall'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, nel caso di trasferimenti all'interno dell'Unione occorre indicare nei documenti pertinenti (contratto, conferma d'ordine, fattura o nota di spedizione) che la transazione riguarda prodotti a duplice uso compresi negli elenchi e soggetti a controllo se esportati dall'UE.

Valutazione del rischio dell'attività

Il processo di verifica delle esportazioni tiene conto anche dei partner coinvolti in un progetto di ricerca sensibile e di tutti i diversi destinatari dei risultati della ricerca sottoposti ad autorizzazione, nonché del rischio che tali destinatari utilizzino i risultati per scopi illeciti. L'elenco delle domande relative ai campanelli d'allarme («bandierine rosse») fornito nell'appendice 3 dei presenti orientamenti è di aiuto nella valutazione dei vari rischi legati a un'attività.

Controlli sulle destinazioni ed entità sensibili, soggette a embargo o a sanzioni

Assicurarsi che nessuna delle parti coinvolte in un progetto o attività sensibile sia soggetta a misure restrittive (sanzioni ed embarghi) consultando l'elenco consolidato delle sanzioni dell'UE ⁽⁴⁰⁾ o l'elenco nazionale, se disponibile.


Verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati

Conoscere i propri partner e valutare in che modo intendono utilizzare la ricerca riguardante prodotti a duplice uso.

Prestare attenzione all'esistenza di organismi di ricerca che fungono da copertura per la ricerca militare o che hanno forti legami con entità statali.

⁽³⁹⁾ La mappa delle sanzioni dell'UE è uno strumento utile che può aiutare un organismo di ricerca a identificare le restrizioni dell'UE applicabili: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

⁽⁴⁰⁾ L'elenco consolidato delle sanzioni dell'UE è disponibile all'indirizzo https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en. Inoltre cfr. la nota che precede in merito alla mappa delle sanzioni dell'UE.



Chiedere una dichiarazione sull'uso finale se l'attività riguarda prodotti a duplice uso compresi negli elenchi o, nel caso di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi, in presenza di timori legati all'uso o all'utilizzatore finali ⁽⁴¹⁾. Consultare le informazioni fornite dall'autorità competente in merito alle norme e ai requisiti nazionali concernenti le dichiarazioni sull'uso finale ⁽⁴²⁾. Si osservi che le dichiarazioni sull'uso finale possono essere richieste anche per la condivisione di software e tecnologie sottoposti ad autorizzazione.

Prestare attenzione agli indicatori del rischio di sviamento di destinazione e ai segnali di richieste di informazioni o di ordini sospetti.

Verifica del rischio di sviamento di destinazione

Prestare attenzione agli indicatori del rischio di sviamento di destinazione e ai segnali di richieste di cooperazione sospette. Potrebbero esserci indizi che suggeriscono che un partner userà prodotti a duplice uso condivisi o consegnati dall'organismo nel contesto di una ricerca militare non autorizzata o in relazione ad armi di distruzione di massa e relativi vettori o per altri scopi illegali.

Si consideri che anche per i prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi potrebbe essere necessaria un'autorizzazione di esportazione, se dalla verifica dell'uso finale dichiarato e delle parti coinvolte o dalla verifica del rischio di sviamento di destinazione emergono preoccupazioni ai sensi delle disposizioni onnicomprensive di cui all'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Di norma questa situazione riguarda prodotti che hanno parametri tecnici vicini a quelli di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

«Controlli onnicomprensivi» su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi

Il processo di verifica delle esportazioni deve valutare la possibilità che un prodotto a duplice uso non compreso negli elenchi sia utilizzato in relazione agli usi finali sensibili di cui all'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Se il ricercatore o l'organismo di ricerca sa o sospetta che un'attività o un progetto comporta tale rischio, deve astenersi dal proseguire ulteriormente tale ricerca e informare immediatamente le autorità competenti, che stabiliranno se è necessaria una domanda di licenza. Per ulteriori informazioni sull'applicazione dei controlli onnicomprensivi cfr. la sezione 2.3.8.

Individuazione della licenza e relativa domanda, anche per le attività di intermediazione, trasferimento e transito sottoposte ad autorizzazione

La classificazione dei prodotti e la valutazione del rischio dell'attività potrebbe far emergere la pertinenza dell'obbligo di licenza.


Raccogliere e diffondere informazioni in merito alla gamma dei tipi di licenza (comprese le licenze specifiche, globali e generali) e alle operazioni sottoposte ad autorizzazione (esportazione, intermediazione, trasferimento e transito), nonché alle procedure per la presentazione delle domande di licenza relative ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso applicabili a livello dell'UE e nazionale. Prestare attenzione alle misure nazionali di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso relative ad altre attività, come l'assistenza tecnica. Cfr. la sezione 2 per ulteriori informazioni sui possibili obblighi di autorizzazione.

Considerare la possibilità di ricorrere a procedure di licenza semplificate (licenze generali) per le destinazioni menzionate nel regolamento UE sui prodotti a duplice uso o nelle misure nazionali.

Assicurarsi che tutto il personale interessato conosca i diversi tipi di licenze e le procedure da seguire sia internamente, sia per la presentazione di domande all'autorità (i soggetti abilitati a presentare domanda e la procedura da seguire).

⁽⁴¹⁾ Nel caso in cui il partner non abbia familiarità con la richiesta di una dichiarazione sull'uso finale, prendere in considerazione la possibilità di redigere una lettera di accompagnamento (di una pagina) che spieghi le basi dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e indichi che il documento richiesto accelera la presentazione di una domanda di licenza o potrebbe essere necessario per il rilascio della licenza stessa.

⁽⁴²⁾ L'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso stabilisce che la concessione di un'autorizzazione può essere subordinata all'obbligo di fornire una dichiarazione sull'uso finale. Pertanto occorre verificare se l'autorità competente per il controllo delle esportazioni richiede 1) una dichiarazione sull'uso finale correttamente compilata e sottoscritta per una o più autorizzazioni; e 2) se la dichiarazione sull'uso finale deve contenere l'intestazione dell'utente finale/destinatario nel paese di destinazione finale. Anche in assenza di una norma nazionale che obblighi a presentare una dichiarazione sull'uso finale correttamente compilata e sottoscritta, tale dichiarazione è uno strumento utile per la verifica dell'affidabilità dell'utilizzatore finale/del destinatario e le informazioni possono essere utilizzate per determinare la necessità di un'autorizzazione per prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi qualora, secondo le disposizioni onnicomprensive dell'articolo 4 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, sussistano timori in merito all'uso finale dichiarato.



Controlli successivi al rilascio della licenza, compresi il controllo della spedizione e il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

Prima di eseguire la spedizione o la trasmissione di un prodotto sottoposto ad autorizzazione si dovrebbe effettuare un controllo finale per verificare che siano state adottate tutte le misure necessarie atte a garantire la conformità. Tale controllo offre l'opportunità di verificare una seconda volta se i prodotti sono stati classificati correttamente, se sono stati controllati i campanelli d'allarme, se la verifica delle entità è stata eseguita e se è stata rilasciata una licenza valida per la spedizione. Occorre tenere presente che nel frattempo potrebbero essere state introdotte modifiche alla normativa pertinente. Per esempio: il prodotto è diventato un prodotto a duplice uso compreso negli elenchi o l'utilizzatore finale è attualmente soggetto a sanzioni.

Accertarsi che siano stati rispettati i termini e le condizioni della licenza (comprese le segnalazioni). Occorre ricordare che una licenza può limitare il trasferimento di tecnologia e software solo a determinati destinatari e valutare in che modo i partner che partecipano a una ricerca sensibile rispettano tali requisiti.

Occorre tenere presente che eventuali modifiche dei dati dell'organismo (quali il nome, l'indirizzo e la forma giuridica), dell'utilizzatore finale e/o degli intermediari nonché dei prodotti autorizzati potrebbero incidere sulla validità della licenza.

3.2.5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive

Tutti i sistemi di gestione devono essere sottoposti a revisione periodica per individuare omissioni e difetti operativi e per adeguare le politiche e procedure in base a nuove informazioni, prescrizioni di legge e buone pratiche emerse di recente.

Un ICP ben funzionante dispone di chiare procedure di segnalazione per permettere al personale di comunicare qualsiasi caso sospetto o noto di non conformità e attivare i livelli successivi di intervento. Nell'ambito di una solida cultura della conformità, il personale scientifico e amministrativo deve sentirsi sicuro e tranquillo quando, in buona fede, pone domande o manifesta preoccupazioni relative alla conformità.

Le procedure di valutazione delle prestazioni, audit e segnalazione sono concepite per rilevare le incongruenze, così da chiarire e rivedere le pratiche qualora (vi sia il rischio che) portino a casi di non conformità e da migliorare l'efficienza dei controlli istituiti.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

Il ruolo di questo elemento fondamentale è di verificare le ordinarie attività di conformità in seno all'organismo, individuare le aree di miglioramento e rivedere le procedure di conformità ove ritenuto necessario. Le informazioni raccolte dalle attività di formazione e sensibilizzazione e dalle altre misure di segnalazione adottate possono fornire dati utili per la valutazione delle prestazioni.

Un altro componente importante di questo elemento fondamentale è rappresentato dagli audit, che devono essere eseguiti internamente o da un ispettore indipendente per verificare la corretta attuazione dell'ICP. Ove le risorse lo permettono, è buona prassi ricorrere periodicamente a un revisore esterno.

Le procedure di segnalazione prescrivono le misure (per esempio la procedura di notifica) da intraprendere internamente ed esternamente nell'eventualità di casi sospetti o noti di non conformità.


Infine, le azioni correttive rappresentano un insieme di provvedimenti atti a garantire che l'episodio di non conformità non si ripeta.

Quali sono le misure da adottare?

Istituire meccanismi di controllo nell'ambito delle operazioni ordinarie per monitorare il flusso di lavoro all'interno dell'organismo al fine di garantire l'individuazione precoce di eventuali irregolarità. Per esempio, un approccio è rappresentato dal principio del doppio controllo per la classificazione tecnica o il risultato di una verifica delle esportazioni. Considerare il ruolo sia del personale amministrativo sia dei ricercatori nel processo di monitoraggio.

Predisporre ed effettuare audit per verificare la struttura, l'adeguatezza e l'efficienza dell'ICP.

Garantire che l'audit includa tutti gli elementi dell'ICP.



Assicurarsi che tutti i membri del personale, compresi gli studenti, si sentano sicuri e tranquilli quando, in buona fede, pongono domande o manifestano preoccupazioni relative alla conformità.

Istituire procedure per la segnalazione delle irregolarità e l'attivazione dei livelli successivi di intervento per disciplinare la risposta del personale a episodi sospetti o noti di non conformità.

Documentare per iscritto qualsiasi sospetto di violazione della legislazione nazionale e dell'UE in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e le relative misure correttive.

Predisporre azioni correttive per adattare le operazioni di controllo delle esportazioni o l'ICP ai risultati della valutazione delle prestazioni, dell'audit dell'ICP o delle segnalazioni. Si raccomanda di condividere tali risultati, comprese la revisione di procedure e azioni correttive, con tutto il personale interessato e l'alta dirigenza. Una volta attuate le azioni correttive, si raccomanda di adattare opportunamente le politiche e le procedure dell'ICP e di comunicare tali modifiche all'interno dell'organismo.

Un dialogo con l'autorità competente può contribuire a contenere i danni e ad individuare possibili modi per rafforzare il sistema di controllo delle esportazioni da parte dell'organismo di ricerca.

3.2.6. Tenuta dei registri e documentazione

Una tenuta dei registri proporzionata, accurata e tracciabile delle attività di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso è essenziale per garantire la conformità dell'organismo di ricerca. Un sistema articolato di tenuta dei registri aiuterà l'organismo di ricerca a rispettare i requisiti dell'UE e/o nazionali in materia di conservazione della documentazione⁽⁴³⁾ e a riesaminare e migliorare le sue misure di conformità, e faciliterà la cooperazione con le autorità competenti nell'eventualità di un'indagine sul controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso o dell'accertamento di una non conformità.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

La politica di conservazione dei documenti di un organismo di ricerca deve essere conforme agli obblighi pertinenti stabiliti dalle norme o dalla prassi nazionale (per esempio l'obbligo di conservare e tracciare i documenti relativi a un'autorizzazione di esportazione per almeno un certo periodo di tempo) e potrebbe prevedere requisiti aggiuntivi per le ricerche che includono prodotti, tecnologie e software sottoposti ad autorizzazione. Registrare le decisioni prese e le azioni intraprese durante le varie procedure di verifica delle esportazioni (per esempio un documento interno che descrive la decisione tecnica di classificare un prodotto o un progetto collaborativo) può anche rispondere agli interessi dell'organismo. Per esempio, la registrazione e la corretta archiviazione di tutti i documenti richiesti ne consentono il recupero efficiente durante le procedure di valutazione del rischio per progetti futuri nonché durante gli audit periodici. È importante notare che un sistema efficiente di archiviazione e gestione della documentazione consente di dimostrare la sequenza delle azioni intraprese qualora insorga un sospetto o un caso di non conformità.


Poiché le attività di ricerca sono nella maggior parte dei casi effettuate su base collaborativa, la tenuta di un'adeguata documentazione di tutte le attività sensibili può effettivamente comportare un impegno collettivo. Qualora un organismo di ricerca intraprenda o possa intraprendere ricerca sottoposta ad autorizzazione in collaborazione con altri organismi, si potrebbero inserire clausole speciali negli accordi formali che specificano l'obbligo di tutte le parti coinvolte di rispettare le norme applicabili in materia di controllo delle esportazioni. Tali clausole potrebbero individuare il soggetto che è tenuto a presentare la domanda di licenza e ad ottemperare ai relativi requisiti di registrazione. È necessario che tutte le parti coinvolte adottino le misure necessarie per rispettare gli obblighi di tenuta dei registri e garantire che le loro azioni non siano in contrasto con la normativa dello Stato membro dell'UE in cui hanno sede⁽⁴⁴⁾.

Quali sono le misure da adottare?

Verificare i requisiti giuridici in materia di tenuta dei registri (periodo di conservazione, ambito dei documenti ecc.) nella legislazione nazionale dello Stato membro dell'UE in cui ha sede l'organismo di ricerca.

⁽⁴³⁾ Cfr. gli obblighi generali di cui all'articolo 27 del regolamento UE sui prodotti duplice uso e consultare, se del caso, l'autorità nazionale di riferimento per le specifiche degli obblighi di tenuta registri.

⁽⁴⁴⁾ A seconda delle procedure di autorizzazione dello Stato membro, il coordinatore del consorzio, se stabilito nell'UE, può presentare domanda di licenza per conto dei suoi organismi partner. Per ulteriori informazioni, contattare la propria autorità nazionale.



Per garantire la facile consultazione di tutti i documenti interessati, prendere in considerazione la possibilità di specificare i requisiti in materia di conservazione della documentazione nei contratti stipulati con i collaboratori.

Istituire un adeguato sistema di archiviazione e recupero dei documenti per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Sono fondamentali sistemi elettronici dotati di funzionalità di indicizzazione e ricerca efficaci.

Garantire che i documenti relativi al controllo delle esportazioni siano conservati in maniera coerente e che possano essere messi tempestivamente a disposizione della pubblica autorità o di altre parti esterne a fini di ispezione o audit.

Si raccomanda di tenere un registro dei precedenti contatti con l'autorità competente, anche per quanto riguarda i controlli dell'uso/utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi e in caso di consulenza tecnica ai fini della classificazione.

3.2.7. Sicurezza fisica e delle informazioni

La sicurezza fisica e delle informazioni si riferisce all'insieme di procedure interne volte a prevenire l'accesso non autorizzato a prodotti a duplice uso, oppure la loro rimozione, da parte di personale, contraenti, collaboratori o visitatori dell'organismo. Tali procedure sono concepite per funzionare in sinergia con altre procedure di sicurezza interna adottate da un organismo di ricerca e sono particolarmente utili per monitorare e tracciare i trasferimenti immateriali di tecnologia.

Sebbene il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non stabilisca norme in materia di sicurezza fisica e delle informazioni, il monitoraggio e la tutela dell'accesso ai prodotti sottoposti ad autorizzazione possono garantire che non si verifichino esportazioni non autorizzate, deliberatamente o per negligenza.

Cosa ci si attende dagli organismi di ricerca?

I rischi per la sicurezza derivano da minacce sia esterne che interne a un organismo. Inoltre, in fase di stesura delle procedure interne, è spesso più efficiente ed efficace considerare l'intero spettro delle minacce ed elaborare meccanismi che affrontano sia i rischi esterni sia quelli interni.

La presenza di misure di sicurezza adeguate che impediscano l'accesso non autorizzato o la rimozione di prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione può servire al conseguimento di diversi obiettivi. Per esempio, un sistema che monitori chi ha accesso a quali locali/laboratori può aiutare un organismo a rispettare sia i protocolli di sicurezza richiesti per taluni tipi di ricerca sia gli obblighi relativi al controllo delle esportazioni e alle sanzioni che fissano restrizioni all'accesso e all'utilizzo di attrezzature a duplice uso da parte di cittadini di paesi terzi. Allo stesso modo, l'accesso a tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione attraverso i server interni dell'organismo di ricerca dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario per esigenze conoscitive e i trasferimenti elettronici sensibili dovrebbero essere monitorati in conformità dei requisiti in materia di controllo delle esportazioni.

Al fine di tutelare i progetti sensibili che riguardano prodotti a duplice uso o altri prodotti con implicazioni di sicurezza, un organismo di ricerca può adottare una serie di misure interne per l'individuazione e la mitigazione dei rischi in maniera integrata, affrontando dunque gli aspetti legati sia alla sicurezza fisica e delle informazioni, sia al controllo delle esportazioni. Si sottolinea che le autorizzazioni di esportazione per i trasferimenti di tecnologie immateriali verso destinazioni esterne all'UE possono costituire parte di tale approccio integrato.


Quali sono le misure da adottare?

Sicurezza fisica

Garantire, sulla base della valutazione del rischio dell'organismo di ricerca, che i prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione siano protetti contro la rimozione, l'accesso o l'uso non autorizzati da parte di tutto il personale, compresi gli studenti, il personale scientifico in visita e i collaboratori esterni. Tra le misure da prendere in considerazione figurano, per esempio, la protezione fisica dei prodotti, l'istituzione di zone ad accesso limitato e il controllo dell'accesso o dell'uscita del personale.

Sicurezza delle informazioni

Introdurre politiche e procedure interne per garantire la sicura archiviazione elettronica di software e tecnologie a duplice uso sottoposti ad autorizzazione, compresi controlli antivirus, crittografia dei file, audit trail e log, controllo dell'accesso degli utenti e firewall.




Nel caso della gestione di informazioni sottoposte ad autorizzazione ai fini dell'esportazione nel contesto di una collaborazione internazionale, assicurarsi che le precauzioni necessarie siano applicate anche dai partner dell'organismo. Tale requisito potrebbe essere specificamente incluso nell'accordo/contratto che istituisce la collaborazione.

Considerare la possibilità di utilizzare sistemi di classificazione (per esempio contrassegni) quando si trasmettono software e tecnologia contenenti informazioni sensibili o sottoposte ad autorizzazione ai fini dell'esportazione.

Se applicabile all'organismo, considerare la possibilità di adottare misure protettive come funzioni di cifratura da punto a punto per caricare software o tecnologie nel «cloud», archivarli nel «cloud» o trasmetterli tramite «cloud». ⁽⁴⁵⁾

⁽⁴⁵⁾ Qualora occorrono chiarimenti in merito agli standard di sicurezza informatica raccomandati, contattare l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui ha sede il proprio organismo.




Appendice 1


Settori di ricerca che hanno maggiori probabilità di essere soggetti ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso

I settori di ricerca seguenti hanno maggiori probabilità di essere soggetti ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso rispetto ad altre discipline di ricerca. Si tenga presente che questo elenco non è esaustivo ma è inteso come strumento (non vincolante) per individuare più facilmente la ricerca pertinente. In questa appendice le descrizioni dei prodotti a duplice uso (colonna di destra) sono piuttosto generali. I controlli specifici delle esportazioni che comprendono parametri tecnici precisi sono riassunti nell'allegato I del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, che costituisce la fonte di consultazione principale.

Settori di ricerca	Descrittori del duplice uso
Biologia e (nano)biotecnologia	Patogeni umani, vegetali e animali Tossine Attrezzature di protezione, contenimento e manipolazione di agenti biologici
Chimica Scienza avanzata dei materiali	Sostanze chimiche, polimeri, lubrificanti e additivi di combustibili Impianti, apparecchiature e componenti per la produzione di sostanze chimiche quali pompe, scambiatori di calore, valvole e colonne di distillazione Attrezzature di protezione, contenimento e manipolazione di sostanze chimiche
Fisica e ingegneria nucleare	Reattori nucleari e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati Materiali nucleari
Tecnologie energetiche e ambientali	Sensori ottici e acustici Apparecchi da ripresa
Ingegneria e scienze informatiche Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Codice sorgente per l'elaborazione di taluni dati acustici compresi negli elenchi Dispositivi digitali ad alta resistenza Prodotti relativi ai software di intrusione Sistemi, attrezzature, componenti e accessori di telecomunicazione (compresi l'intercettazione e il disturbo) Hardware, software e tecnologia per la sicurezza delle informazioni (compresa la cifratura e la crittoanalisi)
Ingegneria e progettazione avionica e aerospaziale	Accelerometri Giroscopi Sistemi di navigazione (ricezione) Droni Piattaforme di lancio Satelliti Motori aeronautici a turbina a gas Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combinato
Semiconduttori	Circuiti integrati Apparecchiature per la fabbricazione, il collaudo o l'ispezione di semiconduttori Substrati a fette Software (di progettazione assistita da calcolatore) per semiconduttori
Ingegneria ottica	Laser Sensori ottici Apparecchi da ripresa per immagini



Robotica e automazione del processo	Macchine utensili Robot, dispositivi di estremità e manipolatori articolati controllati a distanza Sistemi di controllo dimensionale
Fabbricazione additiva (stampa 3D)	Materie prime Apparecchiature di fabbricazione
Tecnologie quantistiche	Crittografia quantistica
Intelligenza artificiale e apprendimento automatico	Circuiti integrati per reti neurali Calcolatori neurali Componenti elettronici
Tecnologie navali	Navi di superficie Sottomarini Sistemi di visione subacquea Sistemi di generazione e di trasmissione di energia
Prodotti di sorveglianza informatica	Apparecchiature di intercettazione delle telecomunicazioni mobili Sistemi di sorveglianza su internet Strumenti per la generazione, il comando e il controllo o la consegna di software di intrusione Software di monitoraggio per le autorità di contrasto Strumenti informatici forensi/investigativi



Appendice 2

Situazioni di ricerca che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni

Si descrivono di seguito alcune situazioni che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. L'elenco non è esaustivo.

Situazione	Cosa dice il regolamento UE sui prodotti a duplice uso?	Altri elementi da considerare
Attività di insegnamento, consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione con ricercatori ospiti provenienti da un paese terzo	<p>Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli su persone di paesi terzi che abbiano accesso ai prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione. Pertanto non è necessaria alcuna licenza finché i prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione rimangono all'interno del territorio doganale dell'Unione. Qualora il ricercatore ospite proveniente da un paese terzo ritorni nel proprio paese con l'accesso al prodotto a duplice uso o in possesso di tale prodotto, è necessaria una licenza.</p>	<p>In alcuni casi, sulla base delle disposizioni nazionali, è necessaria una licenza di assistenza tecnica o la prestazione di assistenza tecnica è vietata.</p> <p>Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di un paese soggetto a sanzioni cerchi cooperazione all'interno dell'UE. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.</p>
Attività di insegnamento, consulenza, collaborazione o conduzione di ricerche riguardanti prodotti a duplice uso al di fuori del territorio doganale dell'Unione	<p>Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli per le persone dell'UE impegnate al di fuori del territorio doganale dell'Unione in ricerche riguardanti prodotti a duplice uso. Pertanto non è necessaria alcuna licenza in linea di principio se non vi è accesso ai prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione dall'interno del territorio doganale dell'Unione.</p>	<p>In alcuni casi, sulla base delle disposizioni nazionali, è necessaria una licenza di assistenza tecnica o la prestazione di assistenza tecnica è vietata.</p> <p>Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di un paese soggetto a sanzioni cerchi cooperazione all'interno dell'UE. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.</p>
Organizzazione, all'interno del territorio doganale dell'Unione, di conferenze/riunioni/seminari (virtuali)... o partecipazione in qualità di relatore a conferenze/riunioni/seminari (virtuali)/... che vertono su ricerche riguardanti prodotti a duplice uso	<p>Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli su persone di paesi terzi che abbiano accesso ai prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione. Pertanto non è necessaria alcuna licenza se i prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione rimangono all'interno del territorio doganale dell'Unione. Qualora il ricercatore ospite proveniente da un paese terzo ritorni nel proprio paese con l'accesso al prodotto a duplice uso o in possesso di tale prodotto, è necessaria una licenza.</p> <p>Se la conferenza/la riunione/il seminario è virtuale e trasmessa/o a una destinazione al di fuori dell'UE, allora è necessaria una licenza per la parte della ricerca riguardante prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione.</p>	<p>In alcuni casi nazionali è necessaria una licenza di assistenza tecnica. È buona pratica di conformità avvertire i partecipanti degli obblighi di licenza quando escono dal territorio doganale dell'Unione con il prodotto o i prodotti sottoposti ad autorizzazione.</p> <p>Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di una destinazione soggetta a sanzioni cerchi cooperazione all'interno del territorio doganale dell'Unione. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.</p>
Organizzazione, al di fuori del territorio doganale dell'Unione, di conferenze/riunioni/seminari (virtuali)... o partecipazione in qualità di relatore a conferenze/riunioni/seminari (virtuali)/... che vertono su ricerche riguardanti prodotti a duplice uso	<p>Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso non prevede controlli per le persone dell'UE impegnate al di fuori del territorio doganale dell'Unione in ricerche riguardanti prodotti a duplice uso. Pertanto in linea di principio non è necessaria alcuna licenza:</p> <p>— nel caso di presentazione orale, anche se registrata sul posto, a condizione che non vi sia accesso ai prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione dall'interno del territorio doganale dell'Unione;</p>	<p>In alcuni casi, sulla base delle disposizioni nazionali, è necessaria una licenza di assistenza tecnica o la prestazione di assistenza tecnica è vietata.</p> <p>Una licenza può essere richiesta nel caso in cui un'entità soggetta a sanzioni o una persona fisica/giuridica di un paese soggetto a sanzioni cerchi cooperazione all'interno dell'UE. In alcuni casi tale cooperazione è proibita a causa di sanzioni dell'UE.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> — se l'attività è accompagnata da una presentazione o da altro materiale per conferenze in cui le informazioni non raggiungono la soglia o le soglie per la qualifica di tecnologia sottoposta ad autorizzazione. — Il regolamento UE sui prodotti a duplice uso prevede una licenza: <ul style="list-style-type: none"> — se vi è accesso a prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione dall'interno del territorio doganale dell'Unione; — se l'attività è accompagnata da una presentazione o da altro materiale per conferenze (su supporto cartaceo, su computer portatile o altro supporto fisico come una chiavetta USB) che contenga tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione. 	
<p>Pubblicazione di tecnologie a duplice uso comprese negli elenchi</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Una pubblicazione che includa una tecnologia che raggiunge le soglie per i controlli sul duplice uso necessita di un'autorizzazione di esportazione. L'intenzione di pubblicare (e quindi l'atto di pubblicare) non è sufficiente perché la tecnologia sia considerata di dominio pubblico e pertanto non consente l'esenzione dai controlli. Le autorità di controllo delle esportazioni fanno affidamento sulla dovuta diligenza degli organismi di ricerca per la verifica in fase di pre-pubblicazione dei testi relativi a settori di ricerca sensibili. — Qualora (la bozza di) una pubblicazione (o una serie di dati grezzi) raggiunga le soglie per la qualifica come tecnologia a duplice uso sottoposta ad autorizzazione di esportazione, si applica tale controllo. Ciò vale sia nella fase di pre-pubblicazione che nella fase di pubblicazione vera e propria. In linea di principio può anche valere per le tesi di master o di dottorato che raggiungono le soglie per la qualifica come tecnologia sottoposta ad autorizzazione. 	<p>Il ricercatore o l'organismo di ricerca potrebbe considerare la possibilità di modificare od omettere le parti specifiche che contengono la tecnologia sottoposta ad autorizzazione o di limitare l'accesso alle stesse.</p> <p>Se tale attenuazione non è fattibile, il ricercatore o l'organismo di ricerca dovrebbe contattare l'autorità competente per ottenere indicazioni su come soddisfare l'obbligo di licenza (ad esempio, tramite una domanda di licenza individuale).</p>
<p>Informazioni brevettate e informazioni per la domanda di brevetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> — In linea di principio non è necessaria alcuna licenza, in quanto l'esportazione di informazioni brevettate che sono pienamente e pubblicamente divulgate è considerata rientrante nel «pubblico dominio» ed è pertanto esente dai controlli delle esportazioni. — Nessuna licenza è necessaria per l'esportazione della quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. 	
<p>Esportazione di prodotti fisici (beni) a duplice uso, ivi inclusi prototipi e attrezzature di laboratorio di seconda mano</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Gli organismi di ricerca possono (ri)vendere, donare o concedere in prestito prodotti a duplice uso o esportarli temporaneamente per i propri progetti di ricerca. Indipendentemente dal fatto che siano nuovi, di seconda mano o prototipi, i prodotti necessitano di una licenza per l'esportazione se elencati nell'allegato I e per i trasferimenti all'interno dell'Unione se elencati nell'allegato IV del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. 	



Appendice 3

Elenco dei campanelli d'allarme (bandierine rosse)

Prestare attenzione ai segnali di richieste di informazioni sospette è fondamentale al fine di contrastare i rischi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dell'accumulo destabilizzante di armi convenzionali o di misure nazionali integrative relative ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi adottate per motivi di sicurezza pubblica o timori legati al rispetto dei diritti umani.

Il fatto di trovarsi in una situazione in cui si applicano uno o più dei campanelli d'allarme seguenti, costituisce un forte indizio della necessità di ulteriori approfondimenti, ma non implica automaticamente un obbligo di licenza.

Si raccomanda fortemente di condividere le informazioni risultanti dall'esame o le proprie preoccupazioni con la propria autorità competente.


È possibile integrare o modificare l'elenco dei campanelli d'allarme che segue sulla base della propria esperienza o della politica interna del proprio organismo di ricerca. Di norma i ricercatori sono le persone più adatte a individuare gli elementi sospetti nel loro ambito di ricerca.

Ricerca:

- la ricerca riguarda processi innovativi o alternativi per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi;
- il partner ha richiesto una personalizzazione insolita legata a parametri tecnici inclusi nell'elenco dei prodotti a duplice uso, oppure le richieste di modifica sollevano preoccupazioni in merito alle potenziali applicazioni del prodotto personalizzato;
- la ricerca ha un'utilità, nota o sospetta, medio-alta in applicazioni a duplice uso, militari o sensibili.

Uso e utilizzatore finali:

- il partner/l'utilizzatore finale è nuovo per l'addetto ai controlli (o per l'organismo di ricerca) e le informazioni disponibili al riguardo sono incomplete o incoerenti oppure è difficile reperire informazioni sul partner da fonti aperte;
- il partner/l'utilizzatore finale ha legami con il settore militare o della difesa oppure con un istituto di ricerca governativo di un paese soggetto a embargo sugli armamenti e l'uso finale dichiarato è civile;
- il partner/l'utilizzatore finale ha legami con un organismo impegnato nella ricerca militare, nelle ADM o nella sicurezza informatica;
- il partner/l'utilizzatore finale non sembra avere familiarità con la ricerca e le sue caratteristiche funzionali (per esempio un'evidente mancanza di conoscenze tecniche; le pubblicazioni o i siti web pubblici non rivelano attività di ricerca pertinenti);
- il partner/l'utilizzatore finale cerca l'avallo dell'organismo di ricerca, oppure chiede al ricercatore di agire come «ambasciatore» per attrarre ricercatori di altre istituzioni per collaborazioni;
- il partner/l'utilizzatore finale richiede requisiti di sviluppo, produzione o utilizzo atipici che sembrano eccessivamente potenti per l'applicazione prevista;
- i dati di contatto presenti nelle richieste di informazioni (per esempio numeri di telefono e indirizzi fisici e di posta elettronica) si riferiscono a paesi diversi da quelli di appartenenza dichiarata dal partner o lo diventano nel corso del tempo;
- la denominazione ufficiale del partner è in una lingua o presenta un riferimento insoliti per il paese di stabilimento o di residenza;
- il sito web indicato ha pochi contenuti se paragonato a quelli solitamente reperibili sui siti web legittimi;
- il partner/l'utilizzatore finale è restio a fornire informazioni sull'uso finale dei prodotti (per esempio attraverso una dichiarazione sull'uso finale), a rispondere in modo chiaro a domande commerciali o tecniche che sono prassi comune durante le normali trattative o a presentare una dichiarazione relativa all'uso finale;
- viene fornita una spiegazione non convincente del motivo per cui è richiesta la collaborazione, data la normale attività commerciale del partner/utilizzatore finale o la sofisticatezza tecnica dei prodotti;
- vi sono requisiti insoliti di eccessiva riservatezza in merito ai clienti, ai prodotti o alle specifiche della ricerca;
- il progetto di ricerca presenta aspetti insoliti e atipici di qualsivoglia natura, per esempio relativi ai partner di ricerca, alle soglie di prestazione, alle fasi e ai risultati della ricerca, senza una spiegazione soddisfacente.



Spedizione:

- per prodotti fisici: sono richieste modalità di spedizione, imballaggio o etichettatura insolite; vengono rifiutati i consueti codici Incoterm per la spedizione, la sigillatura dei container/vagoni e la conferma della ricezione da parte del destinatario/utilizzatore finale; il partner/utilizzatore finale ha chiesto il trasferimento della merce a un indirizzo di inoltro.

Condizioni di finanziamento, finanziarie e contrattuali:

- il finanziamento è offerto da un ente atipico per i normali partner di ricerca;
- il finanziatore chiede che i risultati non vengano pubblicati o divulgati ma mantenuti per uso riservato, oppure che siano soggetti ad eccessivi vincoli di proprietà intellettuale o di riservatezza;
- il finanziatore si rifiuta di accettare una clausola di proibizione dell'uso finale a scopi militari;
- l'identità del finanziatore non è chiara (nessun sito web o alcuna informazione pubblica disponibili);
- il finanziatore comunica solo tramite un indirizzo e-mail non attribuibile a un organismo di ricerca, a un ente pubblico o a un'impresa;
- il finanziatore concede un finanziamento inespiegabilmente o insolitamente generoso per un accordo di ricerca che non contiene risultati o traguardi intermedi concreti;
- il finanziamento proviene da una società estera che lo offre senza aspettative od obblighi oltre all'accesso ai risultati della ricerca;
- i termini di pagamento sono insolitamente favorevoli, quali il pagamento di un prezzo irragionevolmente elevato o il pagamento anticipato dell'importo totale;
- il pagamento è effettuato da soggetti diversi dal cliente o dagli intermediari dichiarati e segue un percorso diverso da quello dei prodotti;
- vengono rifiutati i servizi ordinari di installazione, formazione o manutenzione;
- il luogo in cui avviene l'installazione si trova in una zona sottoposta a severi controlli di sicurezza o in un'area ad accesso fortemente limitato;
- vi sono requisiti insoliti di eccessiva riservatezza in merito alle destinazioni finali, ai clienti o alle specifiche dei prodotti.



Appendice 4

Domande utili per la creazione dell'ICP di un organismo di ricerca

Gli organismi di ricerca possono utilizzare il seguente elenco non esaustivo di domande utili durante l'elaborazione dell'ICP, oppure durante il riesame di un ICP esistente in una fase successiva. Inoltre le risposte alle presenti domande non devono essere intese come garanzia di adeguatezza dell'ICP per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

- È disponibile un documento che definisce chiaramente l'impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso?
- Tale documento è facilmente accessibile a tutti i dipendenti?

2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse


- L'organismo di ricerca ha nominato il soggetto (o i soggetti) cui spetta la responsabilità di rispondere alle domande dei dipendenti in merito a procedure di conformità dell'organismo di ricerca, richieste di informazioni sospette o possibili violazioni? I dati di contatto del soggetto responsabile (o dei soggetti responsabili) sono disponibili a tutto il personale?
- Quali sono i reparti o le attività dell'organismo di ricerca interessati dal controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e dalla relativa conformità?
- In che reparto dell'organismo di ricerca si trova il personale addetto alla conformità del commercio dei prodotti a duplice uso? Potrebbe insorgere un conflitto di interessi tra le responsabilità di conformità e quelle di attrazione di fondi per la ricerca o di valorizzazione della ricerca?
- Qualora l'organismo di ricerca decida di affidare a un soggetto esterno la gestione della conformità del commercio dei prodotti a duplice uso, come sono organizzate le interazioni con l'organismo di ricerca?
- Quante persone sono impiegate unicamente nella gestione dei controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso o condividono questa responsabilità con altri compiti? Vi sono altre persone pronte a sostituirle in caso di assenza?
- Come sono organizzati i rapporti tra il personale destinato al controllo delle esportazioni e l'alta dirigenza per quanto riguarda, per esempio, lo scambio di informazioni?
- L'organismo di ricerca documenta e distribuisce tutte le politiche e le procedure in materia di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso a tutto il personale interessato? In quale formato?
- Sono disponibili strumenti elettronici che agevolano le procedure di conformità dell'organismo di ricerca?

3. Formazione e sensibilizzazione

- L'organismo di ricerca offre attività (mirate) di formazione o sensibilizzazione sulla conformità?
- In che formati è offerta la formazione o la sensibilizzazione sulla conformità da parte dell'organismo di ricerca? Tra gli esempi rientrano: seminari esterni, partecipazione a sessioni informative offerte dalle autorità competenti, corsi di formazione interni ecc.
- Come si garantisce che il personale destinato al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso sia adeguatamente formato e pienamente informato in merito a tutte le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti?

4. Procedure di verifica delle esportazioni**4.1. Classificazione dei prodotti**

- Tutti i pertinenti prodotti esportati sono valutati sulla base delle misure restrittive o degli elenchi di controllo dei prodotti a duplice uso dell'UE e nazionali? E chi ne è responsabile?
- L'organismo di ricerca svolge attività di trasmissione elettronica di software o tecnologia a duplice uso? Se sì, in che modo l'organismo di ricerca garantisce la conformità ai controlli del software o della tecnologia?
- Sono state introdotte procedure per i dipendenti che accedono a software o tecnologie sottoposti ad autorizzazione durante le visite all'estero?
- La classificazione dei prodotti ricevuti o realizzati dall'organismo di ricerca è registrata?



- Le modifiche apportate agli elenchi di controllo dei prodotti a duplice uso nazionali e dell'UE sono recepite nelle procedure di classificazione dell'organismo di ricerca?
- In considerazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento UE sui prodotti a duplice uso, i documenti commerciali relativi a trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti fisici a duplice uso indicano che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dall'UE?

4.2. Valutazione del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione

Si veda l'appendice 3 dei presenti orientamenti per un elenco non esaustivo di domande relative ai campanelli d'allarme («bandierine rosse») che possono agevolare il processo di verifica delle esportazioni dell'organismo di ricerca al fine di individuare le richieste di informazioni sospette da parte dei clienti.

- Quali sono le procedure per gestire i risultati positivi e negativi delle valutazioni del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione?
- Come vengono risolti i risultati «falsi positivi» (vale a dire elementi che hanno destato inutilmente preoccupazione) provenienti dalla valutazione della verifica delle esportazioni?

Controlli sulle destinazioni ed entità sensibili, soggette a embargo o a sanzioni

- Durante la valutazione del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione, in che modo l'organismo di ricerca tiene conto delle misure restrittive (comprese le sanzioni)?

Verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati

- Quali sono le procedure interne relative al processo di verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati?
- Come vengono verificate le (nuove) parti coinvolte? I partner o i finanziatori esistenti vengono periodicamente sottoposti a ulteriori verifiche?

«Controlli onnicomprensivi» su prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi

- In che modo vengono raccolte e utilizzate le informazioni relative all'uso finale dichiarato (ai sensi delle disposizioni in materia di controlli onnicomprensivi ⁽⁴⁶⁾)?

Verifica del rischio di sviamento di destinazione

- L'organismo di ricerca dispone di procedure atte a verificare il rischio di sviamento di destinazione?

4.3. Individuazione della licenza e relativa domanda, anche per le attività di intermediazione, trasferimento e transito sottoposte ad autorizzazione

- Come si garantisce che in ogni singolo caso sia richiesto/utilizzato il tipo di licenza corretto (specifico, globale o generale)?
- Come si garantisce che i tipi meno evidenti di esportazioni e altre attività soggette a restrizioni siano identificati come tali e non si svolgano in contrasto con le norme in materia di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso dell'UE e dello Stato membro?


4.4. Controlli successivi al rilascio della licenza, compresi il controllo della spedizione e il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

- Prima della spedizione o della trasmissione di prodotti a duplice uso viene effettuata una valutazione finale del rischio dell'attività sottoposta ad autorizzazione?
- In che modo l'organismo di ricerca garantisce il rispetto dei termini e delle condizioni (compresa la comunicazione) della licenza (o delle licenze)?


5. Valutazioni delle prestazioni, audit, segnalazioni interne e azioni correttive

- Le pertinenti procedure operative messe in atto dall'impresa su base quotidiana sono soggette a una valutazione (casuale) delle prestazioni in termini di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso?

⁽⁴⁶⁾ Articoli 4, 5, 9 e 10 del regolamento UE sui prodotti a duplice uso.




- L'organismo di ricerca dispone di procedure di audit interne o esterne?
 - L'organismo di ricerca dispone di procedure relative alla segnalazione delle irregolarità o all'attivazione dei livelli successivi di intervento?
 - Quali azioni correttive sono adottate dall'organismo di ricerca in caso di non conformità?
6. **Tenuta dei registri e documentazione**
- Quali sono le procedure dell'organismo di ricerca per l'archiviazione e il recupero dei documenti relativi al controllo dell'esportazione dei prodotti a duplice uso? L'organismo di ricerca ha valutato la possibilità di tenere un registro dei precedenti contatti con l'autorità competente?
 - Il personale destinato al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso e i partner commerciali pertinenti sono a conoscenza dei requisiti giuridici in materia di tenuta dei registri?
 - I documenti registrati sono sottoposti a controlli che ne verifichino la completezza, l'accuratezza e la qualità?
7. **Sicurezza fisica e delle informazioni**
- L'organismo di ricerca adotta misure di sicurezza informatica per proteggere i software e le tecnologie a duplice uso e garantire che non vadano persi, non siano facilmente rubati né siano esportati senza una licenza valida?
 - L'organismo di ricerca è in grado di individuare le fasi critiche e le relative vulnerabilità della sicurezza fisica e delle informazioni per quanto riguarda i prodotti a duplice uso?




Appendice 5

Diagramma di flusso degli obblighi di licenza per le esportazioni e i trasferimenti all'interno dell'UE dei prodotti a duplice uso ⁽⁴⁷⁾




⁽⁴⁷⁾ Questo schema non include gli obblighi di licenza per i prodotti appositamente progettati o modificati per uso militare. Consultare le informazioni pertinenti fornite dall'organismo di ricerca o dalla propria autorità competente. La terminologia con le doppie virgolette (per esempio «software») si riferisce alle definizioni fornite dal regolamento UE sui prodotti a duplice uso.




Appendice 6


Esempi di una possibile struttura organizzativa della conformità in un organismo di ricerca

Questi esempi illustrano i soggetti che potrebbero assumere ruoli e responsabilità attinenti alla conformità in un organismo di ricerca. La prima figura si basa su una struttura organizzativa di ricerca più «tradizionale» quale un'università; la seconda è più indicata per un centro di ricerca applicata. Questi esempi sono stati raccolti nel corso dell'elaborazione dei presenti orientamenti e sono stati resi anonimi.






Appendice 7



Sintesi degli obblighi di licenza per i prodotti a duplice uso ⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁸⁾ L'appendice 7 è una sintesi degli obblighi di licenza per i prodotti a duplice uso a norma del regolamento UE sui prodotti a duplice uso. Disposizioni regolamentari nazionali possono imporre ulteriori obblighi di licenza. Tale appendice non include gli obblighi di licenza per i prodotti appositamente progettati o modificati per uso militare. Consultare le informazioni pertinenti fornite dalla propria autorità competente.



Appendice 8

Livelli di maturità tecnologica (TRL, Technology Readiness Levels)



*Appendice 9***Riferimenti e contatti**

L'elenco delle autorità competenti per il controllo delle esportazioni negli Stati membri dell'UE è disponibile alla pagina web seguente:

<https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>.

L'elenco UE delle misure nazionali è disponibile alla pagina web seguente:

<https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>.

Consultare eventuali ulteriori orientamenti nazionali realizzati dalla propria autorità competente, ove disponibili.

21CE2572



REGOLAMENTO (UE) 2021/1701 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2021

recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 per prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Perché sia assicurata la connettività tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾, nonché la continuità delle attività delle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, il regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha prorogato fino al 30 settembre 2021 il periodo di validità delle licenze rilasciate dal Regno Unito a norma della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ alle imprese ferroviarie stabilite nel suo territorio, come pure quello dei certificati di sicurezza rilasciati a tali imprese a norma della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ dalla commissione intergovernativa istituita ai sensi dell'articolo 10 del trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionarie private, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»).

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 settembre 2021.

⁽²⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 43).

⁽⁴⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

⁽⁵⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).



- (2) La decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ autorizza la Francia e il Regno Unito a concludere un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica. Tuttavia, tale accordo non è stato ancora concluso né è probabile che sia concluso a breve.
- (3) In tali circostanze, la Francia sta negoziando con il Regno Unito un accordo transfrontaliero ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda i certificati di sicurezza. La Francia ha già negoziato un tale accordo per quanto concerne le licenze delle imprese ferroviarie, come notificato alla Commissione il 1° giugno 2021 ed autorizzato dalla Commissione il 20 agosto 2021. Le procedure interne previste dal diritto francese e da quello del Regno Unito per l'applicazione provvisoria o l'entrata in vigore di tali accordi dovrebbero concludersi sei mesi dopo la scadenza, il 30 settembre 2021, delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222.
- (4) A meno che il periodo di validità delle licenze e dei certificati di sicurezza non sia prorogato in modo da consentire la negoziazione di un accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza, fatta salva la valutazione che deve essere effettuata e la decisione di esecuzione che deve essere adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2012/34/UE, e l'applicazione provvisoria o la conclusione dell'accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza e dell'accordo transfrontaliero per quanto concerne le licenze, le attività delle imprese ferroviarie interessate attraverso collegamento fisso sotto la Manica cesseranno il 30 settembre 2021. Ciò causerebbe perturbazioni significative nel trasporto di passeggeri e merci tra l'Unione e il Regno Unito.
- (5) Rientra pertanto nell'interesse dell'Unione prorogare il periodo di validità di tali certificati e licenze fino al 31 marzo 2022 modificando il regolamento (UE) 2020/2222.
- (6) Considerata l'urgenza dovuta alla scadenza delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica oltre la fine del periodo di transizione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (8) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2020/2222 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. I certificati di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rimangono validi per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).



- b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «3. Le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»;
- 2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 marzo 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

21CE2573



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1702 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2021
che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi per ottenere la copertura della garanzia dell'Unione nel quadro del Fondo InvestEU sono valutate dal comitato per gli investimenti a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523.
- (2) Il comitato per gli investimenti effettua la valutazione e la verifica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte facendo riferimento a un quadro di indicatori, compilato dal partner esecutivo a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del predetto regolamento, che garantisce una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle proposte.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523, il quadro di valutazione degli indicatori comprende i seguenti sette pilastri: il contributo dell'operazione agli obiettivi delle politiche dell'UE, la descrizione dell'addizionalità, i fallimenti del mercato o la situazione di investimento subottimale che l'operazione mira ad affrontare, il contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo, l'impatto dell'operazione, il profilo finanziario dell'operazione e gli indicatori complementari.
- (4) Per garantire che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell'Unione, è opportuno stabilire i diversi elementi, indicatori e sottoindicatori da fornire per ciascun pilastro, nonché i criteri di attribuzione del punteggio e le relative ponderazioni che i partner esecutivi devono utilizzare per valutare le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.
- (5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽¹⁾ GUL 107 del 26.3.2021, pag. 30.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme dettagliate che i partner esecutivi devono seguire per compilare il quadro di indicatori, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/523, così da consentire al comitato per gli investimenti del programma InvestEU di effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell'Unione, sono stabilite nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

1. Principi generali

Il comitato per gli investimenti istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il «regolamento InvestEU») utilizza un quadro di indicatori (il «quadro di valutazione InvestEU») per valutare le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'Unione. Nel quadro dell'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione InvestEU per effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle domande di utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi.

Il quadro di valutazione InvestEU è compilato dal partner esecutivo che presenta al comitato per gli investimenti la proposta di operazione di finanziamento o di investimento ⁽²⁾, comprese le operazioni quadro ⁽³⁾. Il livello di dettaglio da presentare per ciascuno dei pilastri sarà diverso per le singole operazioni di finanziamento e di investimento e per le operazioni quadro. Nel caso di queste ultime, possono essere fornite stime globali, quali il tipo di intermediari finanziari, il numero stimato e il tipo di destinatari finali, l'entità media dei finanziamenti da fornire ai destinatari finali e l'impatto stimato dell'operazione quadro.

1.1. Contenuto del quadro di valutazione InvestEU

A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento InvestEU, il quadro di valutazione InvestEU comprende i seguenti elementi:

- a) presentazione dell'operazione di finanziamento o di investimento, includendo il relativo nome, il destinatario finale, per le operazioni dirette, o l'intermediario/gli intermediari finanziario/i (se noto, il nome dell'intermediario finanziario; in caso contrario, almeno il tipo) per le operazioni intermedie, il paese/i paesi di attuazione e una breve descrizione dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- b) pilastro 1 — Contributo dell'operazione di finanziamento o di investimento agli obiettivi delle politiche dell'Unione;
- c) pilastro 2 — Descrizione dell'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- d) pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare;
- e) pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo;
- f) pilastro 5 — Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- g) pilastro 6 — Profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- h) pilastro 7 — Indicatori complementari.

1.2. Valutazione dei pilastri

Ad ogni operazione di finanziamento o di investimento presentata al comitato per gli investimenti il partner esecutivo attribuisce un punteggio per i pilastri 3, 4 e 5 ed effettua una valutazione mediante indicatori qualitativi o quantitativi senza punteggio per i pilastri 1, 2, 6 e 7.


Il punteggio dei pilastri 3, 4 e 5 utilizza la seguente scala. La stessa scala è utilizzata per gli indicatori e i sottoindicatori con punteggio.

Punti	Punteggio
1	Abbastanza buono
2	Buono
3	Molto buono
4	Eccellente

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁽²⁾ Secondo la definizione dell'articolo 2, punto 10, del regolamento InvestEU.

⁽³⁾ Ossia un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento InvestEU. Per fugare ogni dubbio, qualsiasi riferimento nel presente documento a operazioni di finanziamento o di investimento comprende le operazioni quadro.



Data la natura del relativo ambito, ogni pilastro con punteggio è valutato singolarmente e i singoli punteggi non sono aggregati in una valutazione unica. Se i pilastri sono valutati mediante indicatori e sottoindicatori specifici, nel calcolo del punteggio del pertinente pilastro si tiene conto della ponderazione di detti indicatori e sottoindicatori (moltiplicando il pertinente numero di punti per la pertinente ponderazione) ⁽⁴⁾.

I partner esecutivi motivano ciascun punteggio attribuito, sulla base del metodo descritto nella pertinente appendice e di altri elementi pertinenti inclusi nel regolamento InvestEU, negli orientamenti per gli investimenti ⁽⁵⁾, nei documenti di orientamento della Commissione quali gli orientamenti sulla verifica della sostenibilità ⁽⁶⁾ e la metodologia di monitoraggio del clima e dell'ambiente ⁽⁷⁾.

Nel valutare le operazioni di finanziamento o di investimento il comitato per gli investimenti attribuisce pari importanza a ciascun pilastro, a prescindere dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia costituito da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, la valutazione fornita dal partner esecutivo non è vincolante per il comitato per gli investimenti.

1.3. Pubblicazione del quadro di valutazione InvestEU

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, il pertinente quadro di valutazione InvestEU è pubblicato sul sito web InvestEU dopo la firma della corrispondente operazione di finanziamento o di investimento tra il partner esecutivo e l'intermediario finanziario o il destinatario finale, se del caso. In caso di operazioni quadro, il quadro di valutazione InvestEU è pubblicato dopo la firma del primo sottoprogetto.

Nel presentare la richiesta di copertura della garanzia dell'Unione al comitato per gli investimenti il partner esecutivo presenta il quadro di valutazione InvestEU con informazioni complete su tutti i pilastri. Il quadro di valutazione InvestEU deve contenere la giustificazione della valutazione conformemente ai pilastri da 1 a 6, tra cui i pertinenti indicatori, e agli indicatori del pilastro 7. Pertanto il quadro di valutazione InvestEU sottoposto al comitato indipendente può contenere informazioni sensibili o riservate che non possono essere pubblicate.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data della firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del primo sottoprogetto nel caso di operazioni quadro, il partner esecutivo presenta al segretariato del comitato per gli investimenti la versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU contenente la descrizione dei pilastri da 1 a 5 e degli indicatori del pilastro 7, che è pubblicata. Detta versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU non contiene informazioni commerciali sensibili o riservate. Poiché il profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento comporta informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, non devono essere fornite informazioni sul pilastro 6 nella versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU.

2. Il quadro di valutazione InvestEU

2.1. Pilastro 1 — Contributo dell'operazione di finanziamento o di investimento agli obiettivi delle politiche dell'Unione

Nell'ambito del pilastro 1, il partner esecutivo indica la misura in cui l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce alle aree ammissibili a InvestEU, conformemente all'allegato II del regolamento InvestEU, agli orientamenti sugli investimenti e alle condizioni del pertinente prodotto finanziario. Per quanto riguarda il comparto degli Stati membri, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento InvestEU, la valutazione include gli obiettivi politici stabiliti nel pertinente accordo di contribuzione.


Le operazioni di finanziamento e di investimento devono rientrare almeno in un'area ammissibile dell'ambito di intervento appropriato del pertinente prodotto finanziario.

⁽⁴⁾ In sede di aggregazione dei punteggi dei sottoindicatori si applicano le generali regole di arrotondamento. L'arrotondamento è effettuato sulla base di due decimali al numero intero più vicino: Abbastanza buono (1): $1,00 \leq x \leq 1,50$; Buono (2): $1,51 \leq x \leq 2,50$; Molto buono (3): $2,51 \leq x \leq 3,50$; Eccellente (4): $3,51 \leq x \leq 4,00$.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18).

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU [C(2021) 2632 final] (GU C 280 del 13.7.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti sul monitoraggio del clima e dell'ambiente del programma InvestEU [C (2021) 3316 final].



2.2. Pilastro 2 — Descrizione dell'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento

Nell'ambito del pilastro 2 il partner esecutivo spiega in che modo l'operazione di finanziamento o di investimento si aggiunge a fonti private o ad un sostegno esistente proveniente da altre fonti pubbliche, o a entrambi. In particolare, il partner esecutivo dimostra che l'operazione di finanziamento o di investimento soddisfa almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato V, sezione A, punto 2, secondo paragrafo, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU (cfr. appendice 1).

2.3. Pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare

Nell'ambito del pilastro 3 il partner esecutivo indica il fallimento/i fallimenti del mercato e la situazione/le situazioni di investimento subottimale/i affrontati dall'operazione di finanziamento o di investimento. Ogni operazione di finanziamento o di investimento presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato V, sezione A, punto 1, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU. Il partner esecutivo identifica le caratteristiche alle quali l'operazione di finanziamento o di investimento è conforme e include la relativa giustificazione (cfr. appendice 2).


Sulla base delle caratteristiche individuate, il partner esecutivo valuta in quale misura l'operazione di finanziamento o di investimento affronta situazioni di investimento subottimali e carenze di investimenti derivanti da fallimenti del mercato. I partner esecutivi attribuiscono un punteggio a questo pilastro in base ai criteri di attribuzione di cui all'appendice 2. Le operazioni che affrontano solo un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale avranno un punteggio corrispondente a «Abbastanza buono», mentre le operazioni volte a rimediare a ulteriori fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali avrebbero un punteggio superiore. Inoltre, le operazioni di finanziamento e di investimento volte ad affrontare un solo fallimento del mercato riceveranno punti aggiuntivi a seconda dell'importanza del fallimento del mercato che consentono di affrontare e/o della loro attenzione a priorità politiche specifiche, come descritto nell'appendice 2, tabelle 1 e 2.

2.4. Pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Il pilastro 4 si concentra sul valore aggiunto della partecipazione del partner esecutivo, in quanto offre benefici finanziari e tecnici all'operazione di finanziamento o di investimento. Il punteggio totale del pilastro 4 si basa sui singoli punteggi degli indicatori sottostanti, come descritto nell'appendice 3. È descritto un approccio diverso per le operazioni di finanziamento e di investimento consistenti in finanziamenti diretti e per quelle consistenti in finanziamenti intermediati.

Il pilastro 4 è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1. i benefici finanziari generati dall'intervento del partner esecutivo (ponderazione dei finanziamenti diretti: 12,5 %; ponderazione dei finanziamenti intermediati: 35 %). Si tratta dei benefici finanziari che l'intervento del partner esecutivo apporta alla controparte, quali tassi di interesse più bassi;
2. la scadenza più lunga del finanziamento prestato ai destinatari finali (ponderazione unicamente dei finanziamenti diretti: 25 %). Si tratta della durata per la quale il finanziamento è messo a disposizione del destinatario finale;
3. altri benefici generati per i destinatari finali (ponderazione unicamente dei finanziamenti diretti: 12,5 %). Si tratta di altri benefici, quali periodi di tolleranza, una maggiore flessibilità dei *draw-downs*, la possibilità di rivedere i tassi di interesse, il contributo alla diversificazione delle fonti di finanziamento per i destinatari finali;
4. l'attrazione di altri investitori e l'effetto di segnalazione (ponderazione dei finanziamenti diretti: 25 %; ponderazione dei finanziamenti intermediati: 40 %). Si tratta del ruolo catalizzatore del partner esecutivo nel mobilitare altri investitori pubblici o privati e dell'effetto di segnalazione sul mercato;
5. la consulenza finanziaria e/o le competenze in materia di strutturazione (ponderazione sia dei finanziamenti diretti che dei finanziamenti intermediati: 12,5 %). Si tratta di tutte le dimensioni delle competenze in materia di consulenza finanziaria/strutturazione fornite dal partner esecutivo (anche in qualità di partner consultivo nel quadro del polo di consulenza InvestEU). Sono comprese la prestazione a monte di servizi di consulenza e le competenze interne del partner esecutivo che contribuiscono a migliorare la struttura finanziaria dell'operazione di finanziamento o di investimento durante la preparazione o l'attuazione, anche attraverso strutture di finanziamento innovative, se del caso;



6. consulenza e contributo tecnici (ponderazione sia dei finanziamenti diretti che dei finanziamenti intermediati: 12,5 %). Tutte le dimensioni della consulenza tecnica fornita dal partner esecutivo (anche in qualità di partner consultivo nel quadro del polo di consulenza InvestEU). Sono comprese la fornitura a monte di servizi di consulenza, la prestazione di assistenza tecnica esterna finanziata e/o controllata dal partner esecutivo e le competenze interne del partner esecutivo che contribuiscono a migliorare l'operazione di finanziamento o di investimento, compresa la capacità di attirare investimenti e la concretizzazione degli investimenti/progetti/finanziamenti.

2.5. Pilastro 5 — Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento

Il punteggio totale di questo pilastro si basa sui punteggi individuali degli indicatori e sottoindicatori sottostanti, come descritto nella successiva appendice 4. È descritto un approccio diverso per le operazioni di finanziamento e di investimento consistenti in finanziamenti diretti e per quelle consistenti in finanziamenti intermediati.

2.5.1. Finanziamento diretto

Si applicano le seguenti dimensioni e i relativi indicatori e sottoindicatori:

1. **Impatto economico e sulla crescita:** questo indicatore riflette il contributo dell'operazione di finanziamento o di investimento all'attività economica e alla sua crescita sostenibile in termini di costi e benefici socioeconomici. Il punteggio attribuito a questo indicatore si basa sul tasso di rendimento economico («ERR») dell'operazione di finanziamento o di investimento calcolato dal partner esecutivo ^(§).

L'ERR è quantificato utilizzando le migliori pratiche in materia di valutazione economica. Esso prende in considerazione i costi e i benefici socioeconomici dell'operazione di finanziamento o di investimento, compresi gli effetti di ricaduta (ad esempio gli effetti positivi della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, i benefici a lungo termine sul clima, gli impatti sul mercato del lavoro e/o gli effetti positivi e negativi sull'ambiente). Tuttavia, vi sono anche progetti il cui ERR potrebbe essere difficile da stimare o metodi di valutazione economica che non necessariamente giustificano un risultato ERR numerico (ad esempio, l'analisi multicriterio). Una serie di settori è soggetta al rispetto delle norme dell'Unione e la finalità principale della valutazione potrebbe essere quella di garantire l'adozione di una soluzione meno costosa per conseguire detti obiettivi (ad esempio, il trattamento delle acque e dei rifiuti).

Quando l'ERR non è quantificabile, il punteggio di questo indicatore può basarsi su una valutazione qualitativa giustificata dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto ^(§) e il suo impatto previsto sull'attività economica e sulla crescita sostenibile. Tale valutazione qualitativa dovrebbe essere accompagnata da un'analisi dell'adeguatezza sia dei costi di investimento che dei costi operativi per realizzare gli obiettivi previsti, eventualmente mediante un'analisi dei costi minimi e il confronto con investimenti comparabili.


Questo indicatore rappresenta il [40 %] del punteggio totale di questo pilastro.

2. **Impatto sull'occupazione:** questo indicatore riflette il contributo atteso dell'operazione di finanziamento o di investimento in termini di posti di lavoro creati o sostenuti nel corso del ciclo di vita dell'operazione di finanziamento o di investimento, tenendo conto dell'importo del finanziamento fornito dall'operazione di finanziamento o di investimento. Il partner esecutivo fornisce inoltre informazioni sulla composizione di genere del destinatario finale (in particolare nei ruoli decisionali).

Questo indicatore rappresenta il [15 %] del punteggio totale di questo pilastro.

^(§) Conformemente alla metodologia propria del partner esecutivo. Se il partner esecutivo non dispone di una metodologia, per orientare l'analisi sono utilizzati riferimenti pertinenti inclusi negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità. La metodologia utilizzata per il calcolo dell'ERR è coerente con le buone pratiche accettate a livello internazionale. Il partner esecutivo fornisce una chiara giustificazione delle ipotesi sottostanti utilizzate per il calcolo dell'ERR, compresi i benefici considerati e i valori unitari utilizzati per la loro monetizzazione.

^(§) Tra i documenti di riferimento descritti negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, la guida sull'analisi costi-benefici della Commissione e il vademecum sulla valutazione economica di prossima pubblicazione forniscono entrambi indicazioni sui costi e sui benefici tipici per una serie di settori. Il partner esecutivo può anche utilizzare metodologie alternative riconosciute a livello internazionale.



3. **Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità:** questo indicatore riflette i risultati dei controlli e delle valutazioni nel quadro della verifica della sostenibilità ⁽¹⁰⁾, a seconda dei casi, tra cui:

- il progetto, incluse le misure di compensazione o di attenuazione messe in atto, non ha impatti negativi significativi su nessuna delle tre dimensioni della sostenibilità (climatica, ambientale, sociale) sulla base dello screening di InvestEU;
- il progetto ha impatti positivi su clima, ambiente e/o società.

L'indicatore relativo alla verifica della sostenibilità rappresenta il [45 %] del punteggio totale di questo pilastro ed è basato sui punteggi dei sottoindicatori che si indicano di seguito, ponderati come ivi indicato, compresi i punti aggiuntivi, ivi indicati, che possono essere concessi come bonus nel caso in cui il promotore del progetto, in cooperazione con il partner esecutivo, accetti di attuare il programma positivo descritto negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità:

i) **aspetti relativi al clima [15 %]:** questo sottoindicatore riflette gli impatti climatici positivi o negativi e i rischi dell'operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

- se vi sono impatti climatici negativi permanenti o temporanei connessi al progetto in termini sia di attenuazione (emissioni di gas a effetto serra) che di adattamento (impatti, pericoli e rischi climatici) e se e come saranno attenuati o compensati;
- le modalità di gestione di tali preoccupazioni connesse al clima (ossia misure adottate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra o per ridurre ad un livello accettabile il rischio residuo di impatti o pericoli legati ai cambiamenti climatici);
- se vi sono impatti climatici positivi derivanti dai progetti ⁽¹¹⁾ e il loro livello di rilevanza;

ii) **programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]:** questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette il fatto che per i progetti al di sotto della soglia stabilita negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità sono effettuate valutazioni volontarie del clima e sono adottate misure per affrontare i rischi climatici individuati;

iii) **aspetti ambientali [15 %]:** questo sottoindicatore riflette gli impatti positivi o negativi e i rischi ambientali dell'operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

- se vi sono impatti ambientali negativi permanenti o temporanei e se e come saranno attenuati o compensati;
- le modalità di gestione di tali impatti e rischi ambientali (rischi residui dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e/o di compensazione);
- se vi sono impatti ambientali positivi derivanti dai progetti ⁽¹²⁾ e il loro livello di rilevanza;

iv) **programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]:** questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette l'impegno volontario a favore di misure che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto e/o ad attenuarne ulteriormente gli impatti, sulla base della valutazione effettuata;

v) **aspetti sociali [15 %]:** questo sottoindicatore riflette gli impatti positivi o negativi e i rischi sociali dell'operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

- se vi sono impatti sociali negativi permanenti o temporanei e se e come saranno attenuati o compensati;

⁽¹⁰⁾ In linea con le disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.

⁽¹¹⁾ Non eseguita su base volontaria come descritto al punto successivo relativo al «programma volontario positivo».

⁽¹²⁾ Cfr. nota 10.



- le modalità di gestione di tali impatti e rischi relativi ad aspetti sociali (rischi residui dopo l'introduzione delle misure di attenuazione e/o di compensazione);
 - se vi sono impatti sociali positivi derivanti dal progetto ⁽¹³⁾ e il loro livello di rilevanza.
- vi) **programma volontario positivo (bonus)** [7,5 %]: questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette l'impegno volontario a favore di misure che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto e/o ad attenuarne ulteriormente gli impatti, sulla base della valutazione effettuata.

Informazioni più dettagliate sui criteri di attribuzione del punteggio relativi agli aspetti della verifica della sostenibilità di cui al punto 3 sono presentate nell'appendice 4, **tabella 2**.

Per i progetti per i quali, sulla base delle disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, non è stato individuato alcun impatto che richieda un'ulteriore valutazione per un sottoindicatore specifico, si ritiene che il punteggio per l'indicatore «Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità» sia «Buono», purché sia garantita la conformità ai pertinenti requisiti giuridici e sia presentata al comitato per gli investimenti la giustificazione della mancata verifica. Possono essere attribuiti punti aggiuntivi nel caso in cui gli impatti positivi siano chiaramente identificati o siano adottate misure volontarie per aumentare i risultati in termini di sostenibilità.

Per i sottoindicatori connessi agli «**aspetti relativi alla verifica della sostenibilità**», nell'accordo di garanzia può essere concordato un sistema equivalente del partner esecutivo.

2.5.2. Finanziamento intermediato

Questo pilastro fornisce una valutazione dell'impatto della corrispondente operazione di finanziamento o di investimento sull'accesso ai finanziamenti e sul miglioramento delle condizioni di finanziamento per i destinatari finali. La valutazione si basa sui seguenti indicatori e sottoindicatori:

1. **Aumentare l'accesso ai finanziamenti e migliorare le condizioni di finanziamento per i destinatari finali:** questo indicatore riflette i seguenti aspetti:
 - i) entità del finanziamento che l'intermediario finanziario mette a disposizione dei destinatari finali, in relazione ai finanziamenti sostenuti da InvestEU (ossia, leva finanziaria) (ponderazione: 30 %);
 - ii) benefici per i destinatari finali (ponderazione: 30 %): questo indicatore copre una serie di benefici generati per il destinatario finale;
 - iii) impatto previsto sull'ecosistema finanziario (ponderazione: 20 %), migliore concorrenza/diversificazione delle fonti di finanziamento/nuovo prodotto/nuovi intermediari.

Questo indicatore rappresenta il [80 %] del punteggio totale del pilastro 5.

2. **Impatto sull'occupazione:** questo indicatore si basa sull'occupazione che si prevede sarà sostenuta a livello del destinatario finale per ciascun milione di EUR di finanziamento fornito dall'operazione di finanziamento o di investimento.

Questo indicatore rappresenta il [20 %] del punteggio totale del pilastro 5.


2.6. Pilastro 6 — Profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento

Il profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento è valutato sulla base di parametri di rischio pertinenti quali la perdita attesa (EL), l'intervallo di EL del prodotto finanziario cui appartiene l'operazione di finanziamento o di investimento, il tasso di trasferimento, il tasso di rendimento interno atteso (IRR) e il rating della controparte o altre informazioni quantitative sugli aspetti relativi al rischio in linea con i criteri finanziari definiti per ciascun prodotto finanziario nell'accordo di garanzia (cfr. appendice 5). Qualora tali parametri di rischio non siano disponibili per quanto riguarda i criteri finanziari definiti per ciascun prodotto finanziario nell'accordo di garanzia, è fornita una valutazione qualitativa del modo in cui l'operazione di finanziamento o di investimento si inserisce nel portafoglio complessivo previsto sostenuto nel quadro del prodotto finanziario InvestEU.

2.7. Pilastro 7 — Indicatori complementari

Questo pilastro comprende un elenco di indicatori obbligatori (cfr. appendice 6), ai quali non è attribuito punteggio.

⁽¹³⁾ Cfr. nota 10.



L'elenco degli indicatori obbligatori comprende indicatori specifici dell'operazione, che consentono al comitato per gli investimenti di disporre di ulteriori informazioni dettagliate su aspetti specifici dell'operazione di finanziamento o di investimento, quali l'investimento mobilitato, l'effetto moltiplicatore e altri indicatori pertinenti specifici dell'operazione determinati dal prodotto finanziario pertinente.


L'elenco può anche includere indicatori del comparto Stati membri, se concordati tra lo Stato e la Commissione nell'ambito dell'accordo di contribuzione e recepiti nel pertinente accordo di garanzia con il partner esecutivo.

In caso di finanziamento intermediato, il partner esecutivo deve fornire informazioni sugli **aspetti ESG** ⁽¹⁴⁾, a seconda dei casi ⁽¹⁵⁾. Questo indicatore riflette la semplificazione degli aspetti ESG da parte degli intermediari finanziari nella loro attività. Il partner esecutivo verifica se l'intermediario finanziario dispone di un sistema di gestione ambientale e sociale (o equivalente) proporzionale al profilo di rischio in termini di sostenibilità ⁽¹⁶⁾ del suo portafoglio. Il partner esecutivo descrive brevemente il livello di controlli effettuati a livello dell'intermediario finanziario e indica se il sistema di gestione ambientale e sociale è considerato adeguato per il livello di rischio in termini di sostenibilità del suo portafoglio (in linea con i requisiti di cui al capitolo 3 degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità). Indica inoltre se sono state individuate lacune e se l'intermediario era tenuto a porvi rimedio, a seconda dei casi.

⁽¹⁴⁾ In linea con le disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.

⁽¹⁵⁾ In caso di operazione quadro, se disponibili al momento della presentazione.

⁽¹⁶⁾ Come definito negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.



APPENDICE I

Pilastro 2 — Descrizione dell'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento

Per dimostrare che le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione sono addizionali al sostegno di mercato e ad altri sostegni pubblici esistenti, i partner esecutivi forniscono informazioni che attestano la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sostegno fornito mediante posizioni subordinate in relazione ad altri prestatori pubblici o privati o nell'ambito della struttura di finanziamento;
- b) sostegno fornito mediante investimenti in capitale o quasi-capitale o mediante debito a lunga scadenza, il cui prezzo, e i cui requisiti in materia di garanzie o altre condizioni non siano sufficientemente disponibili sul mercato o presso altre fonti pubbliche;
- c) sostegno a operazioni che presentano un profilo di rischio più elevato di quello generalmente accettato dalle attività standard del partner esecutivo o sostegno ai partner esecutivi per consentire loro di superare la propria capacità di sostenere tali operazioni;
- d) partecipazione a meccanismi di condivisione del rischio in settori di intervento che espongono il partner esecutivo a livelli di rischio più elevati di quelli generalmente accettati dallo stesso o di quelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare;
- e) sostegno che catalizza o attira ulteriori finanziamenti pubblici o privati e integra altre fonti private e commerciali, in particolare da parte di categorie di investitori o investitori istituzionali solitamente poco propensi al rischio, grazie al segnale costituito dal sostegno fornito nell'ambito del Fondo InvestEU;
- f) sostegno fornito attraverso prodotti finanziari non disponibili o non offerti a un livello sufficiente nei paesi o nelle regioni interessate a causa dell'assenza di mercati, di mercati scarsamente sviluppati o di mercati incompleti.

Per le operazioni di finanziamento e di investimento intermedie, in particolare per il sostegno alle PMI, l'addizionalità è verificata a livello dell'intermediario, piuttosto che a livello del destinatario finale. Si ritiene che sussista il carattere di addizionalità qualora il fondo InvestEU aiuti un intermediario finanziario a creare un nuovo portafoglio con un livello di rischio più elevato o ad aumentare il volume di attività che già presentano un rischio elevato, rispetto ai livelli di rischio che in quel momento i soggetti finanziari pubblici e privati possono o intendono accettare nei paesi o nelle regioni interessate.



ALFANUCCI, Z

Pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare

Una descrizione circostanziata del fallimento del mercato o della situazione di investimento subottimale oggetto dell'operazione di finanziamento o di investimento sulla base dei requisiti di cui all'allegato V, sezione A, punto 1, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU.

Per avviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario ⁽¹⁾, gli investimenti ammessi alle operazioni di finanziamento e di investimento presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- natura di bene pubblico dal quale l'operatore o l'impresa non può ricavare sufficienti vantaggi finanziari (per esempio per istruzione e competenze, assistenza sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, infrastrutture accessibili a costi nulli o trascurabili);
- eternalità che generalmente l'operatore o l'impresa non è in grado di internalizzare, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'efficienza energetica o la protezione del clima o dell'ambiente;
- asimmetrie informative, in particolare nel caso delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione, compresi i livelli di rischio più elevati associati alle imprese in fase di avvio, alle imprese con attività prevalentemente immateriali o con garanzie insufficienti, o alle imprese impegnate in attività ad alto rischio;
- progetti infrastrutturali transfrontalieri e relativi servizi o fondi che investono su base transfrontaliera per avviare alla frammentazione e migliorare il coordinamento nel mercato interno;
- esposizione, in alcuni settori, paesi o regioni, a livelli di rischio superiori ai livelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare, anche per i casi in cui l'investimento non sarebbe stato effettuato o non sarebbe stato intrapreso nella stessa misura a causa della sua novità o dei rischi associati all'innovazione o a tecnologie non dimostrate;
- fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento InvestEU.

Tabella 1

Pilastro 3 — Tutte le operazioni di finanziamento e di investimento ad eccezione dei finanziamenti intermediati per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione

Indicatore	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare	Operazione standard di finanziamento o di investimento volta a rimediare a un fallimento del mercato o a una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale; OPPURE	Operazione di finanziamento o di investimento riguardante: i) un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale, nonché ii) a un altro mercato pertinente; OPPURE	Operazione di finanziamento o di investimento riguardante: i) un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale e ii) almeno altri due fallimenti del mercato o altri due situazioni di investimento subottimali rilevanti; OPPURE	Operazione di finanziamento o di investimento esemplare o trasformativa nell'affrontare diversi fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali mediante innovazioni/tecnologie di ricaduta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

operazione di finanziamento o di investimento volta a far fronte a un fallimento di un mercato principale che si situa all'estremo inferiore dello spettro della sua prevalenza (importanza) nel rispettivo mercato.	operazione di finanziamento o di investimento volta a far fronte a un fallimento di un mercato principale che si situa nella fascia media dello spettro di prevalenza (rilevanza) nel rispettivo mercato.	operazione di finanziamento o di investimento volta a far fronte a un fallimento di un mercato principale che si situa all'estremo superiore dello spettro della sua prevalenza (importanza) nel rispettivo mercato.
--	---	--

Tabella 2

Pilastro 3 — Finanziamenti intermediati per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione

Ai finanziamenti intermediati destinati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione è attribuito un punto. Se il finanziamento è ubicato in paesi in cui la maggior parte delle dotazioni (> 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento) è prevista in aree Coesione o Transizione giusta ⁽¹⁾, o, per le operazioni di finanziamento o di investimento destinate specificamente alle priorità della politica di ricerca e innovazione in Stati membri che sono innovatori moderati o emergenti ⁽²⁾, l'operazione di finanziamento o di investimento otterrà un ulteriore punto. Saranno assegnati punti aggiuntivi se l'operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni dell'ecosistema PMI (microimprese, imprese sociali, imprese basate sull'impatto, start-up o imprese giovani, imprese di proprietà/gestite da donne, imprese gestite da gruppi vulnerabili/svantaggiati, giovani agricoltori ecc.) o mira a ulteriori priorità politiche (sostenibilità, ricerca e innovazione, competenze, istruzione e formazione, digitalizzazione, investimenti in aree rurale, settori culturali e creativi). Il punteggio finale corrisponde alla somma dei punti ottenuti in A, B, C e D, come descritto di seguito.

- A. Accesso ai finanziamenti (Abbastanza buono = 1)
- B. Se l'operazione di finanziamento o di investimento è in un'area Coesione/Transizione giusta (più del 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), o se è destinata specificamente a priorità della politica di ricerca e innovazione in Stati membri dell'UE innovatori moderati o emergenti, è aggiunto un punto
- C. Se l'operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni (dal 10 % al 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), è aggiunto un punto
 OPPURE
 se l'operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni (più del 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), sono aggiunti due punti.
- D. Se l'operazione di finanziamento o di investimento ha come obiettivo priorità politiche aggiuntive (dal 10 % al 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), è aggiunto un punto
 OPPURE
 se l'operazione di finanziamento o di investimento ha come obiettivo priorità politiche aggiuntive (più del 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), sono aggiunti due punti

⁽¹⁾ Per le operazioni quadro, il criterio dovrebbe essere verificato a livello aggregato.

⁽²⁾ Per Stati membri dell'UE innovatori moderati o emergenti, cfr. il quadro europeo di valutazione dell'innovazione: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.




APPENDICE 3

Pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Tabella 1

Finanziamento diretto

Indicatori	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
1. I benefici finanziari generati dall'intervento del partner esecutivo (ponderazione: 12,5 %)	FVA (<) < 5 pbs Qualsiasi altra operazione di finanziamento o di investimento non elencata nelle successive sezioni.	5 pbs < FVA <= 30 pbs Segmenti senior.	30 pbs < FVA <= 100 pbs Prestiti subordinati, segmenti <i>mezzanine</i> , obbligazioni ibride, prestiti potenziali e prodotti di garanzia.	FVA <= 100 pbs Operazioni in capitale e quasi-capitale.
2. Scadenza più lunga (ponderazione: 25 %)	Il destinatario finale raccoglie regolarmente fondi con scadenze analoghe o l'estensione della durata è inferiore al 30 %.	Il destinatario finale potrebbe facilmente raccogliere fondi con scadenze simili o l'estensione della durata è compresa tra il 30 % e il 49 %.	Il destinatario finale potrebbe, con qualche difficoltà, raccogliere fondi con scadenze simili o l'estensione della durata è compresa tra il 50 % e il 99 %.	Il destinatario finale non è in grado di raccogliere fondi con scadenze analoghe o l'estensione della durata è pari o superiore al 100 %.
3. Altri benefici generati per i destinatari finali: (ponderazione: 12,5 %)	Elementi di punteggio applicabili: a) flessibilità dei <i>drawdowns</i> , b) rimborsi <i>sculpted</i> , c) lunghezza del periodo di disponibilità per le erogazioni, d) lunghezza del periodo di grazia, e) possibilità di convertire/rivedere i tassi di interessi,		f) lunghezza del periodo a tasso fisso, g) finanziamenti in valuta locale all'interno dell'UE, h) contributo alla diversificazione e alla stabilità dei finanziamenti del destinatario finale, i) posizione subordinata, j) altro, da specificare (quali requisiti in termini di garanzie reali che possono sorgere nel contesto dell'operazione di finanziamento o di investimento).	
4. Effetto di attrazione ed effetto di segnalazione (ponderazione: 25 %)	Nessuno degli elementi di cui sopra è applicabile. Non si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà: i) un effetto catalizzatore sull'attrazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori (ad esempio, cofinanziamenti del partner esecutivo con i soli fondi propri del mutuatario); e/o ii) eventuale effetto di segnalazione nel rispettivo mercato.	Sono applicabili uno o due degli elementi di cui sopra. Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà un certo impatto sulla mobilitazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori e nel segnalare che si prevede che l'operazione/gli investimenti saranno solidi e meritevoli di sostegno, facilitando in tal modo il finanziamento integrale e la realizzazione.	Sono applicabili da tre a quattro degli elementi di cui sopra. Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà un impatto significativo sulla decisione di altri finanziatori/garanti/investitori di impegnarsi o di coinvestire anch'essi nell'operazione, con un forte effetto catalizzatore. Sono incluse situazioni in cui il partner esecutivo è stato determinato nel combinare il proprio finanziamento con le sovvenzioni di terzi o altre forme di sostegno esterno per progetti/programmi specifici.	Sono applicabili almeno cinque degli elementi di cui sopra. Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento sarà fondamentale per la concretizzazione dell'operazione e/o per il raggiungimento di un livello di finanziamento mirato (senza il partner esecutivo è improbabile che il progetto avvenga o lo faccia alla stessa velocità o dimensione). Sono incluse, ad esempio, i) l'assunzione del ruolo cardine da parte del partner esecutivo, ii) la combinazione dei prestiti del partner esecutivo con risorse pubbliche e/o private di terzi.



5. Consulenza finanziaria e/o competenze in materia di strutturazione (ponderazione: 12,5 %)	Non sono richieste le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo e si prevede che la partecipazione del partner esecutivo sarà marginale. La creazione dell'investimento non si avvale delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto significativo sulla struttura dell'investimento e un valore significativo per la controparte (ad esempio accelerando la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate ecc.) e/o la creazione dell'investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che il contributo del partner esecutivo con le sue competenze in materia di strutturazione finanziaria sarà innovativo e avrà un valore elevato per la controparte (ad esempio accelerando notevolmente la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate a casi complessi, assistenza tecnica o consulenza per la strutturazione finanziaria dell'operazione, esperti del settore finanziario ecc.).
6. Consulenza e contributo tecnici (ponderazione: 12,5 %)	Il destinatario finale non ha bisogno delle competenze tecniche e/o dei servizi di consulenza del partner esecutivo.	La consulenza tecnica del partner esecutivo garantisce la qualità dell'investimento attraverso condizioni di esborso specifiche per il progetto e interventi ad hoc (ad esempio missioni di monitoraggio per garantire il rispetto delle condizioni di esborso) OPPURE relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei progetti.	Il partner esecutivo sostiene la preparazione tecnica o la strutturazione dell'operazione di finanziamento o di investimento per allinearla meglio agli obiettivi strategici OPPURE il sostegno tecnico del partner esecutivo ha un impatto rilevante sulla qualità tecnica o economica dell'investimento, in particolare attraverso l'assistenza tecnica o il sostegno consultivo specifici forniti OPPURE monitoraggio fisico significativo, ad esempio per progetti complessi o ad alto rischio.

(*) FVA = (financial value added) valore aggiunto finanziario. Rappresenta la differenza tra l'alternativa di mercato più vicina (costo del finanziamento alternativo) al destinatario finale e il prezzo del prestito fornito dal partner esecutivo. Il costo del finanziamento alternativo del destinatario finale può essere determinato facendo riferimento a un'obbligazione liquida o a un prestito sottoscritto di recente dal medesimo emittente per una durata simile a quella del prestito concesso dal partner esecutivo. Per quanto riguarda i cofinanziamenti, il confronto più pertinente è lo strumento commerciale parallelo, a condizione che il prezzo sia noto e che le strutture siano ragionevolmente comparabili. In alternativa, se un tale strumento non esiste, può essere utilizzato come approssimazione un'obbligazione/prestito emesso da un'entità comparabile. I prezzi di mercato saranno ricavati dai livelli di negoziazione primaria e secondaria delle obbligazioni o dei prestiti selezionati, comprese le commissioni annualizzate. Poiché esiste un elevato grado di variabilità dei prezzi per la maggior parte delle obbligazioni del mercato secondario, occorre fare in modo che i costi di finanziamento alternativi selezionati riflettano le medie a più lungo termine o le condizioni attuali di mercato, se si prevede che prevarranno.





Tabella 2

Finanziamento intermediato

Indicatori	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
1. I benefici finanziari generati dall'intervento del partner esecutivo (ponderazione: 35 %)	Qualsiasi altra operazione di finanziamento o di investimento non elencata nelle successive sezioni.	Segmenti senior.	Prestiti subordinati, segmenti <i>mezzanine</i> , obbligazioni ibride, prestiti potenziali e prodotti di garanzia.	Operazioni in capitale e quasi-capitale.
2. Effetto di attrazione ed effetto di segnalazione (ponderazione: 40 %)	Non si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà: i) un effetto catalizzatore sull'attrazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori (ad esempio, cofinanziamenti del partner esecutivo con i soli fondi propri del mutuatario); e/o ii) eventuale effetto di segnalazione nel rispettivo mercato.	Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà un impatto significativo sulla decisione di altri finanziatori/garanti/investitori di impegnarsi o di investire anch'essi nell'operazione, con un forte effetto catalizzatore. Sono incluse situazioni in cui il partner esecutivo è stato determinante nel combinare il proprio finanziamento con le sovvenzioni di terzi o altre forme di sostegno esterno per progetti/programmi specifici.	Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento sarà fondamentale per la concretizzazione dell'operazione e/o per il raggiungimento di un livello di finanziamento mirato. Sono incluse, ad esempio, i) l'assunzione del ruolo cardine da parte del partner esecutivo, ii) la combinazione dei prestiti del partner esecutivo con risorse pubbliche e/o private di terzi.	Si prevede che il coinvolgimento del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento sarà fondamentale per la concretizzazione dell'operazione e/o per il raggiungimento di un livello di finanziamento mirato. Sono incluse, ad esempio, i) l'assunzione del ruolo cardine da parte del partner esecutivo, ii) la combinazione dei prestiti del partner esecutivo con risorse pubbliche e/o private di terzi.
3. Consulenza finanziaria e competenze in materia di strutturazione (ponderazione: 12,5 %)	Non sono richieste le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo e si prevede che la partecipazione del partner esecutivo sarà marginale. La creazione dell'investimento non si avvale delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto positivo sulla struttura di finanziamento dell'investimento e sarà di valore per la controparte, e/o la creazione dell'investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto significativo sulla struttura di finanziamento dell'investimento e un valore significativo per la controparte (ad esempio accelerando la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate ecc.) e/o la creazione dell'investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che il contributo del partner esecutivo con le sue competenze in materia di strutturazione finanziaria sarà innovativo e avrà un valore elevato per la controparte (ad esempio accelerando notevolmente la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate a casi complessi, assistenza tecnica o consulenza per la strutturazione finanziaria dell'operazione, esperti del settore finanziario ecc.).



<p>4. Consulenza e contributo tecnici (ponderazione: 12,5 %)</p>	<p>Non si prevede che il partner esecutivo fornirà all'intermediario consulenza tecnica o sviluppo di capacità.</p>	<p>Si prevede che il partner esecutivo stabilirà condizioni particolari relative all'attuazione delle operazioni sottostanti e fornirà consulenza all'intermediario per selezionarle o si prevede che l'intermediario avrà bisogno di consulenza nell'attuazione dei criteri relativi all'operazione di finanziamento o di investimento.</p>	<p>Il partner esecutivo prevede di partecipare all'assistenza tecnica o alla formazione fornita all'intermediario al fine di migliorarne le prestazioni o la capacità di soddisfare i requisiti (ad esempio in materia di rendicontazione, ammissibilità, aspetti di sostenibilità e norme in materia di appalti). Si prevede che l'assistenza andrà oltre la normale diligenza dovuta nella fase di valutazione da parte del partner esecutivo.</p>	<p>Si prevede che sarà fornita un'ampia assistenza o consulenza tecnica per aiutare l'intermediario a sviluppare segmenti di attività di particolare impatto, come indicato nei settori di intervento di InvestEU. Si prevede che l'assistenza andrà oltre la normale diligenza dovuta nella fase di valutazione da parte del partner esecutivo.</p>
--	---	--	--	--



APPENDICE 4

Pilastro 5 — Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento

Tabella 1

Finanziamento diretto

		Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento			
		Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
1. Impatto economico e sulla crescita (ERR) (ponderazione: 40 %) OPPURE valutazione qualitativa (¹)	> 0 %-5 %	5 %-7 %	7 %-10 %	> 10 %	
	Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione qualitativa debitamente giustificata dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto e del suo contributo atteso all'attività economica e alla crescita.				
2. Impatto sull'occupazione (ponderazione: 15 %)	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) < 3	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) 3-6	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) 6-8	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) > 8	
	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) < 0,4	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) 0,4-0,7	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) 0,7-1,1	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) > 1,1	
3. Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità (ponderazione: 45 %) + bonus	a. Clima (ponderazione: 15 %)	Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.	Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo molto sostanziale.
	b. Ambiente (ponderazione: 15 %)	Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.	Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo molto sostanziale.
	c. Dimensione sociale (ponderazione: 15 %)	Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.	Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo molto sostanziale.
Bonus Elenco di controllo del programma positivo (ponderazione: 22,5 % in totale per le tre dimensioni)	n/a	n/a	n/a	n/a	In caso affermativo, cfr. la tabella 3 per ulteriori dettagli

(¹) I partner esecutivi dovrebbero spiegare il motivo per cui l'ERR non può essere calcolato.




Tabella 2

Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità — Informazioni dettagliate (finanziamento diretto)

	Abbastanza buono	Buono	Molto buono	Eccellente
Clima 15 %	<p>Vi sono alcune preoccupazioni significative relative all'attenuazione e/o all'adattamento legate ai cambiamenti climatici che non possono essere pienamente attenuate o compensate.</p> <p>Il progetto è soggetto a rischi elevati legati ai cambiamenti climatici e sono attuate alcune misure di attenuazione che affrontano parzialmente tali rischi.</p>	<p>Gli impatti negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati.</p> <p>Il progetto è soggetto a rischi medi legati ai cambiamenti climatici e sono attuate misure di attenuazione che affrontano parzialmente tali rischi.</p>	<p>Alcuni impatti negativi permangono dopo l'attuazione delle misure di attenuazione, ma non sono significativi e non si ritiene necessario adottare ulteriori misure.</p> <p>Il progetto è soggetto a rischi medi o elevati legati ai cambiamenti climatici, che sono attenuati e ben gestiti.</p>	<p>Nessun impatto negativo o solo impatti negativi trascurabili dopo le misure di attenuazione (o che non richiedono attenuazione); il progetto è soggetto a rischi bassi legati ai cambiamenti climatici</p> <p>OPPURE</p> <p>rischi medi o elevati che sono pienamente attenuati.</p>
Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni climatiche del progetto (ponderazione: 7,5 % (bonus))	<p>Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria (°) adottata dal promotore/destinatario finale del progetto (ponderazione: 50 %)</p>	<p>È stato individuato un qualche impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici o sull'adattamento ai medesimi.</p>	<p>Impatti positivi significativi (l'obiettivo del contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato).</p>	<p>Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato all'attenuazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi; si tratta della ragione fondamentale della sua attuazione).</p>
Ambiente 15 %	<p>Vi sono alcuni impatti o rischi negativi significativi che non sono stati pienamente attenuati</p>	<p>Gli impatti o i rischi negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati.</p>	<p>Alcuni impatti o rischi negativi permangono dopo l'attuazione, ma non sono significativi e non è necessario adottare ulteriori misure.</p>	<p>Nessun impatto o rischio negativo o solo impatti o rischi trascurabili dopo l'attuazione (o che non richiedono attenuazione).</p>

Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto:
— intraprendere la verifica climatica (adattamento e/o attenuazione) per i progetti a finanziamento diretto al di sotto della soglia



	Abbastanza buono	Buono	Molto buono	Eccellente
	Nessun impatto positivo significativo	È stato individuato un certo impatto positivo sugli aspetti ambientali	Impatti positivi significativi (l'obiettivo del contributo all'obiettivo ambientale è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato)	Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato a obiettivi ambientali; sono la ragione fondamentale della sua attuazione)
Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni ambientali del progetto (ponderazione: 7,5 % (bonus))	Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto: — il promotore/destinatario finale del progetto adotta misure volontarie per migliorare le prestazioni ambientali del progetto, anche mediante l'attuazione di misure volte a attenuare/compensare ulteriormente gli impatti negativi			
Sociale 15 %	Impatti negativi e rischi connessi al progetto (ponderazione: 50 %)	Vi sono alcuni impatti negativi significativi sul clima che non possono essere pienamente attenuati o compensati	Alcuni impatti negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati	Nessun impatto negativo temporaneo o impatti solo trascurabili dopo l'attuazione (o che non richiedono attenuazione)
	Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria adottata dal promotore/destinatario finale del progetto. (ponderazione: 50 %)	Nessun impatto positivo significativo	Sono stati individuati alcuni impatti positivi sugli aspetti sociali.	Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato a obiettivi sociali; sono la ragione fondamentale della sua attuazione)
Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni sociali del progetto (ponderazione: 7,5 % (bonus))	Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto: — il promotore/destinatario finale del progetto adotta misure volontarie per migliorare le prestazioni sociali del progetto			
<p>(¹) Il progetto in senso lato, comprendente, ad esempio, pertinenti misure di compensazione o di attenuazione messe in atto per affrontare preoccupazioni, legate ai cambiamenti climatici, relative all'attuazione (ossia emissioni di gas a effetto serra) e all'adattamento (ossia per affrontare i pericoli, gli impatti e i rischi dei cambiamenti climatici).</p> <p>(²) Come descritto negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità nell'ambito delle raccomandazioni per il programma positivo.</p>				



Tabella 5

Finanziamento intermediato


Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento			
	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)
			Eccellente (= 4)
1. Aumentare l'accesso ai finanziamenti e migliorare le condizioni di finanziamento per i destinatari finali (ponderazione: 80 %)			
a. Entità dei finanziamenti che l'intermediario finanziario dovrebbe mettere a disposizione dei destinatari finali in relazione ai finanziamenti sostenuti da InvestEU (ponderazione: 30 %)	Entità prevista dei finanziamenti limitata (< 2 volte).	Entità prevista dei finanziamenti moderata (tra 2 e 3 volte).	Entità prevista dei finanziamenti elevata (tra 3 e 5 volte).
b. Benefici per i destinatari finali (*) (ponderazione: 30 %)	L'operazione di finanziamento o di investimento consente agli intermediari di offrire condizioni più favorevoli ai destinatari finali mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) flessibilità dei <i>draw-downs</i>, b) rimborsi <i>sculpted</i>, c) lunghezza del periodo di disponibilità per le erogazioni, d) lunghezza del periodo di grazia, e) scadenza più lunga, f) finanziamenti in valuta locale all'interno dell'UE. 	g) contributo alla diversificazione e alla stabilità dei finanziamenti del destinatario finale, h) aumento della disponibilità di finanziamenti alternativi non bancari mediante strumenti di debito e/o strumenti di capitale, i) posizione subordinata, j) requisiti in materia di garanzie, k) trasferimento di un vantaggio finanziario dall'intermediario al destinatario finale, l) altro, da specificare (come possono sorgere nel contesto dell'operazione di finanziamento o di investimento).	Entità prevista dei finanziamenti notevole
c. Impatto previsto sull'ecosistema finanziario (ponderazione: 20 %)	Nessuno degli elementi di cui sopra è applicabile.	Sono applicabili uno o due degli elementi di cui sopra.	Sono applicabili da due a tre degli elementi di cui sopra.
	Si prevede che le attività di finanziamento/investimento sostengono intermediari ben consolidati, mantenendo i canali di finanziamento esistenti principalmente a livello locale con fertilizzazione incrociata o interazioni limitate con l'ecosistema in senso lato.	Si prevede che le attività di finanziamento/investimento sostengono in larga misura intermediari ben consolidati, ampliando o espandendo i canali di finanziamento al di là del loro ecosistema locale per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.	Le attività di finanziamento/investimento mirano a sostenere nuovi interventi in un settore in linea con le priorità politiche definite negli accordi di garanzia, o verticali, e/o promuovendo partneriati, lo sviluppo di piattaforme o altre collaborazioni sistematiche all'interno di un ecosistema più ampio per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.



2. Occupazione (ponderazione: 20 %)

<p>Numero di posti di lavoro che si prevede saranno sostenuti a livello dei destinatari finali (ponderazione: 20 %)</p>	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà: — per le garanzie: meno di 50, — per il capitale: meno di 5.</p>	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà: — per le garanzie: tra 50 e 100, — per il capitale: tra 5 e 10.</p>	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà: — per le garanzie: tra 100 e 175, — per il capitale: tra 10 e 15.</p>	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi quelli stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà: — per le garanzie: superiore a 300, — per il capitale: superiore a 15.</p>
---	--	---	---	---

(¹) Nel caso delle operazioni quadro, il partner esecutivo dovrebbe indicare quali tipi di benefici si prevede di conseguire sistematicamente in tutti i sottoprogetti sottostanti.



APPENDICE 3

Pilastro 6 — Profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento

La successiva tabella presenta esempi di indicatori del profilo finanziario che possono essere utilizzati per operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di debito e su strumenti analoghi agli strumenti di capitale. A seconda delle caratteristiche dei prodotti/portafogli finanziari, il partner esecutivo può fornire diversi indicatori. Per le operazioni quadro il partner esecutivo dovrà fornire uno dei seguenti elementi: l'intervallo di rating accettabili dei sottoprogetti sottostanti, il rating medio, l'intervallo dei tassi di trasferimento o altre caratteristiche pertinenti, se disponibili, quali le perdite attese e la durata del portafoglio o dei portafogli sottostanti.

Operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di debito ⁽¹⁾		Esempio 1	Esempio 2
	Indicatore del profilo finanziario (in linea con l'accordo di garanzia)	Perdite attese	Tassi di trasferimento
	Intervallo (se del caso, come definito nell'accordo di garanzia)	$X \% \leq EL \leq Y \%$	n.a.
	Parametri sottostanti	Perdite attese dell'operazione di finanziamento o di investimento Perdite attese del prodotto/portafoglio finanziario	Tasso di trasferimento applicabile per il portafoglio/prodotto finanziario pertinente sulla base delle perdite attese dell'operazione di finanziamento o di investimento
Operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di capitale	Indicatore del profilo finanziario (in linea con l'accordo di garanzia)	Tasso di rendimento interno (IRR), rating della controparte pertinenti da concordare nell'accordo di garanzia Rating della controparte, se disponibile	Tasso di rendimento interno (IRR), rating della controparte per i fondi o altri parametri pertinenti da concordare nell'accordo di garanzia
	Intervallo (se del caso, come definito nell'accordo di garanzia)	$X \leq IRR$ o altri parametri pertinenti $\leq Y$	
	Parametri sottostanti	Tasso di rendimento interno (IRR) per i fondi o altri parametri pertinenti da concordare nell'accordo di garanzia Rating della controparte	

(1) Compresa garanzia limitata e illimitata.



APPENDICE 0

Pilastro 7 — Indicatori complementari

Valori che si prevede di raggiungere al termine del ciclo di vita dell'operazione ⁽¹⁾

Per tutte le operazioni di finanziamento e di investimento:

- a) effetto leva ed effetto moltiplicatore
 - b) importo dell'investimento mobilitato
 - c) [numero] stimato di destinatari finali interessati
 - d) investimenti a sostegno degli obiettivi climatici ⁽²⁾
 - e) investimenti a sostegno degli obiettivi ambientali ⁽²⁾
 - f) investimenti a sostegno della digitalizzazione ⁽²⁾
 - g) investimenti a sostegno della transizione industriale ⁽²⁾
 - h) investimenti a sostegno di una transizione giusta ⁽²⁾
 - i) investimenti per la fornitura di infrastrutture critiche ⁽²⁾
 - j) investimenti nella cibersicurezza, nello spazio e nella difesa ⁽²⁾
 - k) In caso di combinazione con altre fonti dell'Unione, indicare la componente non rimborsabile o la componente dello strumento finanziario di altri programmi dell'Unione ⁽²⁾
 - l) altri indicatori specifici dell'operazione di finanziamento o di investimento richiesti dal prodotto finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento, se del caso
- Solo se applicabile, a seconda dell'ambito di intervento e del settore di intervento dell'operazione e del tipo di operazione (operazione diretta o indiretta):

Ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili

Energia:

- a) capacità aggiuntiva installata di produzione di energia rinnovabile e di altre fonti di energia sicura, sostenibile e a zero o a basse emissioni (in megawatt, MW)
- b) numero di nuclei familiari, numero di edifici pubblici e locali commerciali con una migliore classificazione in termini di consumi energetici
- c) stima del risparmio energetico generato dal/dai progetto/progetti (in kilowattora, kWh)
- d) emissioni annuali di gas serra ridotte/evitate in tonnellate di CO₂ equivalente
- e) volume degli investimenti a favore dello sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e degli interventi per renderle intelligenti

Digitale:

numero aggiuntivo di nuclei familiari, imprese o edifici pubblici con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un gigabit, o numero di punti di accesso Wi-Fi creati



Trasporti:

- a) l'operazione di finanziamento o investimento è transfrontaliera e/o contribuisce a progetti per collegamenti mancanti (compresi progetti relativi a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, piattaforme multimodali, porti marittimi, porti interni, collegamenti ad aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)
- b) l'operazione di finanziamento o investimento contribuisce alla digitalizzazione dei trasporti, in particolare attraverso la diffusione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), i servizi d'informazione fluviale (RIS), i sistemi di trasporto intelligente (ITS), il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (VTMS)/i servizi marittimi e la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)
- c) numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati
- d) l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce alla sicurezza dei trasporti

Ambiente:

l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce all'attuazione di piani e programmi previsti dall'Unione relativi a qualità dell'aria, acqua, rifiuti e natura

Ambito di intervento relativo a ricerca, innovazione e digitalizzazione

- a) numero di imprese che realizzano progetti di ricerca e innovazione
- b) contributo all'obiettivo del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione

Ambito di intervento relativo alle PMI


- a) numero di imprese beneficiarie di sostegno
- b) volume della dotazione assegnato alle PMI/imprese a media capitalizzazione [%], se può essere ragionevolmente stimato al momento della presentazione

Ambito di intervento relativo a investimenti sociali e competenze:

- a) infrastrutture sociali: capacità e accesso alle infrastrutture sociali beneficiarie di sostegno per settore: edilizia residenziale, istruzione, salute, altro
- b) microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di beneficiari della microfinanza e imprese sociali beneficiarie di sostegno
- c) competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze o le cui competenze sono convalidate e certificate diploma di istruzione formale e di formazione

Per le operazioni dirette, se del caso:

- a) inizio e fine lavori
- b) costo di investimento del progetto
- c) rapporto di genere:
- i) del team dirigenziale del destinatario finale;
 - ii) della forza lavoro;
 - iii) dei proprietari (imprenditori).




Per le operazioni intermediate:
aspetti ESG

Indicatori del comparto degli Stati membri: altri indicatori concordati tra lo Stato membro e la Commissione nell'ambito dell'accordo di contribuzione e recepiti nel pertinente accordo di garanzia con il partner esecutivo.

(1) Per il calcolo di questi indicatori, è usata la metodologia tecnica sviluppata per gli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di InvestEU.
(2) Indicare se l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce al settore specifico (sì, no o non noto) e, se del caso, l'importo che si prevede contribuirà a detto settore.

21CE2574



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1703 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2021****che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2, l'articolo 237, paragrafo 4, e l'articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso nell'Unione, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. In particolare, gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabiliscono prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti. Gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevedono prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti dal colostro contenuti in prodotti composti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto chiarire le prescrizioni che si applicano all'ingresso nell'Unione di tali prodotti se contenuti in prodotti composti conformemente alle norme che si applicano all'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro di cui all'articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (2) La gelatina e il collagene rientrano nella definizione di «prodotti a base di carne» di cui all'articolo 2, punto 44), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto l'ingresso nell'Unione è consentito solo alle partite di gelatina e collagene che soddisfano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne. Tuttavia, la gelatina e il collagene contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano rischi molto bassi per la sanità animale a causa dei trattamenti cui sono sottoposti durante la trasformazione. Per tale motivo è opportuno che i prodotti composti contenenti solo i suddetti tipi di prodotti a base di carne siano aggiunti all'elenco di prodotti composti che rientrano nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e non siano pertanto tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario, ma solo da una dichiarazione.
- (3) Conformemente all'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di carne devono essere accompagnati da una dichiarazione redatta e firmata da un operatore. I prodotti trasformati di origine animale devono tuttavia essere sottoposti a un rigoroso trattamento di riduzione dei rischi che ne garantisca la sicurezza dal punto di vista della sanità animale. Parrebbe tuttavia sproporzionato richiedere tali rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari originari di paesi autorizzati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo o di prodotti lattiero-caseari. Per tali paesi terzi le prescrizioni dovrebbero essere proporzionate ai rischi presentati dal paese di origine e dovrebbero essere tenute in considerazione le garanzie fornite dalle autorità competenti. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).



conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, senza che siano sottoposti a trattamenti specifici di riduzione dei rischi. È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 anche per consentire l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, se sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'articolo 157 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (4) I prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi e gli ovoprodotti contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano solo rischi limitati tanto dal punto di vista della sanità animale quanto da quello della sanità pubblica. L'ingresso nell'Unione di tali merci dovrebbe pertanto essere consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, ma elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, di prodotti lattiero-caseari o di ovoprodotti.
- (5) Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti che presentano bassi rischi per la sanità animale, all'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione delle partite dovrebbe essere consentito di firmare la dichiarazione di cui all'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (6) Le norme previste nel regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano applicate in modo efficace, è opportuno che anche queste siano stabilite in un atto delegato unico che preveda una serie completa di prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (8) Poiché il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1) l'articolo 162 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 162

Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nell'Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti in tali prodotti composti:

- a) prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;
- b) prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti;
- c) prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.»;



2) l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1. In deroga all'articolo 3, lettera c), punto i), l'ingresso nell'Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

- a) prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti:
 - nell'Unione; o
 - in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari senza che siano sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti senza l'obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - ii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all'articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
 - iii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all'allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) o sono stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;
- b) ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all'allegato XXVIII.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

- a) accompagna partite di prodotti composti solo nei casi in cui la destinazione finale di tali prodotti è nell'Unione;
- b) è rilasciata dall'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione dei prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3. In deroga all'articolo 3, lettera a), punto i), l'ingresso nell'Unione dei prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e degli ovoprodotti contenuti in prodotti composti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l'ingresso nell'Unione di:

- a) prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti;
 - o
- b) prodotti della pesca conformemente al regolamento (UE) 2017/625.».

Articolo 2

I riferimenti all'ex articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 si intendono fatti all'articolo 163, paragrafo 1, di tale regolamento delegato.



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2575



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1704 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti.
- (2) È opportuno specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti, informazioni incluse negli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152.
- (3) Al fine di garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali alle ASN a fini statistici comprendano le informazioni sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni, è necessario modificare l'allegato V del regolamento (UE) 2019/2152.
- (4) È necessario modificare l'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, qualora siano coinvolti più Stati membri, l'obbligo per le autorità doganali di fornire alle rispettive ASN i dati delle dichiarazioni in dogana si applichi anche nello Stato membro in cui si trovano le merci.
- (5) È inoltre necessario modificare l'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che le ASN possano ricevere dalle rispettive autorità doganali informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento delegato specifica ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che devono essere fornite alle ASN competenti dalle autorità fiscali e doganali.

⁽¹⁾ GUL 327 del 17.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).



*Articolo 2***Informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA**

Le informazioni tratte dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi, di cui all'allegato V, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

- a) il nome completo del soggetto passivo o la denominazione completa dell'ente non soggetto passivo;
- b) l'indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;
- c) il numero di identificazione attribuito a tale soggetto o ente a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁾;
- d) per ciascun soggetto passivo o ente non soggetto passivo:
 - i) la base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA a norma dell'articolo 251, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE;
 - ii) il periodo d'imposta.

*Articolo 3***Informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi**

1. Le informazioni sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell'IVA, di cui all'allegato V, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

- a) il periodo d'imposta;
- b) il numero di identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale;
- c) il numero di identificazione IVA dell'acquirente dello Stato membro associato;
- d) la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;
- e) l'individuazione delle cessioni successive.

2. Le informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri, di cui all'allegato V, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

- a) il periodo d'imposta;
- b) il numero di identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale;
- c) la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.

*Articolo 4***Informazioni relative alle dichiarazioni in dogana**

Le informazioni di cui all'allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 comprendono tutte le informazioni richieste dall'ASN per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 5***Modifica del regolamento (UE) 2019/2152**

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



*Articolo 6***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

1. Informazioni generali

1.1 Tipo di dichiarazione

1.2 Tipo di dichiarazione supplementare

1.3. Regime

1.4. Regime o regimi aggiuntivi

1.5. Data di accettazione della dichiarazione in dogana

2. Autorizzazioni

2.1. In caso di sdoganamento centralizzato, se sono coinvolti più Stati membri: numero dell'autorizzazione allo sdoganamento centralizzato.

3. Parti

3.1. N. di identificazione dell'esportatore

3.2. N. di identificazione dell'importatore

3.3. N. di identificazione dell'acquirente

3.4. N. di identificazione del destinatario (*)

4. Informazioni relative alla valutazione/Imposte

4.1. Valuta di fatturazione

4.2. Preferenze (trattamento preferenziale applicato dalle autorità doganali)

5. Paesi

5.1. Codice del paese di destinazione

5.2. Codice del paese di spedizione/esportazione

5.3. Codice del paese di origine

5.4. Codice del paese di origine preferenziale

5.5. In caso di sdoganamento centralizzato: il codice dell'ufficio doganale di presentazione o il codice dello Stato membro in cui le merci sono presentate in dogana

6. Identificazione delle merci

6.1. Massa netta (kg)

6.2. Unità supplementari

6.3. Codice delle merci — Codice della nomenclatura combinata

6.4. Codice delle merci — Codice TARIC


6.5. Codice delle merci HS6, qualora non sia disponibile il codice TARIC o il codice della nomenclatura combinata

7. Informazioni sui trasporti

7.1. Container

7.2. Modo di trasporto fino alla frontiera

7.3. Modo di trasporto interno




8. Dati statistici

8.1. Natura della transazione

8.2. Valore statistico

(¹) Solo per i requisiti in materia di dati doganali a norma del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).




ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all'ASN di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- a) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell'articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE o acquisti intra-UE di beni a norma dell'articolo 251, lettera c), della stessa;
- b) informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell'IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;
- c) informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽¹⁾;
- d) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni di beni nell'ambito di tale regime a norma dell'articolo 369 *octies* di detta direttiva;
- e) informazioni sulle cessioni di beni connesse al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, comunicate da tutti gli altri Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).



ALLEGATO VI

Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all'ASN di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

- a) informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alla procedura doganale di perfezionamento attivo;
- b) dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell'Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾;
- c) dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:
 - i) che sono state depositate presso di loro; o
 - ii) per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione; o
 - iii) che sono state da esse ricevute in applicazione dell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- d) informazioni sulle procedure e sulle semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, e informazioni che permettono di identificare tali operatori commerciali.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1705 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2021****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2, l'articolo 237, paragrafo 4, l'articolo 239, paragrafo 2, e l'articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- (2) In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, avvenuta il 3 giugno 2020, nelle disposizioni di tale regolamento delegato sono stati individuati alcuni errori e omissioni di lieve entità. Tali errori e omissioni dovrebbero essere corretti e il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) È inoltre opportuno modificare determinate norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di garantirne la coerenza con le norme stabilite in altri atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È altresì necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare determinate circostanze di cui inizialmente non si era tenuto conto nell'ambito di applicazione di tale atto, come pure di contemplare determinate possibilità previste da atti dell'Unione adottati prima del regolamento (UE) 2016/429 e che dovrebbero essere mantenute nel quadro del regolamento (UE) 2016/429. Tale modifica è importante onde garantire un'agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in tali precedenti atti dell'Unione concernenti l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, o chiarire a quali specie e categorie di animali e prodotti di origine animale determinate prescrizioni dovrebbero o meno applicarsi.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).




- (5) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe inoltre garantire un'agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell'Unione concernenti l'ingresso nell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale da essi derivati, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme vigenti in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Inoltre le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 non dovrebbero applicarsi ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, esclusi quelli destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione, dato che non vi sono motivi di sanità animale significativi per includere tali prodotti nell'ambito di applicazione di detto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare l'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce l'ambito di applicazione di tale atto.
- (7) La definizione di «suino» quale attualmente stabilita all'articolo 2, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 è idonea unicamente ai fini dell'ingresso nell'Unione di tali animali. Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽⁴⁾, che stabilisce norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale, fornisce una definizione diversa di «suino», idonea per i donatori di materiale germinale. È pertanto opportuno modificare la definizione di «suino» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare l'ingresso nell'Unione di suini e di materiale germinale di suini.
- (8) La definizione di «barca vivaio» attualmente stabilita all'articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 non è in linea con la definizione di «barca vivaio» di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ⁽⁵⁾. Nell'interesse della coerenza delle norme dell'Unione, è opportuno modificare la definizione di cui all'articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di allinearla alla definizione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/990.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative all'ispezione degli animali terrestri prima della loro spedizione nell'Unione che, in caso di pollame, riguarda anche il relativo gruppo di origine. È tuttavia opportuno chiarire che tali prescrizioni non si applicano al gruppo (allevamento) di origine dei pulcini di un giorno, conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 21 aprile 2021 stabilite nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁶⁾. È pertanto opportuno modificare l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.
- (10) Il regolamento delegato (UE) 2020/692, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un'agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell'Unione concernenti l'ingresso nell'Unione di animali terrestri, come pure di materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁷⁾ prevedeva che, dopo la loro introduzione nell'Unione, le partite di ungulati, salvo quelli destinati a stabilimenti confinati, dovessero restare nell'azienda di destinazione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello. Il regolamento (UE) n. 206/2010 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevede tuttavia la possibilità di spostare ungulati verso un macello nei 30 giorni dopo l'ingresso nell'Unione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere tale possibilità, in quanto i movimenti durante tale periodo non destano preoccupazioni significative in materia di sanità animale.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).


⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).



- (11) Inoltre la deroga all'obbligo di permanenza di 30 giorni nello stabilimento di destinazione dopo l'ingresso nell'Unione, di cui all'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che attualmente si applica solo agli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali, dovrebbe essere estesa a tutti gli equini, e tale articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (12) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede una deroga alle prescrizioni stabilite in tale atto per l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e uova da cova di pollame in caso di partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti. Determinate prescrizioni applicabili al pollame e alle uova da cova per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i contenitori nei quali sono trasportati nell'Unione, la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e la disinfezione dovrebbero tuttavia applicarsi anche all'ingresso nell'Unione di partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti. È pertanto opportuno modificare gli articoli 49 e 101 del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.
- (13) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che tutti i volatili in cattività spediti nell'Unione siano stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle. Tuttavia ciò non è possibile nella pratica ed è incompatibile con le prescrizioni per l'ingresso negli Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che le prescrizioni relative ai vaccini utilizzati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle si applicano nel caso in cui i volatili in cattività siano stati vaccinati contro tale malattia.
- (14) I colombi viaggiatori rientrano nella definizione di «volatili in cattività» stabilita all'articolo 4, punto 10, del regolamento (UE) 2016/429. Le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività di cui alla parte II, titolo 3, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 si applicano pertanto anche a tali animali. Tali prescrizioni limitano tuttavia la possibilità di ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona con l'intenzione che tornino in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Inoltre i colombi viaggiatori introdotti nell'Unione con l'intenzione che tornino in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona non comporta lo stesso rischio per la sanità animale di quello connesso ad altri volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere una deroga alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l'intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona.
- (15) L'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di identificazione per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti. Per quanto riguarda le prescrizioni per i relativi mezzi di identificazione, tale articolo fa riferimento agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2016/429. Tali atti di esecuzione non sono tuttavia stati ancora adottati in quanto l'articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) continui ad applicarsi fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie. È pertanto opportuno modificare l'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di fare riferimento alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013.
- (16) A causa di un'omissione il regolamento delegato (UE) 2020/692 non contiene disposizioni concernenti l'ispezione delle partite di materiale germinale prima della loro spedizione nell'Unione. Al fine di garantire che le partite di materiale germinale soddisfino le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 prima che ne sia consentito l'ingresso nell'Unione è opportuno modificare tale regolamento onde stabilire norme relative agli esami e ai controlli necessari di tali partite.
- (17) L'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini sia consentito se gli animali donatori provengono da uno stabilimento indenne da leucosi bovina enzootica. L'articolo 87, paragrafo 2, di tale regolamento delegato prevede una deroga per uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché l'animale donatore abbia un'età inferiore a due anni e non si siano


(*) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).



verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti. Tale deroga dovrebbe applicarsi ai bovini donatori indipendentemente dalla loro età. È pertanto opportuno modificare l'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

- (18) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che le uova da cova di pollame debbano essere originarie di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 24 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell'Unione. I paesi terzi e le parti interessate hanno tuttavia affermato che tale requisito comporta un aumento ingiustificato degli oneri amministrativi per le autorità competenti e gli operatori e costituisce un rischio per la biosicurezza degli stabilimenti. Poiché tali uova sono originarie di stabilimenti riconosciuti che applicano rigorose norme di biosicurezza, è opportuno prevedere un lasso di tempo più ampio per l'ispezione clinica del gruppo di origine delle uova da cova, analogamente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione⁽⁹⁾ per i movimenti di tali prodotti tra Stati membri. È pertanto opportuno modificare l'articolo 107 del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.
- (19) La parte III, titolo 2, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici, comprese prescrizioni relative allo stabilimento di origine di tali uova. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere che tali stabilimenti situati in paesi terzi siano riconosciuti conformemente alle norme che si applicano a tali stabilimenti situati nell'Unione.
- (20) Gli animali acquatici quali definiti all'articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) 2016/429 comprendono gli animali detenuti e gli animali selvatici. L'ingresso di animali acquatici nell'Unione può essere pertanto consentito in provenienza da stabilimenti di acquacoltura e da habitat selvatici. Tali animali possono quindi essere spediti da un «luogo di origine» o da uno «stabilimento di origine». Tale possibilità dovrebbe essere prevista dal regolamento delegato (UE) 2020/692 e l'articolo 167, lettere a) e d), di tale regolamento delegato dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (21) L'articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede deroghe, per determinate categorie di animali acquatici e prodotti da essi derivati, all'obbligo di essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento indenne da malattia. In ogni caso gli animali di acquacoltura e i relativi prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono tuttavia essere originari di uno stabilimento registrato o riconosciuto conformemente alla parte IV, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Il presente regolamento dovrebbe pertanto modificare l'articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che la deroga da esso prevista non si applica all'articolo 170, ma specificamente all'articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento delegato.
- (22) A causa di un'omissione è opportuno modificare l'articolo 174, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 affinché faccia riferimento all'articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii), anziché all'articolo 170, lettera a), punto iii).
- (23) L'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli Stati membri dispongano di misure nazionali approvate per una malattia diversa da una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. È opportuno modificare l'articolo 175 e l'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che gli Stati membri possono adottare tali misure non solo per le malattie non elencate, ma anche per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429.

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (G.U. L 174 del 3.6.2020, pag. 140).



- (24) Poiché lo sperma, gli ovociti e gli embrioni possono essere immagazzinati per un lungo periodo, la parte IV del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe stabilire determinate misure transitorie per quanto riguarda il materiale germinale raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato conformemente alle direttive 88/407/CEE⁽¹⁰⁾, 89/556/CEE⁽¹¹⁾, 90/429/CEE⁽¹²⁾ e 92/65/CEE⁽¹³⁾ del Consiglio. Tali misure dovrebbero riguardare il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma, dei centri di stoccaggio dello sperma, dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni a norma di tali direttive, nonché la marcatura delle paillette e degli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati. Tali misure dovrebbero riguardare anche le prescrizioni riguardanti la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, la sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale a norma di tali direttive. È necessario garantire che non vi siano perturbazioni negli scambi di tale materiale germinale, data la sua importanza per il settore della riproduzione animale. Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale raccolto o prodotto prima del 21 aprile 2021 che soddisfa le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, è opportuno stabilire determinate disposizioni transitorie nel regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno modificare tale regolamento delegato di conseguenza.
- (25) L'allegato III, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni relative ai periodi di permanenza degli equini prima del loro ingresso nell'Unione. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per gli equini diversi dagli equini registrati, per gli equini registrati e per i cavalli registrati reintrodotti dopo un'esportazione temporanea. Tali periodi di permanenza dovrebbero essere definiti in maniera più dettagliata al fine di far fronte ai rischi derivanti dall'ingresso di equini non destinati alla macellazione, di cavalli registrati e di equini destinati alla macellazione, come pure ai rischi derivanti dalla reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.
- (26) L'allegato III, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative ai periodi di permanenza del pollame prima del suo ingresso nell'Unione. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per il pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo e per il pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, ma non per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È pertanto opportuno stabilire un periodo di permanenza specifico anche per la categoria del pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.
- (27) L'allegato XV, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1 di tale allegato. È tuttavia opportuno chiarire ulteriormente quali di tali prescrizioni si applichino al pollame, alle uova da cova e ai relativi gruppi di origine. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.
- (28) Le norme previste dal regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e ai fini di una loro applicazione efficace, è opportuno che anche le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano stabilite in un unico atto delegato che preveda una serie completa di prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- (29) È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.
- (30) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

⁽¹⁰⁾ Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

⁽¹¹⁾ Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

⁽¹³⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6. La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. La parte VII stabilisce le disposizioni transitorie e finali.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8) "suino": un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Suidae* di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429 ai fini dell'ingresso nell'Unione di animali, oppure un animale della specie *Sus scrofa* ai fini dell'ingresso nell'Unione di materiale germinale.»;

b) il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48) "barca vivaio": una barca vivaio come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione (*);

(*) Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).»;

3) all'articolo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) in caso di animali terrestri e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.»;

4) all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di pollame, esclusi i pulcini di un giorno, e volatili in cattività, l'ispezione riguarda anche il gruppo di origine degli animali destinati ad essere spediti nell'Unione.»;

5) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26


Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l'ingresso nell'Unione

Dopo l'ingresso nell'Unione, gli ungulati, ad eccezione degli equini, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data del loro arrivo in tale stabilimento, tranne qualora siano spostati a fini di macellazione.»;

6) l'articolo 49 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 40 nonché agli articoli da 43 a 48, l'ingresso nell'Unione di partite contenenti meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti è consentito a condizione che tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni.»;



- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità:
 - i) il pollame non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
 - ii) il gruppo di origine del pollame, esclusi i pulcini di un giorno, non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
 - iii) se i gruppi (*parent*) dei pulcini di un giorno sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all'allegato XIII.»;
 - c) alla lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:
 - «iii) *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix*, *Anas spp.*»;
 - d) è aggiunta la seguente lettera f):
 - «f) i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova che, prima dell'incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»;
- 7) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Articolo 57

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività

L'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
 - b) se sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, l'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all'allegato XV, punto 1;
 - c) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e dell'infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo compreso fra i sette e i 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione.»;
- 8) all'articolo 60, la lettera b), punto vi), è rinumerata come lettera c) e riformulata come segue:
- «c) fanno uscire i volatili in cattività dalla quarantena solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.»;
- 9) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:


«Articolo 62

Deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività

1. In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 10, ad eccezione dell'articolo 3, lettera a), punto i), e agli articoli da 11 a 19 e da 53 a 61, l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali partite sono originarie di paesi terzi o territori espressamente elencati per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti.

2. In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 11 e agli articoli da 54 a 58, l'ingresso nell'Unione di partite di colombe viaggiatori introdotti nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l'intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona e che non soddisfano le suddette prescrizioni, è autorizzato se soddisfano le prescrizioni seguenti:

- a) lo Stato membro di destinazione ha deciso che i colombe viaggiatori possono entrare nel suo territorio da tale paese terzo, territorio o loro zona conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;



- b) provengono da uno stabilimento registrato attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;
- c) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
- d) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e l'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all'allegato XV, punto 1;
- e) provengono da uno stabilimento in cui è effettuata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

3. In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61, l'autorità competente dello Stato membro di ingresso nell'Unione può autorizzare l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori che non saranno trasportati direttamente in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se:

- a) sono colombi viaggiatori entrati nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, in cui sono abitualmente detenuti conformemente al paragrafo 2;
- b) sono immediatamente rilasciati, sotto il controllo dell'autorità competente, prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona.»;

10) all'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile di cui all'allegato III, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, impiantato da un veterinario e conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013.»;

11) all'articolo 80, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) prima della data di raccolta sono rimasti in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di materiale germinale:
 - i) nel caso di bovini, ovini e caprini, per un periodo almeno pari a sei mesi;
 - ii) nel caso di suini ed equini, per un periodo almeno pari a tre mesi;»;

12) all'articolo 83, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di materiale germinale di raccolta o produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale;»;

13) dopo l'articolo 85 è inserito il seguente articolo 85 bis:

«Articolo 85 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell'Unione

L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell'Unione, come segue:

- a) un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 84;
- b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo al fine di garantire che:
 - i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata conformemente:
 - all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686; e
 - all'articolo 8, lettera d), del presente regolamento;



- ii) il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all'articolo 83, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;
 - iii) siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 1.»;
- 14) all'articolo 87, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. In deroga all'articolo 86, lettera b), punto iii), l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini è consentito se l'animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica in tale stabilimento per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»;
- 15) l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Articolo 91

Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori

L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da uno stabilimento indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e se tali animali non sono mai stati in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.»;

- 16) all'articolo 100, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) le uova da cova siano state trasferite direttamente e quanto prima, per proseguire il viaggio verso l'Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 102, lettera a), senza lasciare i locali del porto o dell'aeroporto.»;
- 17) all'articolo 102, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «a) le uova da cova devono essere state trasportate in mezzi di trasporto che:»;
- 18) all'articolo 107, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) i gruppi:
 - i) sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;
 - o
 - ii) sono stati sottoposti a:
 - ispezioni cliniche mensili, effettuate da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, la più recente delle quali è stata effettuata nei 31 giorni precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;
 - una valutazione del loro stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie emergenti e le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I.»;



19) l'articolo 110 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga agli articoli 101, 106, 107 e 108, l'ingresso nell'Unione di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti è consentito se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:»;

b) (non riguarda la versione italiana)

c) alla lettera e), punto ii), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix*, *Anas spp.*;»;

d) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»;

20) all'articolo 111, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) sono stati tenuti, per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione, in stabilimenti che:

— soddisfano le condizioni descritte nella Farmacopea europea;

— sono riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;»;

21) dopo l'articolo 119 è inserito il seguente articolo 119 bis:

«Articolo 119 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell'Unione

L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all'articolo 117 è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell'Unione, come segue:

a) un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 119;

b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato al fine di garantire che:


i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato;

ii) il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all'articolo 119, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;

iii) siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 3.»;

22) all'articolo 125, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione al centro di lavorazione della selvaggina;»;



23) all'articolo 154 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Gli animali da cui da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro destinati all'ingresso nell'Unione non sono tenuti a rispettare il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2 purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da:

- a) un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per almeno tre mesi prima della mungitura; o
- b) uno Stato membro.»;

24) l'articolo 167 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) sono stati spediti nell'Unione direttamente dal loro luogo di origine;
- b) non sono stati scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada, né l'acqua in cui sono trasportati è stata cambiata, in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

- «d) tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione non devono essere stati trasportati nella stessa acqua, nello stesso contenitore o nella stessa barca vivaio di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;»;

25) all'articolo 169, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:

- i) “pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea”;
- ii) “molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea”;
- iii) “crostacei destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea”.»;

26) all'articolo 172, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all'articolo 170, paragrafo 1, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano alle seguenti categorie di animali acquatici.»;

27) all'articolo 173, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione, macellati ed eviscerati prima della spedizione nell'Unione.»;

28) all'articolo 174, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


«3. L'autorità competente dello Stato membro può concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo se il rilascio o l'immersione nelle acque naturali non compromettono lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di rilascio o immersione e, in ogni caso, il rilascio in natura deve essere conforme alla prescrizione di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii).»;

29) l'articolo 175 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 175

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale intese a limitare le ripercussioni di malattie per le quali gli Stati membri dispongono di misure nazionali approvate conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429»;



b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti degli Stati membri che dispongono di misure nazionali approvate conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 contro malattie diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento adottano misure per prevenire l'introduzione di tali malattie mediante l'applicazione di prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l'ingresso in tali Stati membri di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato XXIX del presente regolamento.»;

30) la parte VII è così modificata:

a) il titolo della parte VII è sostituito dal seguente:

«PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI»;

b) dopo il titolo della parte VII e prima dell'articolo 183 è inserito il seguente articolo 182 bis:

«Articolo 182 bis

Misure transitorie

1. I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE (*), 89/556/CEE (**), 90/429/CEE (***) e 92/65/CEE (****) del Consiglio di cui all'articolo 270, paragrafo 2, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, essi sono soggetti alle norme di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 233 del regolamento (UE) 2016/429.

2. L'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 è consentito a condizione che soddisfino, per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale, le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori.

3. Le paillette e gli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori, sono considerati marcati conformemente all'articolo 83, lettera a), del presente regolamento.

(*) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

(**) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).


(***) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

(****) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).»;

c) all'articolo 184 è aggiunto il titolo seguente:

«Entrata in vigore e applicazione»;

31) gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1. l'allegato III è così modificato:


- a) nella tabella 1, terza, quarta e quinta riga, le voci relative agli equini diversi dagli equini registrati, agli equini registrati e ai cavalli registrati reintrodotti dopo un'esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri sono sostituite dalle seguenti:

Specie e categoria di animali	Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all'articolo 11, lettera b), punto i)	Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii)	Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii)
«Equini non destinati alla macellazione»	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni, o dall'ingresso dall'Unione	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall'ingresso dall'Unione	15 giorni
Cavalli registrati	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni, o dall'ingresso dall'Unione o da determinati paesi elencati	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall'ingresso dall'Unione o da determinati paesi elencati	15 giorni
Cavalli registrati reintrodotti nell'Unione dopo un'esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri	fino a 30 giorni o fino a 90 giorni nel caso di competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri specifiche	non stabilito	l'intero periodo di esportazione temporanea
Equini destinati alla macellazione	90 giorni	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)	30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina);

b) la tabella 2 è così modificata:

- i) nella seconda riga, la voce relativa al pollame da reddito per la produzione di carne e uova per il consumo è sostituita dalla seguente:

Categoria di volatili	Il periodo di permanenza si applica a:	Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all'articolo 11, lettera b), punto i)	Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii)	Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii)
«Pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo e altri prodotti»	AP	3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 mesi	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane»;



ii) nella quinta riga, la voce relativa ai pulcini di un giorno è sostituita dalla seguente:

Categoria di volatili	Il periodo di permanenza si applica a:	Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all'articolo 11, lettera b), punto i)	Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii)	Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii)
«Pulcini di un giorno	AP	dalla schiusa	dalla schiusa	dalla schiusa
	GO	3 mesi prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno	6 settimane prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno	-»;

2. nell'allegato VIII, punto 1, la nota a piè di pagina (*) è sostituita dalla seguente:


«(*) Non applicabile se gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona riconosciuti indenni o stagionalmente indenni da malattia nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati.»;

3. nell'allegato XV, il punto 2 è sostituito dal seguente:

2. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL POLLAME E LE UOVA DA COVA ORIGINARI DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA IN CUI I VACCINI UTILIZZATI CONTRO L'INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE NON SODDISFANO I CRITERI SPECIFICI DI CUI AL PUNTO 1

Il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1.2 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) il pollame, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati vaccinati con tali vaccini per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
- b) il gruppo di origine del pollame e delle uova da cova deve essere stato sottoposto a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle non prima di due settimane prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o, nel caso delle uova da cova, non prima di due settimane prima della raccolta delle uova. La prova deve essere stata eseguita in un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo, e non deve aver rilevato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
- c) il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova devono essere stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di due settimane di cui alla lettera b);
- d) il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati a contatto con pollame che non soddisfa le prescrizioni di cui alle lettere a) e b):
 - i) nel caso del pollame, nei 60 giorni precedenti la data in cui la partita è stata caricata per la spedizione nell'Unione;
 - ii) nel caso delle uova da cova, nei 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;
- e) le uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno non devono essere state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto verso l'incubatorio, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).»;




4. nell'allegato XXVIII, punto 1, tabella, terza riga, la voce relativa all'albume essiccato è sostituita dalla seguente:

Ovoprodotto	Trattamento	
	Temperatura nella parte più interna [in gradi Celsius (°C)]	Durata del trattamento [in secondi (s) o ore (ore)]
«Albume essiccato	67 °C	20 ore
	54,4 °C	50,4 ore»;

5. nell'allegato XXIX, la tabella è modificata inserendo il testo seguente direttamente al di sopra della riga concernente la viremia primaverile delle carpe (VPC) e le relative specie sensibili:

«Malattia da virus erpetico della carpa koi	Come indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione».
---	--

21CE2577



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1706 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131, paragrafo 1, l'articolo 135, l'articolo 136, paragrafo 2, l'articolo 140, l'articolo 144, paragrafo 1, l'articolo 147, e l'articolo 156, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Nella parte IV, titolo I, capi da 3 a 5, tale regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e del relativo materiale germinale.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova.
- (3) La parte II, capo 3, sezione 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pollame da reddito, compreso il periodo di permanenza nello stabilimento di origine. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per il pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo e per il pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, ma non per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È pertanto opportuno stabilire un periodo di permanenza specifico anche per questa categoria di pollame da reddito.
- (4) L'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno verso un altro Stato membro e l'articolo 37 prevede una deroga alle prescrizioni per i movimenti di pollame in caso di movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, compresi i pulcini di un giorno, e stabilisce prescrizioni specifiche per tali movimenti. Gli articoli da 112 a 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽³⁾ stabiliscono le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di pollame nato da uova da cova entrate nell'Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona. Al fine di conformarsi a tali prescrizioni, l'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che, in caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona e che sono spostati in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di origine informi l'autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto. Tale obbligo non è tuttavia incluso nell'articolo 37 di detto regolamento per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti quando il movimento riguarda pulcini di un giorno. Per motivi di coerenza, l'obbligo di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto applicarsi analogamente ai movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).


⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).



- (5) La definizione di «operazione di raccolta» di cui all'articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429 si riferisce a un periodo più breve del periodo di permanenza stabilito per la specie animale in oggetto ai fini della raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce tuttavia un periodo di permanenza specifico per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini destinati alla macellazione non identificati individualmente conformemente all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ⁽⁴⁾, per i quali un periodo di permanenza è stabilito all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688. È pertanto necessario specificare il periodo di permanenza in relazione alla definizione di operazione di raccolta per gli ungulati detenuti destinati alla macellazione per i quali il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce un periodo di permanenza. Questo dovrebbe applicarsi solo dopo che gli animali abbiano lasciato lo stabilimento di origine.
- (6) Il «centro di raccolta di cani, gatti e furetti» è definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento sono stabilite all'articolo 10 di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 non contempla tuttavia i movimenti di cani, gatti e furetti da tali centri di raccolta verso un altro Stato membro. Al fine di rendere funzionale il centro di raccolta di cani, gatti e furetti, è necessario stabilire prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri qualora animali provenienti da più di uno stabilimento siano raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede che i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro debbano soddisfare le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività, compreso il periodo di permanenza, e siano accompagnati da un certificato sanitario. Tuttavia tali obblighi limitano la possibilità che tali animali siano addestrati per eventi sportivi e vi partecipino. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di escludere i colombi viaggiatori che vengono spostati per eventi sportivi in un altro Stato membro dall'obbligo di rispettare un periodo di permanenza e di essere accompagnati da un certificato sanitario.
- (8) L'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri dal loro habitat in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro. Le norme di tale articolo si applicano a tutte le specie di animali terrestri. Tuttavia le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite all'articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 101, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 sono più specifiche e sono pertinenti solo per gli animali di determinate specie e dovrebbero pertanto applicarsi solo a tali animali. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 e chiarire che l'articolo 101, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 101, paragrafo 5, di tale regolamento delegato si applicano solo agli animali selvatici delle specie elencate per ciascuna malattia specifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (9) L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni minime pre-movimenti per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini, nei camelidi e nei cervidi. Tuttavia il regime di prove stabilito nel caso dei caprini e dei camelidi detenuti in stabilimenti in cui è stata segnalata la malattia è più restrittivo di quello per i cervidi. Tale differenza è inutile e ingiustificata, pertanto i regimi di prove per i caprini e i camelidi di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbero essere corretti in modo da prevedere la stessa possibilità di effettuare prove come nel caso dei cervidi per quella specifica malattia.
- (10) Inoltre l'allegato II, parte 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede una deroga all'obbligo di effettuare prove annuali su tutti i caprini detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione, in condizioni specifiche. È necessario modificare l'allegato II, parte 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 per chiarire quali disposizioni della parte 1, punto 1, di tale allegato dovrebbero essere soddisfatte in caso di una tale deroga.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).



- (11) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 contiene alcuni riferimenti al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (*) che non sono esatti e dovrebbero pertanto essere rettificati.
- (12) È pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne la duplicazione, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre in linea con l'approccio adottato nel regolamento (UE) 2016/429, che favorisce la razionalizzazione delle norme dell'Unione per facilitarne l'applicazione e ridurre l'onere amministrativo, nonché nel regolamento delegato (UE) 2020/688,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:

1. all'articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), punto ii), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— ai 42 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o di altri prodotti;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;»;

2. l'articolo 37 è sostituito dal seguente:


«Articolo 37

Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

1. In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- a) gli animali provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in un unico stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
- b) gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;
- c) la sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;
- d) gli animali non sono stati a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza;
- e) in caso di anatre e oche, tranne quelle destinate alla macellazione, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'allegato IV;
- f) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell'infezione da *Salmonella pullorum*, *S. gallinarum* e *S. arizonae* e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) conformemente all'allegato V;
- g) le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame.

(*) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).



2. In caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, l'autorità competente dello Stato membro di origine di tali pulcini di un giorno informa l'autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto che le uova da cova sono entrate nell'Unione da un paese terzo.»;
3. all'articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. In caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini non identificati individualmente conformemente all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, la raccolta di animali da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo che questi hanno lasciato lo stabilimento di origine, è considerata un'operazione di raccolta.»;
4. all'articolo 53 è aggiunta la lettera seguente:
- «c) gli animali raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine sono raggruppati in centri di raccolta di cani, gatti e furetti approvati conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»;
5. l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Prescrizioni specifiche per i movimenti di colombi viaggiatori verso eventi sportivi in un altro Stato membro

Gli operatori spostano colombi viaggiatori per eventi sportivi in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 59, ad eccezione del periodo di permanenza di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a).»;

6. all'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività (ad eccezione di colombi viaggiatori per eventi sportivi), api mellifere, bombi (ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.»;
7. l'articolo 81 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il certificato sanitario per i volatili in cattività, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 59 e, ove applicabili per la categoria specifica di volatili, agli articoli 61 e 62.»;
- b) il paragrafo 3 è soppresso;
8. l'articolo 101 è così modificato:
- a) al paragrafo 4, lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «c) gli animali delle specie elencate per le malattie pertinenti provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie e infezioni nei tempi stabiliti.»;
- b) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «5. In deroga al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri appartenenti alle famiglie *Antilocapridae*, *Bovidae*, *Camelidae*, *Cervidae*, *Giraffidae*, *Moschidae* o *Tragulidae* originari di un habitat che non soddisfa almeno una delle prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, verso un altro Stato membro o una sua zona.»;



Articolo 2

L'allegato II al regolamento delegato (UE) 2020/688 è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 è così rettificato:

1. la parte 1 è così rettificata:
 - a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) gli elementi di cui al punto 1, lettere a), b) e c), che fanno parte del programma di sorveglianza pre-movimenti stabilito al punto 1, sono attuati nello stabilimento di cui al punto 1 da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei caprini detenuti in tale stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*);»;
 - b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su caprini o su campioni prelevati da caprini non prima di 42 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.»;
2. nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei camelidi detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i camelidi di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su camelidi o su campioni prelevati da camelidi non prima di 42 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.».

21CE2578



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1707 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	196,7	32	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

21CE2579



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1708 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 2021****che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2021 alcuni quantitativi riportati nel 2020 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente.
- (2) I regolamenti (UE) 2018/2025 ⁽²⁾, (UE) 2019/1838 ⁽³⁾, (UE) 2019/2236 ⁽⁴⁾ e (UE) 2020/123 ⁽⁵⁾ del Consiglio stabiliscono, per il 2020, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) 2020/1579 ⁽⁶⁾, (UE) 2021/90 ⁽⁷⁾, (UE) 2021/91 ⁽⁸⁾ e (UE) 2021/92 ⁽⁹⁾ del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2021.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2020, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2020 per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2021.
- (5) Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell'ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).



- (6) Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ è esclusa per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2021 nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).




ALLEGATO


Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2020 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2020 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2020 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	360,128	82,820	0	23	36,013
BE	ANF/07.	Rana pescatrice	7	2 761,522	1 111,675	82,820	43,25	276,152
BE	HAD/*2AC4.	Eglefino	4: acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)	0,445	0	0	0	0,045
BE	HAD/07 A.	Eglefino	7a	56,447	3,619	0	6,41	5,645
BE	HAD/2AC4.	Eglefino	4: acque dell'Unione della zona 2a	236,000	40,005	0	16,95	23,600
BE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	28,501	0	0	0	2,850
BE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10: acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	127,830	107,184	0	83,85	12,783
BE	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	4 803,427	10,906	0	0,23	480,343
BE	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	2,200	0	0	0	0,220
BE	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	1 33,811	104,389	10,906	86,16	13,381
BE	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	6,310	0	0	0	0,631
BE	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7: acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	4,544	0	0	0	0,454
BE	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	85,327	0	0	0	8,533
BE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	63,674	25,622	0	40,24	6,367
BE	HKE/571214	Nasello	6 e 7: acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	646,932	41,880	0	6,47	64,693
BE	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	21,412	14,503	0	67,73	2,141
BE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6: 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	4,076	0,055	0	1,35	0,408
BE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	9,992	0,859	0	8,60	0,999




BE	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34)	83,700	0	0	0	0	8,370
BE	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	85,800	0	0	0	0	8,580
BE	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	89,447	73,868	0	0	82,58	8,945
BE	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	56,163	48,879	0	0	87,03	5,616
BE	NEP/07.	Scampo	7	3,468	2,795	0	0	80,59	0,347
BE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 517,321	674,836	0	0	44,48	151,732
BE	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	1,155	0	0	0	0	0,116
BE	PLE/07A.	Passera di mare	7a	184,890	84,258	0	0	45,57	18,489
BE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	6 183,279	2 569,217	0	0	41,55	618,328
BE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	8,581	4,612	0	0	53,75	0,858
BE	SOL/07E.	Sogliola	7e	69,421	58,017	0	0	83,57	6,942
BE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 570,085	240,245	0	0	15,30	157,009
BE	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	1 183,919	1 121,309	0	0	94,71	62,610
BE	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	330,680	299,178	0	0	90,47	31,502
BE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	235,871	211,374	0	0	89,61	23,587
BE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	212,388	127,086	0	0	59,84	21,239
DE	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	40,180	0	0	0	0	4,018
DE	ANF/07.	Rana pescatrice	7	480,770	359,005	0	0	74,67	48,077
DE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	126,201	0	0	0	0	12,620
DE	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	16,304	0	0	0	0	1,630
DE	HAD/*2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)	0,547	0	0	0	0	0,055
DE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	121,727	12,558	0	0	10,32	12,173
DE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	779,741	140,387	231,534	47,70	77,974	77,974




DE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	3.466	0	0	0	0	0	0,347
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	31,239	0	0	0	0	0	3,124
DE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	0,500	0,273	0	0	0	54,60	0,050
DE	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	356,955	175,000	0	0	0	49,03	35,696
DE	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)	94,144	0	0	0	0	0	9,414
DE	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	450,412	26,838	0	0	0	5,96	45,041
DE	HER/03 A.	Aringa	3a	165,834	155,239	0	0	0	93,61	10,595
DE	HER/03A-BC	Aringa	3a	56,666	0	0	0	0	0	5,667
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	2.916,692	2.774,269	26,838	0	0	96,04	115,585
DE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2., 29 e 32	927,872	835,268	0	0	0	90,02	92,604
DE	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	8.649,383	8.421,322	175,000	0	0	99,39	53,061
DE	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	31,457	0	0	0	0	0	3,146
DE	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	29,680	3,291	0	0	0	11,09	2,968
DE	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	0,020	0	0	0	0	0	0,002
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	219,785	137,511	3,291	0	0	64,06	21,979
DE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	16,314	14,691	0	0	0	90,05	1,623
DE	JAX/*07D.	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	266,747	0	0	0	0	0	26,675
DE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	8.633,716	944,627	94,980	0	0	12,04	863,372
DE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	0,022	0	0	0	0	0	0,002
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	5,778	2,249	0	0	0	38,92	0,578
DE	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	89,127	0	0	0	0	0	8,913



DE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14)	2 058,188	0	0	0	205,819
DE	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14)	14 979,951	14 800,004	0	98,80	179,947
DE	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	989,015	895,731	0	90,57	93,284
DE	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14)	6 268,850	0	0	0	626,885
DE	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	90,970	0	0	0	9,097
DE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14)	2 104,887	1 68,707	0	8,02	210,489
DE	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	989,468	0	895,731	90,53	93,737
DE	NEP/03 A.	Scampo	3a	31,466	17,345	0	55,12	3,147
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	435,277	258,235	0	59,33	43,528
DE	OTH/*07D.	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	15,793	0	0	0	1,579
DE	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)	324,109	94,980	0	29,30	32,411
DE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	97,726	49,454	0	50,60	9,773
DE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	12,875	1,947	0	15,12	1,288
DE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	5 428,871	1 388,746	11,548	25,79	542,887
DE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-2-32	1 203,648	1 083,428	0	90,01	120,220
DE	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	2,000	0,554	0	27,70	0,200
DE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	8 055,142	6 878,514	0	85,39	805,514
DE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	44,968	0	0	0	4,497
DE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 293,792	915,597	0	70,77	129,379
DE	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	26,311	23,752	0	90,27	2,559
DE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-2-32	9 281,828	8 927,746	0	96,19	354,082




DE	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	3 897,007	2 120,256	0	54,41	389,701
DE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	45 723,053	39 111,854	2 120,256	90,18	4 490,943
DE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	237,286	178,425	35,823	90,29	23,038
DE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i e 7k	8,000	0,544	0	6,80	0,800
DK	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	15,578	0	0	0	1,558
DK	HAD/03 A.	Egelfino	3a	1 945,122	307,499	0	15,81	194,512
DK	HAD/2AC4.	Egelfino	4; acque dell'Unione della zona 2a	1 643,265	553,909	620,727	71,48	164,327
DK	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	449,264	0	0	0	44,926
DK	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)	5 851,356	4 750,019	0	81,18	585,136
DK	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Faer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	2 823,962	0	0	0	282,396
DK	HER/03A-BC	Aringa	3a	6 324,353	913,891	0	14,45	632,435
DK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	17 254,997	3 038,584	13 484,836	95,76	731,577
DK	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	9 821,258	9 804,086	0	99,83	17,172
DK	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	10 729,369	9 232,276	0	86,05	1 072,937
DK	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	88,885	0	0	0	8,889
DK	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	259,039	0	0	0	25,904
DK	HKE/03 A.	Nasello	3a	3 498,148	503,754	0	14,40	349,815
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	2 590,431	861,680	0	33,26	259,043
DK	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	0,531	0,392	0	73,82	0,053
DK	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c, 7°-e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	8 682,447	5 544,006	101,936	65,03	868,245
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	54,038	24,999	0	46,26	5,404
DK	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	3 016,543	2 944,102	0	97,60	72,441




DK	NEP/03 A.	Scampo	3a	11 198,756	3 980,089	0	35,54	1 119,876
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 532,548	200,439	0	13,08	153,255
DK	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)	404,578	101,936	0	25,20	40,458
DK	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	14 784,742	5 068,120	0	34,28	1 478,474
DK	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	1 183,195	261,547	0	22,11	118,320
DK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	20 049,884	3 362,767	2 275,459	28,12	2 004,988
DK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	5 473,160	2 754,146	0	50,32	547,316
DK	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	4 400,658	3 790,835	0	86,14	440,066
DK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	0,361	0	0	0	0,036
DK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	723,091	122,816	0	16,98	72,309
DK	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	484,418	312,721	0	64,56	48,442
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	28 441,408	26 509,027	0	93,21	1 932,381
DK	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	5 831,437	0	0	0	583,144
DK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	63 233,761	58 126,115	10,827	91,94	5 096,819
DK	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	773,933	123,330	86,452	27,11	77,393
DK	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i e 7k	2,210	2,171	0	98,24	0,039
EE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	18,989	0	0	0	1,899
EE	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	13 922,798	12 230,565	0	87,85	1 392,280
EE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	19 057,889	16 377,400	0	85,94	1 905,789
EE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	25 510,718	24 309,731	0	95,29	1 200,987
ES	ANE/08.	Acciuga	8	28 447,871	25 558,959	0	89,84	2 844,787
ES	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	143,074	0	0	0	14,307
ES	ANF/07.	Rana pescatrice	7	3 035,909	2 864,065	0	94,34	171,844




ES	ANF/8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e	1 383,530	744,639	0	53,82	138,353
ES	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	3 681,024	886,073	0	24,07	368,102
ES	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	397,670	271,634	0	68,31	39,767
ES	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	109,700	25,406	0	23,16	10,970
ES	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Far Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	8,550	0	0	0	0,855
ES	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Far Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	41,654	0	0	0	4,165
ES	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	4 670,694	0	0	0	467,069
ES	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	3 424,552	0	0	0	342,455
ES	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	21 873,305	16 355,164	0	74,77	2 187,331
ES	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	14 757,734	8 086,758	0	54,80	1 475,773
ES	HKE/8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	6 900,174	6 552,227	0	94,96	347,947
ES	JAX/*08C.	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	8c (condizione speciale per JAX/2A-14)	12 038,172	9 912,610	0	82,34	1 203,817
ES	JAX/*08C2	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	8c (condizione speciale per JAX/2A-14)	6 593,145	0	0	0	659,315
ES	JAX/*09.	Suri/sugarelli	9 (condizione speciale per JAX/08C.)	1 178,295	0	0	0	117,830
ES	JAX/08C.	Suri/sugarelli	8c	12 686,421	11 417,780	0	90,00	1 268,641
ES	JAX/09.	Suri/sugarelli	9	41 818,039	17 203,046	9 912,610	64,84	4 181,804
ES	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7° -c, 7-e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	7 295,096	1 128,397	244,697	18,82	729,510
ES	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	2 172,525	0	0	0	217,253
ES	LEZ/07.	Lepidorombi	7	5 913,176	2 281,804	0	38,59	591,318
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	7 50,461	413,311	0	55,07	75,046



ES	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	941,107	719,935	0	76,50	94,111
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 312,295	869,491	0	37,60	231,230
ES	MAC/*08 B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	3 150,964	0	0	0	315,096
ES	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	9 379,337	0	0	0	937,934
ES	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14)	3 582,398	1 181,183	0	32,97	358,240
ES	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	3 025,000	1 843,816	1 181,183	100,00	0,001
ES	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	34 674,050	31 092,921	0	89,67	3 467,405
ES	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07)	667,009	64,385	0	9,65	66,701
ES	NEP/07.	Scampo	7	1 021,656	31,623	64,385	9,40	102,166
ES	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	60,200	0	0	0	6,020
ES	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	146,165	0,050	0	0,03	14,617
ES	OTH/*08C2	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	8c (condizione speciale per JAX/2A-14)	324,270	0	0	0	32,427
ES	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)	430,740	244,697	0	56,81	43,074
ES	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	1,050	0,450	0	42,86	0,105
ES	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	8,000	7,200	0	90,00	0,800
ES	WHB/*05-F.	Meli	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	2 178,066	0	0	0	217,807
ES	WHB/1X14	Meli	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	3 239,633	623,980	0	19,26	323,963
ES	WHB/8C3411	Meli	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	39 857,581	22 147,942	0	55,57	3 985,758
ES	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	7,500	4,286	0	57,15	0,750
FI	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	34 415,928	31 886,256	0	92,65	2 529,672
FI	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	12 898,607	12 498,052	0	96,89	400,555
FR	ANE/08.	Acciuga	8	2 698,597	40,836	0	1,51	269,860



FR	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	2 310,961	0	0	0	231,096
FR	ANF/07.	Rana pescatrice	7	21 281,821	12 094,559	0	56,83	2 128,182
FR	ANF/8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e	8 561,348	3 202,831	0	37,41	856,135
FR	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	58,889	18,538	0	31,48	5,889
FR	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	9 073,670	1 566,233	0	17,26	907,367
FR	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	341,134	136,515	0	40,02	34,113
FR	HAD/*2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)	23,957	0	0	0	2,396
FR	HAD/07 A.	Eglefino	7a	257,119	0	0	0	25,712
FR	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	1 608,101	146,249	0	9,09	160,810
FR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	231,995	87,114	0	37,55	23,200
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	1 267,794	2,446	0	0,19	126,779
FR	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	7 537,862	3 840,932	0	50,96	753,786
FR	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	5 743,000	0	0	0	574,300
FR	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	103,590	0	0	0	10,359
FR	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	1,002	0	0	0	0,100
FR	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	51,043	0	0	0	5,104
FR	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	13 846,976	12 780,213	0	92,30	1 066,763
FR	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	7 687,481	6 973,537	0	90,71	713,944
FR	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	90,103	0,011	0	0,01	9,010
FR	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	57,313	0	0	0	5,731
FR	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	7 288,111	0	0	0	728,811
FR	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	3 424,570	0	0	0	342,457




FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 381,635	1 305,008	0	94,45	76,627
FR	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	31 919,526	16 998,116	0	53,25	3 191,953
FR	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	33 098,312	11 649,236	0	35,20	3 309,831
FR	HKE/8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	195,311	49,247	0	25,21	19,531
FR	JAX/*07D.	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	162,514	85,828	0	52,81	16,251
FR	JAX/*08C2	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	8c (condizione speciale per JAX/2A-14)	2 427,258	0	0	0	242,726
FR	JAX/08C.	Suri/sugarelli	8c	206,015	0,411	0	0,20	20,602
FR	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6°-c, 7°-e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	4 985,542	2 884,95	85,828	59,59	498,554
FR	LEZ/*2AC4C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per LEZ/56-14)	143,565	6,138	0	4,28	14,357
FR	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	2 633,577	462,501	0	17,56	263,358
FR	LEZ/07.	Lepidorombi	7	7 545,798	3 362,219	462,501	50,69	754,580
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	104,020	76,264	0	7,32	10,402
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	2 897,750	162,131	6,138	5,81	289,775
FR	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	1 040,159	743,509	0	71,48	104,016
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	98,500	0,975	0	0,99	9,850
FR	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	267,481	0	0	0	26,748
FR	MAC/*08 B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	20,593	0	0	0	2,059
FR	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14+)	1 370,644	0	0	0	137,064
FR	MAC/*3A4BC	Sgombro	3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34.)	568,702	0	0	0	56,870
FR	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14+)	10 197,197	7 023,249	0	68,87	1 019,720
FR	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	2,159	0	0	0	0,216



FR	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14)	4 179,600	0	0	0	0	417,960
FR	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	272,828	0	0	0	0	27,283
FR	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14)	1 403,628	0	0	0	0	140,363
FR	MAC/2A34	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	1 958,917	1 847,787	0	0	94,33	111,130
FR	MAC/2CX14	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	20 615,226	11 484,042	7 023,249	89,77	0	2 061,523
FR	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	188,621	122,5	0	64,95	0	18,862
FR	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07)	157,686	0	0	0	0	15,769
FR	NEP/07	Scampo	7	4 647,529	127,635	0	2,75	0	464,753
FR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	79,028	17,440	0	22,07	0	7,903
FR	NEP/5BC6	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	142,328	0	0	0	0	14,233
FR	NEP/8ABDE	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	4 166,955	2 307,013	0	55,36	0	416,696
FR	OTH/*07D	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	8,130	0	0	0	0	0,813
FR	OTH/*08C2	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	8c (condizione speciale per JAX/2A-14)	122,353	0	0	0	0	12,235
FR	OTH/*2A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6; 7°-c, 7°-e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)	173,537	0	0	0	0	17,354
FR	PLE/07A	Passera di mare	7a	56,013	0	0	0	0	5,601
FR	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 155,441	24,844	0	2,15	0	115,544
FR	PLE/7DE	Passera di mare	7d e 7e	5 553,886	1 063,11	0	19,14	0	555,389
FR	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	19 734,340	9 782,782	0	49,57	0	1 973,434
FR	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	3 860,742	1 283,35	0	33,24	0	386,074
FR	SOL/07E	Sogliola	7e	458,741	194,394	0	42,38	0	45,874
FR	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	343,724	36,836	0	10,72	0	34,372




FR	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	63,729	43,565	0	68,36	6,373
FR	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	3 752,751	2 901,092	0	77,31	375,275
FR	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	3 661,363	495	0	13,52	366,136
FR	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	13 862,406	11 757,603	495,000	88,39	1 386,241
FR	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	2 131,637	677,414	0	31,78	213,164
FR	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i e 7k	7 512,895	3 977,612	0	52,94	751,290
IE	ANF/07.	Rana pescatrice	7	4 268,700	3 749,680	0	87,84	426,870
IE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	34,634	0	0	0	3,463
IE	GHL/2 A-C46	Ippoglossio nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	0,011	0	0	0	0,001
IE	HAD/07 A.	Eglefino	7a	1 541,462	759,029	0	49,24	154,146
IE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	676,517	440,958	0	65,18	67,652
IE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	966,844	679,481	0	70,28	96,684
IE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 918,358	2 651,852	0	90,87	266,506
IE	HER/07A/MM	Aringa	7a	2 351,965	1 933,970	0	82,23	235,197
IE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	2 998,687	2 703,594	0	90,16	295,093
IE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	257,429	234,576	0	91,12	22,853
IE	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	750,000	136,828	0	18,24	75,000
IE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	3 995,112	3 594,334	0,207	89,97	399,511
IE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	20 555,568	17 357,985	0	84,44	2 055,557
IE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	3 415,371	1 861,256	0	54,50	341,537
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	950,054	716,278	0	75,39	95,005
IE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14)	6 863,698	0	0	0	686,370




IE	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a: acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14)	50 633,347	15 453,633	0	30,52	5 063,335
IE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14)	7 017,736	0	0	0	701,774
IE	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	76 657,050	59 019,562	15 453,633	97,15	2 183,855
IE	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07)	1 590,483	1 433,368	0	90,12	157,115
IE	NEP/07.	Scampo	7	7 166,915	4 085,628	1 433,368	77,01	716,692
IE	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	237,287	147,202	0	62,04	23,729
IE	PLE/07A.	Passera di mare	7a	1 588,546	177,225	0	11,16	158,855
IE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	435,457	125,263	0	28,77	43,546
IE	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	58,728	50,837	0	86,56	5,873
IE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	43 029,787	39 180,089	0	91,05	3 849,698
IE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	3 883,173	2 657,978	0	68,45	388,317
LT	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	749,069	4,153	0	0,55	74,907
NL	ANF/*8ABDE.	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	46,591	0	0	0	4,659
NL	ANF/07.	Rana pescatrice	7	37,230	4,652	0	12,50	3,723
NL	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	7,700	0	0	0	0,770
NL	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	1,426	0,204	0	14,31	0,143
NL	HAD/03 A.	Eglefino	3a	3,009	0,824	0	27,38	0,301
NL	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	260,505	90,727	127,330	83,71	26,051
NL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	25,426	23,377	0	91,94	2,049
NL	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	62,996	42,392	0	67,29	6,300
NL	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	10 081,411	6 447,295	0	63,95	1 008,141



NL	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Faer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	940,200	446,187	0	47,46	94,020
NL	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	5 510,587	1 562,146	3 398,030	90,01	550,411
NL	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	92,218	92,126	0	99,90	0,092
NL	HER/7G-K	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	75,435	0,154	0	0,20	7,544
NL	HKE/*03 A	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	14,760	12,920	0	87,53	1,476
NL	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	43,094	0	0	0	4,309
NL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	136,351	38,200	12,920	37,49	13,635
NL	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	346,132	134,032	0	38,72	34,613
NL	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	43,023	0	0	0	4,302
NL	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie commesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 7°-c, 7°-e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	21 318,126	14 065,356	2 336,907	76,94	2 131,813
NL	LEZ/07	Lepidorombi	7	0,457	0,390	0	85,34	0,046
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	69,335	1,726	0	2,49	6,934
NL	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34)	248,000	0	0	0	24,800
NL	MAC/*3A4BC	Sgombro	3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)	1 622,290	918,086	0	56,59	162,229
NL	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	20 383,815	15 673,174	0	76,89	2 038,382
NL	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)	5 756,725	0	0	0	575,673
NL	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	254,000	0	0	0	25,400
NL	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)	2 841,000	0	0	0	284,100
NL	MAC/2A34	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	2 560,658	1 635,849	918,354	99,75	6,455
NL	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	27 881,983	9 792,605	15 673,174	91,33	2 416,204



NL	NEP/07.	Scampo	7	2.510	0,003	0	0,12	0,251
NL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 378,250	930,659	0	67,52	137,825
NL	OTH/*07D.	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	63,353	0	0	0	6,335
NL	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	2 515,299	2 111,838	0	83,96	251,530
NL	PLE/07A.	Passera di mare	7a	0,010	0	0	0	0,001
NL	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	41 488,820	14 370,487	2 639,831	41,00	4 148,882
NL	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	114,053	49,985	0	43,83	11,405
NL	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	237,735	180,532	0	75,94	23,774
NL	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	1,572	0,186	0	11,83	0,157
NL	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	13 929,930	6 706,835	0	48,15	1 392,993
NL	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	52,000	44,489	0	85,56	5,200
NL	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	5 658,807	0	0	0	565,881
NL	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	68 833,098	61 946,216	0	89,99	6 883,310
NL	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	993,017	770,641	9,125	78,52	99,302
NL	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	532,924	460,676	0	86,44	53,292
PL	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	3,400	0	0	0	0,340
PL	GHL/2 A-C46	Ippoglossio nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	30,800	0	0	0	3,080
PL	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	42 143,526	36 963,658	0	87,71	4 214,353
PL	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c, 7°-e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	2 819,600	989,350	25,000	35,97	281,960
PL	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	902,639	369,699	0	40,96	90,264
PL	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	63 519,309	60 607,717	0	95,42	2 911,592
PL	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	51 681,791	45 341,264	1 224,384	90,10	5 116,143
PT	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	743,369	739,131	0	99,43	4,238



PT	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Far Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	0,023	0	0	0	0	0,002
PT	JAX/08C.	Suri/sugarelli	8c	347,500	89,574	0	25,78	34,750	
PT	JAX/09.	Suri/sugarelli	9	85 091,041	17 267,137	0	20,29	8 509,104	
PT	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	0,248	0	0	0	0,025	
PT	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	112,063	105,315	0	93,98	6,748	
PT	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5 569,390	4 841,746	34,684	87,56	556,939	
PT	WHB/1X14	Meli	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	1,286	0,214	0	16,64	0,129	
PT	WHB/8C3411	Meli	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	9 950,263	2 687,716	0	27,01	995,026	
SE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	228,687	57,157	0	24,99	22,869	
SE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	156,432	27,250	0,459	17,71	15,643	
SE	HER/03 A.	Aringa	3a	16 459,076	10 864,988	5 187,389	97,53	406,699	
SE	HER/03A-BC	Aringa	3a	1 017,768	778,230	0	76,46	101,777	
SE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Far Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	3 272,520	223,483	2 946,903	96,88	102,134	
SE	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	69,708	54,962	0	78,85	6,971	
SE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	48 739,637	44 099,887	0	90,48	4 639,750	
SE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	7 007,631	6 920,034	71,312	99,77	16,285	
SE	HKE/03 A.	Nasello	3a	303,150	37,034	0	12,22	30,315	
SE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7°-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	162,366	1,647	0	1,01	16,237	
SE	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	3 941,910	3 342,000	346,580	93,57	253,330	
SE	NEP/03 A.	Scampo	3a	4 006,618	1 792,927	0	44,75	400,662	
SE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	784,185	65,78	0	8,39	78,419	
SE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	132,838	17,475	0	13,16	13,284	
SE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	398,173	19,024	0	4,78	39,817	



SE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	508,246	340,73	0	67,04	50,825
SE	SOI/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	18,890	9,019	0	47,74	1,889
SE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	44 396,305	41 863,569	0	94,30	2 532,736
SE	WHB/1X14	Meli	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	85,868	79,339	0	92,40	6,529
SE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	27,053	20,092	0	74,27	2,705

(¹) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(²) Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1709 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 2021****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell'Unione nei settori relativi, tra gli altri, alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale in conformità all'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/625.
- (3) Le esperienze relative all'attuazione pratica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, acquisite a partire dalla data di applicazione di tale regolamento, il 14 dicembre 2019, hanno evidenziato che occorre maggiore chiarezza in merito ad alcune disposizioni giuridiche, in particolare per quanto riguarda determinate modalità pratiche per l'ispezione post mortem e i metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi.
- (4) Per quanto attiene alle modalità pratiche per l'ispezione post mortem, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 non dovrebbe specificare chi debba provvedere alle ulteriori modalità pratiche per l'ispezione post mortem nel caso di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali. Il fatto che l'ispezione post mortem dovrebbe essere effettuata dal veterinario ufficiale o dall'assistente ufficiale è già stabilito all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, integrato dagli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione ⁽³⁾, e pertanto non è necessario indicarlo nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. È inoltre opportuno evitare una duplicazione della prescrizione relativa all'incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b).

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).



- (5) Inoltre le prescrizioni relative all'ispezione post mortem per la selvaggina d'allevamento contengono duplicazioni in particolare per quanto riguarda le prescrizioni applicabili alla famiglia dei suidi. Le prescrizioni dovrebbero essere ulteriormente precisate per agevolare l'attuazione del regolamento.
- (6) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ è stato abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625. Le misure di cui al summenzionato articolo, da adottare in caso di violazioni delle prescrizioni relative al benessere degli animali, sono state sostituite dalle disposizioni previste all'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno sopprimere di conseguenza il riferimento all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 figurante all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
- (7) L'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce le condizioni per la bollatura sanitaria. Tali condizioni sono già stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ⁽⁵⁾, per quanto riguarda la rilevazione della presenza di Trichine, e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ in relazione ai test per l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire le formulazioni in questione figuranti all'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 con i riferimenti ai pertinenti regolamenti.
- (8) A norma dell'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, ove possibile, sia utilizzato un metodo che non comporti l'uso di animali vivi. In considerazione del fatto che per la rilevazione delle tossine PSP (*paralytic shellfish poison*) è disponibile la norma EN 14526 quale metodo alternativo, conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE, è pertanto opportuno sospendere l'uso del biotest sui topi.
- (9) I molluschi bivalvi vivi immessi in commercio non devono contenere biotossine marine in quantità superiori ai limiti stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Per quanto riguarda le pectenotossine (PTX), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che non vi sono segnalazioni relative ad effetti nocivi negli essere umani associati alle tossine del gruppo delle pectenotossine (PTX) ⁽⁹⁾. Poiché le PTX sono state eliminate dalle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi nel regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione ⁽¹⁰⁾, è pertanto opportuno eliminarle anche dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
- (10) I prodotti della pesca derivati dall'acquacoltura devono essere sottoposti a prove in conformità alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾ e alla decisione 97/747/CE della Commissione ⁽¹²⁾ per quanto riguarda i contaminanti e gli antiparassitari. Anche i prodotti della pesca selvaggi dovrebbero essere sottoposti a prove per accertare la conformità in relazione ai contaminanti a norma del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽¹³⁾. La normativa attualmente in vigore dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁹⁾ <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109>.

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1374, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽¹²⁾ Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:

- 1) all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, in conformità all'articolo 24, le procedure di ispezione post mortem sono effettuate conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624.»;

- 2) all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), i termini «incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (*Lnn. bifurcationes, parteriales e mediastinales*);» sono soppressi;

- 3) all'articolo 24, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, sono effettuate mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a parere del veterinario ufficiale, uno dei seguenti elementi indichi un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali:»;

- 4) all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso degli altri ungulati selvatici non contemplati alle lettere a) e b), le procedure post mortem per i bovini di cui all'articolo 19;»;

- 5) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di non conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento di cui agli articoli da 3 a 9, agli articoli da 14 a 17 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1099/2009, il veterinario ufficiale verifica che l'operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi della non conformità.»;

- 6) all'articolo 48, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il bollo sanitario sia applicato solo agli ungulati domestici e ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi sottoposti a ispezione ante mortem e post mortem e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni sottoposta a ispezione post mortem, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, laddove non vi siano motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. Il marchio può essere tuttavia applicato prima che siano disponibili i risultati degli esami per rilevare la presenza di trichine e/o dei test per la TSE, in conformità alle disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e all'allegato III, capitolo A, sezione I, punti 6.2 e 6.3, e sezione II, punti 7.2 e 7.3, del regolamento n. 999/2001.»;

- 7) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

- 8) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato V e l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sono così modificati:

1) nell'allegato V, il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI RILEVAZIONE DELLE TOSSINE PSP

- A. Il tenore di tossine PSP (*paralytic shellfish poison*) dei molluschi bivalvi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) è determinato utilizzando il metodo descritto nella norma EN 14526 (*), o qualsiasi altro metodo convalidato e riconosciuto a livello internazionale che non comporti l'utilizzo di animali vivi.
- B. I metodi di cui sopra determinano almeno i composti seguenti:
- tossine carbammate STX, neoSTX, goniautossine 1 e 4 (isomeri GTX1 e GTX4 determinati insieme) e goniautossine 2 e 3 (isomeri GTX2 e GTX3 determinati insieme);
 - N-solfo-carbamoil tossine B1, goniautossina-6 B2, N-solfo-carbamoil-goniautossine 1 e 2 (isomeri C1 e C2 determinati insieme), N-solfo-carbamoil-goniautossine 3 e 4 (isomeri C3 e C4 determinati insieme);
 - decarbamoil-tossine dcSTX, dcNeoSTX, decarbamoil-goniautossine 2 e 3 (isomeri determinati insieme).
- B.1. Qualora siano scoperti nuovi analoghi delle tossine di cui sopra per i quali è stato stabilito un fattore di tossicità equivalente (TEF), tali analoghi sono inclusi nell'analisi.
- B.2. La tossicità totale sarà espressa in µg STX 2-HCL equivalenti/Kg e calcolata mediante i TEF come raccomandato nel parere più recente dell'EFSA o nella più recente relazione FAO-OMS, su proposta del laboratorio europeo di riferimento per le biotossine marine e della sua rete nazionale di laboratori di riferimento e previa accettazione da parte della Commissione europea. I TEF utilizzati saranno pubblicati nel sito web del laboratorio europeo di riferimento per le biotossine marine (**);
- C. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è quello descritto nella norma EN 14526 di cui alla parte A.

(*) Determinazione delle tossine del gruppo delle saxitossine nei molluschi —metodo HPLC mediante derivatizzazione precolonna con ossidazione di perossido o periodato.

(**) <http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html>;

2) al capitolo III, parte A, la lettera b) è soppressa.

3) Nell'allegato VI, alla fine della parte D del capitolo I, è aggiunto un nuovo paragrafo:

«Per i prodotti della pesca selvaggi sono stabilite modalità di monitoraggio al fine di controllare la conformità alla normativa dell'UE in materia di contaminanti, conformemente al regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.».

21CE2581



DECISIONE (UE) 2021/1710 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2021

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica gli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° maggio 2021, ed è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell'articolo 783, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato in via provvisoria.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia prevista dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo. A norma dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.
- (4) Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni «in denaro». L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.
- (5) L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe adottare una decisione per conformarsi a tale obbligo.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).



- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale in riferimento a tali modifiche degli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6 e SSC-8 e dell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN



PROGETTO

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA p), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA,

del ...

per quanto riguarda la modifica degli allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

IL COMITATO SPECIALIZZATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici di tale protocollo.
- 2) Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere modificati, in particolare per tener conto delle recenti modifiche della legislazione nazionale. Il titolo dell'allegato SSC-1 dovrebbe essere rettificato in modo da non fare riferimento soltanto alle prestazioni «in denaro». L'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, dovrebbe essere modificato per tener conto della decisione di una delle parti di un accordo ivi elencato.
- 3) L'articolo SSC.11, paragrafo 6, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale impone alle parti di pubblicare un aggiornamento dell'allegato SSC-8 non appena possibile dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le voci degli Stati membri e del Regno Unito negli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 nonché le voci nell'allegato SSC-7, appendice SSCI-1, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sono aggiornate conformemente all'allegato I della presente decisione.

L'allegato SSC-8 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale è aggiornato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a ...,

*Per il consiglio di partenariato
I copresidenti*

⁽¹⁾ GUL 444 del 31.12.2020, pag. 14.



ALLEGATO I DELLA DECISIONE n. 1/2021

ALLEGATO SSC-1

TALUNE
PRESTAZIONI ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO

PARTE 1

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

[Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera a), del presente protocollo]

i) REGNO UNITO

- a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale].
- b) Indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di occupazione].
- c) Sussidio di sussistenza per disabili, componente «mobilità» [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale].
- d) Assegno per l'indipendenza personale, componente «mobilità» [legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5)].
- e) Indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007].
- f) Sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare [Best Start Foods payment] (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193)).
- g) Sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) [regolamento The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370)].
- h) Sussidi per spese funerarie (Funeral Support Payment) [regolamento relativo all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292)].
- i) Assegno familiare scozzese (Scottish Child Payment) [regolamento relativo all'erogazione degli assegni familiari 2020 (SSI 2020/351)].

ii) STATI MEMBRI

AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG).

BELGIO

- a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987) (Inkomensvervangende tegemoetkoming/Allocation de remplacement de revenus).
- b) Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001) (Inkomensgarantie voor ouderen/ Revenu garanti aux personnes âgées).

BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 bis del Codice dell'assicurazione sociale).

CIPRO

- a) Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, come modificata].
- b) Indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001).
- c) Assegno speciale per i non vedenti (legge sugli assegni speciali 77(I)/96 del 1996, come modificata).



DANIMARCA

Spese di alloggio per i pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

ESTONIA

Indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

FINLANDIA

- a) Indennità di alloggio per i pensionati (legge sull'indennità di alloggio per i pensionati, 571/2007).
- b) Sostegno al mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002).

FRANCIA

- a) Assegno supplementare:
 - i) fondo speciale «invalidità»; e
 - ii) fondo di solidarietà «vecchiaia» in base ai diritti acquisiti;
(legge del 30 giugno 1956, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale).
- b) Indennità agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale).
- c) Indennità speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti.
- d) Assegno di solidarietà per la vecchiaia (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.

GERMANIA

- a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del volume XII del codice sociale) (Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch).
- b) Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di occupazione ai sensi del volume II del codice sociale (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch).

GRECIA


Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

UNGHERIA

- a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità].
- b) Indennità di vecchiaia [legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali].

IRLANDA

- a) Indennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2).
- b) Pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 4).
- c) Pensione al coniuge o al convivente registrato superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6).
- d) Assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 10).
- e) Assegno di mobilità [legge del 1970 sulla salute (come modificata), articolo 61].
- f) Pensione per persone non vedenti (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5).



ITALIA

- a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153).
- b) Pensioni e indennità a favore di mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 23 novembre 1988, n. 508).
- c) Pensioni e indennità a favore di sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 23 novembre 1988, n. 508).
- d) Pensioni e indennità per i non vedenti civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 23 novembre 1988, n. 508).
- e) Integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407).
- f) Integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).
- g) Assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);
- h) Maggiorazione sociale (legge 29 dicembre 1988, n. 544, articolo 1, commi 1 e 12, e successive modifiche).

LETTONIA

- a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).
- b) Indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).

LITUANIA

- a) Pensioni sociali d'invalidità e di vecchiaia (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articoli 5 e 6, come modificata).
- b) Indennità di assistenza (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articolo 12, come modificata).
- c) Indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7 e 7¹, come modificata).

LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (legge del 12 settembre 2003, articolo 1, paragrafo 2), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un ambiente protetto.

MALTA

- a) Assegno supplementare [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318) sezione 73].
- b) Pensione di vecchiaia [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318)].

PAESI BASSI

- a) Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong).
- b) Legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

POLONIA

- a) Pensione sociale (Renta socjalna) [legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale (Ustawa o rencie socjalnej)].
- b) Prestazione parentale complementare (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+) [legge del 31 gennaio 2019 sulla prestazione parentale complementare (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym)].
- c) Prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) [legge del 31 luglio sulla prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)].



PORTOGALLO

- a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980, modificato).
- b) Pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).
- c) Supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato).

SLOVACCHIA

- a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004.
- b) Pensione sociale assegnata anteriormente al 1° gennaio 2004.

SPAGNA

- a) Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982).
- b) Prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981):
 - i) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui al titolo VI, capo II, del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 8/2015 del 30 ottobre 2015; e
 - ii) prestazioni che integrano le suddette pensioni, di cui alla normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscano un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome interessate.
- c) Assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

SVEZIA

- a) Indennità di alloggio (capi 100-103 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
- b) Assegno di sussistenza alle persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

PARTE 2

PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

[Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera d), del presente protocollo]

i) REGNO UNITO

- a) Indennità di assistenza [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord)].
- b) Sussidio per prestatori di assistenza [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)] e regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord).
- c) Sussidio di sussistenza per disabili, componente «assistenza» [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamento del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord)].
- d) Assegno per l'indipendenza personale, componente «vita quotidiana» [legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamento del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamento del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord)].



- e) Supplemento al sussidio per prestatori di assistenza [legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia)].
 - f) Sussidio per giovani prestatori di assistenza [regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (come modificati)].
 - g) Assegno per spese di riscaldamento invernale a favore dei minori [Regolamenti sull'assegno per spese di riscaldamento invernale a favore di minori e giovani (Scozia) 2020 (SSI 2020/352)].
- ii) STATI MEMBRI

AUSTRIA

Legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), versione originale BGBl. n. 110/1993, modificata: Pflegegeld (§ 1), Pflegekarengeld (§ 21 *quater*).

BELGIO

- a) Articolo 93, paragrafo 8, e capo V *bis* della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di assistenza sanitaria/sussidio di malattia (Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), coordinata il 14 luglio 1994.
- b) Legge del 27 febbraio 1987 sulle indennità a favore delle persone con disabilità (Loi relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten).
- c) Protezione sociale fiamminga (Vlaamse sociale bescherming): decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018:
 - titolo II Prestazioni in denaro, decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):
 - articolo 4, paragrafo 1, e articoli da 77 a 83 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone gravemente non autosufficienti;
 - articolo 4, paragrafo 2, e articoli da 84 a 90 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per l'assistenza delle persone anziane bisognose di assistenza;
 - articolo 4, paragrafo 3, e articoli da 91 a 94 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet von 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), dotazione per il sostegno di base.
- d) Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane o non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).
- e) Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).
- f) Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).
- g) Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio comunitario tedesco a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).
- h) Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).
- i) Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekering-sinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).
- j) Articolo 215 *bis* del regio decreto del 3 luglio 1996 recante attuazione della legge sull'assicurazione obbligatoria per le cure e le prestazioni sanitarie, coordinato il 14 luglio 1994 (Artikel 215 *bis* Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994/Article 215 *bis* Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994).



- k) Articolo 12 del regio decreto del 20 luglio 1971 relativo all'attuazione di un'assicurazione di previdenza e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des conjoints aidants).
- l) Articoli da 43/32. a 43/46. del codice vallone dell'azione sociale e della sanità: indennità di assistenza alle persone anziane.
- m) Articolo 799. del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: dotazione per l'assistenza personale.
- n) Decreto dell'8 febbraio 2018 relativo all'amministrazione e al pagamento delle prestazioni familiari.
- o) Legge del 19 dicembre 1939 sugli assegni familiari (LGAF): assegno familiare
- p) Ordinanza del 10 dicembre 2020 relativa all'indennità di assistenza alle persone anziane (Ordonnantie van 10 december betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées).
- q) Decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018:
- articolo 4, paragrafo 4, e articoli da 140 a 153 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga: finanziamento dei centri di assistenza residenziale;
 - articolo 4, paragrafo 5, del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga e articoli da 54 a 72 del decreto del 6 luglio 2018 relativo all'acquisizione dei settori delle case di cura psichiatriche, delle iniziative in materia di alloggi protetti, degli accordi di riabilitazione, degli ospedali di riabilitazione e delle squadre multidisciplinari di consulenza sulle cure palliative per quanto riguarda il finanziamento delle case di cura psichiatriche e delle iniziative di alloggio protetto (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen);
 - articolo 4, paragrafo 9, e articoli da 105 a 135 del decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sugli aiuti alla mobilità.
- r) Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane e non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).
- s) Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).
- t) Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).
- u) Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio della comunità germanofona a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).
- v) Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).
- w) Decreto governativo del 19 dicembre 2019 relativo al regolamento transitorio della procedura per ottenere un'autorizzazione preventiva o un consenso a coprire o a ripartire i costi di riabilitazione a lungo termine all'estero (Erlass der Regierung zur übergangsweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgenehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland).
- x) Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekering-sinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).



- y) Legge coordinata sugli ospedali e le altre istituzioni di cura del 10 luglio 2008:
- prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP), dalle case di riposo (MR) e dai centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 170;
 - servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 6.
- z) Legge relativa all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria e le indennità, coordinata il 14 luglio 1994:
- prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP): articolo 34, paragrafo 11: prestazioni fornite dalle MSP;
 - assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 26, articolo 34, paragrafi 11 e 12, articolo 37, § 12, e articolo 69, § 4;
 - disassuefazione dal fumo: articolo 34, paragrafi 1 e 24 (stabilisce che le prestazioni sanitarie comprendono l'assistenza e l'assistenza farmacologica per la disassuefazione dal fumo).
- aa) Regio decreto del 18 luglio 2001 che stabilisce le norme in base alle quali sono determinati la dotazione di risorse finanziarie, la quota dei giorni di soggiorno e il prezzo giornaliero del soggiorno per le iniziative in materia di alloggi protetti: servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP).
- bb) Regio decreto del 31 agosto 2009 relativo all'intervento dell'assistenza sanitaria e all'assicurazione di indennizzo per l'assistenza nella disassuefazione dal fumo.
- cc) Codice vallone dell'azione sociale e della sanità:
- prestazioni fornite dalle case di cura psichiatriche (MSP) e servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP): articolo 43/7 [paragrafo 6];
 - assistenza nelle case di riposo (MR) e nei centri di assistenza diurna (CSJ): articolo 43/7 [paragrafo 4];
centri di rieducazione funzionale: articolo 43/7 [paragrafo 3]: cure richieste dall'assistenza a lungo termine alla riabilitazione di cui agli accordi di riabilitazione conclusi con un centro di rieducazione funzionale ai sensi dell'articolo 43/2, paragrafi 1 e 11, del codice vallone dell'azione sociale e della sanità;
 - strutture per l'accoglienza e l'alloggio delle persone anziane: articoli da 334 a 410;
 - istituti di cura: articoli da 411 a 418;
 - associazioni sanitarie integrate: articoli da 419 a 433;
 - salute mentale: articoli da 539 a 624;
 - sostegno alle famiglie e alle persone anziane: articoli da 219. a 260;
 - disassuefazione dal fumo articolo 43/7. [paragrafo 9];
 - aiuti alla mobilità: articolo 43/7 [paragrafo 1] ordinanza del governo vallone dell'11 aprile 2019 che stabilisce la nomenclatura delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 43/7 [paragrafo 1], del codice vallone dell'azione sociale e della sanità, e all'articolo 10/8 del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità;
 - cure palliative: articolo 491/4 e seguenti.
- dd) Codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: articolo 726:
- servizi di soggiorno breve, servizi residenziali per adulti (SRA), servizi notturni residenziali per adulti (SRNA), servizi di alloggio assistito (SLS): articoli da 1192. a 1314;
 - servizi di supporto alle attività della vita quotidiana: articolo 726;
 - servizi che organizzano interventi di sollievo per i prestatori di assistenza familiare e le persone con disabilità: articolo 831/1;
 - servizi di sostegno alle cure di tipo familiare: articolo 477;
 - servizi di sostegno per adulti: articolo 552, § 2;
 - servizi di sostegno precoce: articolo 552, § 1;
 - servizi di aiuto all'integrazione: articolo 630;
 - servizi di interpretazione del linguaggio gestuale: articolo 831/77;
 - assistenza individuale all'integrazione: articolo 784;
 - riabilitazione funzionale delle persone con disabilità: articolo 832;




- servizi di accoglienza specializzati per i giovani, servizi residenziali per i giovani (SRJ): articoli da 1314/97. a 1314/187;
- servizi diurni di assistenza per adulti (SAJA): articoli da 1314/1 a 1314/96.
- ee) Decreto del 9 marzo 2017 relativo al prezzo dell'alloggio e al finanziamento di talune attrezzature per i servizi medico-tecnici pesanti negli ospedali: infrastrutture medico-sociali.
- ff) Ordinanza del governo vallone del 15 maggio 2008: infrastrutture medico-sociali.
- gg) Regio decreto del 14 maggio 2003: servizi integrati di assistenza domiciliare.
- hh) Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la regione vallona, la commissione comunitaria francese, la commissione comunitaria congiunta e la comunità germanofona in materia di aiuti alla mobilità (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité).
- ii) Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la commissione comunitaria francese e la commissione comunitaria congiunta relativo al punto di contatto unico per gli aiuti alla mobilità nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

BULGARIA

- a) Articolo 103 del codice di sicurezza sociale (член 103 от Кодекса за социално осигуряване), 1999, titolo modificato nel 2003.
- b) Legge sull'assistenza sociale (Закон за социално подпомагане), 1998.
- c) Regolamento sull'attuazione della legge sull'assistenza sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998.
- d) Legge sulle persone con disabilità (Закон за хората с увреждания), 2019.
- e) Legge sull'assistenza personale (Закон за ливволтеси ната помотрасферibili), 2019.
- f) Regolamento relativo all'attuazione della legge sulle persone con disabilità (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019.
- g) Ordinanza sulle competenze mediche (Наредба за медицинската експертиза), 2017.

CROAZIA

- a) Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi, OG 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e 138/20):
 - prestazione minima garantita (zajamčena minimalna naknada);
 - indennità di alloggio (naknada za troškove stanovanja);
 - diritto alle spese di riscaldamento (pravo na troškove ogrjeva);
 - assistenza ai consumatori di energia vulnerabili (naknada za ugroženog kupca energenata);
 - indennità integrativa *una tantum*;
 - indennità per esigenze personali per il beneficiario dell'alloggio (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja);
 - indennità compensativa per l'istruzione (naknada u vezi s obrazovanjem);
 - assegno d'invalidità personale (osobna invalidnina);



- assegno per cura e assistenza (doplatak za pomoć i njegu);
 - assegno per lo status di prestatore di assistenza parentale o di prestatore di assistenza (naknada za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja);
 - indennità di disoccupazione (naknada do zaposlenja).
- b) Legge sull'affidamento familiare (Zakon o udomiteljstvu OG 115/18):
- indennità di sostentamento (opskrbnina);
 - assegno di affidamento (naknada za rad udomitelja).

CIPRO

- a) Servizi di previdenza sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας).
- b) Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale (necessità urgenti ed esigenze assistenziali), modificati o sostituiti leggi relative agli alloggi per persone anziani e per disabili (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) of 1991-2011. [L. 222/91 e L. 65(I)/2011].
- c) Leggi sui centri di assistenza diurna della popolazione adulta (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(I)/1997 e L.64(I)/2011].
- d) Regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento 360/2012 per la prestazione di servizi di interesse economico generale (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, βάση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος).
- e) Servizio di amministrazione delle prestazioni sociali (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας).
- f) Legge del 2014 sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificata o sostituita.
- g) Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificati o sostituiti.

CECHIA

Indennità di assistenza ai sensi della legge n. 108/2006 sui servizi sociali (Zákon o sociálních službách).

DANIMARCA

- a) Legge consolidata sui servizi sociali (Lov om social service):
- assegno per l'assistenza di parenti stretti che desiderano morire nel proprio domicilio (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem);
 - assistenza per coprire i mancati guadagni delle persone che curano a casa un figlio di età inferiore a 18 anni affetto da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet);
 - copertura delle spese supplementari per bambini e giovani affetti da un grave e permanente deterioramento delle funzioni fisiche o mentali o da una malattia cronica o di lungo periodo invasiva (Dækning af merudgifter til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse);
 - assistenza e cure personali, «testamenti biologici» e persona di contatto per adulti con disabilità fisiche o mentali o con particolari problemi sociali (Personlig hjælp og pleje, «plejetestamenter» og kontaktperson for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer);
 - ausili, aiuto nella progettazione interna di alloggi destinati a persone con disabilità fisiche o mentali permanenti (Hjælpe midler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne);
 - assistenza a casa a un parente stretto con disabilità o affetto da una malattia grave, anche incurabile (Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet).



- b) Legge consolidata sulle sovvenzioni per l'edilizia abitativa (Lov om individuel boligstøtte):
 - sussidio alle spese per abitazioni in cooperative di edilizia privata adatte a persone con disabilità gravi (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede).
- c) Legge consolidata sugli alloggi sociali (Lov om almene boliger):
 - accesso delle persone con disabilità a diversi tipi di alloggi disciplinati dalla legge (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).

ESTONIA

- a) Legge sulla previdenza sociale (Sotsiaalhoolekande seadus), 2016.
- b) Legge sulle prestazioni sociali per le persone con disabilità (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus), 1999.

FRANCIA

- a) Supplemento per terzi (majoration pour tierce personne, MTP): articoli L. 341-4 e L. 355-1 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale).
- b) Sussidio supplementare per il ricorso a terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): articolo L. 434-2 del codice di sicurezza sociale.
- c) Supplemento speciale per l'istruzione di un figlio disabile (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé): articolo L. 541-1 del codice di sicurezza sociale.
- d) Prestazione compensativa della disabilità (prestation de compensation du handicap, PCH): articoli da L. 245-1 a L. 245-14 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).
- e) Indennità per la perdita di autonomia (allocation personnalisée d'autonomie, APA): articoli da L. 232-1 a L. 232-28 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).

GERMANIA

Prestazioni per l'assistenza a lungo termine ai sensi del capitolo 4 del volume XI del codice sociale (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch).

GRECIA

- a) Legge 1140/1981, come modificata.
- b) Decreto legislativo n. 162/73 e decisione ministeriale congiunta n. Π4β/5814/1997.
- c) Decisione ministeriale n. Π1γ/ΑΠΠ/οικ.14963 del 9 ottobre 2001.
- d) Legge n. 4025/2011.
- e) Legge n. 4109/2013.
- f) Legge n. 4199/2013, articolo 127.
- g) Legge n. 4368/2016, articolo 334.
- h) Legge n. 4483/2017, articolo 153.
- i) Legge n. 498/1-11-2018, articoli 28, 30 e 31, per il «regolamento unificato in materia di prestazioni sanitarie» dell'organizzazione nazionale dei prestatori di assistenza sanitaria (EOPYY).

UNGHERIA

Prestazioni per l'assistenza a lungo termine a favore delle persone che prestano assistenza personale (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e l'assistenza sociale, integrata da decreti governativi e ministeriali).

IRLANDA

- a) Legge del 2009 sul regime di sostegno alle case di cura (n. 15 del 2009).
- b) Indennità per l'assistenza a domicilio (legge consolidata del 2005 sulla previdenza sociale, parte 3, capitolo 8A).



ITALIA

- a) Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
- b) Legge 11 febbraio 1980, n. 18 — Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
- c) Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 — Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge quadro sulla disabilità).
- d) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- e) Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 — Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.
- f) Legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014.

LETTONIA

- a) Legge sui servizi sociali e sull'assistenza sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) del 31.10.2002.
- b) Legge sulle cure mediche (Ārstniecības likums) del 12.6.1997.
- c) Legge sui diritti dei pazienti (Pacientu tiesību likums) del 30.12.2009.
- d) Regolamento n. 555 del gabinetto dei ministri sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sulla procedura di pagamento (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība»), del 28.8.2018.
- e) Regolamento n. 275 del gabinetto dei ministri sulle procedure di pagamento dei servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e sulle procedure per la copertura dei costi dei servizi a titolo del bilancio degli enti locali (Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»), del 27.5.2003.
- f) Regolamento n. 138 del gabinetto dei ministri sulla fruizione di servizi sociali e di assistenza sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.apriļa noteikumi Nr 138 «Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu»), del 2.4.2019.
- g) Legge sulle prestazioni sociali statali - assegno per una persona con disabilità per la quale è necessaria assistenza (Valsts sociālo pabalstu likums), dell'1.1.2003.


LITUANIA

- a) Legge della Repubblica di Lituania del 29 giugno 2016 sulle compensazioni mirate n. XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).
- b) Legge della Repubblica di Lituania del 21 maggio 1996 sull'assicurazione sanitaria n. I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas).
- c) Legge della Repubblica di Lituania del 19 luglio 1994 sul sistema sanitario n. I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas).
- d) Legge della Repubblica di Lituania del 6 giugno 1996 sugli istituti di assistenza sanitaria n. I-1367 (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas).

LUSSEMBURGO

Prestazioni previste dall'assicurazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del codice di sicurezza sociale, volume V — Assicurazione per l'assistenza di lungo periodo, ossia:

— assistenza e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;



- attività a sostegno dell'indipendenza e dell'autonomia;
- attività di supervisione individuale, supervisione di gruppo e supervisione notturna;
- attività di formazione dei prestatori di assistenza;
- attività di assistenza nelle faccende domestiche;
- attività di sostegno in strutture di assistenza a lungo termine;
- indennità forfettaria per i prodotti per l'incontinenza;
- tecnologie assistive e formazione sulle tecnologie assistive;
- adattamenti interni delle abitazioni;
- prestazione forfettaria in denaro in sostituzione delle prestazioni in natura per attività della vita quotidiana e per attività di assistenza nelle faccende domestiche fornite dal prestatore di assistenza conformemente alla sintesi delle cure e dell'assistenza;
- copertura dei contributi pensionistici per i prestatori di assistenza;
- prestazioni forfettarie in denaro per determinate malattie.

MALTA

- a) Legge sulla sicurezza sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (cap. 318).
- b) Legislazione secondaria 318.19: regolamenti sulle istituzioni e sugli ostelli di proprietà dello Stato (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati).
- c) Legislazione secondaria 318.17: regolamenti sui trasferimenti di fondi (posti letto finanziati dal governo) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern).
- d) Legislazione secondaria 318.13: regolamenti sulle tariffe dei servizi residenziali finanziati dallo Stato (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat).
- e) Indennità per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera a).
- f) Indennità supplementare per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera b).

PAESI BASSI

Legge sull'assistenza a lungo termine [Wet langdurige zorg (WLZ)] del 3 dicembre 2014.

POLONIA

- a) Indennità di assistenza sanitaria (zasiłek pielęgnacyjny), assegno speciale di assistenza (specjalny zasiłek opiekuńczy), indennità di assistenza infermieristica (świadczenie pielęgnacyjne), legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari (Ustawa o świadczeniach rodzinnych).
- b) Indennità per prestatori di assistenza (zasiłek dla opiekuna), legge del 4 aprile 2014 sulla determinazione e il pagamento delle indennità per prestatori di assistenza (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).


PORTOGALLO

Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti:

- a) sussidio per assistenza: decreto legge n. 265/99 del 14 luglio 1999, modificato (complemento por dependência);
- b) sussidio per assistenza nell'ambito del sistema di protezione speciale in caso di disabilità: legge n. 90/2009 del 31 agosto 2009, ripubblicata nella versione consolidata dal decreto legge n. 246/2015 del 20 ottobre 2015, modificata (regime especial de proteção na invalidez).

Sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale:

- c) rete nazionale di assistenza continua integrata: decreto legge n. 101/06 del 6 giugno 2006, ripubblicato nella versione consolidata nel decreto legge n. 136/2015 del 28 luglio 2015 (rede de cuidados continuados integrados).
- d) assistenza continua integrata in materia di salute mentale: decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010, modificato e ripubblicato dal decreto legge n. 22/2011 del 10 febbraio 2011 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental);



- e) assistenza pediatrica (rete nazionale di assistenza continua integrata): decreto n. 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano l'assistenza pediatrica ospedaliera e ambulatoriale nel quadro della rete nazionale di assistenza continua integrata (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados);
- f) prestatore di assistenza informale (indennità): legge n. 100/2019 del 6 settembre sullo status di prestatore di assistenza informale (Estatuto do cuidador informal).

ROMANIA

- a) Legge n. 448/2006 del 6 dicembre 2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni:
 - indennità concesse alle persone con disabilità, vale a dire la dotazione personale integrativa mensile per adulti e bambini con disabilità e l'indennità mensile per adulti con disabilità, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni;
 - indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 42, paragrafo 4, e dall'articolo 43 della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni;
 - indennità di accompagnamento per l'adulto con grave disabilità visiva, prevista dall'articolo 42, paragrafo 1, e dall'articolo 58, paragrafo 3, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni assegno di vitto mensile concesso ai bambini affetti da disabilità correlata all'HIV/AIDS, previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni.
- b) Legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS, con successive modifiche e integrazioni:
 - assegno di vitto mensile concesso in base alla legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS.

SLOVENIA

Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine.

Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti:

- a) legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/2012 e successive modifiche);
- b) legge sull'assistenza sociale finanziaria (Zakon o socialno varstvenih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2010 e successive modifiche);
- c) legge sull'esercizio dei diritti sui fondi pubblici (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/2010 e successive modifiche);
- d) legge sulla protezione sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/2004 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
- e) legge sull'affidamento e sulle prestazioni familiari (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 110/2006 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
- f) legge sulle persone affette da disabilità mentale e fisica (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 41/83 e successive modifiche);
- g) legge sull'assistenza sanitaria e sull'assicurazione sanitaria (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/2006 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);



- h) legge sui veterani di guerra (Zakon o vojnih veteranih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 59/06 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
- i) legge sulla disabilità di guerra (Zakon o vojnih invalidih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/59 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
- j) legge sull'equilibrio di bilancio [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/2012 e successive modifiche);
- k) legge che disciplina gli adeguamenti dei trasferimenti ai singoli e alle famiglie nella Repubblica di Slovenia (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 114/2006 — testo ufficiale consolidato e successive modifiche).

SPAGNA

- a) Legge n. 39/2006 sulla promozione dell'autonomia personale e l'assistenza e sull'assistenza alle persone in situazione di dipendenza, del 14 dicembre 2006, modificata.
- b) Ordinanza ministeriale del 15 aprile 1969.
- c) Regio decreto n. 1300/95 del 21 luglio 1995, come modificato.
- d) Regio decreto n. 1647/97 del venerdì 31 ottobre 1997, come modificato.

SVEZIA

- a) Assegno per le prestazioni di assistenza (capo 22 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
- b) Indennità per spese supplementari (capo 50 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
- c) Indennità di assistenza (capo 51 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
- d) Indennità di trasferimento in automobile (capo 52 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

PARTE 3

PAGAMENTI COLLEGATI A UN SETTORE DELLA
SICUREZZA SOCIALE ELENCATO ALL'ARTICOLO SSC.3, PARAGRAFO 1, DEL
PRESENTE PROTOCOLLO CHE SONO EROGATI PER COPRIRE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DURANTE LA STAGIONE FREDDA

[Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera f), del presente protocollo]

i) REGNO UNITO

Assegno per combustibile invernale (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per il riscaldamento invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per il riscaldamento invernale (Irlanda del Nord))

ii) STATI MEMBRI

DANIMARCA

- a) Legge sulle pensioni sociali e statali, LBK n. 983 del 23.9.2019.
- b) Regolamenti in materia di pensioni sociali e statali, BEK n. 1602 del 27.12.2019.

ALLEGATO SSC-3

DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE

(Articolo SSC.25, paragrafo 2, del presente protocollo)

AUSTRIA


BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CECHIA

FRANCIA



GERMANIA
GRECIA
UNGHERIA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA

ALLEGATO SSC-4

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO
PRO RATA O NON LO SI APPLICA

(Articolo SSC.47, paragrafi 4 e 5, del presente protocollo)

PARTE 1

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA AI SENSI DELL'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 4

AUSTRIA

- a) Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale generale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG).
- b) Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, a eccezione dei casi di cui alla parte 2.
- c) Tutte le domande di pensione di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base).
- d) Tutte le domande di assistenza ai superstiti a titolo del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari.
- e) Tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.
- f) Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 — NVG 1972.

CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

DANIMARCA

Tutte le domande di pensioni di cui alla legge sulle pensioni sociali, fatta eccezione per le pensioni indicate nell'allegato SSC-5 del presente protocollo.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione statale (contributiva), di pensione di vedova, di vedovo e di convivente registrato superstite (contributiva).



LETTONIA

Tutte le domande di pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996) legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001).

LITUANIA

Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di assicurazione sociale statale).

PAESI BASSI

Tutte le domande di pensione di vecchiaia in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).

POLONIA

Tutte le domande di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 20 anni per le donne e a 25 anni per gli uomini, ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (non meno di 15 anni per le donne e di 20 anni per gli uomini) e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).

PORTOGALLO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia e di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 21 anni civili, ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 del 10 maggio 2007, modificato.

SLOVACCHIA

- a) Tutte le domande di pensione di reversibilità (pensione vedovile e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004, il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto.
- b) Tutte le domande di pensioni calcolate ai sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale come modificata.

SVEZIA


- a) Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti (capo 66 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
- b) Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

- i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito;
- ii) i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di uno Stato membro.

Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, sezione 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), sezione 44.



PARTE 2

CASI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 5

AUSTRIA

- a) Pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004.
- b) Indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).
- c) Pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale).
- d) Assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari.
- e) Prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.
- f) Prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sulla pensione di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni.
- g) Prestazioni ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.

CROAZIA

Pensioni del regime di assicurazione obbligatoria basate sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99 e successive modifiche) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99 e successive modifiche), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'invalidità basata sull'incapacità generale al lavoro e pensione di reversibilità).

DANIMARCA

- a) Pensioni integrative.
- b) Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2002).
- c) Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati ai fini del pensionamento.



UNGHERIA

Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.

LETTONIA

Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001).

POLONIA

Pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

PORTOGALLO

Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008, modificato (sistema pubblico a capitalizzazione).

SLOVACCHIA

Risparmio obbligatorio ai fini della pensione di vecchiaia.

SLOVENIA

Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

SVEZIA

Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966.

ALLEGATO SSC-5

PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO
DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49

- I. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati

DANIMARCA

Pensione nazionale danese di vecchiaia completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989.


FINLANDIA

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).

Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).

FRANCIA

Pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base alla pensione d'invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera a).



GRECIA

Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA).

PAESI BASSI

Legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW).

Legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA).

SPAGNA

Pensioni di reversibilità erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, a eccezione del regime speciale per i dipendenti pubblici.

SVEZIA

a) Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

b) Pensione garantita e indennità garantita che hanno sostituito la pensione statale completa assegnata dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da tale data.

II. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data successiva

FINLANDIA

Pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale.

GERMANIA

Pensioni d'invalidità o di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare.

Pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito.

ITALIA

Pensioni italiane per inabilità al lavoro totale (inabilità).

LETTONIA

Pensione di reversibilità calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8, della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

LITUANIA

a) Pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.


b) Pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.

LUSSEMBURGO

Pensioni di reversibilità.

SLOVACCHIA

Pensione di reversibilità slovacca derivante dalla pensione di invalidità.



SPAGNA

Pensioni di anzianità previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici, dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento dell'avverarsi del rischio, il beneficiario era un dipendente pubblico in servizio o a questi assimilato Pensioni in caso di morte o di reversibilità (per vedove/i vedovi, orfani e genitori), corrisposte ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali, se al momento del decesso il dipendente pubblico era in servizio o in una situazione assimilata.

SVEZIA

- a) Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità garantita (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
- b) Pensione di reversibilità calcolata in base a periodi di assicurazione fittizi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).

III. Accordi di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti a evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio:

accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania;

accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo;

convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012.

ALLEGATO SSC-6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO


(Articolo SSC.3, paragrafo 2, articolo SSC.51, paragrafo 1, e articolo SSC.66)

AUSTRIA

1. Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 228, paragrafo 1, terzo comma, dell>Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto di esercitare un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSVG per il riscatto di tali periodi d'istruzione.
2. Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.
3. Se, conformemente all'articolo SSC.7 del presente protocollo, sono stati maturati periodi assimilati ai sensi di un regime di assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'ASVG, degli articoli 122 e 123 del GSVG e degli articoli 113 e 114 del BSVG, si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.
4. Nei casi di cui all'articolo SSC 39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione austriaca, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo 5 del Protocollo.

BULGARIA

L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capo 1, del presente protocollo.



CIPRO


Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli SSC.7, SSC.46 e SSC.56 del presente protocollo, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

CECHIA

1. Ai fini della definizione di «familiare» ai sensi dell'articolo SSC.1, lettera s), del presente protocollo, per «coniuge» si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge ceca n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli SSC.6 e SSC.7 del presente protocollo, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione (articolo 106 bis, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 Coll. sull'assicurazione pensionistica).
3. Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per determinare l'importo della prestazione di invalidità ai sensi della legge n. 155/1995 Coll., si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.

DANIMARCA

1. a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato. Ai fini della presente lettera, un «lavoro a carattere stagionale» è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.
 - b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile la lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato.
 - c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.
2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo SSC.7 del presente protocollo, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti di età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo SSC.5 del presente protocollo, l'articolo SSC.8 del presente protocollo non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.
 - b) Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.



3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo 6, del presente protocollo.
4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche a una pensione di reversibilità di un altro Stato, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo SSC.48, paragrafo 1, del presente protocollo, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstita abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

FINLANDIA

1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli SSC.47, SSC.48 e SSC.49 del presente protocollo, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.
2. Quando si applica l'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi di assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi di assicurazione in Finlandia.

FRANCIA

1. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia a norma degli articoli SSC.15 o SSC.24 del presente protocollo, le quali risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato, responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia sia quelle erogate a titolo del regime locale complementare obbligatorio di assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.
2. La legislazione francese applicabile a una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del titolo III, capo 5, del presente protocollo include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

GERMANIA

1. Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensionistica.
2. Fatti salvi l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 7 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.
3. Ai fini della concessione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume VII (Sozialgesetzbuch VII), e dell'articolo 24 *decies*, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), agli assicurati residenti in un altro Stato i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.
4. I cittadini di altri Stati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensionistica possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato.
5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.
6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).



7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge sugli sfollati e i rifugiati (Bundesvertriebenengesetz), continua ad applicarsi nel quadro del presente protocollo nonostante le disposizioni dell'articolo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).
8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, nei regimi pensionistici delle libere professioni l'istituzione competente prende come base, in relazione a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

GRECIA

1. La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati, agli apolidi e ai rifugiati, se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime greco di assicurazione pensionistica.
2. Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nell'ambito di applicazione di tale legislazione.

IRLANDA

Fatti salvi l'articolo SSC.19, paragrafo 2, e l'articolo SSC.57 del presente protocollo, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato per detto anno di riferimento.

MALTA


Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

- a) Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 e SSC.55 del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta), della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) e della legge sulla protezione civile (capitolo 411 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti.
- b) Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1, lettera cc), del presente protocollo, «regimi speciali per pubblici dipendenti».


PAESI BASSI

1. Assicurazione malattia

- a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 e 2, del presente protocollo, si intende:
 - i) ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e
 - ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.
- b) Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).



- c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, a eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato, i quali li versano direttamente.
- d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).
- e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).
- f) Ai fini degli articoli da SSC.21 a SSC.27 del presente protocollo, le seguenti prestazioni, in aggiunta alle pensioni regolamentate dal titolo III, capi 4 e 5, del presente protocollo, sono assimilate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi:
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale dei Paesi Bassi sulle pensioni civili);
 - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);
 - le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sull'inabilità al lavoro del personale militare);
 - le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);
 - le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
 - le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;
 - le prestazioni erogate al personale militare e ai pubblici dipendenti in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.
- g) Ai fini dell'articolo SSC.16, paragrafo 1, del presente protocollo, le persone di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).
2. Applicazione della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet — AOW)
- a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet — AOW) non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi di assicurazione:
- ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età;
 - pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o
 - ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.



In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957.

- b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto a una pensione.

- c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

- ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; o
- pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o
- ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

- d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

- e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

- periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato diverso dai Paesi Bassi; o
- periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

I periodi di assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

- f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati per un periodo di sei anni successivo al cinquantanovesimo anno di età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati.

- g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legislazione è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legislazione per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.


Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet).

In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

- h) L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato a norma della legislazione di un altro Stato in materia di pensioni di reversibilità o di prestazioni ai superstiti

- i) Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.



3. Applicazione della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet — ANW)

- a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto a una pensione di reversibilità a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet — ANW) conformemente all'articolo SSC.46, paragrafo 3, del presente protocollo, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, anche i periodi di assicurazione maturati prima del 1° ottobre 1959 sono considerati periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione olandese se durante questi periodi l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno di età:

- ha risieduto nei Paesi Bassi; o
- pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o
- ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

- b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro o del Regno Unito in materia di pensioni di reversibilità.

- c) Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1), lettera b), del presente protocollo, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

- d) In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già in corso alla data di applicazione del presente protocollo, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.

In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.


4. Applicazione della legislazione olandese sull'inabilità al lavoro

Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967;
- dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;
- dei periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet - AAW), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;
- dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ;
- dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

SPAGNA

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione di reversibilità, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività




che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2. a) A norma dell'articolo SSC.51, paragrafo 1, lettera c), il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.
- b) L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.
3. I periodi maturati in altri Stati che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.51 del presente protocollo, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente in Spagna.
4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 del presente protocollo, assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato anteriormente al 1° gennaio 1967 ai contributi versati in Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.


SVEZIA

1. Le disposizioni del protocollo relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (capo 6 della legge [2010/111] sull'introduzione del codice dell'assicurazione sociale).
2. Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010: 110] si applica quanto segue: se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito percepito nello Stato o negli Stati in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato percepito in Svezia durante la parte del periodo di riferimento maturata in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi.
3. a) Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione di reversibilità basata sul reddito (capo 82 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati si considerano fondati sulla media della base pensionistica svedese. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato è considerato come costituente lo stesso importo.
- b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione figurativi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.



REGNO UNITO

1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:
 - a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o
 - b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati, si applicano le disposizioni del titolo III, capo 5, del presente protocollo per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento negli articoli da SSC.44 a SSC.55 del presente protocollo a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:
 - 1) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:
 - a) una donna coniugata; o
 - b) una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o
 - 2) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
 - a) un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo; o
 - b) una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, e per «pensione di vedova connessa con l'età» s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale.
2. Ai fini dell'articolo SSC.8 del presente protocollo, in caso di prestazioni di anzianità o di reversibilità in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e di assegni in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio di un altro Stato è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio di detto altro Stato.
 - 1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di uno Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.
 - 2) Ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, qualora:
 - a) in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro e, a norma del punto 1 del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in tale Stato membro;
 - b) un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.
 - 3) Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.



3. Sebbene il percepimento dell'assegno di genitore vedovo o dell'assegno per il lutto (aliquota più alta) sia subordinato al diritto a prestazioni familiari del Regno Unito, la persona che soddisfa tutti gli altri criteri di ammissibilità e che avrebbe diritto a percepire assegni familiari britannici se essa, o il figlio in questione, risiedeva nel Regno Unito, potrà richiedere l'assegno per genitore vedovo o l'assegno per il lutto (aliquota più alta) in conformità del presente protocollo, nonostante il fatto che la prestazione per figli a carico del Regno Unito sia esclusa dall'ambito di applicazione del presente protocollo a norma dell'articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera g).

APPENDICE SSCI-1

INTESE AMMINISTRATIVE TRA DUE O PIÙ STATI

(di cui all'articolo ssci.8 del presente allegato)

BELGIO — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

Scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71)

DANIMARCA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici

ESTONIA — REGNO UNITO

Accordo del 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e del Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

FINLANDIA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)


FRANCIA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

UNGHERIA — REGNO UNITO

Accordo del 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004



IRLANDA — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)

ITALIA — REGNO UNITO

Accordo del 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005

LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72)

MALTA — REGNO UNITO

Accordo del 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004

PAESI BASSI — REGNO UNITO

Articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954

PORTOGALLO — REGNO UNITO

Accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003

SPAGNA — REGNO UNITO

Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72



ALLEGATO II DELLA DECISIONE N. 1/2021

ALLEGATO SSC-8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11

STATI MEMBRI

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Cechia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania


Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

21CE2582



DECISIONE (UE) 2021/1711 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2021

relativa alla nomina dei membri del comitato che assiste la Commissione nella selezione dei candidati per l'esercizio delle funzioni di membri di corti o tribunali internazionali per gli investimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020)8905 final che istituisce un comitato incaricato di assisterla nella selezione di candidati per l'esercizio delle funzioni di membri di corti o tribunali internazionali per gli investimenti e di candidati da iscrivere a liste di servizio o per altri corti o tribunali internazionali (il «comitato»).
- (2) Conformemente alla decisione C(2020)8905 final, l'obiettivo del comitato è quello di garantire un rigoroso processo di selezione e i più elevati standard di indipendenza, imparzialità e competenza delle persone selezionate.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione C(2020)8905 final, il comitato è composto da quattro membri, uno dei quali è nominato dalla Commissione, uno dal Consiglio, uno dagli Stati membri e uno dal Parlamento europeo.
- (4) Nel gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per il candidato della Commissione al comitato ⁽¹⁾. Nel frattempo, sia il Parlamento europeo che il Consiglio, insieme agli Stati membri, hanno espletato le procedure per la selezione dei rispettivi candidati al comitato.
- (5) Il 17 marzo 2021 il presidente del Parlamento europeo ha informato il presidente della Commissione riguardo ai nomi di una candidata e di un candidato per la candidatura del Parlamento al comitato, al fine di consentire alla Commissione di tenere conto dell'equilibrio generale di genere del comitato nella sua decisione di nomina.
- (6) Il 17 maggio 2021 la Commissione ha completato il processo di selezione.
- (7) Il 22 luglio 2021 il Consiglio ha informato la Commissione dei nomi dei rispettivi candidati del Consiglio e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del comitato istituito con decisione C(2020)8905 final:


- 1) Bruno SIMMA;
- 2) Inge GOVAERE;
- 3) Jan KLABBERS;
- 4) Pavel ŠTURMA.

Articolo 2

A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione C(2020)8905 final e previa determinazione per lotto:

- 1) Inge GOVAERE e Pavel ŠTURMA sono nominati per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione;

(1) Disponibile all'indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159356.01.2021.pdf.



- 2) Bruno SIMMA e Jan KLABBERS sono nominati per un periodo non rinnovabile di nove anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2583




RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1712 DEL CONSIGLIO**del 23 settembre 2021****che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽¹⁾ («raccomandazione del Consiglio»).
- (2) Da allora il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052 ⁽²⁾, (UE) 2020/1144 ⁽³⁾, (UE) 2020/1186 ⁽⁴⁾, (UE) 2020/1551 ⁽⁵⁾, (UE) 2020/2169 ⁽⁶⁾, (UE) 2021/89 ⁽⁷⁾, (UE) 2021/132 ⁽⁸⁾, (UE) 2021/767 ⁽⁹⁾, (UE) 2021/892 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2021/992 ⁽¹¹⁾, (UE) 2021/1085 ⁽¹²⁾, (UE) 2021/1170 ⁽¹³⁾, (UE) 2021/1346 ⁽¹⁴⁾ e (UE) 2021/1459 ⁽¹⁵⁾ che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.
- (3) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽¹⁶⁾ allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.
- (4) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.⁽³⁾ GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.⁽⁵⁾ GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.⁽⁷⁾ GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 165I dell'11.5.2021, pag. 66.⁽¹⁰⁾ GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12.⁽¹²⁾ GU L 235 del 2.7.2021, pag. 27.⁽¹³⁾ GU L 255 del 16.7.2021, pag. 3.⁽¹⁴⁾ GU L 306 del 31.8.2021, pag. 4.⁽¹⁵⁾ GU L 320 del 10.9.2021, pag. 1.⁽¹⁶⁾ GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.


- (5) Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, il Cile, il Kuwait e il Ruanda dovrebbero essere aggiunti all'elenco e la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Moldova dovrebbero essere rimosse dall'elenco.
- (6) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 23 settembre 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi, nelle regioni amministrative speciali e *nelle altre entità e autorità territoriali* elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (8) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽¹⁷⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽¹⁸⁾.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽¹⁹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽²⁰⁾.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera

⁽¹⁷⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽¹⁸⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽¹⁹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽²⁰⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).



all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽²¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽²²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912, modificata dalle raccomandazioni (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992, (UE) 2021/1085, (UE) 2021/1170, (UE) 2021/1346 e (UE) 2021/1459, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1) al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Dal 23 settembre 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.»;

2) l'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

I. STATI

1. AUSTRALIA
2. CANADA
3. CILE
4. GIORDANIA
5. KUWAIT
6. NUOVA ZELANDA
7. QATAR
8. RUANDA
9. ARABIA SAUDITA
10. SINGAPORE
11. COREA DEL SUD
12. UCRAINA
13. URUGUAY
14. CINA (*)


II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong

RAS di Macao

⁽²¹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²²⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



III. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan

(*) Fatta salva la conferma della reciprocità.»

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

21CE2584



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1713 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2021

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


- (1) Il 6 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione ⁽²⁾ che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino all'8 maggio 2017 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna). Un rinnovo di tale deroga è stato concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione ⁽³⁾, scaduto il 2 luglio 2021.
- (2) L'11 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di proroga della suddetta deroga per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) nelle sue acque territoriali della regione della Catalogna.
- (3) La Spagna ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate che giustificano la deroga.
- (4) Il 22 luglio 2021 la Spagna ha adottato il piano di gestione ⁽⁴⁾ previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito, «piano di gestione spagnolo»).
- (5) La richiesta riguarda le navi registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma di Catalogna aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione spagnolo.

⁽¹⁾ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione, del 6 maggio 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *G. semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 37).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione, del 28 giugno 2018, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *G. semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GU L 164 del 29.6.2018, pag. 39).

⁽⁴⁾ Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8463 - 22.7.2021, pag. 1.



- (6) La richiesta riguarda 26 navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m e con potenza del motore inferiore a 75 kW e, poiché le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a queste 26 navi, il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento futuro dello sforzo di pesca.
- (7) Le suddette navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (8) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito, «CSTEP») ha esaminato, in occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 ⁽⁵⁾, la richiesta di proroga della deroga da parte della Spagna e il progetto di piano di gestione spagnolo ad essa correlato.
- (9) Secondo quanto rilevato dallo CSTEP, il piano di gestione spagnolo contiene elementi adeguati per quel che riguarda il monitoraggio e la gestione delle attività in questione e le condizioni per la concessione della deroga risultano soddisfatte.
- (10) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (11) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di navi e, tenuto conto sia delle dimensioni ridotte della piattaforma continentale che della distribuzione geografica delle specie bersaglio, vi sono vincoli geografici specifici che limitano i fondali di pesca interessati.
- (12) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.
- (13) Le attività di pesca in questione non interferiscono con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.
- (14) Questo tipo di pesca, inoltre, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi e non entrano in contatto con il fondale.
- (15) Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione spagnolo ad esse correlato vieta espressamente di pescare in habitat protetti.
- (16) I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, non sono applicabili in quanto riferibili ai pescherecci da traino.
- (17) La Spagna ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di quest'ultimo, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
- (18) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241. Tuttavia, a norma dell'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe relative alle dimensioni minime delle maglie adottate sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 in vigore al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi purché non comportino un aumento delle catture di novellame. La proroga della deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto essa non comporta un allentamento delle norme di selettività in vigore al 14 agosto 2019, in particolare per quel che riguarda un aumento delle catture di novellame, e mira a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 di quest'ultimo regolamento.

⁽⁵⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 66ª riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).



- (19) Svolgendosi in acque poco profonde, a una distanza molto ravvicinata dalla costa, all'interno della fascia di tre miglia nautiche, le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi.
- (20) Le attività di pesca con sciabiche da natante sono disciplinate dal piano di gestione spagnolo al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime.
- (21) Le sciabiche da natante sono altamente selettive e non catturano cefalopodi.
- (22) Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (23) Le attività di pesca in questione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ⁽⁷⁾.
- (24) È pertanto opportuno prorogare di tre anni la deroga richiesta.
- (25) È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e conformemente al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.
- (26) È opportuno limitare la durata della deroga al fine di consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo l'elaborazione di un piano di gestione più efficace suffragato da maggiori dati scientifici.
- (27) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 è giunta a scadenza il 2 luglio 2021, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 3 luglio 2021.
- (28) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) effettuata da navi con sciabiche da natante, a condizione che tali navi:

- a) siano registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;
- b) abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e
- c) siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



*Articolo 2***Piano di monitoraggio e relazione**

Entro il 2 luglio 2024 la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione spagnolo di cui all'articolo 1, lettera c).

*Articolo 3***Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica dal 3 luglio 2021 al 2 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2585



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1714 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2021

recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1453 della Commissione ⁽³⁾, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Bulgaria, Germania e Polonia.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1453 si sono verificati un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e nuovi focolai in suini selvatici in Germania e Ungheria. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni III in Lettonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.


⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1453 della Commissione, del 3 settembre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 35).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA» (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en) (solo in EN).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8. <https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>



- (6) Nel settembre 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Bassa Slesia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (7) Nel settembre 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nel Land del Brandeburgo in Germania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (8) Infine, nel settembre 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella contea di Komárom-Esztergom in Ungheria, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Ungheria attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I.
- (9) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e in suini selvatici in Germania e in Ungheria, tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (10) Inoltre, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Lettonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune aree del distretto di Skrundas in Lettonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato a causa dell'assenza di focolai di febbre suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi.
- (11) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania, Ungheria, Lettonia e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI


PARTE I

1. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
 - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
 - Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
 - Gemeinde Neu Zauche,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Gühlen, Mochow und Siegadel,
 - Gemeinde Spreewaldheide,
 - Gemeinde Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
 - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
 - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
 - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
 - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
 - Gemeine Garzau-Garzin,
 - Gemeinde Waldsiefersdorf,
 - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Reichenow-Mögelin,
 - Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
 - Gemeinde Oberbarnim,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
 - Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
 - Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
 - Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,



- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Pinnow nördlich der B2,
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B 246,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,




- Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L 36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow und die Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Ofnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen
 - Gemeinde Burkau östlich des Verlaufes S 94 und B 98,
 - Gemeinde Crostwitz,
 - Gemeinde Cunewalde,
 - Gemeinde Demitz-Thumitz,
 - Gemeinde Doberschau-Gaußig,
 - Gemeinde Elsterheide,
 - Gemeinde Göda,
 - Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
 - Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Lohsa sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Nebelschütz östlich des Verlaufes der S 94 in südliche Richtung bis Brücke Prietitzer Straße, Prietitzer Straße nordöstlich bis Lindenstraße, östlich der Lindenstraße bis Abzweig Nr. 25, in westliche Richtung zurück bis S 94, von dort östlich des Verlaufes der S 94 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Neukirch/Lausitz,
 - Gemeinde Obergurig,
 - Gemeinde Ofßling,
 - Gemeinde Panschwitz-Kuckau östlich der S 94,
 - Gemeinde Puschwitz,
 - Gemeinde Räckelwitz,
 - Gemeinde Radibor sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,



- Gemeinde Rammenau östlich der B 98,
- Gemeinde Schmölln-Putzkau östlich des Verlaufes der B 98 bis Abzweig S 156, östlich des Verlaufs der S 156 bis Kreisgrenze,
- Gemeinde Sohland a. d. Spree,
- Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Stadt Bernsdorf südlich der Landesgrenze Brandenburg-Sachsen und östlich entlang des Verlaufs der Bahnlinie DB6194 "Hosena-Kamenz (Sachs)" bis Bahnabzweig im Süden des Ortsteils Strassgräbchen der Stadt Bernsdorf bis zum Bahnübergang S 94, ab Bahnübergang östlich des Verlaufs der S 94 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
- Gemeinde Stadt Bischhofswerda östlich der B 98,
- Gemeinde Stadt Elstra östlich der S 94,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Stadt Kamenz östlich der S 94,
- Gemeinde Stadt Lauta,
- Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
- Gemeinde Stadt Wilthen,
- Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Steinigtwolmsdorf.
- Landkreis Görlitz
 - Gemeinde Beiersdorf,
 - Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,
 - Gemeinde Dürrehennersdorf,
 - Gemeinde Großschönau,
 - Gemeinde Großschweidnitz,
 - Gemeinde Hainewalde,
 - Gemeinde Kurort Jonsdorf,
 - Gemeinde Kottmar,
 - Gemeinde Lawalde,
 - Gemeinde Leutersdorf,
 - Gemeinde Mittelherwigsdorf,
 - Gemeinde Oderwitz,
 - Gemeinde Olbersdorf,
 - Gemeinde Oppach,
 - Gemeinde Oybin,
 - Gemeinde Rosenbach, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Schönbach,
 - Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,
 - Gemeinde Stadt Herrnhut,
 - Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,
 - Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,



- Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,
- Gemeinde Stadt Zittau,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
 - Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11.

2. Estonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),



- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Gaviezės, Rucavas, Nicas, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.

5. Lituania


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Palangos miesto savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie plockim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
- powiat sierpecki,
- gmina Siemiątkowo w powiecie zuromińskim,
- część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- powiat pułtuski,
- część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,



- gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
- gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
- gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,
- powiat miejski Radom,
- gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,
- powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
 - powiat jasielski,
 - powiat strzyżowski,
 - część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzeczce położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniszów w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- w województwie świętokrzyskim:
 - powiat buski,
 - powiat kazimierski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - powiat sandomierski,
 - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,
 - gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
 - gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Falków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
 - gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,




w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- powiat tomaszowski,
- powiat brzeziński,
- powiat łaski,
- powiat miejski Łódź,
- gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim,
- gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiernik, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,
- gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmysłona w powiecie wieruszowskim,
- gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
- gminy Belchatów z miastem Belchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie belchatowskim,
- gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmysłona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,
- część powiatu sieradzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat zduńskowski,
- gminy Aleksandrów, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,
- powiat miejski Piotrków Trybunalski,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,



- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,
- w województwie lubuskim:
 - gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
 - gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- w województwie dolnośląskim:
 - powiat oleśnicki,
 - powiat wrocławski,
 - powiat średzki,
 - powiat lubański,
 - część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat milicki,
 - powiat miejski Wrocław,
 - powiat miejski Legnica,
 - gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,
 - gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,
 - powiat lwówecki,
 - gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,
 - część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
- w województwie wielkopolskim:
 - powiat krotoszyński,
 - gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Pępowo, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
 - gmina Osieczna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,
 - powiat miejski Leszno,
 - gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
 - gminy Czempień, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,
 - powiat miejski Poznań,
 - gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczkowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,



- gmina Kiszkowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Welna w powiecie gnieźnieńskim,
 - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
 - gminy Jutrosin, Pakosław w powiecie rawickim,
 - gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
 - powiat pleszewski,
 - gmina Zagórz w powiecie słupeckim,
 - gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
 - gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
 - powiat ostrowski,
 - powiat miejski Kalisz,
 - gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków-Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
 - gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
 - gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
 - część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,
 - powiat ostrzeszowski,
- w województwie opolskim:
- gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,
 - gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,



- część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Banie i Widuchowa, w powiecie gryfińskim,
- gmina Kozielice w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

w województwie małopolskim:

- powiat brzeski,
- powiat gorlicki,
- powiat proszowicki,
- powiat nowosądecki,
- powiat Miejski Nowy Sącz,
- część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- the whole district of Medzilaborce,
- the whole district of Stropkov,
- the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovice, Stredné Túrovice, Šahy, Tešmak,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in part II,
- in the district of Liptovský Mikuláš – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Kónská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlchy, Liptovské Kľačany, Partizánska Lupča, Kráľovská Lubela, Zemianska Lubela, Východná – a part of municipality north from the highway D1,
- in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliac, Liptovské Sliache,
- the whole district of Banská Štiavnica,
- the whole district of Žiar nad Hronom.



PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:


- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2. Germania


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:


- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,



- Gemeinde Müllrose,
- Gemeinde Briesen,
- Gemeinde Jacobsdorf
- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
- Gemeinde Langewahl,
- Gemeinde Berkenbrück,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
- Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
- Gemeinde Diensdorf-Radlow,
- Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesnig, Weißagk, Bohrau, Naundorf und Mulknitz,
 - Gemeinde Spremberg mit der Gemarkung Graustein,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar mit der Gemarkung Bleyen,
 - Gemeinde Neuhardenberg mit den Gemarkungen Wulkow bei Trebnitz, Altfriedland bis östlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Neuhardenberg/Neufriedland, dem Feldweg folgend bis „Grubscher Graben“, Neuhardenberg östlicher Teil bis Gemarkungsgrenze Quappendorf entlang dem „Quappendorfer Kanal“ bis Gemarkungsgrenze Altfriedland,
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,



- Gemeinde Gusow-Platkow mit den Gemarkungen BlankeHeide, Gusow bis nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Langsow, den „Zielgraben“ folgend über „Tergelgraben“ bis „Alte Oder“, Platkow bis östlicher Teil, begrenzt durch „Alte Oder“,
- Gemeinde Seelow mit den Gemarkungen Seelow, Werbig, Langsow bis nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Buschdorf der „Buschdorfer Str.“/L37 folgend bis Feldweg, diesem folgend über Gehöft „Buschdorf 6“ über Acker bis Entwässerungsgraben, diesem südlich folgend bis „Feldweg“, diesem folgend Richtung „Eichwaldgraben“ bis Gemarkungsgrenze Gusow,
- Gemeinde Vierlinden,
- Gemeinde Lindendorf
- Gemeinde Fichtenhöhe,
- Gemeinde Lietzen,
- Gemeinde Falkenhagen (Mark),
- Gemeinde Zeschdorf,
- Gemeinde Treplin,
- Gemeinde Lebus,
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Altrebbin und Kunersdorf – östlich der B 167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten, Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen – östlicher Teil begrenzt durch Feldweg von Straße Altwriezen in Richtung „Wallgraben“, Jäckelsbruch, Neugaul, Rathsdorf – östlich der B 167 und Wriezen – östlich der B 167,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,



- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B 2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde,
 - Gemeinde Schöneberg mit den Gemarkungen Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
 - Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen:
 - Gemeinde Großdubrau,
 - Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
 - Gemeinde Königswartha östlich der B96,
 - Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
 - Gemeinde Lohsa östlich der B96,
 - Gemeinde Malschwitz,
 - Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
 - Gemeinde Radibor östlich der B96,
 - Gemeinde Spreetal östlich der B97,
 - Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Weißenberg,
 - Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,
 - Landkreis Görlitz:
 - Gemeinde Boxberg/O.L.,
 - Gemeinde Gablenz,
 - Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des Beobachtungsgebietes,
 - Gemeinde Hähnichen,
 - Gemeinde Hohendubrau,
 - Gemeinde Horka,
 - Gemeinde Kodersdorf,



- Gemeinde Königshain,
- Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,
- Gemeinde Kreba-Neudorf,
- Gemeinde Markersdorf,
- Gemeinde Mücka,
- Gemeinde Neißeaue,
- Gemeinde Quitzdorf am See,
- Gemeinde Rietschen,
- Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,
- Gemeinde Schleife,
- Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,
- Gemeinde Schöpstal,
- Gemeinde Stadt Bad Muskau, sofern nicht bereits Teil des Beobachtungsgebietes,
- Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,
- Gemeinde Stadt Görlitz,
- Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,
- Gemeinde Stadt Niesky,
- Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,
- Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,
- Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,
- Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.
- Gemeinde Trebendorf,
- Gemeinde Vierkirchen,
- Gemeinde Waldhufen,
- Gemeinde Weißkeißel.

3. Estonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Āravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaļķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes pagasts, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,




- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Nukšu, Pildas, Rundēnu, Istras, Pasienes, Zvirgzdenes, Blontu, Pušmucovas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas, Malnavas, Goliševas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz dienvidrietumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Kārsavas, Ludzas pilsēta,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novada Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Ugāles, Usmas, Zlēku pagasts, Tārgales pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A10,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.


5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,



- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Roku, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,



- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,




- powiat gołdapski,
 - powiat piski,
 - powiat bartoszycki,
 - powiat olecki,
 - powiat giżycki,
 - powiat braniewski,
 - powiat kętrzyński,
 - gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
 - gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
 - powiat mrągowski,
 - powiat węgorzewski,
 - gminy Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,
 - część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
 - powiat grajewski,
 - powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża,
 - część powiatu siemiatyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoly i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Cerańów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - powiat sochaczewski,
 - gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwolen w powiecie zwoleńskim,



- powiat kozienicki,
- gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
- gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,
- gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie plockim,
- powiat nowodworski,
- gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
- gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,
- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,
- gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę S8 biegnącą od południowej granicy miasta Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
- część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
- część gminy Brańszczyk położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,
- gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- powiat białobrzegi,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
 - powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzycy w powiecie janowskim,
 - gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,



- gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Fajslawice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
 - powiat miejski Zamość,
 - gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,
- w województwie podkarpackim:
- część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
 - część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokółów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżańskim,
 - gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jezowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
 - powiat tarnobrzeski,
 - część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzeczce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzeczce oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
- w województwie pomorskim:
- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
 - gmina Stare Pole w powiecie malborskim,



gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Słupków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:


- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko - drezdeneckim,
- powiat żarski,

w województwie dolnośląskim:

- powiat zgorzelecki,
- gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,
- gmina Rudna w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
- gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,
- część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,



- część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
- gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój w powiecie gryfińskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok
- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov,
- in the whole district of Sabinov,



- in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylnice, Mičakovce,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,
- In the district of Banská Bystrica, the whole municipalities of Kremnička, Malachov, Bačín, Vlkanová, Hronek, Horná Mičíná, Dolná Mičíná, Mólča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Eubietová, Brusno, Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova Lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

PARTE III


1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the Pazardzhik region:
 - the whole municipality of Pazardzhik,
 - the whole municipality of Panagyurishte,
 - the whole municipality of Lesichevo,
 - the whole municipality of Septemvri,
 - the whole municipality of Strelcha,
- the Pleven region:
 - the whole municipality of Belene,
 - the whole municipality of Gulyantzi,
 - the whole municipality of Dolna Mitropolia,
 - the whole municipality of Dolni Dabnik,
 - the whole municipality of Iskar,
 - the whole municipality of Knezha,
 - the whole municipality of Nikopol,
 - the whole municipality of Pordim,
 - the whole municipality of Cherven bryag,



- the Plovdiv region
 - the whole municipality of Hisar,
- the Ruse region:
 - the whole municipality of Dve mogili,
- the Shumen region:
 - the whole municipality of Veliki Preslav,
 - the whole municipality of Venetz,
 - the whole municipality of Varbitza,
 - the whole municipality of Kaolinovo,
 - the whole municipality of Novi pazar,
 - the whole municipality of Smyadovo,
 - the whole municipality of Hitrino,
- the Silistra region:
 - the whole municipality of Alfatar,
 - the whole municipality of Glavinitsa,
 - the whole municipality of Dulovo
 - the whole municipality of Kaynardzha,
 - the whole municipality of Tutrakan,
- the Sliven region:
 - the whole municipality of Kotel,
 - the whole municipality of Nova Zagora,
 - the whole municipality of Tvarditza,
- the Targovishte region:
 - the whole municipality of Antonovo,
 - the whole municipality of Omurtag,
 - the whole municipality of Opaka,
- the Vidin region,
 - the whole municipality of Belogradchik,
 - the whole municipality of Boynitza,
 - the whole municipality of Bregovo,
 - the whole municipality of Gramada,
 - the whole municipality of Dimovo,
 - the whole municipality of Kula,
 - the whole municipality of Makresh,
 - the whole municipality of Novo selo,
 - the whole municipality of Ruzhintzi,
 - the whole municipality of Chuprene,
- the Veliko Tarnovo region:
 - the whole municipality of Veliko Tarnovo,
 - the whole municipality of Gorna Oryahovitza,
 - the whole municipality of Elena,
 - the whole municipality of Zlataritza,
 - the whole municipality of Lyaskovetz,



- the whole municipality of Pavlikeni,
- the whole municipality of Polski Trambesh,
- the whole municipality of Strazhitza,
- the whole municipality of Suhindol,
- the whole region of Vratza,
- in Varna region:
 - the whole municipality of Avren,
 - the whole municipality of Beloslav,
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik,
 - the whole municipality of Devnya,
 - the whole municipality of Dalgopol,
 - the whole municipality of Provadia,
 - the whole municipality of Suvorovo,
 - the whole municipality of Varna,
 - the whole municipality of Vetrino,
- in Burgas region:
 - the whole municipality of Burgas,
 - the whole municipality of Kameno,
 - the whole municipality of Malko Tarnovo,
 - the whole municipality of Primorsko,
 - the whole municipality of Sozopol,
 - the whole municipality of Sredets,
 - the whole municipality of Tsarevo,
 - the whole municipality of Sungurlare,
 - the whole municipality of Ruen,
 - the whole municipality of Aytos.

2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Spree Neiße:
 - Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Forst (Lausitz), Klein Jamno, Groß Jamno, Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Neuhausen/ Spree mit den Gemarkungen Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Gablenz, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Schönheide, Lieskau, Hornow und Wadelsdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,



- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar mit der Gemarkung Genschmar,
 - Gemeinde Bliesdorf nur Bliesdorf östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin entlang der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser östlich folgend bis „Ruesterchengraben“, weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin,
 - Gemeinde Letschin,
 - Gemeinde Gusow-Platkow mit den Gemarkungen Gusow nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Langsow, den „Zielgraben“ folgend über „Tergelgraben“ bis „Alte Oder“, Platkow östlicher Teil, begrenzt durch „Alte Oder“,
 - Gemeinde Neulewin mit den Gemarkungen Güstebieser Loose, Heinrichsdorf, Karlshof, Kerstenbruch, Neulewin, Neulietzegörücke und Rüterwerder,
 - Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Altbarnim, Altlewin, Alttrebbin, Neutrebbin und Wuschewier,
 - Gemeinde Seelow mit der Gemarkung Langsow nur nördlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Buschdorf der „Buschdorfer Str.“/L37 folgend bis Feldweg, diesem folgend über Gehöft „Buschdorf 6“ über Acker bis Entwässerungsgraben, diesem südlich folgend bis „Feldweg“, diesem folgend Richtung „Eichwaldgraben“ bis Gemarkungsgrenze Gusow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen östlicher Teil begrenzt durch Feldweg von Straße Altwriezen Richtung „Wallgraben“; Beaugard und Eichwerder,
 - Gemeinde Zechin,
 - Gemeinde Neuhardenberg mit den Gemarkungen Altfriedland östlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Neuhardenberg/Neufriedland, dem Feldweg folgend bis „Grubscher Graben“, Neuhardenberg östlicher Teil ab Gemarkungsgrenze Quappendorf entlang dem „Quappendorfer Kanal“ bis Gemarkungsgrenze Altfriedland und Quappendorf,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Görlitz:
 - Gemeinde Groß Düben nördlich S126 und K8478,
 - Gemeinde Stadt Bad Muskau mit dem Gemeindeteil Kleine Mühle,
 - Gemeinde Stadt Bad Muskau mit dem Gemeindeteil Köbeln nördlich des Föhrenfließ.

3. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Ventspils novada Vārvēs, Užavas, Piltenes, Ziru pagasts un Tārgales pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A10, Piltenes pilsēta,
- Ludzas novada Briģu, Nirzas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka posmā no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Zilupes pilsēta.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,
- Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,



- Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

6. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- powiat działdowski,
- powiat nidzicki,
- powiat iławski,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- część powiatu olsztyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- powiat miejski Olsztyn,
- gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- część gminy Ilża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
- gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
- gminy Ciepeliów, Lipsko, Rzecznów i Siemno w powiecie lipskim,
- część powiatu żuromińskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- część powiatu mławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie lubelskim:

- powiat tomaszowski,
- gmina Białopole w powiecie chełmskim,
- gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie krańickim,
- gmina Serokomla w powiecie łukowskim,



- gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim,
 - gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,
 - gmina Baranów w powiecie puławskim,
- w województwie podkarpackim:
- powiat mielecki,
 - gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
 - część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka - Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
 - gminy Czarna, Pilzno, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
 - gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,
 - gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jezowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
 - gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
 - gmina Stubno w powiecie przemyskim,
 - część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,
- w województwie lubuskim:
- powiat ślubicki,
 - powiat krośnieński,
 - powiat sulęciński,
 - powiat międzyszycki,
 - powiat nowosolski,
 - powiat wschowski,
 - powiat świebodziński,
 - powiat zielonogórski
 - powiat zagański
 - powiat miejski Zielona Góra,
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,
 - gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,



- gminy Bojanowo, Miejska Górka, Rawicz w powiecie rawickim,
- powiat nowotomyski,
- gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,
- część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
- powiat międzychodzki,
- gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,
- gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie kępińskim,

w województwie dolnośląskim:


- powiat górowski,
- gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
- powiat głogowski,
- powiat bolesławiecki,
- gminy Chocianów, Gaworzycze, Radwanice i Przemków w powiecie polkowickim,
- gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
- gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
- część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko - Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,

w województwie świętokrzyskim:

- część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie łódzkim:

- gmina Czarnocin, część gminy Moszczenica położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na zachód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,



- gmina Brójce, Tuszyn, Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim,
- część gminy wiejskiej Pabianice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,
- gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmysłona w powiecie wieruszowskim,
- gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmysłona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,
- część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim,

w województwie opolskim:

- część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale w powiecie oleskim,
- część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,
- część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

w województwie podlaskim:

- gmina Siemiatycze, część gminy Mielnik położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Borysowszczyzna – Radziwiłówka – Mielnik, część gminy Nurzec-Stacja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 693 biegnącej od północnej granicy gminy do miejscowości Żerczyce, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Żerczyce - Nurzec-Stacja – Borysowszczyzna do południowej granicy gminy, część gminy Milejczyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Choroszczewo – Pokaniewo – Grabarka – Milejczyce do miejscowości Milejczyce, a następnie na zachód od drogi nr 693 biegnącej od miejscowości Milejczyce do południowej granicy gminy, część gminy Dziadkowice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy, łączącej miejscowości Zaręby – Dziadkowice – Malewice – Hornowo do wschodniej granicy gminy w powiecie siemiatyckim,

w województwie małopolskim:

- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,
- gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,
- powiat miejski Tarnów.

7. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,



- Județul Bacău,
- Județul Bihor,
- Județul Bistrița Năsăud,
- Județul Brăila,
- Județul Buzău,
- Județul Călărași,
- Județul Dâmbovița,
- Județul Galați,
- Județul Giurgiu,
- Județul Ialomița,
- Județul Ilfov,
- Județul Prahova,
- Județul Sălaj,
- Județul Suceava
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.



8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Luboreč, Filakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,
- In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,
- the whole district of Trebišov',
- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Veľký Krtíš: Malé Zlievce, Glabušovce, Olováry, Zombor, Čeláre, Bušince, Kováčovce, Vrbovka, Kiarov, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Modrý kameň, Veľké Straciny, Malé Straciny, Dolné Strháre, Horné Strháre, Pôtor, Horná Strehová, Slovenské Kračany, Chrtány, Závada, Vieska, Dolná strehová, Luboriečka, Veľké Zlievce, Muľa, Opatovská Nová ves, Bátorová, Nenince, Pribeľce,
- In the district of Brezno: Brezno, Čierny Balog, Drábsko, Sihla, Pohronská Polhora, Michalová, Bacúch, Beňuš, Braváčovo, Jarabá, Bystrá, Horná Lehota, Mýto pod d'umbierom, Podbrezová, Osrbľie, Hronec, Valaská,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brehov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša.».

21CE2586

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1715 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 21 settembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un'entità dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

*Per la Commissione
a nome della Presidente
Il direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa la seguente voce:

«22. BAGHDAD STOCK EXCHANGE. Indirizzo: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 51 57, Baghdad, Iraq.»

21CE2587



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1716 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2021****che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/47/UE si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Tali categorie sono determinate in riferimento alle direttive 2003/37/CE ⁽²⁾ e 2007/46/CE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) Le direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dal regolamento (UE) n. 167/2013 ⁽⁴⁾ e dal regolamento (UE) 2018/858 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (3) Date le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli che derivano dall'abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013, è opportuno aggiornare le categorie di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE nonché all'allegato IV, punto 6, della medesima direttiva.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/47/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/47/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.

⁽²⁾ Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).



i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (**):

(*) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;

2) nell'allegato IV, il punto 6 è così modificato:

a) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g) T1b

h) T2b»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m):

«i) T3b

j) T4.1b

k) T4.2b

l) T4.3b

m) Altre categorie di veicoli:

(precisare).».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1 a decorrere dal 27 settembre 2022.


Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2588



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1717 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2021

che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/45/UE si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. Tali categorie sono determinate con riferimento alle direttive 2002/24/CE ⁽²⁾, 2003/37/CE ⁽³⁾ e 2007/46/CE ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) Le direttive 2002/24/CE, 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 168/2013 ⁽⁵⁾, (UE) n. 167/2013 ⁽⁶⁾ e (UE) 2018/858 ⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (3) Date le modifiche apportate alle designazioni delle categorie di veicoli derivanti dall'abrogazione delle direttive 2002/24/CE e 2003/37/CE, alcune designazioni delle categorie di veicoli di cui alla direttiva 2014/45/CE dovrebbero essere adattate. Tali modifiche non incidono sull'ambito di applicazione e sulla frequenza dei controlli.
- (4) Il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 31 marzo 2018, di dotare determinati nuovi tipi di veicoli di un sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 installato in modo permanente.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

⁽²⁾ Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).


⁽⁴⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).



- (5) Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. È opportuno garantire l'esattezza della serie minima di dati e della trasmissione della voce e della qualità, nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la durabilità del sistema di bordo eCall basato sul servizio 112. Dovrebbero pertanto essere eseguiti controlli tecnici periodici di eCall a intervalli regolari in conformità alla direttiva 2014/45/UE. Un nuovo punto relativo a tale controllo dovrebbe essere aggiunto nella tabella 3 dell'allegato I di tale direttiva.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/45/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/45/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. La presente direttiva si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento ai regolamenti (UE) n. 167/2013 (*), (UE) n. 168/2013 (**) e (UE) 2018/858 (***) del Parlamento europeo e del Consiglio:

(*) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

(***) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;

ii) il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— dal 1° gennaio 2022, veicoli a due o tre ruote — veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm³, — trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;

b) al paragrafo 2, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«— veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm³, qualora gli Stati membri abbiano posto in essere efficaci misure alternative in materia di sicurezza stradale per veicoli a due o tre ruote, tenendo in considerazione in particolare le pertinenti statistiche in materia di sicurezza stradale riguardanti gli ultimi cinque anni. Gli Stati membri notificano tali esenzioni alla Commissione.»;


2) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri stabiliscono intervalli appropriati entro i quali i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm³ devono essere sottoposti a controllo tecnico.»;



3) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1 e al punto 2 dell'allegato della presente direttiva a decorrere dal 27 settembre 2022.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi al punto 1 dell'allegato della presente direttiva al più tardi dal 20 maggio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati I e III sono così modificati:

1) all'allegato I, punto 3, sezione 7, è aggiunto il seguente punto:

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
«7.13 eCall (se montato, in conformità con la legislazione in materia di omologazione UE)					
7.13.1 Montaggio e configurazione	Esame visivo integrato dall'uso dell'interfaccia elettronica, laddove le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentano e siano resi disponibili i dati necessari	a) Sistema o qualsiasi componente mancante		X	
		b) Versione del software errata	X		
		c) Codifica del sistema errata	X		
7.13.2 Condizione	Esame visivo integrato dall'uso dell'interfaccia elettronica, laddove le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentano e siano resi disponibili i dati necessari	a) Sistema o componenti danneggiati	X		
		b) L'indicatore di guasto di eCall indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema	X		
		c) Guasto della centralina elettronica di controllo di eCall	X		
		d) Guasto del dispositivo di comunicazione della rete mobile	X		
		e) Mancanza di segnale GPS	X		
		f) Componenti audio non collegati	X		
		g) Fonte di alimentazione non collegata o carica insufficiente	X		
		h) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo	X		
7.13.3 Prestazioni	Esame visivo integrato dall'uso dell'interfaccia elettronica, laddove le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentano e siano resi disponibili i dati necessari	a) Insieme minimo di dati non corretto	X		
		b) Componenti audio non funzionanti correttamente	X.		

2) all'allegato III, il punto 4 della tabella I è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Veicoli speciali derivati da un veicolo di categoria N, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b»;

b) i riferimenti ai veicoli «T5» sono sostituiti da un riferimento alle seguenti categorie:

«T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b (P) e T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b (D)».

21CE2589



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 5 marzo 2020)

Pagina 121, allegato, punto 3) — che sostituisce la voce 8. g) dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE —, tabella, seconda riga [voce 8. g) ii)], seconda colonna:

anziché: «^(?) Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli»,

leggasi: «^(?) Valida per veicoli omologati a decorrere dal 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 35 del 7 maggio 2020)

21CE2590



Rettifica del regolamento di esecuzione (PESC) 2021/804 del Consiglio del 20 maggio 2021 che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180 del 21 maggio 2021)

Pagina di copertina e pagina 1, titolo,

anziché: «Regolamento di esecuzione (PESC) 2021/804 del Consiglio del 20 maggio 2021 che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan»

leggasi: «Regolamento di esecuzione (UE) 2021/804 del Consiglio del 20 maggio 2021 che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 55 del 15 luglio 2021)

21CE2591


LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-092) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 1 1 2 5 *

€ 21,00

